


SIGILLVM ACADEMIAE HARVARDIANAE IN NOV ANG
CHRISTO ET ECCLESIAE
VE RI TAS

Italy

I REATI DI FALSO

Avv. **MARCELLO FINZI**

I

REATI DI FALSO

VOLUME PRIMO

BIBLIOGRAFIA

DIRITTO ANTICO - DIRITTO ROMANO

TORINO
FRATELLI BOCCA EDITORI
LIBRAI DI S. M. IL RE D'ITALIA

ROMA - MILANO
Deposito generale per Napoli e Provincia: SOCIETÀ COMMERC. LIBRARIA - NAPOLI.
Deposito generale per la Sicilia: O. FIORENZA - PALERMO

1908

Ferrara — Stab. Tip. Ditta G. Bresciani - Succ. 1907

A CLEMENTE FINZI mio zio che dopo i miei genitori adoratissimi occupa ne' miei affetti il primo posto.

SOMMARIO

AVVERTIMENTO

Programma e partizione dell' opera . . . . Pag. 1

BIBLIOGRAFIA

Premessa — Contenuto e partizione della bibliografia - Avvertimenti. Pag. 5

SEZIONE PRIMA - BIBLIOGRAFIA SPECIALE

I. *Reati di falso* — 1. Monografie (nn. 1 a 28) — 2. Lavori storici e di legislazione comparata (nn. 29 a 46) — 3. Nozione e contenuto dei reati di falso - Questioni comuni alle varie forme di esso (nn. 47 a 72) . . Pag. 9

II. *Falsità in monete e in carte di pubblico credito* — 1. Monografie (nn. 73 a 95) — 2. Lavori storici e di legislazione comparata (nn. 96 a 97) — 3. Nozione e contenuto del reato - Classificazione - Elementi essenziali - Questioni comuni alle varie forme di esso (nn. 98 a 106) — 4. Varie forme del reato (nn. 107 a 137) . . . . Pag. 21

III. *Falsità in sigilli, bolli pubblici e loro impronte* — 1. Monografie (n. 138) — 2. Varie forme del reato (nn. 139 a 163) . . . . . Pag. 31

IV. *Falsità in atti* — 1. Monografie (nn. 164 a 174) — 2. Lavori storici e di legislazione comparata (nn. 175 a 177) — 3. Nozione e contenuto del reato - Elementi essenziali - Questioni comuni alle varie forme di esso - Concorso - Tentativo (nn. 178 a 232) — 4. Varie forme del reato - A) Riguardo al modo: *a)* Formazione di atto falso - Alterazione di atto vero - Uso (nn. 233 a 268); - *b)* Soppressione di atti (nn. 269 a 278); - *c)* False attestazioni del pubblico ufficiale - Omissione od alterazione di dichiarazioni ricevute - Falsa attestazione al pubblico ufficiale (nn. 279 a 355) - B) Riguardo all' oggetto: *a)* Falsità in atti pubblici, in copie, in attestati concernenti il contenuto di atti (nn. 356 a 395) - *b)* Falsità in testamenti olografi, in cambiali, in titoli di credito trasmissibili per girata o al portatore (nn. 396 a 426) - *c)*

Falsità in privata scrittura (nn. 427 a 462) - *d)* Falsità in passaporti, licenze, certificati, attestati e dichiarazioni (nn. 463 a 476) — 5. Procedura (nn. 477 a 492) — 6. Studio dei mezzi per scoprire il reato - Relazioni di processi - Contributi dell' antropologia criminale (nn. 493 a 522) . . . . Pag. 35

SEZIONE SECONDA

I. *Trattati e commentarj* (nn. 523 a 639) . . . . . Pag. 77
II. *Opere di argomento speciale* (nn. 640 a 679) . . . Pag. 97
Aggiunte . . . . Pag. 104

PARTE PRIMA

STORIA E LEGISLAZIONE COMPARATA

Premessa — Contenuto delle nostre ricerche e giustificazione di esse - Avvertimenti relativi al metodo da noi seguito. . . . . Pag. 107

SEZIONE I.

DIRITTO ANTICO

Capo I.

EGITTO ED ALTRE MONARCHIE BARBARE

§ I. EGITTO

1. Antichità favolosa delle leggi Egiziane - Leggi d' Iside - La pena di morte - Leggi scritte di Menete — 2. Falsità in monete, in sigilli, in pesi e misure, in atti: pena comune - L' attestazione di Diodoro Siculo - Classificazione dei reati di falso - I metalli e gli scambj commerciali dei primissimi tempi - L' invenzione della moneta - Gli atti e l' uso della scrittura demotica - False dichiarazioni al governatore intorno ai proprj mezzi di sussistenza - La Legge del Re Amaride — 3. Processo - Quale era il Tribunale competente a giudicare dei reati di falso? — 4. Riepilogo - Identità della pena comminata per i reati di falso - Suo significato - Le pene espressive. . . . . . . Pag. 113

§ II. MESSICO E PERÙ

1. *Messico* - La falsificazione delle misure - L' alterazione frodolenta dei confini - Pene - Poteva darsi un reato di falso in moneta? - Oggetti usati come mezzo di scambio — 2. Il Tribunale « della musica » a Tezcuco - Pena per coloro che asseverano il falso in libri di astronomia o di storia — 3. *Perù* - Alterazione dei confini - Pene. . . . . Pag. 119

Capo II.

EBREI

1. *Preliminari* - Fonti - Il Vecchio Testamento - Il Talmud — 2. *Monete* - Nessun cenno della falsità in monete - Ragioni - Il valore della moneta determinato dal peso - Prove - Esistevano monete su cui erano impresse figure di animali? - Opinione del Carli - Nostre obiezioni e delucidazioni - Il valore del siclo secondo la opinione comune e secondo il Saalschütz. — 3. *Pesi e misure* - Falsità, e abominio di essa - L'ephi e il batus - La sorveglianza su i pesi e le misure - Peso del santuario e peso comune - Loro identità - Il deterioramento dei pesi e le frodi in commercio secondo il Talmud — 4. *Atti* - Le contrattazioni primitive senza uso di scritture - Atti simbolici - I primi atti scritti - Il libello di ripudio - La scrittura di matrimonio di Tobia con Sara - Il chirografo di Gabelo - La prima scrittura di vendita e le sue formalità - Copie - Il Talmud e il progressivo aumento del numero e delle formalità degli atti - Mancanza di disposizioni per i falsarj in scritture - Deduzioni — 5. *Sigilli* - Uso dei sigilli nei contratti - Nessuna norma per gli alteratori — 6. *Termini* - L'importanza attribuita all'agricoltura e la determinazione dei confini - La ripartizione del territorio dopo la vittoria sugli Amorrei - Il reato di rimozione di termini e la sua gravità - Pena? — 7. *Riepilogo* - Conclusione . . . . Pag. 123.

Capo III.

ASSIRJ E BABILONESI
FENICI E CARTAGINESI - LIDI E PERSIANI

§ I. ASSIRJ E BABILONESI

1. La vanga dell'archeologo e la interpretazione delle scritture cuneiformi — 2. Le leggi di Hammurabi - Dolosa apposizione del marchio degli schiavi invendibili - Buona fede - Frode nella custodia del bestiame. — 3. Non monete ma verghe valutate a peso - Principio di circolazione fiduciaria - La lettera di cambio assiria - Da quale necessità ebbe origine - Gli atti scritti - Oscurità completa sulle leggi relative al falso. . . Pag. 141

§ II. FENICJ E CARTAGINESI

1. *Fenicj* - Completo difetto di notizie nei riguardi del nostro argomento - Il metallo mezzo di scambio — 2. *Cartaginesi* - Baratti - Moneta fiduciaria di cuoio? - Prime monete - Frodi monetarie commesse dal Governo cartaginese. . . . . Pag. 144

§ III. LIDJ E PERSIANI

I. *Lidj* — Nes un frammento delle loro leggi è pervenuto sino a noi - Poco dovettero differire da quelle dei Greci - Si attribuisce ai Lidj l'invenzione della moneta — II. *Persiani* — 1. La pena pei falsi monetarj - La pena pei recidivi - I re di Persia alteratori di monete - Abbandono del numerario monetato - Dario punisce di morte un satrapo per avere battuto monete di titolo superiore a quelle da lui emesse — 2. Vendita con falsi pesi - Pena — 3. Perchè le sanzioni penali riferite non debbono avere il valore di norme assolute - Mancanza di leggi determinate - Impero dell' arbitrio. . . . . Pag. 146

CAPO IV.

INDIA

1. I codici teocratici indiani e loro contenuto - Mezzi di studio — 2. Falsità in monete - Le due ammende - Nostre spiegazioni e rettifiche - Pena per i saggiatori di monete - Il Cotoüal in Indostan e le monete tosate - Il commercio con oro falso — 3. Frodi in commercio e pene relative – 4. Falsificatori di bilance e di pesi - Frodi commesse per mezzo di false bilance Vigilanza sui pesi per opera del Cotoüal — 5. Alterazione di confini - Confini visibili e confini invisibili - Prova — 6. La creazione di falsi titoli punita di morte - L'alterazione di un documento di donazione emanato dal re, punito secondo Yajnavalkya con la sola ammenda - Documenti reali e documenti privati - Loro forza giuridica - Abilità dei falsarj - Atti cui deve negarsi autenticità - Mezzi di prova - Ordalie - Falso in documenti commesso per ignoranza - Liberazione di falsarj senza autorizzazione sovrana - La rottura del sigillo dello Stato — 7. Riepilogo - La ricchezza di disposizioni relative al falso - La importanza dei documenti nella vita giuridica indiana - Segni di squisita evoluzione giuridica - Contradizione - Sproporzione nella distribuzione delle pene - Una frase poetica del Michelet. . . . . Pag. 151

CAPO V.

ARABI

1. Storia primitiva degli Arabi - Le fonti del diritto musulmano - Il Corano (suo contenuto) - Opere di giuristi musulmani — 2. La fede privata - Obbligo di essere sinceri - Gli ipocriti - Onestà in commercio - Norme per chi vende e per chi compra - Contratti proibiti — 3. Proibizione di alterare i confini altrui — 4. Falsità in monete - Servizio di controllo per proteggere le monete da contraffazioni o da alterazioni e per sorvegliare la

fabbricazione e la circolazione delle medesime - La pena di morte pei falsi monetarj secondo il Dalloz - Proibizioni ai cambiavalute — 5. Falsità in pesi e misure - Minacce e promesse del Corano - Questioni fra compratore e venditore sul peso e sulla misura - La pena secondo il Saint-Edme — 6. Falsità in atti - Ingiunzione ai notaj di comportarsi con onestà e di non legalizzare delle falsità negli atti da loro stillati - Formalità delle obbligazioni - Un versetto del Corano — 7. Riepilogo - Contenuto etico delle norme riferite - Austera concezione morale delle idee di verità, di onestà, di lealtà - Spiegazione. . . . . . Pag. 163

Capo VI.

CHINESI ED ALTRI POPOLI MONGOLICI

§ I. CHINESI

Articolo 1. — **Preliminari.**

Periodo antico e periodo moderno - Loro limiti. . . . . Pag. 173

Articolo 2. — **Periodo antico.**

1. La repressione delle frodi e delle falsità nel periodo primitivo - L'amputazione del naso e lo scopo delle pene - I colpi di bastone - Efficacia preventiva delle pene secondo Confucio - Falsità per liberarsi dalle obbligazioni — 2. Decreto di Kin'-ti contro i fonditori di oro falso . . . . Pag. 174

Articolo 3. — **Periodo moderno.**

1. Gli statuti fondamentali del 1647 e la traduzione dello Staunton — 2. Collocamento dei reati di falso - Osservazioni relative — 3. A) *Falsità in monete* - Contraffattori di monete di rame - Complici - Tosatori - Contraffazione di monete d'oro o d'argento - Complicità - Fabbricazione della moneta genuina e cautele relative — 4. B) *Falsità in sigilli* - Contraffazione del sigillo dello Stato e dell'almanacco imperiale - Complici - Denunzianti - Sigilli di funzionarj minori - Tentativo - Contraffazione grossolana - Distruzione e smarrimento di sigilli - Loro custodia - Apposizione imperfetta - Uso di sigilli militari per affari civili - Pene — 5. C) *Falsità in pesi e misure* - Uso - Vendita e alterazione ad opera degli ufficiali governativi - Omessa denuncia - Pena per l'operaio contraffattore — 6. D) *Falsità in documenti ufficiali* - Falsificazione di un editto imperiale - Falsificazione di ordinanze - Graduazione di pene a seconda della diversa qualità di tali atti - Importanza attribuita al movente - Distruzione o smarrimento di editti, ordinanze o registri - Falsificazione di un ordine verbale dato dal Sovrano - Falsa comunicazione fatta al Sovrano -

Delle persone che si spacciano per ufficiali del governo mediante falsi atti d'investitura - Alterazione del contenuto di un telegramma ufficiale - Distinzioni - Falsità in verbale commessa dal cancelliere - Falsi stati di carico - Falsità in passaporti — 7. Le classi privilegiate e la contraffazione del sigillo imperiale - Privilegi per gli astronomi, per i musici, per gli artisti, per le donne e riferimento ai reati di falso - Esclusione dei falsi dagli atti di grazia e dalla esenzione di pena per vecchi e bambini. — 8. Delucidazioni intorno alle pene comminate nelle varie ipotesi di falso - Morte per decapitazione e per strangolamento - Esilio perpetuo e temporaneo - Colpi di bambù - Aumento e diminuzione di gradi di pene. . . . . Pag. 177

Articolo 4. — Riepilogo.

Il primo periodo e i dati raccolti - Le disposizioni risguardanti il falso nel secondo periodo - Minuziosità e sanzione di norme superflue - L'assenza di disposizioni relative alla falsità in scrittura privata e suo significato - Gravità delle pene e ragione di essa - Concetto della maestà imperiale e dello Stato - Severa repressione di taluni fatti colposi in materia di falso e sua spiegazione. . . . . Pag. 197

§ II. ALTRI POPOLI MONGOLICI

La Cocincina - L'organizzazione giudiziaria del Giappone e le sue leggi penali - Pena per i falsi monetarj e per i falsarj in genere. . Pag. 200

Capo VII.

GRECIA

§ I. EPOCA OMERICA

Pesi e misure primitive - Contratti orali - Il bestiame, strumento di scambio - La esistenza di una moneta secondo il Carli - Nostre conclusioni contrarie in base a raffronti col testo omerico - Il τάλαντον (peso) . . Pag. 201

§ II. CRETA E SPARTA

1. *Creta* - Le leggi di Minosse circonfuse nella leggenda — 2. *Sparta* - La legge di Licurgo relativa alle monete - Le barre di ferro, strumento di scambj - Le monete di cuoio secondo Seneca - Nostre osservazioni al riguardo - Contratti non scritti. . . . . Pag. 205

§ III. ATENE

1. Legislazione dei Re e di Dracone - Leggi di Solone — 2. La pena pel falso nummario secondo il Carrara - Nostra diversa opinione e argomenti

che la suffragano - Falsità in monete commessa ad opera del potere sovrano - Monete suberate - La fabbricazione delle monete presso i Greci e il loro ossequio alle vere dottrine monetarie - Ragioni del fatto — 3. Uso in commercio di falsi pesi e misure - Reato di competenza dell' Areopago — 4. Frequenza del reato di falsità in atti presso gli Ateniesi - Testimonianze di Iseo e di Demostene — 5. Il reato di falsità in atti non era conosciuto - La opinione contraria e sue basi - Confutazione - Ragione del fatto: le scritture per loro stesse non hanno valore probatorio assoluto - Dimostrazione - Se e in quale modo fossero puniti i fatti criminosi che il diritto odierno definisce falsità in scritture - Il falsario punito con l' accusa di falsa testimonianza - False citazioni - Falsificazione nelle liste dei debitori dello Stato - Falso commesso per nascondere un peculato - False inscrizioni nei registri pubblici - Produzione in giudizio di false leggi - Alterazione dei risultati degli scrutinj elettorali - Carte apocrife di convenzioni — 6. Riepilogo - Raggruppamenti - Perchè il falso nummario, la produzione di false leggi e l' alterazione dei risultati di uno scrutinio furono puniti di morte - Carattere religioso attribuito alla moneta - Sacra riverenza ond' era circondata la legge - Importanza delle elezioni nell' ordinamento politico ateniese. . . . . Pag. 208

SEZIONE II.

DIRITTO ROMANO

Premessa — Difetto di lavori speciali in argomento - Difficoltà della indagine. . . . . Pag. 227

CAPO I.

PERIODO ANTERIORE ALLE XII TAVOLE

1. Antichissimi popoli dell' Italia Antica - L' alterazione dei confini presso gli Etruschi. — 2. *Re.* - Lo stesso reato sotto Numa Pompilio. - Il tempio intitolato alla Fides. - Suo significato - Servio Tullio e il sistema dei pesi e delle misure. - Oscurità sulle leggi da lui emanate. . . Pag. 229

CAPO II.

LE XII TAVOLE

1. Ottenimento del possesso di una cosa per mezzo di falso titolo - Collusione del patrono - Corruzione in procedimento giudiziale - La falsa testimonianza - Altri casi di falsità potevano essere altrove preveduti? - Erano concepibili le falsità in atti e in monete? - I testamenti erano garantiti da ogni pericolo di falsificazione — 2. Procedura - Mezzi di chiamare in giudizio - Il quaestor - Il comitatus maximus. . . . Pag. 233

Capo III.

DALLE XII TAVOLE ALLA LEX CORNELIA DE FALSIS

1. Nessuna legge speciale che preveda i reati di falso - Essi sono colpiti da sanzioni penali anche prima della legge Cornelia. — 2. Le monete suberate e gli inconvenienti che da esse derivarono al movimento degli affari - Editto del pretore Mario Gratidiano e suo contenuto - La lex Papiria - La confusione monetaria e l' industria criminosa dei falsarj — 3. Diffusione del reato di falsità in testamenti - Ragioni della straordinaria gravità di esso. . . . . Pag. 239

Capo IV.

LA LEX CORNELIA DE FALSIS

1. Titolo - Con quali nomi è indicata dagli autori e nelle fonti - Da quali fonti si ricavi il suo contenuto - Ci furono due leggi Cornelie de falsis? - È una parte della lex Cornelia de sicariis? — 2. Breve esposizione del contenuto della legge Cornelia de falsis - Testamenti e monete — 3. La falsa testimonianza e la corruzione del giudice non erano comprese nelle disposizioni della legge Cornelia — 4. Pena - Aquae et ignis interdictio - In cosa consista — 5. Quaestio istituita da Silla per il reato di falso — 6. Scopo della lex Cornelia - Osservazioni al riguardo. . . Pag. 243

Capo V.

DALLA LEX CORNELIA DE FALSIS ALLA LEGISLAZIONE GIUSTINIANEA

1. Emissioni di monete suberate dopo Silla — 2. Disposizioni della lex Julia peculatus - Mescolanza di cose estranee nell' oro o nell' argento o nel denaro pubblico - Rottura o alterazione di tavole — 3. Estensione della legge Cornelia ad altre forme di reato per opera di senatoconsulti, di costituzioni imperiali e di responsi di giurisperiti — 4. A) *Senatoconsulti* - Il senatoconsulto Liboniano e l' Editto Claudiano - Valutazione delle ipotesi emesse intorno a questi due lavori legislativi — 5. Contenuto del senatoconsulto Liboniano e quistioni relative - Estensione ai documenti delle norme del Sc. Liboniano - Un' accusa per imitazione di scritto altrui — 6. Senatoconsulti di Cotta e di Messala, di Licinio e Tauro e dei due Gemini - La legge Visellia - L' accusa di soppressione di parto contro la nob. Lepida - Senatoconsulti promulgati sotto Nerone - Sostituzione del testamento di Domizio Balbo - Sc. Silaniano intorno alla falsità in pesi e misure — 7. B) *Costituzioni imperiali* - I. Enumerazione in ordine cronolo-

gico delle costituzioni imperiali che interessano il nostro tema delle quali si ha notizia attraverso il Codice Teodosiano e l' opera giustinianea - Costituzioni di Traiano (1), di Adriano (2), di Antonino Pio (1), di Marco Aurelio e Lucio Vero (1), di Settimio Severo (3), di Caracalla (8), di Alessandro Severo (11), di Gordiano (1), di Filippo (1), di Valeriano e Gallieno (2), di Carino e Numeriano (1), di Diocleziano e Massimiano (3), di Costantino (7), di Costanzo II (3), di Valentiniano I e Valente (2), di Valente, Graziano e Valentiniano II (3), di Graziano, Valentiniano II e Teodosio (1), di Valentiniano II, Teodosio ed Arcadio (3), di Arcadio ed Onorio (1) — 8. - II. Riepilogo - Quali reati per l' addietro non preveduti nè dalla legge Cornelia nè dai senatoconsulti successivi siano stati compresi fra i reati di falso per opera delle costituzioni imperiali richiamate - Ampliamenti e modificazioni in tema di falsità in monete, in testamenti, in atti etc. — 9. C) *Responsi di giurisperiti* - Contributo dei giureconsulti allo sviluppo dell' idea del falso - Paolo, Marciano, Callistrato, Modestino, Ulpiano, Africano, Papiniano, Giuliano, Macro, Scevola, Marcello, Ermogeniano - Enumerazione dei fatti delittuosi dei quali ci tengono parola i prudentes che non facevano parte dei falsi preveduti dalla legge Cornelia. . . . . Pag. 249

Capo VI.

LEGISLAZIONE GIUSTINIANEA

§ I. IL REATO DI FALSO IN MONETE

Articolo 1. — Oggetti sui quali si commette il reato di contraffazione o di alterazione di monete.

1. a) *Nummi aurei* ed *argentei* - Spiegazione - b) *aurum* - Esame del significato - La traduzione del Pothier e sua critica - Ipotesi varie - Valutazione e conclusione — 2. Esclusione delle leghe d' argento e delle monete di rame - Ragione di essa. . . . . Pag. 279

Articolo 2. — Modi coi quali si commette il reato di contraffazione o di alterazione di monete.

1. *Contraffazione propriamente detta* - a) *numos adulterinos flare* - b) *falsam monetam percutere* - c) *nummum falsa fusione formare* - d) *numos fingere* - Spiegazione dei rispettivi significati - Impiegati della zecca che fabbricavano monete per loro conto - Richiamo al peculato — 2. *Alterazione di monete* - Modi di commetterla - a) *radere* - Diffusione di questo reato in Roma - b) *tingere* - Le espressioni « inaurare », « argentare » - Riepilogo - Alterazioni che hanno per iscopo di scemare il valore delle monete

- Alterazioni dirette a dare alle monete e rispettivamente alle barre l' apparenza di un valore maggiore. . . . . Pag. 283

ARTICOLO 3 — **Altri reati monetarj**

1. *Distribuzione dolosa di falsa moneta* - ***Nummi stannei*** e ***nummi plumbei*** - Spiegazione del rispettivo significato - L' elemento del dolo malo — 2. *Trasgressione al divieto di battere moneta* - Il diritto di battere moneta - Diritto d' effigie - Condanna a morte di Valerio Peto quale usurpatore della prerogativa sovrana - Attribuzioni del senato - Richiamo alla legge Cornelia - Spiegazione della legge 3 Cod., de falsa moneta. . . . Pag. 288

ARTICOLO 4. — **Elemento morale. Partecipazione e tentativo**

1. *Elemento morale* - Il dolo - La espressione « dolo malo » rinvenuta nella L. 9 § 2 Dig., h. t. - Chiarimenti. — 2. *Partecipazione* - Due forme di complicità per semplice negligenza - Responsabilità del padrone della casa o del fondo nei quali i reati di falso nummario furono perpetrati - Norme per le donne senza marito e per i pupilli - Responsabilità di colui che potendo impedire il delitto di falso nummario non lo impedì - Pena pei colpevoli di connivenza nella fuga. — 3. *Tentativo* - Efficacia della volontaria desistenza nel delitto di falsa moneta - La legge 19 pr. Dig., h. t. - Sospetti di interpolazione. . . . . Pag. 292

ARTICOLO 5. — **Penalità e procedura**

1. *Penalità* - Pena pel reato di falsa moneta posteriormente a Costantino - Il vivicomburio e modo di eseguirlo - Opinione di Gotofredo - Significato di questa pena in relazione al concetto attribuito al reato di falsa moneta - La pena secondo Ulpiano - «Bestiis obiici» e «ad bestias damnari» - Cosa debbasi intendere per «summum supplicium» — 2. *Procedura* - Norme generali - Impunità concessa agli accusatori - Concessioni speciali per i servi - Divieto di far uso del rimedio dell' appello - Richiamo ad altre esclusioni - Indulgentiae. . . . . Pag. 295

§ II. IL REATO DI FALSO IN DISPOSIZIONI DI ULTIMA VOLONTÀ

ARTICOLO 1. — **Oggetti sui quali si commette il reato.**

1. *Testamenti* - Cosa intendiamo per testamento nei riguardi del nostro argomento - Forme del testamento scritto - Testamento dei ciechi - «Testamentum parentum inter liberos» - «Divisio inter liberos» - Norme per garan-

tire l' autenticità delle disposizioni testamentarie — 2. *Suggelli* - Loro uso — 3. *Codicilli* - Cosa intendiamo per codicilli - Norme ad essi relative. . . . . Pag. 299

ARTICOLO 2. — **Modi coi quali si commette il reato**

1. *Formazione di una falsa disposizione d'ultima volontà.* - Con quali locuzioni sia indicata nelle fonti — 2. *Suggellamento di una falsa disposizione d'ultima volontà* - Locuzioni impiegate nelle fonti - Uso dell' atto. — 3. *Soppressione di una disposizione genuina di ultima volontà* - a) amovere - b) eripere - c) subripere - d) celare - e) delere - f) abolere - Significato rispettivo delle diverse espressioni - Soppressione di testamento « quod nullo jure valet ». — 4. *Apertura della disposizione di ultima volontà di un vivente* - a) aperire - b) resignare - c) recitare. — 5. *Cancellatura di una disposizione di ultima volontà* - Interlinere. — 6. *Sostituzione di una disposizione di ultima volontà.* - Subicere. — 7. *Fabbricazione di falsi sigilli testamentarj* - Facere - Sculpere. — 8. *Attribuzione a sè stessi di qualche liberalità nella disposizione di ultima volontà altrui scritta per incarico del testatore* - Quali testamenti siano qui compresi - Liberalità che non possono essere ascritte - A favore di quali persone non sia lecito ascrivere - In quali casi non abbiano luogo le disposizioni dell' editto Claudiano. . . . . Pag. 303

ARTICOLO 3. — **Elemento morale. Partecipazione e tentativo.**

1. *Elemento morale* - Espressioni che servono a designarlo — 2. *Partecipazione e tentativo* - Persone « cuius dolo malo » furono commesse le falsità - Nessuna disposizione ci autorizza a ritenere che il tentativo venisse punito. . . . . Pag. 316

ARTICOLO 4. — **Penalità e procedura.**

1. *Penalità* - La pena dell' interdictio aqua et igni sotto il principato - Da quali pene fu sostituita (Persone di buona e di bassa condizione, servi). — 2. *Procedura* - Iudicia publica - Via penale e via civile - I servi - I beneficati dal testamento - Effetti della indulgenza - Azioni che si potevano promuovere in caso di soppressione di testamento - Conseguenze dell' azione di falso diretta contro un testamento riconosciuto poi autentico. . . . . Pag. 317

§ III. IL REATO DI FALSO IN ATTI

Articolo 1. — Oggetti sui quali si commette il reato.

1. *Acta* — 2. *Chirographa* — 3. *Constitutiones* — 4. *Donationes* — 5. *Edictum, edicta proposita* — 6. *Epistulae* — 7. *Instrumentum* — 8. *Libelli* — 9. *Literae* — 10. *Literae publicae* — 11. *Pacta* - 12. a) *Rationes* - b) *Rationes publicae* - c) *Rationes privatae* — 13. *Rescriptiones* — 14. *Scriptura* — 15. *Tabulae* — 16. *Testationes* — 17. *Ultimae voluntates* — 18. *Venditiones* - Spiegazione del senso nel quale ogni singola espressione deve essere interpretata — 19. Opinione di coloro che sostengono trovarsi contemplato nelle leggi romane l' abuso di foglio in bianco - Confutazione — 20. Riepilogo. . . . . Pag. 323

Articolo 2. — Modi coi quali si commette il reato.

1. *Formazione di atto falso* - Falsità nel proprio istrumento, nella «computatio», nella «ratio», nelle copie - Frodi a danno delle casse dello Stato per mezzo di documenti falsi - Ottenimento di un atto dal preside della provincia mediante falsa esposizione del libello - Il falso intellettuale — 2 *Uso di atto falso* - Prima e dopo Papiniano — 3. *Conferma per mezzo di testimonj di atto falso* — 4. *Alterazione di atto vero* - Alterazione dell'albo pretorio — 5. *Supposizione di atto falso* — 6. *Soppressione di atto vero* - Distinzione dal furto — 7. *Dissuggellamento di atto vero* - Cautele per impedire il reato. . . . Pag. 340

Articolo 3. — Elemento morale. Partecipazione e tentativo.

1. *Elemento morale* - Casi di buona fede — 2. *Partecipazione e tentativo* - Autore diretto e autore intellettuale - Tentativo - Richiamo. . Pag. 343

Articolo 4. — Penalità e procedura.

1. *Penalità* - Richiamo - Punizione più mite in taluni casi - Rettificazione di un giudizio del Mommsen — 2. *Procedura* - Il giudizio per soppressione di documenti - Azione penale in factum - A chi sia proibito di accusare - Querela di falso e formalità relative - Limiti alla facoltà di impugnare gli istrumenti - A chi incomba la prova - Comparazione delle scritture e norme al riguardo - La sentenza che dichiara la falsità di un atto, ed i terzi - Quid juris se una parte soltanto dell' istrumento era dichiarata falsa - Quid juris se la buona fede del giudice era stata ingannata per mezzo di documenti falsi - Quid juris se taluno per errore avesse riconosciuto per veri dei documenti falsi . . . Pag. 344

§ IV. ALTRI REATI DI FALSO

a) Falsità in giudizio - b) Corruzione del giudice - c) Violazione della legge in una sentenza per opera del giudice - d) Transazione coll' accusatore in un processo di adulterio o in un processo penale non capitale - e) Supposizione di parto - f) Falsità in pesi e misure - g) Usurpazione di nome, di insegne, di cariche, di rango, di parentela.. - h) Consegna alla parte avversaria dei documenti affidati al rappresentante di una delle parti - i) Vendita di una cosa data a pegno compiuta con collusione col debitore ad opera di un creditore pignoratario a ciò non autorizzato - l) Attestazione di un fatto contrario a verità - m) Disonestà commesse da tutori o da curatori - n) Vendita della medesima cosa a due persone. . . . . Pag. 351

Capo VII.

RIEPILOGO

1. Periodo anteriore alla lex Cornelia de falsis - La lex Cornelia e importanza di essa - Osservazioni ad essa relative - Senatoconsulti - Costituzioni imperiali - Decisioni dei giurisperiti - Giustiniano - Influenza rispettiva — 2. Impossibilità di ricondurre ad unico principio i diversi contenuti dei singoli reati - Vano tentativo dell' Escher - Conclusione. . Pag. 361

Indice alfabetico degli autori citati nella bibliografia . . . Pag. 369
Indice alfabetico degli autori citati nel testo . . . . Pag. 377
Indice alfabetico delle materie contenute nel testo. . . . Pag. 381

AVVERTIMENTO

Programma e partizione dell'opera.

Nell' intento di offrire una trattazione veramente completa del difficile argomento che imprendiamo ad esporre, premetteremo allo studio giuridico la indagine storica e legislativo - comparata nonchè la ricerca statistica e sociologica.

La storia e la legislazione comparata ci saranno utilissime per la valutazione critica del diritto positivo attuale e ci forniranno le basi per una salda costruzione giuridica.

La statistica e la sociologia, alle cui indagini nel campo dei delitti e delle pene è riserbato un altissimo compito, per quanto diverso e ben definito da quello che spetta al diritto penale, ci offriranno un quadro della delinquenza dei falsarj e ci suggeriranno i mezzi più adatti di lotta contro di essi.

Il lavoro, che comprende anche la trattazione della *procedura* e che sarà preceduto dalla *bibliografia*, si divide pertanto in tre parti: I. *Storia e legislazione comparata*; - II. *Statistica e sociologia criminale*; - III. *Diritto penale* (1).

(1) Il primo e magnifico saggio dello studio esauriente di un argomento da ogni punto di vista: storico, sociologico e giuridico, ci è stato recentemente offerto dal Prof. MANZINI col suo « *Trattato del furto e delle varie sue specie* » (Torino 1902-1905).

BIBLIOGRAFIA

Premessa - Contenuto e partizione della bibliografia - Avvertimenti -- Sezione prima - *Bibliografia speciale* — I. Reati di falso - 1. Monografie (nn. 1 a 28) - 2. Lavori storici e di legislazione comparata (nn. 29 a 46) - 3. Nozione e contenuto dei reati di falso. Questioni comuni alle varie forme di esso (nn. 47 a 72) — II. Falsità in monete e in carte di pubblico credito - 1. Monografie (nn. 73 a 95) - 2. Lavori storici e di legislazione comparata (nn. 96 a 97) - 3. Nozione e contenuto del reato. Classificazione. Elementi essenziali. Questioni comuni alle varie forme di esso (nn. 98 a 106) - 4. Varie forme del reato (nn. 107 a 137) — III. Falsità in sigilli, bolli pubblici e loro impronte - 1 Monografie (n. 138) - 2. Varie forme del reato (nn. 139 a 163) — IV. Falsità in atti - 1. Monografie (nn. 164 a 174) - 2. Lavori storici e di legislazione comparata (nn. 175 a 177) - 3. Nozione e contenuto del reato. Elementi essenziali. Questioni comuni alle varie forme di esso. Concorso. Tentativo (nn. 178 a 232) - 4. Varie forme del reato. A) Riguardo al modo : a) Formazione di atto falso. Alterazione di atto vero. Uso (nn. 233 a 268) ; - b) Soppressione di atti (nn. 269 a 278) ; - c) False attestazioni del pubblico ufficiale. Omissione od alterazione di dichiarazioni ricevute. Falsa attestazione al pubblico ufficiale (nn. 279 a 355) - B) Riguardo all' oggetto : a) Falsità in atti pubblici, in copie, in attestati concernenti il contenuto di atti (nn. 356 a 395) - b) Falsità in testamenti olografi, in cambiali, in titoli di credito trasmissibili per girata o al portatore (nn. 396 a 426) - c) Falsità in privata scrittura (nn. 427 a 462) - d) Falsità in passaporti, licenze, certificati, attestati e dichiarazioni (nn. 463 a 473) - 5. Procedura (nn. 477 a 492) - 6. Studio dei mezzi per scoprire il reato. Relazioni di processi. Contributi dell' antropologia criminale (nn. 493 a 522) — Sezione seconda — I *Trattati e commentarj* (nn. 523 a 639) — II. *Opere di argomento speciale* (nn. 640 a 679)

Ci sembra non potersi prescindere dalla esposizione della bibliografia essendo necessario per la completa conoscenza di un argomento di avere notizia della produzione scientifica formatasi intorno ad esso. E siamo anche d' avviso che tale esposizione, la quale

è tanto ardua quanto generalmente trascurata, meriti ogni e più diligente premura.

È davvero deplorevole il modo incompleto, superficiale e pappagallesco con cui le ricerche bibliografiche sono condotte da così gran parte di scrittori, i quali, usano copiarsi gli uni dagli altri senza prendersi neanche la briga di controllare la esattezza dei richiami : incauti così, che giungono talvolta (e a noi è accaduto di constatarlo a proposito del nostro soggetto) di trascrivere perfino i più grotteschi *errori di stampa* dei quali erano stati vittime i loro antecessori !

Noi siamo ben lungi dalla pretesa di avere raccolto tutto quanto è stato scritto sui reati di falso ; - abbiamo però la coscienza di non avere risparmiato neanche le indagini più faticose per accostarci il più possible allo scopo prefissoci. Ne possono far fede fra i molti i tolleranti e cortesissimi bibliotecarj di Ferrara di Roma e di Monaco di Baviera che furono più degli altri perseguitati dal nostro insaziabile desiderio di ricerca.

Ci furono d' aiuto i bollettini bibliografici della *Rivista Penale* e la buona bibliografia contenuta in entrambe le monografie del Civoli su i *Reati contro la fede pubblica.*

Non diamo alcun cenno del contenuto delle opere che non ci fu dato di consultare direttamente, ed altrettanto facciamo, per economia di trattazione, riguardo agli scritti apparsi in pubblicazioni periodiche.

Alla *bibliografia speciale* su i reati di falso faremo seguire la indicazione di molti *trattati*, *commen-*

tarj, opere di argomento speciale nei quali è stato oggetto di esame il tema che ci occupa, ben lontani dal proposito di farne una rassegna completa.

Volendosi quì dar conto della letteratura dei reati di falso, è superfluo avvertire che prescindiamo affatto dal richiamare in questo luogo tutte le altre opere di svariatissimo soggetto (numerose specialmente quelle di diritto civile e commerciale) che ci furono di scorta lungo il corso della trattazione.

SEZIONE PRIMA

BIBLIOGRAFIA SPECIALE

I.

REATI DI FALSO

I. Monografie

1. BEHRENS IOH. LEVINI (Leyser Aug.) - **De falsis quae vulgus ignorat** — Helmstadii 1718; pagg. VIII, 56.

È una dissertazione per ottenere il dottorato. Accanto al nome dell' autore, abbiamo notato quello del preside della commissione esaminatrice in omaggio all' uso molto frequente in antico di richiamare le dissertazioni sotto il nome del preside anzichè sotto quello del candidato.

Contenuto: estremi del falso; casi in cui la menzogna costituisce un reato di falso; falso commesso dal « tabellarius » relativamente alle lettere affidategli; false allegazioni; falso in documenti; falsità in giudizio; corruzione del giudice; in quali casi il giudice si renda colpevole di falso; della querela di falso; soppressione di atti ad opera dell' avvocato del fisco; usurpazione di titoli; attribuzione di liberalità nel testamento altrui; rifiuto di ricevere la moneta del principe; spendita di moneta falsa.

La maggior parte delle « dissertazioni » che furono scritte sui reati di falso nel secolo XVIII e nella prima metà del secolo XIX sembrano fatte presso a poco sulla medesima traccia, e se sono interessanti per la conoscenza delle idee che dominarono in passato la nozione del falso non offrono oggidì allo studioso del diritto alcun apprezzabile contributo.

2. BEICHLING GOT. HERM. (Eckhold A.) - **Disp. jur. de falsis** - Lipsiae, Casfiterio Ritzschiano, 1658 ; pagg. 17.

Contenuto : definizione, etimologia, uso della parola falso ; distinzione dagli altri reati ; dolo ; supposizione di parto ; assunzione di falso nome ; pena.

La dissertazione è seguita da un sonetto nel quale si esaltano i meriti preclari dello scritto.

3. BERGER (VON) — **Disputatio de crimine falsi** *(Dissertationes selectae)* — Vittemberg 1732.

4. BOCERI HENR. — **Diss. de crim. falsi** — Tub. 1594.

Il titolo dell'opera del Bresgen : *Das Fälschungsunwesen vor dem Forum des deutschen Gesetzgebers* (Trier, Lintz, 1877) potrebbe far credere ch' essa abbia per oggetto i reati di falso. È opportuno quindi dichiarare che il suo contenuto riguarda le adulterazioni dei generi alimentari e può considerarsi come una specie di appendice al lavoro dello stesso autore dal titolo : *Der Handel mit verf. oder verd. Getränken, Esswaaren, Medikamenten* (Trier *1876*).

5. BURMANN — **De falso** — Gron. 1821.

Non ci è stato possibile di rintracciare il lavoro nè di avere sicure notizie intorno al nome preciso del suo autore. Landucci, Ferrini, Holtzendorff, *(Handbuch*, I, 29*)* danno « Burmann »; - Mittermaier nel Trattato di Feuer bach dà «Busmann»; - Civoli, «Busmann». Presso altri scrittori trovasi «Rusmann».

6. CIVOLI CESARE — **Reati contro la fede pubblica** — (Estr. dalla *Enciclopedia Giurid. Italiana*) Milano, Società edit. libraria, pagg. 240.

Il lavoro che è preceduto dalla bibliografia e da alcuni cenni storici e critici sulla classe dei delitti contro la fede pubblica segue la partizione del codice penale italiano delle cui disposizioni è un buonissimo commento. Non è opera di gran mole ma è ricca di senso critico e di coltura giuridica.

7. LO STESSO — **Dei delitti contro la fede pubblica** — *(Enciclopedia del diritto penale*, vol. VII, pagg. 1-163, Milano, Società Ed. Libraria, 1905-906).

Salvo lievi modificazioni, può considerarsi quale un' edizione riveduta del preced. lavoro, messa a giorno della più recente dottrina e giurisprudenza.

8. DALLOZ M. A. — **Faux et fausse monnaie** — (*Repert. de législ. de doctrine et de jurispr.*, Vol. XXIV, pagg. 490-625 ; - Paris, Bureau de la Jurispr. gen. 1851).

Trattazione completa (monete, sigilli, atti) con qualche cenno di storia e di legislazione comparata. È svolta brevemente anche la parte processuale.

9. DEL PERCIO SILVIO — **Del reato di falso e sue specie** — Spoleto, Tip. dell' Umbria, 1887 ; pagg. 92.

Il primo libro è dedicato al reato di falso in genere (definizione della falsità, capacità ad ingannare, danno, dolo, tentativo); il secondo alle diverse specie di falsità e contiene tutta quanta la materia che è oggetto del titolo IV del c. p. sardo.

L'autore ci fa sapere nella dedica che il suo lavoro è frutto di lungo studio. La tenuità dell'opera non lo avrebbe veramente lasciato supporre.

10. EICHSFELD SEBASTIANI SIMEONIS (Gehe Ad. Conr.) — **Disp. inaug. juridica de falsis** — Erfurti, typis Hertz, 1684; pagg. 22.

Sommario: Caput I, Definitionem, divisionem, atque res circa quas versantur falsa continens (Etimologia, definizione, estremi. Supposizione di parto. Falsa assunzione di nome e di qualità personali. Falso commesso dai giudici, dalle parti, dai testi, dai notai. Falso in chirografi. Apertura di lettere. Falsità in sigilli, in misure. Adulterazione di merci. « Creditor qui diem obligationis protulit anticipaverit aut antevenerit ». False carte. Mendicanti che dicono falsamente di aver avuto delle disgrazie. Falsità in termini, in moneta, in testamenti). — Caput II, De probatione falsorum. — Caput III, De poena falsa committentium. — Caput IV, De singolaribus circa falsa parti suppositi et monetae.

11. FARINACII PROSPERI — **De falsitate et simulatione** — (Operum criminalium pars sexta) Francofurti, e collegio musarum paltheniano, 1612).

Contenuto: Del reato di falso in generale, apertura di lettere, mutazione di nome, soppressione di atti, ascrizione a sè stessi nel testamento altrui, vendita della stessa cosa a due persone, parto supposto, falsità in lettere apostoliche, uso delle medesime, presunzioni in materia di falso in atti, falsità commesse da notaio, prova del falso in atti, penalità, spergiuro, differenza fra il falso e la simulazione.

12. FRITSCH — **Diss. de falso** — Lipsiae 1656.

13. GRAEVII J. — **Diss. jur. de crim. falsi** — Tub. 1744.

GRAEVII o GRAVII?

14. HOEPFNER — **De crimine falsi** — Lipsiae 1829.

15. HOOTH — **Disp. de falso** — Gron. 1812.

16. HUMBLA — **Diss. de crimine falsi speciali respectu ad jus suecanicum habito** — Lund. 1843.

17. ITASSE GUSTAVE — **Le faux!! devant l'Histoire, devant la Science et devant la Loi** — Paris, Delagrave, 1898; pp. 508.

Siccome il titolo promette molto, è opportuno far sapere che il lavoro (che è opera di un ingegnere), per quanto abbia meritato un cenno del GARRAUD (*Traitè* III 703), è di limitato valore, trascurabile addirittura nella parte cosìdetta storica e giuridica. Eccone il sommario: Falsificazioni grafiche nell'antichità, nell'evo medio, ai nostri giorni. - Elementi fondamentali della scrittura (Carta, inchiostri, penne, matite, calligrafia, dattilografia). La chimica del falsario (materiale di laboratorio, prodotti chimici impiegati dal falsario, processi fotografici, falso per decalco e falso per imitazione naturale, falso generale, falsi parziali o « maquillage »). La chimica del perito. Mezzi per prevenire la falsificazione delle scritture pubbliche e private. La grafotipia. - Legislazione sul falso. Titoli e valori.

18. LIBRAUDI — **Diss. de falsis** — Rostock 1687.

19. MELCHIORI BARTOLOMEO — **Trattato dello spergiuro e della falsità,** composto secondo le leggi civili e venete - Opera postuma — Venezia, presso Girolamo Dorigoni, 1755; pagg. XVIII, 322.

Le prime quaranta pagine sono dedicate allo spergiuro, il resto dell'opera è interamente consacrato ai reati di falso. Falso è « ogni e qualunque mutazione di verità, dolosamente praticata a danno altrui ». In base a tale definizione l'autore studia i reati di falso commessi nelle persone, nelle carte, nel foro, nelle monete, nei pesi, nelle misure, nelle merci, nelle vendite, nei contratti, nei negozj e fallimenti, da fabbri o simili artefici, nel giuoco, da chi apporta falsamente funeste notizie, in materia letteraria. Esamina il modo di procedere nel delitto di falso. Dà conto (in due pagine) delle penalità stabilite per questo reato da Solone, dagli Egiziani, dagli Sciti e dai Decemviri. Risolve da ultimo talune speciali questioni particolarmente in materia di falsità in atti.

Dallo studio di quest'opera ispirata alle dottrine dei pratici intorno al falso e ricca della solita casuistica peculiare a quei giuristi ha poco da avvantaggiarsi oggidì la dottrina giuridica.

20. MOLLERI — **Diss. de crimine falsi.** — Viteb. 1728.

Presso alcuni scrittori trovasi « MOTTERI ».

21. MONTELLIER – **Du faux en matière criminelle** — Edito? anno?

22. NEGRI AMBROGIO — **Dei reati contro la fede pubblica** — (nel Trattato del COGLIOLO, Volume secondo, parte I, pagg. 316-736; Milano, Vallardi, 1893)

La trattazione dei reati di falso occupa la maggior parte dell'opera (pp. 313-641) ed è divisa come segue: I. Breve esposizione storica. - II. Del falso nummario in generale. Forme del reato. Elementi. Momento consumativo. Falso nelle carte di pubblico credito (considerato come reato *affine*). Impunità. Fabbricazione di conii. Falso in bolli pubblici. - III. Falso documentale. Definizione Elementi. Atti pubblici ed autentici. Copie. Documenti pubblici per favore e per finzione. Passaporti, fogli di via o di soggiorno, licenze (i reati di falso in atti di tal genere son detti *falsi eccezionali*), Falsità in privata scrittura. Uso dei documenti pubblici o privati. Azioni penali derivanti dal falso pubblico o privato e conseguenti norme processuali.

23. NUSSTED JOH. FRID. (Beier Adr.) — **Exercit. jurid. de crimine falsi** — Jenae, typis Wertheri, 1665; pagg. 43

Sommario: Caput I, Continet denominationem, definitionem, divisionem cum exegesi et transitionem (definizione del falso, etimologia, oggetto, estremi). - Caput II, De contractibus quomodo et in quibus falsum admittitur (moneta, pesi, misure, scritture). - Caput. III, De ultimis voluntatibus et judiciis, quomodo in iis falsum committatur (giudici che commettono falsità, presentazione di atti falsi ad opera delle parti). - Caput IV, De falso quod circa personas et res committitur (assumere il sesso, il nome, l' età, la condizione di altri; simulare uno stato di malattia, cercare d' ingannare il prossimo mutandosi di vestito, sono altrettanti casi di falso). - Caput V, De propria natura falsi et quibus modis id non committatur. - Caput VI, Quidnam efficiat, ut actus quispiam sit peccaminosus et falsus: et de intentione delinquentium (Dolo, competenza, procedura, pena).

Seguono le sol te poesie che esaltano l' autore ed il lavoro.

24. ORTLOFF HERMANN — **Lüge, Fälschung, Betrug, theoretisch und practisch in drei Abtheilungen dargestellt** — Jena, Frommann, 1862; pagg. 496.

In questa notevole opera sono stati rifusi gli scritti precedenti dell' autore apparsi sotto il medesimo titolo nel *Gerichtssaal* (vol. XII, 1860, pagg. 56-72, 81-123).

La trattazione è divisa in tre parti: razionale, empirica, politico-giuridica e pratica. Nella prima parte si stabilisce il concetto del reato giusta i criterj

della filosofia del diritto: nella seconda si espone la storia e la dottrina di esso sino al presente. La terza parte è destinata a raccogliere i risult ti del lavoro anteriore. Comprende l'esame del reato di falso dal punto di vista oggettivo e soggettivo e lo studio delle varie forme di esso.

Le pagg. 48 a 52, 147 a 232, e 389 a 496 sono dedicate al reato di truffa.

25 RENNEMANNI — **Diss. de crimine falsi** — (in *Jurisp. Rom. Germ.*)

Ignoriamo se il Rennemann sia l'autore della dissertaz. o il preside della commissione esaminatrice. Ignoriamo del pari in che anno e in quale luogo il lavoro sia stato pubblicato.

Il Codice Penale illustrato colla bibliografia e colla giurisprudenza da Camous e Luschi registra un lavoro del Segrè intitolato *Dei reati contro la fede pubblica secondo il Cod. pen. italiano*, edito dal Vallardi a Milano nel 1891. I due autori sono probabilmente caduti in un errore perchè, a quanto ci consta, il libro non esiste.

26. STRUVII — **Diss. de crim. falsi** — *(Coll. disp. de crim.* N. 8).

« Struvius » è il cognome latinizzato di « Struf ».

27. THILEN IOH. GERHARDI — **Specimen inaug. juridicum de crimine falsi** — Marburgi Cattorum 1727; pagg. 20.

Non risulta il nome del pr side della commissione esaminatrice al cui giudizio fu sottoposta questa dissertazione, il contenuto della quale è poco dissimile da quello del lavoro dell'Eichsfeld. Oltre ai pratici, al diritto romano, alla costituzione Carolina, si fa richiamo alla « Landsgerichtordnung » austriaca.

28. VAN DEN VELDEN — **De crimine falsi ex jure constituto et rei veritate**. Defens. — Traj. ad Rhen. 1823.

29. ZERBOGLIO ADOLFO — **Dei delitti contro la fede pubblica** (nel suo lavoro *Dei delitti contro l' ordine pubblico, la fede pubblica e la pubblica incolumità* - pagg. 141 - 335, 365 - 379 - Trattato di dir. pen. - Milano, Vallardi).

Premessi alcuni cenni generali sui reati contro la fede pubblica, segue l'ordine del c. p. ital.

2. Lavori storici e di legislazione comparata.

30. BEVEREN (VAN) — **Disput. ad leg Cornel. de falsis** — Traj. ad Rhen. 1768.

31. BUTEUX — **De lege Cornel. testamentaria** — Lugd. Batav. 1780.

32. BOERLE (VAN) PHIL. IOH. — **Diss. ad Legem Corn. de falsis** — Traj. ad Rhenum 1746.

33. BRANCU — **Comment. ad leg. Cornel. de falsis.** — Lugduni 1721.

34. FERRINI CONTARDO — **Falso (mat. penale). Diritto Romano** — (*Digesto Italiano*, Vol. XI, parte 1, pagg. 218 - 221).

L'esame degli atti respressi dalla legge Comelia de falsis è preceduta da alcuni brevissimi cenni storici a cominciare dalle XII tavole ed è seguita dalla indicazione delle modificazioni che la legge stessa subì sotto l' impero.

35. FREUND LEONHARD — **Lug und Trug** - Vom Standpunkte des Strafrechts und der Geschichte - Vol. 1. Lug und Trug unter den Germanen — Berlin, Decker, 1863 ; pagg. 294.

Si studia lo svolgimento storico del falso e della truffa dai primitivi germani allo spegnersi della dominazione Carolingia in Germania.

36. GLOTZ G. — **Falsum (Grèce)** — (*Dictionnaire des antiquités grecques et romaines* di Daremberg e Saglio, tomo secondo, 1896, pagg. 962 - 967).

37. HEINEMANN FRANZ — **Das crimen falsi in der altitalienischen Doktrin** — Berlin, Decker, 1904 ; pagg. 36.

Questo scritto, che fa parte delle pubblicazioni del seminario giuridico diretto dal Prof. Kohler, ha principalmente lo scopo di difendere i giuristi italiani del medio evo dalla taccia di avere confusi i concetti del falso e dello stellionato.

38. HOEF — **De falsis et de senatusconsulto Liboniano** — Colon. 1595.

39. HUMBERT G. — **Falsum (Rome)** — (Daremberg et Saglio, *Dictionnaire des antiquités grecques et romaines,* tome deux., deux. partie, pagg. 967 - 968, Paris 1896).

40. IACOBI SIM. LEONH. — **Criminis falsi quae fuerit indoles in jure romano**. Diss. (Opponentibus G. B. P. Bornemann, R. G. Dove, P. A. Reichhardt) — Berolini, Scade, 1854 ; pagg. 63.

Premessa una breve indagine generale intorno ai caratteri del « crimen falsi » nel diritto romano, si studiano le falsità in testamenti, in atti, in giudizio, « in statu vel conditione hominis » e in monete.

41. KOHLER J. — **Die Fälscher in Dantes Hölle** — (*Archiv für Strafrecht*, Vol. XLVI, 1901, pagg. 334 - 337).

Un richiamo alla materia quì trattata può vedersi in STERN, *Ueber den Wert der dichterischen Behandlung des Verbrechens* (*Zeitschr. für die ges. Strafrechtswiss.* XXVI, 169).

42. MALAFOSSE (DE) GASTON — **Des faux et des quasi faux en droit romain** — (nella sua *Thèse pour le doctorat* - Toulouse, impr. Privat, 1875).

Di questo lavoro, abbiamo fatto infruttuosa ricerca anche presso lo stabilimento tipografico che lo pubblicò.

43. MALLYE VITAL VINCENT — **Droit romain. Lex Cornelia de falsis** — Paris, Noblet, 1868 ; pagg. 95.

È una tesi pel dottorato. Precedono alcune considerazioni generali sul falso e sulla sua repressione. Segue l'esame della lex Cornelia de falsis e delle specie di falso alle quali fu estesa. Si studiano da ultimo le azioni risultanti dal reato e il falso nummario.

44. SACK J. B. (Beck C. A.) — **De lege Corn. test et Scons. Libon.** — Jen. 1727.

45. VOCKESTAERT — **Dissert. de Lege Cornelia Sulla legislato'e** — Leydae. 1816.

46. WISNIEWSKI — **De falso secundum jus roman. et leg. vigent.** — Crac. 1839.

3. Nozione e contenuto dei reati di falso. Questioni comuni alle varie forme di essi.

47. ALSBERG MAX — **Zur juristischen Natur der Eidesdelikte. Zugleich ein Beitrag zur Lehre von den Fälschungsverbrechen** — (*Der Gerichtssal,* vol. LXVI, 1905, pp. 54 - 79)

48. BIRNBAUM — **Beitrag zur Lehre von Fälschung und Betrug insbesondere über die sogennante Verletzung des Rechts auf Wahrheit als Hauptmerkmal der Fä'schung.** (*Archiv des Criminalrechts* - Nuova serie, 1834, pagg. 527 - 559).

49. CIVOLI CESARE — **Falso (materia penale)** — (*Enciclop. giur. ital.* Vol. VI, parte I, pp. 637 - 646)

Bibliografia; brevi cenni storici limitati al diritto romano, germanico e canonico; determinazione degli estremi e della nozione del falso.

50. CUCUMUS — **Ueber den Unterschied zwischen Fälschung und Betrug** (*Neues Archiv des Criminalrechts,* 1829, pagg. 513 - 535, 681 - 699; 1835, pag. 563 e segg.; 1837, pag. 431 e segg., 520 e segg.)

Per una completa intelligenza di questi scritti è opportuno richiamare il precedente lavoro de l' autore: *Ueber das Verbrechen des Betrugs* - Würzburg, Stahel, 1814.

51. ESCHER HEINRICH — **Die Lehre von dem strafbaren Betruge und von der Fälschung** — Zürich, Orell Füssli & C., 1840.

La terza parte dell' opera (pagg. 310 - 453) è dedicata ai reati di falso; la quarta (pagg. 454 - 542) è consacrata alla procedura dei reati di falso e di truffa. L' intero lavoro, il cui contenuto è in gran parte degno di esame, è diretto allo scopo di mettere in luce il contenuto rispettivo dell' uno e dell' altro delitto facendone risaltare le differenze.

52. EVHARD — **De natura falsorum** — *(Collect. Disp. Crim.)*.

53. FERRINI CONTARDO — **Falso (materia penale)** I Preliminari — (*Digesto Italiano*, Vol. XI, Parte I, pagg. 212 a 217).

Contenuto dei reati di falso. Brevi cenni di legislazione comparata e di storia.

54. FOSSA - MANCINI — **Se l' art. 635 c. p sia applicabile nei reati di falso** — (*Giornale giuridico delle Marche e dell' Umbria* Vol. II, 1886, p. 7)

55. GABBA — **Saggio intorno alla dottrina ed alla repressione dei reati contro la fede pubblica** — (*Monit. Trib.*, vol. XXII, 1881, pagg. 50 - 54).

56. GOLTDAMMER — **Ueber den Thatbestand der Grenzfälschung** — (*Archiv für Strafrecht* vol. IX, 1861, pag. 811 - 816).

57. HAHN (Francke Ioh. Chr.) — **De judicio falsi ejusque in vindicatione limitibus** — Vit. 1799.

58. JAGEMANN (VON) — **Ueber Fälschung und Betrug** — (*Archiv des Criminalrechts* - Nuova serie, vol. XIII, 1846, pagg. 206 - 227)

59. KLEINSCHROD — **Ueber den Begriff und die Erfordernisse des Verbrechens der Verfälschung** — (*Archiv des Criminalrechts* vol. II, 1, 1800, pagg. 135 - 153)

60. KLIEN — **Beiträge zur richtigen Bestimmung und naturgemässen Entwicklung der Theorie über das Verbrechen des Betruges und der Verfälschung** — (*Neues Archiv des Criminalrechts* - Vol. I, Nr 5 e 8, pagg. 124 - 162, 218 - 255)

61. KRUGER — **Thatbestand der Fälschung** — (*Annalen der grossh. bad. Gerichte* III, 241)

62. LO STESSO — **Ueber die Frage: ob es ein culposes Falsum gebe** *(Annalen der grossh. bad. Gerichte* III, 10*)*

Il SALVIOLI nel suo *Manuale di Storia del diritto italiano* (Torino 1899) fa menzione a pag. 529 di un'opera sul falso dovuta al KOESTLIN della quale però non indica neanche il titolo, limitandosi alla designazione del nome dell'autore e della data di pubblicazione (1855).

Tale opera è a noi ignota del tutto non constandoci in alcun modo che il KOESTLIN sia autore di una trattazione sui reati di falso. Il suo *System des deutschen Strafrechts* apparve bensì nel 1855 ma non va oltre la parte generale.

Le sue *Abhandlungen aus dem Strafrechte*, che videro la luce dopo la di lui morte, nel 1858, non contengono se non qualche richiamo al reato che ci occupa.

Volevasi forse accennare alla monografia del chiaro professore di Tubinga apparsa durante l'anno 1856 nell'*Archiv des Criminalrechts* (pp. 186 e 259) e che ha per oggetto la « *Waarenfälschung* » ? In tal caso non apparirebbe molto giustificato il richiamo dello scritto fra la bibliografia speciale dei reati di falso.

63. MERKEL — **Fälschung** — *(Holtzendorff's Rechtslexikon* - Leipzig, Duncker u. Humblot, 1880 - 1881. Vol. I, pagg. 789 - 791*)*

64. MITTERMAIER — **Ueber die richtige Begriffsbestimmung der Verbrechen des Betrugs, der Fälschung, Unterschlagung u. Erpressung** — (*Annalen der deutschen und ausländischen Criminalrechtspflege* begründet von Hitzig - vol. VI, n. 1; vol. VII, n. 1; Altenburg 1838 - 39).

65. PICCOLI FERRUCCIO — **Dei limiti della giurisdizione militare nel reato di falso** — Napoli (*Diritto e giurispr.* XXI, 1905, col. 201 - 206)

66. PREUSCHEN (VON) FRIEDRICH — **Beiträge zur Lehre von dem strafbaren Betruge und der Fälschung** — Giessen, Heyer, 1837; pagg. 92.

Questo breve lavoro, il cui contenuto è stato argomento in passato di molte dispute e non infeconde, intende di determinare la natura, i caratteri e gli elementi essenziali della truffa e del falso nella dommatica, nel diritto comune, e nella legislazione vigente.

67. SCHUELER — **Bemerkungen über das Verbrechen des Betrugs und der Fälschung nach dem sächsischen Criminalgesetz-**

buch — (*Abhandlungen und Rechtsfälle* herausg. von Schüler, Ortloff, Heimbach und Guyet - Jena 1847, pp. 95 - 160).

68. SILEX JOHANN — **Die Vollendung der Fälschungsdelikte** Diss. — Greifswald, Adler, 1899 ; pp. 57.

Si studia la consumazione dei reati di falso in atti e in monete.

69. THOMSEN — **Kritische Notizen zum deutschen Strafgesetzbuch** (III) **Das Verhältniss der § § 148 ff. zu den § § 263 ff. 267 ff.** — (*Gerichtssaal* vol. XXX, 1878, p. 413).

70. VICO PIETRO — **Falso (Materia penale)** — (*Digesto Italiano*, Vol. XI, parte I, pagg. 362 a 372).

Sommario : Generalità, falso documentale, falso in congedi, fogli di licenza e di via, falso in attestati sanitari, falso in sigilli, bolli o marchi. Uso doloso di falsi pesi o di false misure.

71. ZIRKLER (VON) -- **Beiträge zu einer wissenschaftlich genauen Bestimmung des Unterschiedes zwischen Fälschung und Betrug mit Rücksicht auf das Württembergische Strafgesetzbuch** — (*Monatschrift für die Justizpflege in Württemberg* - Vol. V, pag. 1 e segg.)

72. ZIRKLER (VON) **Beiträge zur Lehre von der Fälschung** — (*Archiv des Criminalrechts*, Nuova serie, Halle 1840, pp. 35 - 53, 238 - 268).

II.

FALSITÀ IN MONETE
e in Carte di Pubblico Credito

I. Monografie

73. BERENDEI N. A. — **Du crime de fausse monnaie** — Paris, Librarie générale de droit et de jurisprudence, 1904; pagg. III, 293.

La consultazione di questo libro, che sembra uscito dalla penna di un principiante, è di mediocre utilità. Si studiano le varie forme del reato di falso in moneta nel cod. pen. francese con qualche richiamo di storia e di legislazione comparata. Un capitolo è dedicato alla procedura. L' autore presenta due tavole grafiche sul movimento della criminalità in falso nummario dal 1826 al 1901.

74. BOPP — **Münzverbrechen** — (*J. Weiske's Rechtslexikon enthaltend die ges. Rechtswiss.*) Vol. VII, pagg. 265 - 291, Leipzig 1847.

Bibliografia; cenni storici, qualche notizia statistica, poca dottrina e molta legislazione comparata.

75. BORCHWARDT IOANNIS (Engau Io. Rud.) — **De delictis monetariis.** Diss. — Jenae, Litteris Schillianis, 1750; pagg. 29.

Sommario: usurpatio juris monetandi; abusus juris monetandi, falsum in formandis numis commissum, usurpatio iuris monetandi cum falso coniuncta; numorum proborum tinctura vel rasura vel solutio; permutatio monetae probae domesticae cum extranea; erogatio falsorum numorum. Con richiami alle antiche « Münzordnungen » germaniche.

76. BUJARD JULES — **De la fausse monnaie** — Aix, Imprimerie Remondet-Aubin, 1884; pagg. 48.

Trattazione superficiale con richiami storici.

77. CALKOEN — **De crim. falsi et in specie de falsa moneta** — Lugd. Bat. 1829.

78. DOUBLET — **De crime de fausse monnaie** (*Revue pratique de droit industrial*, t. XXX, pagg. 5 a 65).

79. DRONSBERG CORNEL (Kops) — **De re monetali, imprimis de legibus et delictis monetalibus, horumque poenis.** Diss. — Trajecti ad Rhenum, Paddenburg, 1828 ; pagg. 186.

Contiene la storia delle leggi nummarie con particolare riguardo a quella del Belgio, nonchè la esposizione delle varie specie del delitto di falso in moneta e delle penalità rispettive secondo il diritto romano, il diritto franco e la legislazione moderna.

80. GERLAND·HEINRICH — **Die Geldfälschungsdelicte des deutschen Strafgesetzbuches**. Dissertation — Stuttgart, Deutsche Verlagsgesellschaft, 1901 ; pagg. 181.

Il titolo indica il contenuto del lavoro il quale può considerarsi nei riguardi del diritto germanico vigente come una buona trattazione. L' ultimo paragrafo contiene alcune proposte de lege ferenda.

81. GUBSER PAUL — **Die Münzverbrechen in den kantonalen Strafgesetzgebungen der Schweiz** - Zürich, Meyer und Zeller, 1891 - pagg. 237.

È più che altro uno studio di diritto comparato ma non manca la indagine critica.

82. HAGER CHRISTIAN. IO (Engau) — **De falso nummario et solo et cum usurpatione juris monetandi conjuncto** - Dissertatio — Jenae, Litteris Schillianis 1750 ; pagg. 34.

Contenuto analogo a quello della dissertazione del Borchwardt. Questo lavoro è citato dal CARRARA sotto il nome del preside Engau (*Progr.* VII, § 3567 n. 2).

83. HOEFLICH — **Disp. jur. de monetis** — anno ? luogo di pubblicazione ?

84. KLEINSCHROD — **Von Münzverbrechen, nach allgemeinen u. positiv-rechtlichen Grundsätzen** — (*Archiv des Criminalrechts* - Vol. IV, Halle 1801.

85. KRETSCHMAR I. M (Roth) — **De falsa moneta** - Diss. — Ienae, typis Bauhoferianis, 1688 ; pagg. 20.

Si dimostra da principio che il delitto di falsa moneta « est crimen laesae maiestatis ». Si studiano da poi le pene che colpiscono il reato e i modi di commetterlo. In appendice il pro-rettore dell' Università Pietro Müller applaude in versi latini « honoribus novis Kretschmarianis ».

86. LEYSER — **De falsa moneta** — (in *Meditationes ad pandectas*, pagg. 839 - 846 ; Lipsiae 1741).

87. MARPERGER P. J. — **Diss. de moneta cujus falsa imitatio ordinaria poena vindicatur** — Lipsiae, ex officina Langenhemiana, 1743 ; pagg. 28.

Si occupa specialmente della contraffazione di monete con richiami a Carpzovio, a Berger, a Ziegler, alla Carolina, al diritto romano.

88. MERKEL — **Münzverbrechen** — (*Holtzendorffs Rechtslexikon* 3. ediz. - Leipzig, Duncker u. Humblot, 1880 - 1881. Vol. II, pagg. 819 - 821).

89 LO STESSO — **Münzverbrechen und Münzvergehen** (*Handbuch des deutschen Strafrechts* herausg. von Fr. v. Holtzendorff ; vol. III, pagg. 215 - 226 ; Berlin 1874).

Precedono alcuni brevi cenni storici. Si studia il reato di falsa moneta in generale e in seguito le varie specie di esso giusta il cod. pen. germanico.

90. PITTEURS (DE) — **De falsa moneta** — Leodii 1826.

91. SLEVOIGT I. PH. — **Principia de crim. falsae monetae** — Hal. 1713.

92. STRYKII SAMUELIS — **De temeratoribus juris monetandi** (Strykii Samuelis et Ioannis Samuelis filii *Opera omnia* tam tractatus quam disputationes continentia. - Florentiae, Celli, 1838 - Vol. VII, disp. 15, col 559 - 578).

93. THOMASIUS TRAUGOTT — **De delictis et pœnis circa monetas hodiernas** — Lipsiae 1772

Taluni scrittori indicano questo lavoro sotto il nome di Thomasius, altri sotto quello di Traugott. E' verosimile che si tratti della medesima opera. Traugott deve essere, a nostro avviso, il prenome di Thomasius.

94. VICO PIETRO — **Falsità in monete e in carte di pubblico credito** — *(Digesto italiano,* XI, parte I^a^, pagg. 280 a 318)

Buona trattazione per quanto non molto diffusa. (Bibliografia, legislazione comparata, dottrina e giurisprudenza).

95. VULLO GIROLAMO — **Il falso nummario** — Girgenti, Tip. Montes, 1902; pagg. 178.

Precedono alcuni brevi cenni storici. Segue la trattazione del falso nummario nella dottrina e nel diritto positivo. L'ultimo capitolo è dedicato all'esame di disposizioni e quistioni affini (L'estraterritorialità della legge penale e il falso nummario; - l'art. 421 C. P. e il falso nummario; - art. 440 e 441 C. P.; - biglietti di giuoco e della banca dei complimenti; - la confisca ed il falso nummario; - l'art. 259 C. P. e la competenza; - norme di proc. pen. relative al falso nummario). È un buon lavoro.

2. Lavori storici e di legislazione comparata.

96. CAPITAN — **Les faux-monnayeurs antiques** — *(Cinquantenaire de la Société de biologie,* pag. 695).

Quest' opera può essere consultata alla Biblioteca Nazionale di Parigi.

97. KOHLER IOSEF — **Münzverbrechen und Münzvergehen** — (*Vergleichende Darstellung des deutschen und ausländischen Strafrechts* — Parte speciale, Vol. III, pagg. 203 - 271. - Berlin, Liebmann, 1906).

Sommario: introduzione, oggetti sui quali si può commettere il reato e varietà di esso, pene, reato commesso all' estero, considerazioni generali e proposte de lege ferenda.

Questa trattazione fa parte della esposizione critica di diritto comparato che si sta pubblicando in Germania per iniziativa del « Reichs - Justizamt » come lavoro preparatorio da servire alla riforma del diritto penale germanico.

3. Nozione e contenuto del reato. Classificazione. Elementi essenziali. Questioni comuni alle varie forme di esso.

98. CAO UMBERTO — **(Sulla buona fede in materia di falso in monete)** Nota a sentenza — (*Giur. Sarda*, vol. VIII, n. 4, col. 126).

99. CONDORELLI NATALE — **Poche considerazioni in difesa di Giuseppe Mondini Morone, imputato di vari reati** (Sez. d' accusa di Catania) — Catania, tip. Bonsignore, 1878 ; pp. 33.

Il giudicabile era imputato, oltre ad altri gravi reati, di falsità in carte di pubblico credito.

100. COSENZA — **(Influenza della patente falsità sulla competenza)** Nota a sentenza — (*Foro Italiano*, 1891, parte seconda, col. 337).

101. LOEWENSTEIN ALFRED — **Die Verbrechenskonkurrenz nach dem Reichsstrafgesetzbuch mit besonderer Berücksichtigung der Konkurrenz zwischen Münzfälschung einerseits, Betrug und Urkundenfälschung anderseits** Dissertation — Stuttgart, Kröner, 1883 ; pagg. 68

Il titolo indica chiaramente qual è il contenuto del lavoro. Le singole questioni sono risolte nei riguardi del solo c. p. germanico.

102. MATUCCI — **L' art. 332 del Codice penale e la giurisprudenza** — (*Filangieri*, 1882, pag. 577).

103. MUELLER J. C. T. (Klügel) — **Num crimen falsae monetae sit crimen laesae maiestatis et quaenam pœna ejus jure nostro locum habeat?** Diss. — Wittenb. 1803.

L' autore risolve i due quesiti che si è sottoposti nel senso che il delitto di falsa moneta è un « crimen laesae maiestatis » e che esso va punito in Sassonia secondo le disposizioni della Costituzione di Carlo V.

104. RUSCONI ATTILIO — **Del nesso fra economia politica e diritto penale specialmente nei reati di falsa moneta** — Dissertazione — Milano, Bernardoni, 1863; pagg. 26

Si dimostra che l'economia politica deve offrire il criterio per la valutazione del danno che deriva dal falso nummario.

105. SEUFFERT und GLUECK — **Zur Lehre von der Münzfälschung** — (*Blätter für Rechtsanwendung*, II, 149)

106. STOPPATO ALESSANDRO — **Come le casse di risparmio debbano regolarsi nei casi di esibizione o di accettazione di monete o di biglietti contraffatti o alterati** — Bologna, Successori Monti, 1902.

Si esclude: *a*) l' obbligo e il diritto dei funzionarj delle casse di risparmio di sequestrare, obliterare o segnare monete o biglietti che all' atto dell' esibizione si ravvisino contraffatti od alterati non che l' obbligo di iniziare in rapporto ad essi e all' esibitore indagini inquisitorie; *b*) qualsiasi responsabilità nei funzionari medesimi che si limitano a rifiutare la moneta contraffatta o alterata senza presentare del fatto della esibizione denunzia all' Autorità.

Si richiama la disposizione dell' art. 440 del cod. pen. pel caso che sieno state ricevute come genuine e sieno state successivamente riconosciute come contraffatte od alterate delle monete per un valore complessivo oltre le dieci lire.

Questo voto che fu richiesto all' insigne Professore di Bologna dal Direttore della Cassa di Risparmio di quella città, ebbe, a quanto ci consta l' autorevole approvazione dei Ministeri del Tesoro e dell' Agricoltura, Industria e Commercio.

4. Varie forme del reato

107. BAUER — **(Un caso di falso in moneta)** Relazione di un processo — (ne' suoi *Strafrechtsfälle* II, 473).

108. BISCHOFF — **Verthedigungsschrift für den Maler und Kupferstecher N. wegen Münzverbrechen, ingleichen das von dem Schöppenstuhle zu lena ausgesprochene Urtheil** — (ne' suoi *Merkw. Criminalrechtsfälle* II, 473).

109. LO STESSO — **Untersuchungs - Prozess gegen lustinus R. in E. und Genossen wegen begangenen Münzverbrechens** — (ne' suoi *Merkwürdige Kriminalrechtsfälle*, II 487).

110. CAMPO PIETRO — **(Ricevimento di monete false commissionate)** Nota a sentenza — (*Temi Siciliana*, 1903, parte III, pag. 46).

111. CARFORA — **Ricettazione di falsa moneta** — (*Critica forense*, 1893, fasc. 16).

112. CASPAR JULIUS — **Abschieben falschen Geldes** Diss. — Göttingen, Huth, 1896 ; pagg. 61.

Con particolare riguardo al cod. pen. germanico si esamina la ipotesi di chi rimette in circolazione dopo averne conosciuta la falsità delle monete contraffatte che ha ricevute in buona fede.

113. CONTI — **Sulla falsificazione ed alterazione delle monete** — Milano 1834.

114. FELSENTHAL (VON) EDLER RUDOLPH — **Aus der Praxis eines oesterr. Polizeibeamten** - I Vol. **Der Banknotenfälscher Peter von B.** — Wien, Manz, 1853 ; pagg. 256.

E' la relazione di un interessante caso giudiziario compiuta dal funzionario di polizia cui spetta il merito di avere svelato il mistero dentro il quale era avvolta la personalità di un emerito contraffattore il cui nome figurò fra i più cospicui della capitale austriaca.

115. FINZI MARCELLO — **Contraffazione e alterazione di monete** — (in *Compendio di lezioni tenute alla scuola di polizia scientifica presso l'Università di Ferrara*, pagg. 1 - 74; Torino, Bocca, 1906).

Sommario : oggetti sui quali si può commettere secondo il c. p. ital. il reato di contraffazione o di alterazione di moneta e modi di commetterlo. Mezzi generalmente usati. Caratteristiche da osservarsi per scoprirlo. Avvertimenti da osservarsi nella ricerca dell' autore. Perizia e custodia.

116. FRERICHS C. G. — **Diss. de crimine circa monetas ac speciatim de circumcisione earum** -- Groen. 1736.

117. GOLTDAMMER — **Ueber die Strafbarkeit desjenigen welcher falsches oder verfälschtes Geld an sich bringt und in Umlauf setzt** — (*Archiv für Strafrecht* III, 1855, 613 - 619).

118. GUIDI GUIDO — **Del rifiuto di ricevere monete** (art. 441) — (*Suppl. alla Riv. Pen.* X, 1902, 336 - 349).

119. LO STESSO — **Delle contravvenzioni concernenti le monete. Mancata consegna all' Autorità** (art. 440) — (*Suppl. alla Rivista Penale* XIV, 1906, 65 - 82)

120. HITZIG — **Ein Holsteinischer Criminalfall, betreffend betrügliches Ausgeben falschen Geldes** -- (*Annalen der deutschen und ausl. Criminalrechtspf.* II, 249).

121. LO STESSO — **Geschichte der Zerstörung einer Fabrik falschen preussischen Papiergelds in England im Iahr 1821** — Berlin, Dummler, 1827.

122. LO STESSO — **(Tentativo di spendita di false monete)** Osservazioni a sentenza — (*Hitzigs Zeitschrift* I, 39).

123. **Illustrirter Anzeiger über gefälschtes Papiergeld und unächte Münzen**

È un periodico fondato nel 1865 dal noto perito calligrafo Adolfo Henze nel quale venivano registrate e talvolta riprodotte con opportuni chiarimenti le nuove contraffazioni scoperte. Si occupava anche di falsità in atti. Mutò poi il suo titolo in quello di *Ill. Anzeiger für Contor und Bureau.*

124. – MORTARA A. — **(Il carattere del reato di vendita di biglietti di banca falsi)** Nota a sentenza — *(Giurispr. Ital.* vol. XLV, 1893, II, col. 262*)*.

125. PASSY — **(Complicità in falso in carte di pubblico credito)** Nota a sentenza — (*Zeitschr. für österr. Rechtsgelehrs.* 1833, II, 214).

126. PFISTER — **Ioseph K., Falschmünzer und Todtschläger** — (ne' suoi *Merkwürdige Criminalfälle*, Vol. II, n. 3).

127. PRUNAS - TOLA PASQUALE — **(Sull'art. 260 Cod. Pen.)** Nota a sentenza — *(Giustizia Penale*, Vol. VII, 1901, col. 289 - 298- *Giur. Sarda*, 1901, col. 14 e segg.).

128. REISS A. — **Einiges über die Herstellung falscher Münzen durch Giessen** — *(Archiv für Kriminalanthropologie und Kriminalistik*, XVI, n. 16).

129. ROMANO ANTONIO — **Di un caso di falso nummario** — *(Cronaca legale siciliana*, II, 1901, 29 - 34.

130. SCHIRARCH (VON) — **Untersuchung gegen Carl Friedrich Hurlebusch und mehrere Theilnehmer wegen Münzfälschung** — (ne' suoi *Criminalrechtsfälle*, n. 7).

131. STRUBEN — **(Contraffazione di moneta per opera di chi non è suddito)** — (ne' suoi *Rechtliche Bedenken* III, 23).

132. LO STESSO — **(Introduzione nello Stato di moneta di bassa lega)** — (ne' suoi *Rechtliche Bedenken* II, 464).

133. LO STESSO — **(Pena per gli spacciatori di falsa moneta)** — (ne' suoi *Rechtliche Bedenken* III, 21).

134. STRYKII SAMUELIS — **De rasura** — (in Strykii Sam. et Ioh. Sam. filii *Opera omnia*. - Florentia 1838, Vol. I, col. 281 - 306).

135. ULBRICH G. C. — **Diss. de constitutione et alteratione nummorum** — Altdorf, literis H. Meyeri, 1679; pagg. 48.

Precede una breve introduzione storica. Si esamina di poi di che materia sian fatte le monete, qual sia la loro forma e a quale scopo sian destinate. Si

studiano da ultimo le varie forme di adulterazione mettendone in luce la gravità e indicando le pene.

136. WAGERSBACH (VON) — **Ueber die gesetzliche Zurechnung des Vergoldens oder Versilberns verrufener Münzen und die Verbreitung derlei vergoldeter oder versilberter Münzen** — *(Archiv für wichtige Anordnungen in den K. K. öst. Staaten* III, 88).

137. WEIEN C. — **Berliner Falschmünzer** — Berlin, anno di pubblicazione non indicato.

III.

FALSITÀ IN SIGILLI,

Bolli Pubblici e loro Impronte

I. Monografie

138. DE NAVA GIUSEPPE — **Falsità in sigilli, bolli pubblici e loro impronte.** *(Digesto italiano,* XI, parte 1ª, pagg. 318 a 328).

Premessi alcuni cenni generali, si studiano molto affrettatamente le varie forme del reato seguendo l' ordine del cod. pen. italiano.

2. Varie forme del reato.

139. B. E. — **Di una nuova forma di reato : la targhetta delle biciclette** — *(Cass. Unica,* 1898, 260 - 261).

140. BENUSSI FERMO — **Uso di misure e pesi con impronta legale contraffatta e frode in commercio** — *(Giustizia Penale,* XI, 1905, col 1436 - 1440)

141. BIRNBAUM — **Beitrag zur Lehre von dem Verbrechen der Fälschung, insbesondere über falsche Wagen, veranlasst durch einen Rechtsfall** — (*Archiv des Criminalrechts*, Nuova serie, 1838, pagg. 483 - 499; 1839, pagg. 53 - 87).

142. BOZZI GIUSEPPE — **Le targhette dei velocipedi** — (*Giustizia penale*, Vol. VI, 1900, col. 609 - 615).

143. LO STESSO — **Ancora delle targhette dei velocipedi con speciale riferimento all' elemento del danno nella truffa** — (*Suppl. alla Riv. Pen.*, IX, 1901, 129 - 145).

144. BRACKENHOEFT — **Ueber Fälschung an Maasse oder Gewicht und an Waaren** — (*Archiv des Criminalrechts*, Nuova serie, 1848, 227 e segg; 251 e segg.).

145. FELISC — **Die Strafbarkeit des zu Veräusserungszwecken erfolgenden Entfernens nicht entwertheter Versicherungsmarken aus den Quittungskarten** — (*Archiv für Strafrecht*, XLI, 1893, 105 - 119).

146. FINZI MARCELLO — **Contraffazione di sigilli, bolli pubblici e loro impronte** — (in *Compendio di lezioni tenute alla Scuola di polizia scientifica presso l'Università di Ferrara*, pagg. 75 - 104; Torino, Bocca, 1906).

Sommario: cenni generali in relazione al codice penale italiano; contraffazione di sigilli, bolli, punzoni, marchj (sigilli a inchiostro, a fuoco, a percussione; sigilli da ceralacca, da cera e simili) contraffazione d' impronte (impronte in inchiostro, a fuoco, a percussione; impronte in cera, in ceralacca); avvertimenti comuni ai due titoli preced.; contraffazione di francobolli e di marche da bollo e cancellazione dei segni appostivi per indicare l' uso già fattone.

147. GASTI GIOVANNI — **Il metodo di un falsario per la falsificazione dei timbri** — (*Archivio di psichiatria, medicina legale ed antropologia criminale* XXV, III).

148. GIANNATTASIO FRANCESCO — **Alterazione dell' impronta legale nei pesi e misure**. Nota a sentenza — (*Movim. Giurid.*, 1892, p. 143).

149. GIANNINI TORQUATO — **Il francobollo nel codice penale italiano** — (*Foro Penale*, I, pag. 51 ; - *Critica forense*, 1891, pag. 257).

150. GOLTDAMMER — **Die Fälschung von Stempelpapier durch Vertilgung des Kassations - Vermerks** — (*Archiv für Strafrecht*, XIV, 1866, 543 - 550).

151. MARINCOLA P. — **Ancora sulla falsa applicazione del contrassegno attestante il pagamento della tassa sui velocipedi** Nota a sentenza — (*Giustizia Penale*, vol. VII, 1901, col. 622 - 626).

152. MOENS — **De la falsification des timbres - poste** — Luogo di pubblicazione ? 1863

Abbiamo rinvenuto la indicazione di quest' opera nel catalogo generale della bibliografia francese del LORENTZ, ma non ci fu dato di consultarla, nè di sapere qual ne sia il contenuto.

153. MOSCHINI ARTURO — **La frode in commercio prevista dall' art. 294 codice penale** (*Scuola Positiva*, Vol. III, 1893, 895).

154. LO STESSO — **Ancora sulla frode commerciale prevista dall'art. 294 cod. pen.** — (*Scuola Positiva*, Vol. VI, 1896, 176)

155. ROCCO ARTURO — **(Disapplicazione e falsa applicazione del contrassegno attestante il pagamento della tassa sui velocipedi)** Nota a sentenza — (*Foro Italiano*, XXV, 1900, 289-299)

156. ROMANO — **(Se l' art. 294 C. P. colpisca l' uso di misure e pesi che senza avere il bollo falso e contraffatto siano alterati in modo da non rispondere al giusto)** Nota a sentenza — (*Foro It.* fasc. VI, col. 113).

157. SATTA — **(Bilancie alterate mediante aggiunzione di corpi estranei)** Nota a sentenza — (*Cort. Supr.* XXII, 449 - 450)

158. SCHIAVI LUIGI CARLO — **Contraffazione di martello forestale** — (*Suppl. Riv. Pen.* I, 1893, pagg. 305 - 309)

In questo articolo sono richiamati gli argomenti che l'autore espose in una memoria defensionale presentata alla Corte d'Appello di Venezia per Primus Paolo e Quirino (Udine, tip. Doretti, 1891 ; pagg. 39)

159. SCHUETZE W. — **Die Technik des Stempelfälschers und das Arbeitshaus als seine technische Hochschule, sowie einige Vorschläge zur Abhülfe** — (*Archiv für Krim. Anthr. und Kriminalistik*, XII, 175 - 190)

160. LO STESSO — **Fälscher von Stempeln und Legitimationspapieren** — (*Archiv für Krim. Anthr. und Kriminalistik*, VIII, 1 e segg.)

161. STOPPATO ALESSANDRO — **(Frode al commercio mediante alterazione di bilancie)** Nota a sentenza — (*Temi Veneta* Vol. XIX, 1894, p. 13)

162. TALICE GIOVANNI — **Sull' articolo 294** — (*Giustizia*, 1892, III, n. 7)

163. — ZAMPA WASHINGTON — **Frodi nei commerci. Pesi e misure** (Articolo 294) — (*Suppl. alla Riv. Pen.* XIII, 1905, 129 - 158)

IV.

FALSITÀ IN ATTI

1. Monografie

164. BENEVENTO ANTONIO — **Studi sul reato di falso documentale** — Napoli, Tip. A. Tocco, 1887 ; pagg. 103.

Sommario : proemio (1 - 5) ; - cenni storici (5 - 28) ; - breve esame teorico (29 - 48) ; commento delle disposizioni del codice sardo (49 - 103).
Trattazione molto modesta. L' ultima parte è la migliore.

165. CLAERHOERDT — **De crimine falsi scriptis commisso secundum jus romanum et jus hodiernum** — Gand 1628.

La trattazione della voce « Urkunde » nel *Weiske' s Rechtslexikon*, di cui è autore l' HEIMBACH senior, è dedicata esclusivamente al diritto e alla procedura civile.

166. LENZ ADOLF — **Die Fälschungsverbrechen in dogmatischer und rechtsvergleichender Darstellung** — Vol. I : **Die Urkundenfälschung** — Stuttgart, Enke, 1897; pagg. 256.

Precede una introduzione generale nella quale l' autore espone la sua teorica intorno ai reati di falso ed esamina gli oggetti che possono considerarsi come depositarj della pubblica fede. Segue la trattazione dei reati di falso in atti (concetto di documento di fronte al diritto penale e varietà di essi, la scrittura privata, contenuto oggettivo e soggettivo del reato, false attestazioni, risultati)
Questo notevolissimo lavoro può considerarsi la migliore monografia sui reati di falso in atti.

167. LEYSER — **De falso literato** — (*Meditationes ad Pandectas* IX, 801 - 820 ; Lipsiae 1741).

168. MALLYE VITAL - VINCENT — **Droit francais. Du faux en écritures en matière criminelle et civile** — (nella sua *Thèse pour le doctorat*, pagg. 95 a 224 ; - Paris, Noblet, 1868).

Precedono alcuni brevissimi cenni storici. Si studia di poi il reato di falso in atti in generale e nei suoi elementi. Si determina il concetto di atto pubblico. Si esaminano quindi il reato di falso in atti pubblici, in scritture private. Poche pagine intorno all' uso del falso chiudono la trattazione la quale rivela una grande superficialità.

Il falso in materia civile è oggetto della seconda parte del lavoro (pagg. 172 - 215)

169. MALAFOSSE (de) GASTON — **Du crime et du delit de faux en écritures en droit francais** — (nella sua *Thèse pour le doctorat*, Toulouse, Impr. Privat, 1875).

170. MERKEL — **Urkundenfälschung** — (*Handbuch des deutschen Strafrechts* herausgegeben von Fr. v. Holtzendorff; - III, 784 - 812 ; IV, 441 - 450. Berlin, Habel, 1874 - 77).

Buona trattazione per quanto troppo sommaria.

171. MERLIN — **Faux** — (*Répertoire de jurisprudence*, Vol. V, pagg. 109 - 183 (4ª ediz.) - Paris, Garnery, 1812.

Cenni generali. Falsità in atti.

172. MILANO ALFONSO — **Del falso documentale** — Nocera Inferiore, tip. Angora, 1887 ; - pagg. 248.

E' un gran zibaldone di storia, legislazione comparata, dottrina e giurisprudenza, la di cui consultazione è inutile affatto.

173. OLIVIERI VITTORIO — **Falsità in atti** — (*Digesto italiano* XI, parte Iª, pag. 328 a 359).

Sommario : Nozioni generali, elementi essenziali del reato, atti pubblici, scritture private, atti di commercio, testamenti olografi. Trattazione troppo breve dato il soggetto, nella quale però non mancano delle buone osservazioni.

174. PRESIDENT (un) D' ASSISES — **Du Faux en matière criminelle** — Paris, Durand, 1865 ; - pagg. 104.

E' una raccolta di massime di giurisprudenza e di formule da servire per la pratica giudiziaria francese.

2. Lavori storici e di legislazione comparata.

175. FRASSATI ALFREDO — **La falsità negli atti nel diritto romano** — (*Filangieri*, XVII, 1893, fasc. di Nov. ; - pagg. 40).

176. TEICHMANN A. — **Die Urkundenfälschung nach den Strafgesetzen des Auslandes und der Schweiz** — (*Zeitschrift für schweiz. Recht.* - Nuova Serie. Vol. VII, 1878, 347 - 374).

177. WEISMAN — **Urkundenfälschung** — (*Vergleichende Darstellung des deutschen und ausländischen Strafrechts*, Liebmann O., Berlin).

Vol. VII in preparazione.

3. Nozione e contenuto del reato. Elementi essenziali. Questioni comuni alle varie forme di esso. Concorso. Tentativo.

178. AMICI A. — **(Sulla truffa commessa mediante falsa scrittura privata)** Nota a sentenza — (*Foro ital.* XXIX, 1904, col. 313 - 317).

179. ARNOLD — **Ueber das Verbrechen der Urkundenfälschung** — (*Blätter für Rechtsanwendung*, Vol I, Erlangen 1836, pagg. 73 e segg., 81 e segg.).

180. BAUMANN — **Des conditions générales du crime de faux en écriture** (Thèse de doctorat) — Paris, Imprimerie Tours, 1887.

181. BISMARK (VON) — **Zur Lehre von der Urkundenfälschung** — (*Archiv für Strafrecht*, XVII, 1869, 622 - 625).

182. CAIRE — **Falsità in atti** — (nelle sue *Dissonanze giuridiche* - Torino, Tip. della *Gazz. del Popolo*, 1893).

183. CATASTINI FEDERICO — **Del falso documentale** — Roma, Tip. eredi Botta, 1887 ; - pagg. 30

Sono brevi osservazioni nei riguardi del « futuro codice penale » sull'oggetto giuridico e sulle specie del falso documentale.

184. CISOTTI GIAMBATTISTA — **Danno nei falsi in atti** — (*Cass. Unica* XII, 1900, 49 - 51).

185. DELOGU GIAMPIETRO — **Un quesito di dubbia risoluzione** — (*Cass. Unica* XI, 1900, 892 - 902).

186. DI BENEDETTO NICOLA — **Del dolo specifico nel reato di falsità in atti secondo il nuovo codice penale** — (*Notariato italiano*, Palermo 1890, pag. 422).

187. DONSBACH — **(Falsità e truffa)** Nota a sentenza — (*Archiv für die Rechtspflege und Gesetzgebung im Grossherz. Baden* III, 479).

188. DORIA — **Il falso documentale e il dolo dei pubbl. ufficiali** — (*Foro Napol.* III, 69 - 76).

189. EGGER — **Ueber das Verbrechen des Betrugs durch Verfälschung einer öffentlichen Urkunde** — (*Zeitschrift für österr. Rechtsgelehrsamkeit*, 1826, I, 1).

190. ESCOBEDO G. — **(Il falso elettorale e il falso previsto nel cod pen. comune)** Nota a sentenza — (*Giust. Pen.*, Vol. II, 1896, col. 611 - 618).

191. LO STESSO — **(Truffa e falso in atto pubblico e privato. Concorso o prevalenza ?)** Nota a sentenza — (*Giustizia Penale*, I, 1895, col. 370 - 376).

192. FIOCCA ANTONIO — **Sulla possibilità del danno in materia di falsità in atto pubblico** — (*Filangieri*, Vol. XI, 1886, fasc. Maggio).

193. FRASSATI ALFREDO — **Della falsità in atti**. Condizioni generali — (*Riv. Pen.*, XXXIX, 325 - 344).

194. LO STESSO — **Elementi costitutivi della falsità in atti** — (*Suppl. alla Riv. Pen.*, III, pp. 5 e 84).

195. GESSLER — **Zur Lehre von der Urkundenfälschung** — (*Gerichtssaal*, XIV, 1862, pagg. 120 - 158).

196. LO STESSO — **Zur Lehre von der Fälschung** — (*Archiv für Strafrecht*, X, 1862, 441 - 450).

197. GOLTDAMMER — **Begünstigung durch falsche Bescheinigungen im Gnadenwege** — (*Archiv für Strafrecht*, XVIII, 1870, 394 - 400).

198. LO STESSO — **Die materielle und die intellectuelle Urkundenfälschung** — (*Archiv für Strafrecht*, III, 1855, pagg. 784 - 791)

199. LO STESSO — **Zum Thatbestande der Urkundenfälschung** — (*Archiv für Strafrecht*, IV, 1856, 524 - 530 ; - V, 1857, 598 - 608 ; VI. 1858, 771 - 776).

200. HOEGEL — **Die Urkundenfälschung im Strafgesetzentwurfe** — (*Jurist. Blätter*, XXIV, n. 24).

201. ILLES V. EDVI KARL — **Az okirathamisitás büntet hetös é gének határai** (ungherese) — 1886.

202. KRUG — **Ueber die Bedeutung des Wortes falsi** — *(Sammlung von Rechtsfällen und Entsch.*, I, 344 - 351*)*.

203. LAMBERT — **Falsità in atti pubblici nel fine di consumare truffe, secondo l'art. 343 c. p.** — Trani, Tip. Vecchi e C., 1887.

204. LI DONNI CARMELO — **Per un quesito di dubbia risoluzione** — *(Cass. Un.*, X, 1899, col. 1188 - 1191).

205. MALLAMO BENIAMINO — **Ancora su di una questione di dubbia risoluzione** — *(Cassaz. Unica* XI, 1900, 1249 - 1252).

206. MERKEL — **Urkundenfälschung** — *(v. Holtzendorffs Rechtslexikon*, 3ª ediz., p. 975;- Leipzig, Duncker e Humblot, 1880-1881).

Brevissimi cenni.

207. MEYER HUGO — **Die Vollendung der Urkundenfälschung** (*Gerichtssaal*, XLVII, 81 - 125).

208. MORTARA A. — **(Se chi falsificò le bollette del lotto per truffare solo un privato, col cedergli quei titoli che appariscono vincenti, commetta soltanto il reato di truffa)** Nota a sentenza — *(Giurispr. Ital.*, XLIX, 1897, II, 214).

209. NAPODANO GABRIELE — **Il dolo specifico nelle falsità in atti** — *(Riv. Pen.*, XXXIX, 517 - 525).

210. LO STESSO — **Inefficacia del consenso dell' offeso nei reati di falso** — *(Rivista Penale*, XLIII, 22 - 30).

211. LO STESSO — **Intorno al nocumento possibile delle falsità in atti** — *(Rivista Penate*, XXXIX, 217 - 227).

212. NEGRI AMBROGIO — **(Falso e truffa)** Nota a sentenza — *(Temi Veneta*, XVII, 1892, p. 322).

213. PESCATORE FRANCESCO — **Della distinzione e della connessità tra i reati di falso documentale e di frode nella dottrina e nella giurisprudenza** — *(Pratica legale*, Bologna 1887, I, n. 12 - 16).

214. PFIZER — **Thatbestand der Urkundenfälschung** — (*Gerichtssaal*, LII, 425 - 437).

215. POZO — **La teoria sobre los delitos de falsedad en documentos públicos y privados** — (*Rev. de los Tribunales*, Tomo XXI, numeri I - II - III, pag. 20).

216. PUGLIA FERDINANDO — **Un quesito di dubbia risoluzione** (falso e indebita appropriazione) — (*Cass. Unica*, X, 1899, 545 - 546).

217. RADEN (VAN) — **De differentiis falsi et stellionatus** — Aurisfurti 1836.

218 REIFFEL — **Zum Thatbestande der Urkundenfälschung** — (*Archiv für Strafrecht*, XLI, 1893, 221 - 230).

219. RENDE DOMENICO — **Il danno nel delitto di cui all'art. 282 Cod. pen.** (*Giurisprudenza ital.*, LVIII, 1906, parte seconda, col. 355).

220. ROCCO ARTURO — **(Truffa, falso in cambiale e abuso di foglio in bianco)** Nota a sentenza — (*Foro ital.*. XXIV, 1899,) 226 - 232).

221. SARTORIO LUIGI — **In pubblici atti il dolo si presume avverso dei falsarii** — (*Gazzetta dei Tribunali* di Napoli, 1874).

222. SCANDURRA GAETANO — **Sugli articoli 41 e III della legge notarile e 348 del cod. pen. (sardo)** — (Lettere al direttore del periodico *Il notariato italiano* - Palermo, Tip. Giannitrapani, 1886, pag. 12).

223. SCHUESSLER — **(Falsità in scrittura privata e subornazione di testimonio - Falsità in atto pubblico e complicità - Falsità che serve di mezzo alla truffa)** Note a sentenze — (*Actenmässige Darstellung versch. Strafrechtsfälle* p. 163 e segg.).

224. STAZZONE S. — **Della presunzione del dolo nel giudizio di falso** — (*La Legge*, XX, 1880, fasc. n. 10).

225. STOPPATO ALESSANDRO — **(Competenza per ragione di luogo nei delitti di falso e di truffa)** Nota a sentenza — *(Temi Veneta*, Vol. XVII, 1892, pag. 550).

226. LO STESSO — **(Distinzione fra falso e frode)** Nota a sentenza — *(Temi Veneta*, Vol. XIX, 1894, pagg. 282 - 283).

227. TEICHMANN — **Zur Lehre von der Urkundenfälschung** *(Schweizer. Zeitschr. für Strafrecht*, vol. X, 1897, pag. 173).

228. TUOZZI PASQUALE — **(Sostituzione di nome del mandatario in un mandato di procura speciale ad opera del notaio per poter rogare l' atto di vendita contemplato nella procura)** — *(Giurisp. Penale*, 1907, pag. 53).

229. VOITUS — **Bestrafung der Abwendung einer Execution durch Produktion eines auf Grund wahrheitswidriger Deklaration einer Geldsendung ausgestellten Postscheins** — *(Archiv für Strafrecht*, I, 1853, 488 - 493).

230. WEISMANN J. — **Der Thatbestand der Urkundenfälschung** — *(Zeitsch. für die ges. Strafrechtswiss.*, XI, 1891, 1 - 88).

231. ZANDER — **Zur Lehre von der Urkundenfälschung** — *(Hitzigs Zeitschrift*, XIX, 69).

232. ZANFAGNA MARIO — **Potenzialitá dannosa del falso** — *(Diritto e giurisprudenza*, Vol. XIII, 1898, n.° 25, pag 289).

4. Varie forme del reato.

A) Riguardo al modo (1)

a) Formazione di atto falso. Alterazione di atto vero. Uso.

233. ANDREOTTI ALFREDO — **(Sul reato di abuso di autorità o di falso in atto pubblico)** Nota a sentenza (Estr. dalla *Riv. ital. di cultura giudiz.* Parma, Tip. Cavalli e Comp.i, 1900; - pagg. 7).

234. ASTALLA — **Svolgimento dei motivi d' appello di Luigi Aliprandi** — Livorno, Tip. Fabbreschi, 1892.

235. AVIGLIANO ANTONIO — **Uno strascico del vecchio codice penale** (*Foro Abruzzese*, VI, 1890, pag. 10).

236. AZZINNARI GAETANO - **Delle falsità nelle autenticazioni delle domande elettorali in rapporto al reato speciale di dolosa iscrizione nelle liste** — (*Diritto e giurispr.*, Vol. XIX, nn. 17 - 18, parte I, col. 142 e nn. 19 - 20, parte I, col. 145).

237. BARSANTI PIO — **Se e di qual delitto debba rispondere a' termini del codice penale italiano il sindaco, che deliberatamente e per spirito d' inimicizia, rilascia un certificato falso, attestante la riprovevole condotta di un cittadino** — (*Giust. Pen.*, XII, 1906, col. 593 - 601).

238. BOERNE — **Zu § 267 des Strafgesetzbuches** — (*Gerichtssaal*, Vol. XXXIX, pagg. 36 - 53).

239. BORTOLUCCI GUSTAVO — **Falsità in atto pubblico** (art. 275 e 276) — (*Suppl. alla Riv. Pen.*, IV, 1896, 357 - 364).

(1) Questa partizione, al pari delle precedenti, non obbedisce ad alcun criterio scientifico ma è soltanto suggerita da ragioni di opportunità di esposizione.

240. BURI (VON) — **Zum Begriffe der Urkundenfälschung. Zu § 267 des Strafgesetzb.** — (*Gerichtssaal*, XXXVI, 1884, 173 - 201; 310 - 310; XXXIX, 1887, 36 - 53).

241. CAFASI VITTORIO — **(Falsità in scheda di censimento)** Nota a sentenza — (*Foro calabrese*, 1904, pag. 215).

242. CAMAGNA — **Memoria defensionale per Antonino Sigilli imputato di falsità con mancanza di somme** — Catanzaro, Tip. Ceruso.

243. CAMPUS P. — **Se il Sindaco o chi per lui, rilasciando dolosamente un certificato il quale attesta falsamente la cattiva condotta di un loro amministrato, commettano il delitto di cui all' art. 295 del cod. pen. ovvero quello previsto dall' art. 175** — (Estr. dal *Foro Sardo* - Sassari, Tip. Gallizzi, 1902; pagg. 8).

244. CARMIGNANI GIOVANNI — **Parere a difesa di Don Lorenzo B. inquisito per delitto di sacrilegio e falsità** — (in *Cause celebri discusse*, IV, 441 - 465 - Pisa, Nistri, 1847).

Al giudicabile era stato addebitato il reato di falso per aver fatto uso delle fedi di stato libero di un suo fratello mercè le quali aveva potuto trarre in inganno le autorità ecclesiastiche e le civili e concludere un matrimonio.

245. LO STESSO - **Parere per la verità a richiesta del sig. Ignazio Bozoli, ed a sostegno del ricorso in revisione contro la sentenza del Tribunale di Ferrara del 15 Novembre 1843** — (in *Cause celebri discusse*, IV, 109 - 143; - Pisa, Nistri, 1847).

Si svolgono parecchie tesi relative agli elementi del reato, alla procedura, alla prescrizione, alla continuazione, all' uso con opportuni richiami al diritto romano.

246. COCCHIA FRANCESCO — **Del falso negli atti dello stato civile** — (*Gazzetta del Procuratore*, Vol. XXIX, pagg. 25 - 28)

247. CONDORELLI NATALE — **Brevi rilievi in difesa di Alberto Herbert Eady, imputato di varie falsità** (Alla Sezione d'accusa di Catania) — Catania, Tip. Bonsignore, 1880; pp. 43.

Il giudicabile aveva commesso delle falsità in chèques e in biglietti all' ordine.

248. DE NOTARISTEFANI RAFFAELE — **In tema di falso pubblico** (art. 278 e 279 C. P.) — (*Giurispr. ital.*, vol. XLIX, 1897, p. 214).

249. D'OVIDIO — **Ricorso alla Corte di Cassazione per Umberto Romagnoli** (falsità in atto pubblico) — Lanciano, tip. Carabba, 1893.

250. FLASCASSOVITTI NICOLA ed ESCOBEDO G. — **A proposito di alterazione di atto vero commessa dal pubblico ufficiale, che l'aveva in custodia** — (*Giustizia Penale*, vol. II, 1896, col. 1273 - 1277).

251. GOLTDAMMER — **Die unrichtige Führung oder Fälschung der eigenen Handlungsbücher ausser dem Falle des Bankerutts als Urkundenfälschung** — (*Archiv für Strafrecht*, XIV, 1866, pp. 92 - 95).

252. LO STESSO — **Zum Thatbestande der Urkundenfälschung. Oertliche Stellung und Bedeutung der Unterschrift** — (*Archiv für Strafrecht*, XIX, 1871, 149 - 152)

253. NEGRI AMBROGIO — **(Uso sciente di falso certificato penale)** Nota a sentenza — (*Temi Veneta*, vol. XVIII, 1892, pag. 233).

254. LO STESSO — **(Falso in atto pubblico e abuso di autorità)** Nota a sentenza — (*Temi Veneta*, XXIV, 1899, pag. 397).

255. LO STESSO — **(Uso di atto falso allo scopo di provare un fatto vero)** Nota a sentenza — (*Temi Veneta*, vol. XVIII, 1893, pag. 306).

256. NOCITO P. — **La vincita dei due milioni** - Discorso in difesa della parte civile pronunciato davanti al tribunale correzionale di Napoli nell'udienza del 9 Aprile 1880 — Roma, Artero e C., 1880, pagg. 52.

Il giudicabile Don De Mattia era imputato di falsità in bollette e matrici del lotto.

257. PAGANI C. — **Falso o abuso di foglio in bianco** — (*Consulente comm.* XX, 1903, fasc. 5).

258. POZZI GIOVANNI — **(Certificato di cattiva condotta emesso per malanimo)** Osservazioni alla sentenza 16 Marzo 1902 confl. in c. Madeddu — (*Scuola Positiva* XII, 1902, pagg. 345 - 347).

259. PRECONE — **Allegazione alla Corte d'Appello di Catanzaro a difesa dei Signori Gregorio Serrao ed altri imputati di frode elettorale e falsità documentale** — Catanzaro, Tip. Caliò, 1892.

260. PUGLIESE — **Falso documentale in documento pubblico** — Milano, 1879.

261. RENDE DOMENICO — **Falsità in atti commessa per procurare a sè o ad altri un mezzo prolatorio di fatti veri (Art. 282)** — (*Suppl. alla Riv. Pen.*, XI, 1903, 65 - 76).

262. LO STESSO — **Un caso di falsità in atto pubblico commessa per procurare a sè o ad altri la prova d'un fatto vero** — (*Giust. Pen.*. XII, 1906, 161 - 164).

263. SCHWARZE — **« Gebrauch macht » in § 267 (Urkundenfälschung) (Studien zum Reichsstrafgesetzbuch. VI)** — (*Archiv für Strafrecht*, XXII, 1874, 3 - 6).

264. STENGLEIN — **Urkundenfälschung** — (*Deutsche Juristen-Zeitung*, VII, 296).

265. STOPPATO ALESSANDRO — **(Se a costituire il reato di uso sciente di atto falso o falsificato si richieda che l'uso sia corrispondente allo scopo ed all'indole dell'atto)** Nota a sentenza — (nei suoi *Studi critici di giurisprudenza penale*, pagg. 121 - 122; - Venezia, Fontana, 1885).

Acute considerazioni contro la sentenza 12 Maggio 1883 della Cassaz. di Firenze (ric. D'Alessandrini) che aveva risolto la questione in senso negativo.

266. VREDENBURCH — **De albo corrupto** — Leyden, 1762

267. X — **La question des faux bilans** (*La Belgique Judic.*, XXXVII, 1872, n. 2).

268. ZUPPETTA L. — **Difesa di Pietro Marotta** — Napoli, tip. A. Morano, 1880; - pp. 24.

Il Marotta era imputato di prevaricazione con falsità in atto pubblico.

b) Soppressione di atti

269. BOZZI G. — **(In tema di falso per soppressione)** Nota a sentenza — (*Giurispr. Ital.*, LVI, 1904, parte seconda, pagg. 85 - 90).

270. CLERICI OTTORINO — **Rapina, falso per soppressione o danneggiamento** — (*Giurisprudenza penale*, XVIII, 1898, pag. 581).

271. GIACOBINI ENRICO — **(Soppressione di atto di vendita immobiliare non sottoscritto dal compratore perchè analfabeta)** Nota a sentenza — (*Cassaz. Unica*, vol. XIV, 1902, col 53).

272. GOLTDAMMER — **Diebstahl und Unterdrückung von Urkunden** — (*Archiv für Strafrecht*, XI, 1863, 28 - 33).

273. LO STESSO — **Urkundenfälschung und Unterdrückung von Urkunden** — (*Archiv für Strafrecht*, VII, 1859, 746 - 753).

274. LO STESSO — **Unterdrückung oder Beiseiteschaffen von Urkunden** — (*Archiv für Strafrecht*, IX, 1861, 384 - 387).

275. LO STESSO — **Vernichtung, Beschädigung oder Fälschung einer Urkunde** — (*Archiv für Strafrecht* IX, 1861, 530 - 532).

276. GUIDI GUIDO — **Di una forma speciale di esimizione** — (*Giustizia Penale*, XI, 1905, col. 1441 - 1455).

277. WARNEYER — **Ueber den Zweck des § 274[1] StGB. und die sich daraus ergebenden Grundsätze für die Auslegung des §** — (*Archiv für Strafrecht*, XLI, 1893, 2 - 18).

278. ZINT HANS — **Urkundenunterdrückung und Grenzfrevel in § 274 des Strafgesetzbuches** — (Strafrechtl. Abhandl. herausgb. von BELING Heft 58) Breslau, Schletter, 1904; - pp. 120.

Brevissimi cenni storici e di legislazione comparata. Contenuto obbiettivo e subbiettivo del reato. Concorso (1 - 80) Proposte de lege ferenda (116 - 120).
È probabilmente una dissertazione per il dottorato ma è condotta con buon metodo e non vi mancano talune acute osservazioni.
Le pagg. 71 - 115 sono dedicate all' alterazione di confini la quale, come ognuno sa, è preveduta nel § 274 del c. p. germ. accanto alla soppressione di atti.

c) False attestazioni del pubblico ufficiale. Omissione od alterazione di dichiarazioni ricevute. Falsa attestazione al pubblico ufficiale.

279. ABEGG — **Ueber den Gesichtspunkt der Strafbarkeit bei Einreihung verbrecherischer Handlungen in das System eines Strafgesetzbuches. Mit bes. Berücksichtigung der sog. intellectuellen Urkundenfälschung** — (*Archiv für Strafrecht*, VI, 1858, 26 - 45).

Vedasi intorno alla stessa tesi (il falso intellettuale non è un falso documentale) lo scritto del medesimo autore pubblicato negli « *Jahrbücher der deutschen jurist. Literatur* », vol. XXIII, fascicolo terzo.

280. ALPAGO AUGUSTO — **Di un caso di falso in atto di nascita** — (*Cassaz. Un.*, XI, 1900, 1347 - 1348).

281. AMICI ALFREDO — **(Sulla natura del reato commesso da chi attesta falsamente al notaro la identità di un mandante ad esigere)** Nota a sentenza — (*Foro Italiano*, parte seconda, col. 385).

282. ANONIMO — **Ancora sulla mancanza di dolo insito nelle attestazioni dei pubblici ufficiali, non conformi a verità, e sulla nullità dell' atto di autenticazione di firme mancante di data** — — (*Notariato Italiano*, 1891, pag. 5).

283. BENEVOLO — **Un' osservazione sull'art. 276 del cod pen.** — *(Legge,* 1889, II, pag. 680).

284. BENZONI W. — **Intorno al delitto dell'art. 279 c. p.** — *(Il Pretore,* 1901, pag. 68).

285. BERTOLINI C. — **Del falso penale in documento pubblico** — *(Monitore dei Tribunali,* 1879, pag. 145).

286. BOZZI G. — **(Se e quanto la falsa attestazione della propria persona davanti il notaio renda falso l' atto)** Nota a sentenza — *(Giurispr. Ital.,* vol. XLV, 1893, II, 191).

287. LO STESSO — **(Falso in atto pubblico e falso di cui all' art. 279)** Nota a sentenza *(Giurispr. Ital.,* XLVIII, 1896, p. II, pagg. 191 - 194)

288. LO STESSO — **(False dichiarazioni in atti di notorietà)** Nota a sentenza — *(Giurisprudenza Ital.,* XLVIII, 1896, 371 segg.)

289. LO STESSO e ESCOBEDO G. — **Costituisce reato, e quale, la mendace assunzione di generalità da parte del testimone, a fine d' imprimere alla sua deposizione maggior credibilità ed efficacia?** — *(Giust. Pen.,* VIII, 1902, col. 497 - 506)

290. BRUSSI — **Una causa inverosimile.** - In difesa Cominardi. Corte d'Appello di Bologna — Faenza, Tip. Soc. Faentina, 1894.

È un caso di falsa denunzia all' ufficiale dello Stato Civile.

291. CARRARA FRANCESCO — **Falso ideologico** — *(Opuscoli di diritto criminale,* vol. III, opusc. 47, pagg. 553 - 598 - Firenze, Cammelli, 1898).

Si dimostra che il falso ideologico nel genuino suo concetto non è punibile come falso documentale.

292. CIAMPI ERNESTO — **(Imputato che mentisce in processo le generalità)** Nota a sentenza — *(Foro Siciliano,* IV, 11, 93)

293. CIANCI DI SAN SEVERINO NICOLA — **Il delitto di peculato e di falso in relazione all' esercizio delle ferrovie concesso a privati** — (*Suppl. alla Riv. Pen.*, VII, 1899, 229; - *Temi Veneta*, XXIV, 1899, n. 29; - *Corte d'Appello* (Napoli), VII, 1906, 100).

294. CISOTTI GIAMBATTISTA — **Falso in atto pubblico per supposizione di persona** — (*Riv. Pen.* XIV, 1881, 463 - 471).

295. COCCHIA — **Se la menzogna dell' imputato che declini falso nome e cognome nei suoi interrogatori, possa in date circostanze costituire falso in atto pubblico** — (*Gazz. del proc.*, XXVIII, nn. 40 e 41).

296. COEN A. — **Falsa indicazione di generalità data dall'imputato nel suo interrogatorio** (art. 279 e 436 c. p.) — (*Foro Penale*, III, 199).

297. CRISCUOLO — **Falso per supposizione di qualità personale** — (*Rivista di Giurepr.* (Trani), XVIII, 1894, pag. 131).

298. LO STESSO — **Il mutuo di somma non versata davanti notaio, accertato simulato, è perciò falso?** — Taranto, Tip. Commercio, 1902.

299. CUBONI GUGLIELMO — **In un caso di falso in dichiarazione di nascita** — (*Cassaz. Un.*, vol. XI, 1900, 1155).

300. D'ANTONIO LUIGI — **Rifiuto d' obbedienza all' Autorità** — (*Suppl. alla Riv. Pen.*, IV, 1895, pag. 177).

301. LO STESSO — **Ancora sugli articoli 436 e 279** — (*Supplem alla Riv. Pen.*, vol. IV, 1896, pagg. 365 - 371).

302. DE NOTARISTEFANI RAFFAELE — **La menzogna dell' imputato sulle proprie generalità** — (*Domenica Giudiziaria*, II, 9 - 10).

303. LO STESSO — **Intorno agli art. 279 e 436 c. p. L'imputato che mentisce le proprie generalità** — (*Legge*, XXXV, 1895, II, pag. 279).

304. LO STESSO — **(Criterii distintivi fra i reati di cui agli art. 278 e 279 C. P.)** Nota a sentenza — (*Giustizia Penale*, vol. XI, 1905, col. 144 - 150).

305. DI BIASE — **Un'osservazione sull'art. 279 del cod. pen.** — (*Diritto e giurispr.*, vol. XII, pagg. 181 - 185).

306. D'OVIDIO — **Intorno a una pretesa falsità in atto pubblico** — (*Suppl. alla Riv. Pen.*, II, 1894, pagg. 252 - 255).

307. ESCOBEDO GENNARO — **(Se l'imputato il quale mentisca al giudice le sue generalità, commetta reato)** Nota a sentenza — (*Giust. Pen.*, I, 1895, 761 ; - *Foro Italiano*, 1895, 313).

308. LO STESSO — **Sull'interpretazione degli art. 361 e 362 in relazione all'art. 279 cod. pen.** — (*Foro ital.*, XXVI, 1901, 441 - 444).

309. F. L. — **(Dichiarazione fatta all'ufficiale dello stato civile che un bambino era nato da una donna maritata tacendosi ch'era frutto di illegittimi amori)** Nota a sentenza — (*Giurispr. Penale*, 1902, pag. 304).

310. FACCHINETTI G. — **Di un caso di falsità in atto di riconoscimento di figlio naturale** — (*Giustizia Penale*, VIII, 1902, col. 675 - 686).

311. FEDER — **Falso o soppressione di stato?** — Venezia, 1902.

312. FIOCCA A. — **Sul falso nome che l'imputato assume a danno di un terzo** — (*Foro Abruzzese*, V, pag. 61).

313. LO STESSO — **Se costituisca reato il fatto di chi denunzia all' ufficio dello stato civile come nato da genitori incerti un infante adulterino di cui egli conosce la madre** — (*Cassaz. Un.*, Vol. XI, 1900, col. 1057 - 1060).

314. FUCHS — **Zur Lehre von der intellectuellen Urkundenfälschung. Rechtsfall** — (*Archiv für Strafrecht*, XIX, 1871, 417-426).

315. FULCI LODOVICO — **Ricerca della paternità e falso ideologico** — (Tre casi giuridici discussi e decisi dalla Cassazione penale nell'anno 1897, in *Studi pubblicati in onore di F. Schupfer*, III, 379 ; - Torino, Bocca, 1898).

316. GALANTI CESARE — **(Falsa attestazione in atto notorio)** Nota a sentenza — (*Corte d' Ancona*, 1905, parte seconda, col. 93).

317. GEINERTH — **(Prescrizione nel reato di falsa notifica)** — (*Gerichtszeitung*, 1887, n. 30).

318. GIOIA P. — **Sulle false generalità dichiarate dall'imputato specialmente in rapporto al casellario giudiziale** — (*Cassaz. Un.* XII, 1902, 1259 - 1263).

319. GOLTDAMMER — **Intellectuelle Urkundenfälschung. Als der « Bewirkende » auch derjenige, welcher den Irrthum in der Person des Erklärenden veranlasst** — (*Archiv für Strafrecht*, XVI, 1868, 561 - 565).

320. LO STESSO — **Ueber die sogennante intellectuelle Fälschung** — (*Archiv für Strafrecht*, XII, 1864, 793 - 800).

321. HAAS JOHANN — **Das Delikt der intellectuellen Urkundenfälschung** (§ 271 des St.G.B.' s) Diss. — (Greifswald, Abel, 1900 ; - pagg. 70).

Tolti pochi accenni al diritto francese e al codice prussiano, il lavoro si limita al commento della disposizione preveduta dal § 271 del c. p. germanico.

322\. LONGHI SILVIO — **(Sulla dichiarazione falsa delle generalità)** Nota a sentenza — *(Temi Veneta*, Vol. XVI, 1891, pag. 218).

323\. LO STESSO — **False dichiarazioni di qualità personali nell' interrogatorio giudiziale** — *(Giustizia penale*, vol. I, 1895, col. 1113 - 1120).

324\. LO STESSO — **(La mendace indicazione delle proprie qualità personali in un interrogatorio giudiziale costituisce in ogni caso la semplice contravvenzione di cui all' art. 436 cod. penale)** Nota a sentenza — *(Temi*, Vol. XXVI, 1901, 337 - 338).

325\. MORAGLIA GB. — **Dei delitti contro lo " status familiae „ di un infante e di una speciale figura di falso** — *(Lo stato civile italiano*, IV, pag. 93).

326\. MORILLOT — **Faux par omission** — *(Revue crit. de législ.*, 1876, pp. 478 - 496).

327\. MORTARA A. — **(Declinazione mendace delle generalità in giustizia)** Nota a sentenza — *(Giur. Ital.*, XLV, 1893, 167).

328\. LO STESSO — **(Occultazione della legittimità di un infante)** Nota a sentenza — *(Giurispr. Ital.*, LIII, 1901, 355 - 364).

329\. MOSCHINI ARTURO — **Ancora sulle false attestazioni sulla propria persona fatte dall' imputato nell' interrogatorio giudiziale** — *(Scuola Positiva*, XII, 1902, pagg. 678 - 685).

330\. NAPODANO GABRIELE — **Della simulazione nelle sue attinenze con la falsità in atti** — *(Suppl. alla Riv. Pen.*, III, 1895, pag. 152 - 168.

331\. NEGRI — **Sull' art. 279 del Codice Penale** — *(Temi Veneta*, vol. XVIII, 1893, pag. 173).

332\. OLIVIERI VITTORIO — **(L' imputato che nel suo interrogatorio innanzi all' autorità giudiziaria mentisce le proprie ge-**

neralità) Nota a sentenza — (*Scuola Positiva*, Vol. XI, 1901, pagg. 216 - 218).

333. ORTLOFF — **Was ist die sog. intellektuelle Fälschung und gibt es im österreichischen Strafrechte eine solche?** — (*Oesterreichische Vierteljahrsschrift für Rechts und Staatswissenschaft*, Vol. XIII, 1864, pagg. 28 e segg.)

334. PAGANI PIETRO — **L'imputato che mente le proprie generalità ed il Codice Penale** (Art. 279, 436 Codice Penale) — (*Scuola Positiva*, XI, 1901, pagg. 687 - 724).

335. PANSINI — **Sul reato di mentite generalità** — (*Suppl. alla Riv. Pen.*, XI, 1903, 147 - 169).

336. PERINI ALESSANDRO — **Falsità innanzi l'arbitro** — (*Rivista universale di giurisprudenza e dottrina*, XVI, parte IV, col. 137).

337. PFIZER — **Verurtheilung unter falschem Namen** — (*Gerichtssaal*, LVI, fasc. 1).

338. POLA GIUSEPPE CESARE — **La continuazione nei reati di false generalità** — (*Giustizia Penale*, Vol. IV, 1898, col. 172 - 174).

339. PORTA F. — **L'arrestato che declina nome e cognome falsi, in processo e al dibattimento, e sotto di essi è condannato, commette il falso di cui all'art. 343 cod. pen.?** — (*La Legge*, XXIII, 1883, I, p. 827).

340. PUGLIESE G. A. — **Incriminabilità di atto notorio** (Note sull'art. 279 c. p.) — (*Rivista di giurispr.*, Vol. XX, pagg. 109 - 115)

341. PUJIA FRANCESCO — **Esiste reato nel caso in cui un individuo dichiara il falso in un'attestazione giurata, che serve per ottenere un sequestro conservativo?** — (*Giust. Pen.*, Vol. XII, 1906, col. 1289 - 1297).

342. ROSSI R. — **Dei danni che arrecano gli imputati con mentire le loro generalità:** provvedimenti legislativi per impedire che tali fatti si riproducano: procedura da seguire per rendere esecutivi i giudicati contro i veri colpevoli — *(Filangieri,* VIII, 1883, fasc. II - III).

343. RUIZ DOMENICO — **Una questione di falso in ordine al riconoscimento dei figli naturali** — *(Suppl. alla Riv. Pen.,* III, 1895, pag. 346 - 363).

344. SILBERSMIDT — **Zur Rechtsprechung des Reichsgerichts über die intell. Urkundenfälschung** — *(Zeitschr. für ges. Strafrechtswiss.,* XIX, 403 415).

345. SPANÒ FILIPPO — **In tema di falsa attestazione all'ufficiale dello stato civile** — *(Stato civile italiano,* 1904, pag. 99).

346. TEDESCHI — **Commette il reato di falso ipotizzato nell'art. 279 del C. P. colui che, denunziando all'ufficiale dello stato civile la nascita di un suo figlio adulterino, dichiari esser questi nato da lui e dalla donna adulterata, che qualifica sua legittima moglie?** — *(Diritto e Giur.,* Vol. VII, pag. 85).

347. TOLOMEI — **L'art. 275 nel nuovo codice penale** — *(Legge,* 1890, I, 65).

348. TOMMASI DONATO ANTONIO — **(Falsità in atto pubblico o falsa attestazione)** Nota a sentenza — *(La Legge,* XLIV, col., 2134).

349. TOMMASI V. — **Della falsa dichiarazione delle generalità dell'imputato innanzi al giudice** (art. 279 e 436 C. P. e 5 legge 30 Gennaio 1902, n.° 87 sul casellario giudiziale) — *(Cassaz. Un.,* XIII, 1902, 1067 - 1072).

350. TONIOLO PIER VITTORIO — **In un caso di falso in dichiarazione di nascita** — *(Cassaz. Un.,* vol. XI, 1900, col. 1153).

351. TUOZZI PASQUALE — **Di un caso speciale di soppressione di stato** — (*Suppl. alla Riv. Pen.*, X, 1902, 193 - 202).

352. LO STESSO — **Di una figura speciale di falso** - (*Suppl. alla Riv. Pen.*, IV, 1896, 257 - 269).

353. VESCOVI V. — **Alcune considerazioni circa l' art. 279. Falsa attestazione in atto pubblico o contravvenzione all' art. 436?** — (*Cassaz. Un.*, VII, 1896, col. 351 - 356; 481 - 488).

354. LO STESSO — **(False generalità in interrogatorio giudiziale)** Nota a sentenza — (*Cass. Un.*, XII, 1901, 825 - 830).

355. WEISS JOHANNES — **Das Examen in strafrechtlicher Betrachtung.** Ein Beitrag zur Lehre von der sogennanten intell. Urkundenfälschung. Diss. — Leipzig, Rossberg, 1891; - pagg. 32.

Si esamina il caso di chi dà un esame qualificandosi per un altro e si distinguono tre ipotesi: *a*) l' inganno è scoperto dopo avvenuto l' esame, *b*) l' inganno é scoperto durante l' esame, *c*) il candidato è respinto.

B) Riguardo all' oggetto

a) **Falsità in atti pubblici, in copie, in attestati concernenti il contenuto di atti.**

356. ATTALLA TEODORO — **La falsità in certificati di nascita, di penalitá, diplomi di laurea, licenze liceali ecc. commesse dal privato** — Livorno, Tip. Debatte, 1907.

357. BERTOLA EDUARDO — **Dell' atto pubblico in relazione alla duplice penalità dell' art. 275 codice penale** — (*Rivista Pen.*, LXI, 497 - 518).

358. LO STESSO — **Ancora dell' atto pubblico in relazione alla duplice penalità dell' art. 275** — (*Suppl. alla Riv. Pen.*, XIV, 1906, 321 - 341).

359. BINDING KARL — **Ein Beitrag zur Lehre von dem Gebiete der Urkundenfälschung. Die öffentlichen Urkunden und die beweiserheblichen Privaturkunden** — Leipzig, Edelmann, 1900; - pagg. 27.

Il titolo indica chiaramente il contenuto del lavoretto che è corredato di molta giurisprudenza.

360. BOERNE — **Ueber den Begriff der Urkunde im Strafgesetzbuche** (*Gerichtssaal*, XLI, 1889, pagg. 383 - 407).

Il Frassati ne' suoi *Elem. costitutivi della falsità in atti* (*Suppl. alla Riv. Pen.*, III, 5 e 84) nei quali valuta con molta acutezza la opinione di questo autore intorno al concetto di documento, gli attribuisce erroneamente il nome di Boerner.

361. BOSCO GIUSEPPE MARIA — **La sostituzione di un nome sul certificato di una curia vescovile relativo allo stato libero per causa di matrimonio, costituisce la falsità in pubblica ed autentica scrittura preveduta dall' art. 291 ll. pp.?** — (nelle sue *Quistioni e monografie legali* - Benevento, Nobile, 1874; pagg. 26 - 32).

Si risolve la quistione in senso negativo.

362. BRODMANN E. — **Die Urkunde besonders im Strafrecht** Zwei Abhandlungen zur Bestimmung des Begriffs — Berlin, Häring, 1904; - pagg. 77.

La prima delle due trattazioni che sono pubblicate in quest' opera, apparve nel 1892 nel *Gerichtsaal* (XLVII, 401). La seconda viene alla luce qui per la prima volta. Entrambe sono intimamente connesse fra loro e sono dirette a determinare una concezione dell' atto pubblico disputabile bensì, ma assai notevole per originale acutezza di criterio giuridico.

363. CIVOLI CESARE — **Atti pubblici e atti redatti da pubblici ufficiali** (*Monitore dei trib.*, Vol. XLII, 1901, Serie II, parte IV, pag. 261).

364. DAVIDSOHN LUDWIG — **Urkundendelikte an Postanweisungen** — Breslau, Schletter, 1900; - pagg. 56.

Questo notevole lavoro pubblicato sotto gli auspicj del Prof. Beling di Giessen esamina i reati preveduti dai §§ 267, 268, 348, 349, del cod. pen. germanico in relazione ai vaglia postali.

365. DE LUCA FRANCESCO — **I vaglia postali nella legge penale** — (*Supplem alla Riv. Pen.*, XI, 1903, pagg. 193 - 200).

366. LO STESSO — **Specie di falso in atti pubblici** — (*Scuola Positiva*, Vol. XI, 1901, pagg. 32 - 42).

367. ESCOBEDO GENNARO — **(Atto pubblico faciente fede per legge sino a querela di falso)** Nota a sentenza — (*Giustizia Pen.*, VII, 1901, 332 - 338).

368. FIOCCA ANTONIO — **Sulla falsità delle lauree dottorali** — (*Filangieri*, XI, 1886, parte I, pp. 39, 414).

369. LO STESSO — **Su alcune questioni di falsità in atti pubblici e su altre ad esse attinenti** — (*Cassaz. Un.*, Vol. XII, 1901, col. 625 - 639; 657 - 674).

370. FROLA P. E. — **Il falso commesso da privato in atto pubblico che fa fede sino a querela di falso** — (*Giurisprudenza pen.*, XXIV, 1904, 505 - 507).

371. LO STESSO — **Sul falso in atto pubblico che fa fede sino a querela di falso** — (*Suppl. alla Riv. Pen.*, XIV, 1905, pag. 5).

372. LO STESSO — **(Falso in atto pubblico che fa fede sino a prova contraria o a querela di falso)** Nota a sentenza — (*Foro ital.*, XXX, 1905, 210 - 212).

373. GOLDSCHMIDT — **Der strafrechtliche Begriff der Urkunde** — (*Gerichtsaal*, LV, 1898, 161).

374. GOLTDAMMER — **Das Verdict der Geschworenen über die Urkundenqualität** — (*Archiv für Strafrecht*, XIX, 1871, 149 - 152).

375. JOHN — **Zur Bestimmung des Urkundenbegriffes** — (*Zeitschrift für die gesammte Strafrechtswissenschaft*, VI, 1 - 93).

376. LAMBERT FERDINANDO — **Pel seminarista sig. Giovanni Infante** — Trani, Tip. Vecchi, 1887; - pagg. 51).

È una memoria presentata alla Corte d'Appello di Trani nella quale si sostiene non essere atto pubblico la copia di un vaglia postale.

377. LOMBARDI GIOVANNI — **(Falsità in cartoline-vaglia)** Nota a sentenza — *(Scuola Positiva*, XVII, 1907, pagg. 138 - 146)

378. LUEDER — **Die Verfälschung von Postscheinen und Couverts nach dem Preussischem Strafgesetzbuch** — *(Archiv für Strafrecht*, XII, 1864, 577 - 587).

379. MERKEL PAUL — **Die Urkunde im deutschen Strafrecht** — München, Beck, 1901 ; - pagg. 502.

L' opera è divisa in due parti : la prima (1 - 182) studia la evoluzione storica del concetto penale di documento ; la seconda (184 - 464) esamina il documento di fronte al codice penale germanico. È una trattazione veramente completa dell' argomento, condotta con metodo ottimo, sussidiata da non comune criterio giuridico.

380. MICHELOZZI CINO — **La falsità in atti notarili secondo il nuovo codice penale** — *(Rolandino*, 1890, pag. 353).

381 LO STESSO — **Ancora della falsità in atti notarili secondo il nuovo codice** — *(Rolandino*, 1891, pag. 33).

382. MOSCHINI ARTURO — **Una questione in materia di falso** — *(Suppl. alla Riv. Pen.*, I, 1892, pagg. 32 - 34).

383. LO STESSO — **Ancora una questione in materia di falso** — *(Suppl. alla Riv. Pen.*, VI, 1897, pagg. 99 - 105).

384. LO STESSO — **La falsità contemplata dall' art. 277 capov. c. p.** — *(Giust. Pen.*, V, 1899, col. 97 - 100).

385. NAPODANO GABRIELE — **Falsità in atti. Diverse specie secondo l' importanza e la natura del documento** — *(Suppl. alla Riv. Pen.*, IV, 1895, pagg. 146 - 163).

386. NATALI NUNZIO — **(Atti pubblici che fanno fede sino a querela di falso)** Nota a sentenza — *(Rivista universale di giurisprudenza e dottrina*, 1905, parte seconda, col. 178).

387. RIEDEL E. — **Ueber die historische Entwicklung des Urkundenbegriffes im Strafrecht** — *(Archiv für Strafrecht*, XXXIV, 1886, 159 - 171).

388. LO STESSO — **Ueber öffentliche Urkunden** — *(Gerichtssaal*, XXXIX, 1887, 161 - 202).

389. LO STESSO — **Zur Bestimmung des strafrechtlichen Urkundenbegriffes** — *(Gerichtssaal*, XXXVIII, 1886, 534 - 554).

390. SCHWARZE — **Urkundenfälschung. Begriff der Urkunde** (Studien zum Reichsstrafgesetzbuch VII) — *(Archiv für Strafrecht*, XXII, 1876, 6 - 7).

391. SECHI ORAZIO — **(Atti pubblici facienti fede sino a querela di falso)** Nota a sentenza — *(Giurisp. Penale*, 1904, pag. 409).

392. LO STESSO — **(Apposizione di falsa firma per quietanza in una cartolina vaglia)** Nota a sentenza — *(Giurispr. Penale*, 1905, pag. 286).

393. SOHN — **Beiträge zur Lehre von dem Thatbestande der Urkundenfälschung. Zur Bestimmung des Urkundenbegriffes** — *(Zeitschift für die ges. Strafrechtswiss*, IV, 1 ; VI, 1).

394. STOPPATO ALESSANDRO — **(Se debba considerarsi atto pubblico o certificato di un pubblico funzionario una patente di abilitazione all' esercizio della professione di maestro)** Nota a sentenza — (in *Studi critici di giurisp. penale*, pagg. 118 - 121; - Venezia, Fontana, 1885).

La sentenza 12 - Maggio 1883 della Cassazione di Firenze (ric. D' Alessandrini) aveva considerato la patente quale un atto pubblico (*Temi Veneta*, IX, 534) L' autore combatte la tesi accolta da quella Corte Suprema con una profondità di criterio giuridico che è tanto più ammirevole in quanto questo è uno dei primi lavori del chiarissimo giurista.

Le brevissime pagine qui richiamate, le quali furono scritte sotto l' impero del Cod. Sardo, rischiarano di limpida luce intellettiva le questioni relative all' art. 1315 cc. in relazione all' atto pubblico previsto dal C. P., alla differenza fra atto pubblico e certificato, alla distinzione da farsi fra atto pubblico e atto che emana da pubblico ufficiale.

395. VENEZIAN — **(Intorno agli atti pubblici e agli atti procedenti da ufficiali pubblici)** Nota a sentenza — (*Temi*, XXVII, 1902, 137 ; - *Temi Siciliana*, I, 1902, fasc. 11).

b) **Falsità in testamenti olografi, in cambiali, in titoli di credito trasmissibili per girata o al portatore.**

396. ALBANO — **L' interpretazione della legge in un caso di falso** — (*Scuola Positiva*, Vol. IV, 1894, pag. 5 e segg.).

397. AMICI A. — **(Se sia necessario l' uso nelle falsità di cambiali e altri atti equiparati agli atti pubblici dall' art. 284 cod. pen.** Nota a sentenza — (*Foro Ital.*, XXIX, 1904, p. II, col. 291 - 302).

398. BENI V. — **Sul falso cambiario** — (*Corte Pen.*, Vol. I, n. 7, pag. 49).

399. BENUSSI FERMO — **La cambiale non bollata originariamente o con bollo insufficiente, cessa di essere equiparata agli atti pubblici ?** — (*Monit. Pret.*. XXIV, col. 5 - 7 ; 12 - 20).

400. BESCHUETZ MAX — **Einfluss der Fälschung von Unterschriften auf Wechseln auf die Wechselverbindlichkeit ; Bedeutung des nachträglichen Versprechens desjenigen, dessen Namen fälschlich geschrieben wurde, die Fälschung nicht geltend machen zu wollen.** Diss. — Hamburg, Kayser, 1902 ; - pagg. 48.

L' esame dei due quesiti che formano oggetto di questa dissertazione pel dottorato è preceduto da una brevissima introduzione (pagg. 7 - 12) intorno alla natura della cambiale e ai reati di falso che in essa si possono commettere.

401. BOLAFFIO LEONE — **(In tema di falsità in cambiale)** Nota a sentenza — (*Temi*, XXX, 1905, pagg. 151 - 152).

La pregevolissima nota di questo insigne maestro è stata riprodotta con cenno adesivo dalla *Giurispr. Ital.*, vol. LVII, 1905, col. 69 - 72.

402. CASSUTO DARIO — **Di una nuova questione in materia di falsità istrumentale** — (*Riv. Pen.*, X, 1879, 175 - 184).

403. COVIELLO — **(Falsità in cambiali commessa dal mandatario)** Nota a sentenza — (*Critica forense*, 1891, pag. 78).

404. DE BONIS UMBERTO — **(Falsità in foglio cambiario mancante di alcuno dei requisiti essenziali della cambiale)** Nota a sentenza — (*Cassaz. Un.*, Vol. IX, 1898, col. 678 - 681).

405. DE LILLO P. — **(Uso di cambiali con firme di persone inesistenti)** — (*Foro delle Puglie*, 1902, col. 72).

406. FACCHINETTI G. — **(Falsità in cambiale con la clausola non all' ordine)** — (*Giustizia Penale*, XII, 1906, 1068 - 1070).

407. FIOCCA A. — **Se all' essenza giuridica del reato di falso in cambiali sia necessario l' estremo dell' uso** — (*Cass. Un.*, XIV, 1903, 397 - 401 ; 429 - 435).

408. GRIMALDI GIULIO — **Il momento consumativo del delitto di falsità in cambiale** — (*Gazzetta giuridica*, Salerno, Vol. I, pagg. 155 - 157).

409. HALL (VAN) — **(Tentativo di uno svolgimento degli effetti della falsità in cambiale)** — Amsterdam, 1828.

Ignoriamo il titolo preciso di questo lavoro del quale abbiamo letto un cenno nella *Critische Zeitschr. für Rechtsw. und Gesetzg. des Ausl.* I, 415.

410. IMPALLOMENI G. B. — **(Se la produzione in giudizio di una scrittura privata, (testam. olografo) renda permanente il reato di falsità in scrittura privata sino all' esito del giudizio, nel quale la produzione fu fatta)** Nota a sentenza — (*Giustizia Penale*, Vol. III, 1897, col. 690 - 691).

411. LO STESSO — **(Sulla necessità dell' uso della cambiale falsa e sull' unicità di reato, allorchè tal uso sia diretto alla consumazione d' una truffa)** Nota a sentenza — (*Legge*, XLV, 1905, 2035 - 2036).

412. MANDUCA-VINCI ANTONIO — **Sul momento consumativo del falso in testamenti olografi, cambiali e titoli di credito trasmissibili per girata o al portatore** — *(Giustizia Penale,* VI, 1900, col. 1137 - 1151).

413. MARCIANO GENNARO — **Il momento consumativo del falso in testamenti olografi** — *(Suppl. alla Riv. Pen.,* Vol. VI, 1897, pagg. 129 - 144).

414, MIRENGHI ALFONSO e ALFREDO — **Ricorso pei fratelli Bottalico** -- Roma, 1890; pp. 57.

I giudicabili erano imputati, oltre ad altri delitti, di falsità in cambiali.

415. MORTARA A. — **(Punibilità del falso in testamento olografo, a norma delle disposizioni del falso in atto pubblico)** Nota a sentenza — *(Giurispr. Ital.,* Vol. XLIX, 1897, parte II, 179 - 184)

416. POZZOLINI ALFREDO — **Il momento consumativo della falsità in cambiali** (Rassegna di giurisprudenza) — *(Rivista di diritto penale e sociologia criminale,* I, 1900, 256 - 259; - V, 1904, pag. 136).

417. RENDE DOMENICO — **(In tema di falsità in cambiale)** Nota a sentenza — *(Temi,* XXXI, pag. 671).

418. RIDOLA — **Falsità in cambiale** — *(Suppl. alla Riv. Pen.,* VII, 1898, 27 - 33).

419. RODINO — **Il falso di cambiali considerato negli effetti civili** — *(Antologia giuridica,* IX, 455 - 483).

420. ROSANO PIETRO — **Per il Comm. Roberto Cattaneo** — Torino, Baravalle, 1903.

Caso di falso ideologico cambiario.

421. LO STESSO — **Per Francesco Janni** — Napoli, De Angelis, 1883; pagg. 22.

Il giudicabile era imputato di espensione di false cartelle del credito fondiario.

422. RUFFO S. — **Il falso in cambiale che ha per causa un' obbligazione civile** — Catania, Tip. la Sicilia, 1898 ; - pagg. 16.

Si tenta di dimostrare che costituisce falso in scrittura privata il falso in cambiale che ha per causa un' obbligazione civile.

423. SICK W. — **Die Fälschung von Unterschriften an Wechseln** Diss. — Leipzig, 1906, pagg. VIII, 53.

Non ci fu dato di consultare questa dissertazione la quale non è stata ancora messa in commercio.

424. STOPPATO ALESSANDRO - **(Il momento consumativo del reato di falso in cambiale)**. Nota a sentenza — *(Temi*, Vol. XXV, 1900, pagg. 371 - 372).

425. LO STESSO — **(Sullo stesso argomento)** Nota a sentenza — *(Temi*, Vol. XXVII, 1902, pagg. 827 - 829).

426. TORTORI A. — **Falsificazione di cambiale** (estr.) — Roma, 1897 ; pagg. 8.

c) **Falsità in scrittura privata.**

427. AUGER PAUL — **Du faux en écriture de commerce en matière de titres à ordre** — *(Journ. du droit crim.*, art. 10898).

428. BENINI — **Un caso di falso in scrittura privata** (art. 280 c. p.) — Verona, Tip. Franchini, 1897.

429. BERTOLA EDUARDO — **(La falsa quietanza in cartolina vaglia costituisce falso in scrittura privata)** Nota a sentenza — *(Temi*, Vol. XXXII, 1907, pagg. 183 - 184).

430. BORTOLUCCI G. — **Osservazioni per Filippi, Battaglia, Gavioli imputati di truffa e falsi continuati** — Modena, Società tipografica, 1903; - pagg. 39.

I giudicabili (un medico e due farmacisti) erano imputati di truffa e di falso continuato in scrittura privata per avere indotto altrui in errore alterando per mezzo di aggiunte delle ricette.

431. CARRARA FRANCESCO — **Falso privato** (*Opuscoli di diritto criminale*, Vol. III, opusc. 44, pagg. 459 - 479; - Firenze, Cammelli, 1898).

È una memoria a difesa di tal Angelo Gori presentata alla sezione d'accusa della Corte d'Appello di Firenze, nella quale si dimostra la mancanza del carattere di documento pubblico negli atti falsificati dal giudicabile.

432. DE BONIS UMBERTO — **(L'imitazione dell'altrui carattere nel falso in scrittura privata. Alterazione di una parte di una scrittura commessa da quella stessa persona che l'ha scritta)** Nota a sentenza — (*Cassaz. Un.*, IX, 1898, 675 - 678).

433. DOLLMANN C. FR. — **Zur Lehre von der Privaturkundenfälschung** — (*Blätter fur RA.*, XXII, Erlangen 1857, pagg. 147 segg. e 165 segg.)

434. EHRENFELD — **Ueber das Verbrechen des Betruges durch Nachmachung oder Verfälschung von Privaturkunden** — (*Allgem. oesterr. Gerichtszeitung*, 1855, n. 63 e 65).

435. EULA LUIGI — **(Uso di falsa scrittura privata)** Nota a sentenza — (*Corte supr.* (Roma) 1899, pag. 337).

436. FACCHINETTI G. — **Commette reato di falso in scrittura privata o reato di calunnia reale chi scrive una lettera ingiuriosa sotto il nome altrui?** Nota a sentenza — (*Giust. Pen.*, XII, 1906, col. 1042 - 1047)

437. GEILER — **Kann das Verbrechen der Urkundenfälschung durch das Mittel der Telegraphie verübt werden?** — (*Annalen der badischen Gerichte*, Vol. XLIII, pag. 330).

438. GOENNER UND SCHMIDTLEIN — **Wieweit Briefe als Privaturkunden anzusehen sind** — (*Jahrbücher für Gesetzgebung und Rechtspflege in Bayern*, Vol. I, Erlangen 1818, pagg. 226 e segg.)

439. GOLTDAMMER — **Betrug und Urkundenfälschung durch das Mittel der Telegraphie** — *(Archiv für Strafrecht*, Vol. XI, 1863, pp. 766 - 770).

440. LO STESSO — **Das Telegramm als Urkunde im Strafprozesse** — *(Archiv für Strafrecht*, Vol. XV, 1867, pagg. 160 - 162).

441. INDRI GIOVANNI — **(Falsità in telegramma)** Nota a sentenza — *(Temi veneta*, Vol. XXV, 1900, pagg. 463 e segg.).

442. KRAEWEL (VON) — **Ueber den Thatbestand der Fälschung von Privat-Urkunden nach Deutschem Rechte** — *(Archiv für Strafrecht*, Vol. XI, 1863, 444 - 449 ; 526 - 532).

443. LEONHARDT AD. — **Ueber Fälschung von Privat-urkunden** — *(Neues Magazin für Hannoversches Recht*, Vol. I, Hannover 1860, pag. 104 e segg.).

444. MARCHI FERRUCCIO — **Il falso in scrittura privata come mezzo alla consumazione della truffa** — *(Suppl. alla Riv. Pen.*, III, 1894, pag. 56 - 63).

445. MEILI F. — **Die Fälschung einer telegraphischen Depesche** — Zürich, Orell Füssli u. Co., 1889 ; pagg. 86.

È un voto che l'autore, avvocato e professore all'Università di Zurigo, diede in occasione del processo a carico del capitano Schorno, imputato di alterazione di data in un telegramma.

446. MOMMSEN — **Die Privaturkunde als Gegenstand der Fälschung** — *(Gerichtssaal*, XXXVI, 1884, pagg. 34 - 60).

447. NECHANSKY — **Ueber das Verbrechen des Betruges durch Nachmachung oder Verfälschung von Privaturkunden zum § 201 St.G.** — (*Allg. oesterr. Gerichtszeitung*, 1855, nn. 43, 44).

448. NORDMANN — **Der im Art. 317[a] des Crim. GB. angeführte in zweiter Klasse ausgezeichnete Betrug** — *(Magazin für hannoversches Recht*, Vol. IX, Hannover 1859, pagg. 411 e segg.)

Questo articolo provocò una risposta del LEONHARDT richiamata al n. 443.

449. NUGNES — **(Falso in privata scrittura)** Nota a sentenza — *(Rivista di giureprudenza,* Trani, 1888, pag. 779).

450. OLIVIERI VITTORIO — **(Falsità in telegramma)** Nota a sentenza — *(Scuola Positiva,* Vol. X, 1900, pagg. 427 - 429).

451. ORTLOFF HERMANN — **Fälschung telegraphischer Depeschen** — *(Archiv für Strafrecht,* XXVIII, 1880, 194 - 205).

452. PAPPAGALLO SEVERINO — **L'interpellanza dell'art. 252 cod. pen. '59 di fronte alla legge penale italiana** — *(Pisanelli,* 1892, III, pag. 65).

453. PERRONI FERRANTI GIACOMO — **Falso in scrittura privata per telegramma** — *(Giust. Pen.* VI, 1900, 786 - 794).

454. PONSIGLIONI A. — **Del falso in scrittura privata e della istigazione a questo delitto** — Siena, Tip. dell'Ancora, 1873 ; - pagg. 51.

È una memoria defensionale presentata alla Corte d'Appello di Firenze nell'interesse di tal Virgilio Paggetti.

455. PROCÈS A. – **Du faux par lettres missives et par cartes postales** — *(Journal des Tribunaux,* XVI, 1897, 1303 - 1304).

456. PUGLIESE G. A. — **(Falsità in telegramma)** Nota a sentenza — *(Rivista giur.,* Trani, 1904, parte seconda, pagg. 920, 925).

457. SALVÀ — **Estudios practicos sobra el Codigo penal** (Falsità in scrittura privata) — *(Rev. de los Trib.,* seccion semanal 1892, pagg. 113).

458. SCADUTO O. — **Falso in scrittura privata** – Palermo, tip. Corsetti, 1901 ; - pagg. 14.

Si esamina la questione se costituisca reato di falsità l'aggiunzione di una parola per postilla (non firmata) in ricevuta privata, fatta dopo la sua sottoscrizione.

459. SCHERER — **Ein Beitrag zur Lehre vom Telegraphen - Strafrecht: ist das Telegramm (die sogenannte Ankunftsdepesche) eine Urkunde in Sinne des Strafgesetzbuches?** — *(Gerichtssaal*, XXVIII, 1876, 601 - 617).

460. SIGHELE G. — **Se il libretto che secondo le consuetudini locali è attivato fra il commerciante di generi al minuto ed il compratore per annotarvi giornalmente le somministrazioni di generi fatte dal primo al secondo, sia una Scrittura Privata, nei sensi e per gli scopi di cui all' art. 350 del Codice penale Sardo** — *(Rivista penale*, II, pagg. 58 - 61).

461. STAZZONE S. — **Falso in scritture private** - Sulla retta intelligenza dell' art. 352 del Codice penale modificato dalla legge del 17 Febbraio 1861 per l' ex regno delle Due Sicilie — *(Legge*, XVIII, 1878, n. 32).

462. STOPPATO ALESSANDRO — **(Le quietanze annesse ai mandati di pagamento di una congregazione di carità per sussidj di beneficenza sono a ritenersi scritture private. È inammissibile giuridicamente il titolo di falsità mediante apposizione di crocesegno. È inammissibile un falso ideologico in relazione a scrittura privata)** Note a sentenza — *(Temi*, vol. XXXI, 1900, pagg. 806 - 807).

d) **Falsità in passaporti, licenze, certificati, attestati e dichiarazioni.**

463. CONFORTI SALVATORE — **Falso certificato rilasciato in buona fede ad opera dell' altrui malizia** — *(Suppl. alla Riv. Pen.*, V, 1896, pagg. 48 - 52).

464. DE BENEDETTI CAMILLO — **(Falso certificato di indigenza)** Nota a sentenza — *(Cassaz. Un.*, Vol. XVI, 1905, col. 507).

465. DE LUCA FRANCESCO — **L'art. 89 legge elett. politica; l'art. 92 legge com. e l'art 290 C. P.** — *(Scuola Positiva*, XI, 1901, pagg. 405 - 413)

466. FRANCESCHINI — **Uso sciente di falso certificato** — Roma, Tip. Battisti, 1888; - pagg. 7.

È lo svolgimento di un mezzo di ricorso presentato alla Corte di Cassazione di Roma.

467. LOLLINI S. — **Il falso referto** — *(Giurisp. Penale*, XXV, 1905, pag. 517 - 518).

468. MARCHETTI — **Falsità in certificato necroscopico** — Modena, Tip. Monetti, 1891.

È lo svolgimento dei motivi d'appello presentati al Tribunale di Modena nell'interesse del Dott. Guido Rossi.

469. OLIVIERI VITTORIO — **Falsità in passaporti, licenze, certificati e dichiarazioni** — *(Digesto italiano*, XI, parte prima, pag. 359 a 362).

Trattazione molto sommaria e inorganica.

470. PUGLIESE — **(Falso attestato rilasciato da sanitario)** Nota a sentenza — *(Rivista di giureprudenza*, Trani, 1888, pag. 278)

471. RAMERI SILVIO — **Falso in denunzia d'infortunio sul lavoro** — *(Contratto di lavoro*, 1906, pag. 4),

472. SCHUETZE A. — **Ist derjenige, welcher unter Vorlegung eines gefälschten Attestes des Amtsvorstehers über einen ihm durch Brandunglück angeblich erwachsenen Schaden bettelt, wegen Urkundenfälschung aus § § 267, 268 bezw. 270 oder nur wegen Uebertretung aus 363 StGB. zu bestrafen? Ein Fall aus der Praxis** — *(Archiv für Strafrecht*, XXXVII, 1889, 351 - 355).

473. SIMONETTI FRANCESCO — **(Medico che attesta in un referto che il ferito guarirà in un termine inferiore al vero)** Nota a sentenza — *(Rivista giudiziaria*, 1904, pag. 234).

474. TASSI LUDOVICO — **Sul reato di falso documentale e in ispecie dei falsi certificati medici** — (*Monitore dei Pretori*, XV, 1889, nn. 30, 31)

475. TOCCI — **Un punto d' interpretazione del nuovo Codice penale sulla cessione altrui del proprio passaporto** — (*Legge*, 1889, I, 575).

476. TONINI GIUSEPPE — **Viola l' art 289 C. p. il medico che, scientemente, prognostica in un referto la guarigione di una ferita in un termine inferiore al vero** — (*Giustizia Pen.*. Vol. XII, 1906, col. 629 - 632)

5. Procedura

477. BACCINI — **Della iscrizione in falso e della prova contraria in ordine agli atti pubblici** — (*Monit. dei Pretori*, n 74)

478. BOSCO GIUSEPPE MARIA — **I. Falsità in privata scrittura. Interpellazione di uso fatta prima del termine legale. Dritto ad opporre questo difetto di procedura in qualunque stadio del giudizio. II. Se possa un giudice penale indipendentemente dalla questione di colpabilità, pronunciare con espressa dichiarazione la falsità di una scrittura in esito della pubblica discussione** — (nelle sue *Quistioni e monografie legali*, Benevento, Nobile, 1874; pagg. 7 - 18).

479. BURCHARDI — **Ueber die Erhebung des Thatbestandes bei der Urkundenfälschung nach preussischem Criminalverfahren** — (*Zeitschr. für deutsches Strafverfahren* - Nuova Serie, Vol. I, 248 - 260).

480. CARMIGNANI GIOVANNI — **Due quistioni di diritto ambo pregiudiciali: l'una all'ingresso, l'altra al progresso del giudizio penale di pretesa falsità; avanti la gran Corte Regia di Messina** — (in *Cause celebri discusse*, IV, 85 - 108, Pisa, Nistri, 1867).

Si sostiene la mancanza di facoltà nell'attore in falso incidente civile a farsi parte accusatrice nel giudizio penale e la mancanza di facoltà nella parte civile a dare ulteriore progresso al giudizio penale.

481. FALCONE — **L'ordinanza o sentenza penale di non luogo a procedere per insufficienza d'indizi sulla querela di falso fa stato nel giudizio civile che era rimasto sospeso** — (*Mario Pagano*, Potenza, 1886, I, n. 1).

482. GUIDI GUIDO — **Falsità in documenti** — (*Digesto italiano* Vol. IX, parte terza, pagg. 485 - 509).

Appunti storici e legislativi e nozioni generali. Falsità nelle scritture, iscrizione in falso nei procedimenti penali.

483. GRASVELOOT — **De querela falsi** — Utrecht, 1836.

484. KRAEWEL (VON) — **Wie ist den Geschworenen die Frage bei der Urkundenfälschung zu stellen?** — (*Archiv für Strafrecht*, IX, 1861, 217 - 229).

485. LESSONA CARLO — **Querela di falso principale contro un documento prodotto in giudizio** — Città di Castello, Lapi, 1897.

486. LO STESSO — **Per l'art. 296 capoverso c. p. c. la querela di falso non è più proponibile contro quel documento la cui verità sia stata dichiarata per sentenza irrevocabile in giudizio di falso penale** — (*Cass. Un.*, IX, 1898, 289 - 293).

487. PEPE GIACOMO — **Se una senteza civile irrevocabile à rigettato la querela di falso incidente civile contro un pubblico istrumento, ritenendolo vero, può più aver luogo l'azione penale sullo stesso oggetto?** — Lecce, Tip. Salentina, - 1885; pagg. 12.

488. PODRIGUE GIUSEPPE — **(Reati di falso e questione pregiudiziale di stato)** Nota a sentenza — *(Giurispr. Penale,* 190?, pag. 197).

489. RENDE DOMENICO — **Iscrizione in falso nei procedimenti penali** — *(Digesto italiano,* Vol. XIII, parte seconda, pagg. 653 - 670).

Premessi alcuni cenni sull'origine e sullo svolgimento storico dell' istituto, si esamina diligentemente da chi, come e davanti a quale autorità possa iscriversi in falso. Si studiano da ultimo le conseguenze per l' iscrivente.

490. SCADUTO — **Querela di falso pel diploma sulle decime** — *(Rivista di diritto ecclesiastico,* Vol. VII, pagg. 75 78).

491. SERPILLON FRANÇOIS — **Code du faux ou commentaire sur l' ordonnance du mois de juillet 1737** — Lyon, Regnault, 1774 ; - pagg. 488.

La ordinanza del mese di Luglio 1737 sulla procedura di falso (che è opera del Cancelliere d' Aguesseau) è annotata dal SERPILLON articolo per articolo, ed è corredata da molte istruzioni pratiche per i periti, dalla risoluzione di molte questioni in materia di falso e da una copiosa raccolta di editti, di regolamenti e di decisioni.

492. TUOZZI PASQUALE — **Per un punto di contatto fra due procedure** — *(Studi Senesi,* 1905, pag. 8)

6. Studio dei mezzi per scoprire il reato. Relazioni di processi. Contributi dell' antropologia criminale.

493. ANDREOLI ELIODORO — **Sulla falsificazione delle scritture** — (2ª ediz.) Milano, Tip. Galli e Raimondi, 188; - pagg. 137.

Il lavoretto che è corredato da alcuni fac-simili offre precetti e norme intorno alle perizie grafiche.

494. BERTILLON ALPHONSE — **La comparaison des écritures et l'identification graphique** — (*Revue scientifique*, 18 Dic. 1897 e 1 Gennaio 1898).

Di questo notissimo lavoro è uscita testè una versione tedesca brevemente annotata ad opera del commissario di polizia di Berlino Dott. SCHNEICKERT. Trovasi inserita nel volume del medesimo autore dal titolo: *Die Bedeutung der Handschrift im Civil-und Strafrecht* (Leipzig, Vogel, 1906).

495. BURINSKY E. — **Die Farbenteilung. Die cromolytische Photographie als Grundlage für die gerichtliche Untersuchung der Aktenstücke** (traduzione dal russo di J. v. Sobolew) — (*Archiv für Kriminalanthropologie und Kriminalistik*, XVII, n. 1).

496. LO STESSO — **Expertisa documentova** (russo) — Pietroburgo, Fontanka 89, 1903.

A chiarimento del testo il lavoro è corredato di alcune interessanti fotografie.

497. BUSSE H. HANS — **Graphol. und gerichtliche Handschriftenuntersuchungen** — Leipzig, 1898.

498. CHEVALLIER A. — **Bulletin des sciences technologiques** — (*Journal de Chimie médicale*, Agosto 1831, pag. 202).

L' articolo che contiene la indicazione di alcuni mezzi chimici per la scoperta delle alterazioni commesse nelle scritture, è stato tradotto in tedesco in *Das polytechnische Journal*, Vol. XLIV, Stuttgart 1832, pagg. 131 - 134).

499. CODELUPPI VITTORIO — **Peculato e falsi di un uranista** — (*Scuola Positiva*, Vol. XV, 1905, pagg. 373 - 383; 459 - 466).

500. COLOMBINI GIOVANNI — **La critica delle perizie di scrittura** — (2ª ediz.) Firenze, Didattica Nuova, 1897; - pagg. 55.

Brevi e superficiali osservazioni suggerite all' autore da alcuni casi giudiziarj nei quali venne richiesta la sua opera di perito calligrafo.

501. DENNSTEDT M. und SCHOEPFF M. — **Einiges über die Anwendung der Photographie zur Entdeckung von Urkundenfälschungen** - Mitteilung aus dem chemischen Staatslaboratorium in Hamburg — (*Jahrbuch der hamburgischen wissenschaftlichen Anstalten*, 1898, XV).

502. DENNSTEDT M. und VOIGTLAENDER F. — **Der Nachweis von Schriftfälschungen unter bes. Berücksichtigung der Photographie** — Braunschweig, Fr. Vieweg und Sohn, 1906; pagg. 1 - 152.

È forse la trattazione più completa intorno al modo di mettere a profitto i dati della fisica, della chimica, della fotografia e della microscopia per la ricerca delle falsità in atti.

La seconda parte del lavoro (pagg. 153 - 242) è dedicata ad altre indagini (analisi del sangue e dello sperma - ricerche intorno agli incendj dolosi).

503. FRAZER PERSIFOR — **A manual of the study of documents to establish the individual character of handwriting and to detect fraud and forgery including several new methods of research** — Philadelphia, 1894.

Questo libro, dovuto ad uno dei più valenti professori dell' Università di Filadelfia, presenta dei nuovi metodi di ricerca veramente originali per la prova del falso in scrittura.

È stato tradotto in francese da Vossion e Bouet sotto il titolo: *Des faux en écriture et de l'écriture* (Paris, Guillaumin, 1899; - pagg. 234).

504. **Freudenfeld' scher Wechselfälschungs - Prozess.** - Verhandelt vor dem Schwurgericht in Thorn in den Tagen vom 24 Januar bis 5 Februar 1859 — Grandenz, Röthe, 1859.

505 GROSS HANS — **Künstliche Wasserzeichen** — (*Archiv für Krim. Anthr.* etc. I, 1899, pag. 333).

506. HENZE ADOLF und ARTHUR — **Illustr. Fälschungsgeschichten** — Leipzig, 1888.

Gli autori, entrambi periti calligrafi, sono gli editori della Rivista da noi richiamata al n. 123

507. IRVINE — **Ueber die Wirkung von Bleichmitteln auf Schreibtinte als Mittel zum Nachweise von Fälschungen** — *(Pharmazeutische Zentralhalle,* 1888, pag. 148).

508. JESERICH P. — **Die Feststellung von Urkundenfälschungen durch die Photographie** — *(Berichte über die Verhandlungen der Polytechnischen Gesellschaft,* XIX, 110).

509. LO STESSO — **Photographie und Gerichtschemie** — *(Photogr. Wochenblatt,* XV, 1889, 415).

510. KOCH — **Verbrechen aus Leichtsinn und Freundschaft** — *(Zeitschrift für Civil - und Criminalrecht im Königr. Hann.* I, 456).

511. KOSLOFF — **Die gerichtlich - chemisch - photographische Expertise in Schriftsachen** — *(Archiv für Kriminalanthr.* etc. I, 279).

512. LABATUT — **Les faux en écriture et la photographie** — *(Archives de l'anthropologie crim.,* VIII, 31).

513. LIVI e TAMBURINI — **In causa di falsificazione di documenti imputati a G. G.** (Trib. di Reggio Emilia) — *(Rivista Pen.,* I, 507 - 515).

514. MAYER EMIL — **Schriften - und Urkundenfälschung und deren Erkennung** — Wien, Perles, 1905 ; - pagg. 59.

È un buon lavoretto di cui è autore un perito - calligrafo.

515. MORACE — **La verificazione delle scritture e la falsità** — Messina, Tip. dei Tribunali, 1904.

516. PFISTER — **(Un processo per falsità in testamento)** Esposizione della istruttoria — *(Merkwürdige Criminalrechtsfälle,* Vol. V, fasc. 1).

517. RAVENAU JACQUES — **Traité des inscriptions en faux et reconnoissances d'escritures et signatures par comparaison et autrement** — Paris, Jolly, 1666 ; - pagg. 215.

Il Ravenau « maistre escrivain iuré à Paris, employé au Parlement, et en toutes autres iurisdictions, pour la verification des escritures et signatures » può considerarsi un antesignano delle moderne ricerche grafiche per la constatazione delle falsità in scritture.

La sua operetta, diventata oggidì rarissima, contiene molti suggerimenti, alcuni dei quali, possono essere messi a profitto anche ai nostri giorni.

518. SITTL KARL — **Handschriften** — *(Dammers Ill. Lexikon der Verfälschungen*, 1887, pag. 359).

519. TAMBURINI — **In causa di lacerazione di testamento** (Lipemania con delirio di rovina) — *(Riv. sperim. di freniatria e di med. leg.*, XIX, II, III, pag. 308).

520. THOMSON — **Detection of inks** — *(Chemical news*, Vol. XII, 1880, pag. 32).

521. WEINGART ALBERT — **Ueber Entdeckung von Urkundenfälschungen** — *(Gerichtssaal*, 1891, pag. 217).

522 LO STESSO — **Ueber das Untersuchen von Urkundenfälschungen** — *(Archiv für Krim. Anthr. und Kriminalistik*, Vol. I, pagg. 61 - 79).

SEZIONE SECONDA

TRATTATI E COMMENTARJ

OPERE DI ARGOMENTO SPECIALE

I.

TRATTATI E COMMENTARJ

523. ALA RAFFAELE — **Il foro criminale** - tomo V, pagg. 182 a 224 — Roma, Puccinelli, 1826.

Falsità o alterazione di scritture o di suggelli (classificati fra i delitti contro la sicurezza delle persone e delle proprietà). - L'autore, richiamandosi al diritto romano, enuncia dapprima in poche righe in che cosa consista il reato, del quale parla in seguito diffusamente nei capitoli dedicati alle prove (pagg. 183 - 207) ed alle penalità (pagg. 208 - 224).

524. ALBERTI DE GANDINO — **Libellus de maleficiis** — Venetiis, 1598.

Vedasi l'intero titolo: de falsis.

525. AMBROSOLI FILIPPO — **Studi sul codice pen. toscano confrontato specialmente coll' austriaco** - pagg. 79 - 94 — Mantova, Negretti e C., 1857.

Falsa moneta. Falsità istrumentale e in passaporti. Falsità contro i diritti di famiglia. Falsità in pesi e misure.

526. ANGELI DE GAMBILIONIBUS DE ARETIO — **Tractatus maleficiorum** - pagg. 114 - 120 (tit. falsario) — 1472.

(La edizione da noi consultata nella imp. bibl. di Monaco non recava la indicazione del luogo di pubblicazione).

Precede una breve « censio de crimine falsi ». Si esaminano di poi i varj reati di falso in atti che possono essere commessi dall'advocatus o dal procurator, e, specialmente, dal notarius. Segue lo studio dei reati di falso in giudizio, in moneta e in testamento. Si discutono da ultimo varie quistioni, alcune in materia processuale.

527. AZONIS — **Summa Codicis** — Lugduni, 1546.

Vedasi la rubr. ad legem Corneliam de falsis. Anche in questa parte dell'opera di Azone ha molto attinto pel suo capitolo Von falscherei in gemeyn il KLAGSPIEGEL nel quale i tedeschi riconoscono una delle fonti più importanti della loro antica legislazione (confr. HEINEMANN nota 30)

528. BAIARDI J. B. — **Additiones et annotationes ad Iulii Clari receptarum sententiarum libros V sive practicam criminalem** - pagg. 14 - 33 (§ Falsum) — Francofurti, ex offic. Richteri, 1605.

È una disamina minutissima di tutte le forme dei reati di falso (in giudizio, in documenti, in pesi, in testamenti, in moneta) compresovi lo stellionato.

Il lavoro del BARTHLE (JOHANN CASP.) intorno al diritto di batter moneta, inserito nei suoi *Opuscula juridica* (Bambergae, Göbhardt, 1756; - pagg. 499 - 570) non presenta alcun particolare interesse per l'argomento che ci occupa.

529. BEGNUDELLI FRANC. ANT. — **Biblioteca juris canonico - civilis practica seu Repertorium quaest. magis practicarum** — Coloniae Allobrogum, 1747.

Vedansi le voci « falsitas » e « moneta » (III, 164 - 167).

530. BELLO VISU (de) JACOBI — **Practica criminalis** - pagg. 62 - 89 — Coloniae, apud Mat. Cholinum, 1580.

Il capitolo ottavo (Lib. I) intitolato « Falsarium » contiene oltre all'esame delle falsità in misure, in istrumenti, e in monete, lo studio di altri reati, quali l'adulterazione di merci, il danneggiamento commesso con animali ad opera dei pastori, la evasione dal carcere, etc.

531. BERGER J. H. — **Electa jurisprudentiae criminalis**. Editio secunda - pagg. 70 - 77 (membrum: de falso) — Lipsiae, sumpt. haer. Fr. Lanckisii, 1721.

Requisiti del falso. Falsum in personam e in moneta.

532. LO STESSO — **Supplementa ad Electa juris criminalis** - parte prima, pagg. 437 - 452; parte seconda, pagg. 136 - 179 — Lipsiae 1710.

Contenuto: Attribuzione di legati nel testamento altrui, alterazione di confini, contrabbando, falsi pesi, correzione di conti, danno, conseguenze delle condanne per falso (è la risoluzione di un quesito sottoposto al Berger dalla facoltà di Vittemberga), prevaricazione, inganni al giuoco, falsa moneta.

533. BERNER ALBERTO FED. — **Trattato di diritto penale** (trad. Bertola) seconda ediz. ital. - pagg. 337 - 342; 471 - 480; 526 — Milano, Vallardi, 1887.

Crimini e delitti di falsa moneta. Falso in documenti. False attestazioni.

534. BESOLDI CHR. — **Sylloge quaestionum juridicarum et politicarum** (collectore J. Speidelio) - pagg. 248 - 249 — Tubingae, apud Brunnium, 1629.

Veggasi la voce « falsum » (la quale manca nel *Thesaurus practicus* dello stesso autore).

535. BLANCHE A. — **Études pratiques sur le code pénal** - Troisième étude — Paris 1889.

Trattazione completa dell' intera materia, utilissima specialmente ai fini della pratica.

536. BOEHMER J. — **Meditationes in Constitutionem Criminalem Carolinam** - pagg. 365 - 402 — Halae Magdeburgicae, Gebauer, 1770.

Commento agli art. 111 - 115 con richiami alla dottrina, al diritto romano, ed alle leggi precedenti. (Falsità in monete, in sigilli, in istrumenti e libri dei conti, in pesi e misure, in generi di vendita, alterazione di confini, prevaricazione del patrono.

537. BONIFACII DE VITALINIS — **Tractatus de maleficiis** - pagg. 20 - 25 — Luogo e anno di pubblicazione ?

Sommario: De falsis, de poena falsantis monetam, mensuras et pondera, mutantis sibi nomen, adscribentis sibi aliquid in testamento vel aliter.

538. BORSANI GIUS. e CASORATI LUIGI — **Codice di procedura penale italiano commentato** - Vol. VII, pagg. 229 - 265 — Milano, Pirola, 1887.

Falsità nelle scritture. Iscrizione in falso nei procedimenti penali. Falsificazione di monete, di effetti pubblici, di sigilli dello Stato, di atti sovrani, di punzoni o bolli del regio governo.

539. BOSSII AEGIDII — **Tractatus varii** qui omnem fere criminalem materiam complectuntur - pagg. 194 - 212 ; 221 - 221 retro — Venetiis, apud F. Senensem, 1562.

Veggansi i titoli « de falsis » (falsità in atti e in giudizio) e « de falsa moneta ».

540. BOURGUIGNON — **Iurisprudence des codes criminels** — Paris 1825.

Vedasi agli art. 132 - 165.

541. BRUNNEMANNI JOHANNIS — **Commentarius in Codicem Iustinianeum** - tomo secondo, pagg. 894 - 901 — Coloniae Allobrogum, sumpt. fratr. de Tournes, 1754.

Tit.: ad legem Corn. de falsis, de his qui sibi adscrib., de falsa moneta.

542. LO STESSO — **Commentarius in quinquaginta libros Pandectarum** - Vol. II, pagg. 413 - 415 — Coloniae Allob., Cramer, 1762.

Tit.: de lege Cornelia de falsis.

543. BUCCELLATI ANTONIO — **Istituzioni di diritto e procedura penale** - pagg. 306 - 307 — Milano, Hoepli, 1884.

Del falso in genere. Falsità in monete e in carte, fra le quali ultime l'autore comprende oltre ai documenti i sigilli, bolli pubblici e loro impronte (!).

544. BYNKERSHOECK (VAN) C. — **Observationum juris romani libri quatuor** - III, 292 - 315 — Francof. et Lipsiae, apud E. G. Krugium, 1723.

Ad legem Corneliam de falsis.

545. CABALLI P. — **Resolutionum criminalium centuriae tres** — Francoforti, e collegio musarum Paltheniano, 1613.

Quest' opera non offre una trattazione organica ma la risoluzione di moltissime quistioni speciali. La materia è divisa in *casi* ripartiti in *numeri*. In tema di falso in genere veggansi: caso 66, numero 7; 144, 7; 145, 4; 165, 1, 2, 11, 19, 20, 24, 25; 176, 8; 199, 5; 206, 4, 5, 6; 251, 3; — in tema di falso in monete: 134, 3; — in tema di falso in atti: 151, 1; 206, 1, 2, 3; 217, 1; 218, 43; 294; 434.

546. CACHERANI OCTAVIANI — **Decisiones sacri senatus pedemontani** ad communem studiosorum utilitatem collectae - decis. XVI, 11; decis. CXVII, 4, 6 - 12 — Venetiis, 1572.

Sommario: Falsitatis suspitio, quando resultat, vel ratione producentis, vel fabricantis falsa instrumenta, semper debet intelligi, quod producens seu fabricans fuerit infamatus, alias non cogitur se purgare. - Falsitas in una parte capituli individua reddit totum capitulum falsum. - Falsitas ex quibus coniecturis et praesumptionibus probetur. - Falsitatis suspitio pro falsitate in civilibus et pro plena probatione habetur.

547. CALVINI J. — **Lexikon Iuridicum** juris romani simul, et canonici: feudalis item, civilis, criminalis: theoretici ac practici etc. - col. 754 — Francoforti, apud haer. A. Wecheli, 1600.

Veggansi le voci: « Falsarius », « Falsarii », « Falsi crimen », « Falsi poena », « Falsi machinatores », « Falsi species », « Falsitas », « Falsum », « Falsum testamentum ». (Brevissimo svolgimento).

548. CANTERA DIDACI — **Quaestiones criminales practicae** - pagg. 270 - 291 — Francoforti, 1615.

Sotto il capitolo « de falsitate » si esaminano i reati di falso in moneta, in atti, in giudizio, in pesi e misure; il parto supposto e il reato di aggiotaggio.

549. CAPYCII ANTONII — **Decisiones s. regii consilii neapolitani** - decis. XXX nn. 4 e 6; LXVII, 4 - 7, 9; LXXIX, 1 - 3 — Venetiis 1583.

Falsità in atti e prova di essa.

550. CARAMELLI CARLO — **Comento al regolamento penale gregoriano** — Macerata, Mancini, 1844.

Falsificazione: *a*) delle monete, carte di pubblico credito e campioni pubblici; *b*) dei pesi, misure e altri segni pubblici; *c*) dei sigilli delle autorità; *d*) dei mandati e delle cartelle di pubblico credito. Falso nei documenti, nei passaporti e nei certificati.

551. CARMIGNANI GIOVANNI - **Elementi di diritto criminale** (trad. ital.) - pagg. 377 -380; 417 - 419 — Milano, Brigola, 1882.

Del delitto di falso (classificato fra i delitti contro la proprietà dei beni mobili). Del delitto di falsa moneta (classificato fra i delitti contro la fede pubblica).

552. LO STESSO - **Scritti inediti sul diritto penale** - V, 123; VI, 101 — Lucca, 1852.

Falsità in moneta e in scrittura.

553. CARNOT — **Commentaire sur le code pénal** — Paris, 1832.

Veggansi i commenti agli art. 132 - 165.

554. CARPZOVII BENEDICTI — **Praotica nova imperialis saxonica rerum criminalium** - pagg. 365 - 376 — Wittebergae, sumpt. haer. T. Mevii, 1646.

Concetto del falso (è una specie di furto), gravità, definizione, elementi, pena, modi di commetterlo, falsi testi, giudici che commettono il falso, falsità in scritture, in sigilli, in pesi e misure, in monete, mendicanti falsarj, adulterazione di aromi e di liquidi, truffe.

Un brevissimo cenno sul falso trovasi del pari nell' opera dello stesso autore: *Jurisprudentia ecclesiastica seu consistorialis* a pag. 194 (Hanoviae 1652).

555. CARRARA FRANCESCO — **Programma** - parte speciale - Vol. VII, §§ 3355 a 3361; 3512 a 3871; Vol. IV, §§ 2363 a 2381 — Lucca, Canovetti, 1870.

Idea e contenuto della classe dei delitti contro la pubblica fede. Falsa moneta. Falso in pubblico documento. Falso in bolli.

Il falso privato è collocato fra i delitti contro la proprietà.

556. CATALANI JOANNIS ALOYSII — **Tractatus criminalis amnestiae praesertim, abolitionis et indultus** - pagg. 223 - 231; 292 - 307; 339 - 342 — Neapoli, 1604.

Falsità in monete, in sigillum principis, in atti.

557. CHAUVEAU AD. e HÉLIE F. — **Teorica del codice penale** (versione ital.) - I, pagg. 391 - 506 — Napoli, Capasso, 1853.

Falsità in monete, in suggelli dello Stato, in biglietti di banca, in effetti pubblici, in punzoni, suggelli e bolli, in scritture pubbliche, in scritture di commercio o di banca, in scritture private, in passaporti, fogli di via e certificati.

558. CIAZZI ALM. — **Disceptationes forenses criminales ad reorum defensam** - pagg. 111 - 113; 116 - 119 — Maceratae, 1630.

Del falso in generale. Del falso nummario in particolare.

559. CLARI J. — **Receptarum sententiarum opera omnia** - pagg. 13 - 24 (§ Falsum) — Francoforti, ex off. Richteri, 1604.

Sotto il § Falsum si studiano le falsità in giudizio, le falsità in atti (compresavi l'apertura e la divulgazione di lettere altrui), il delitto di chi vende la stessa cosa a due persone, le falsità in monete.

560. CLASEN DAN. — **Commentarius in Constitut. crim. Caroli V** — Helmst., 1684.

Commento delle disposiz. contenute negli art. 111 a 115. Confr. BOEHMER.

561. CONCIOLI ANTONII — **Allegationes forenses civiles et criminales** - pagg. 229 - 235 — Maceratae, 1666.

Falsità in atti.

562. LO STESSO — **Statuta civitatis Eugubii** annotationibus quamplurimibus ad singulas fere rubricas illustrata - lib. IV, rubr. 45, 46, 49; lib. V, rub. 19 — Maceratae, 1678.

De falsa moneta et fabricantibus alchimiam. De facientibus sive producentibus falsa instrum. et privatas scripturas. De artificibus falsum committentibus. De ponderibus et mensuris.

563. CORTIADA (DE) MICHAELIS — **Decisiones senatus cataloniae** - decis XI, num. 65; XXXIV, 102, 104, 106, 113; LXXII, 12, 13; LXXXVII; LXXXVIII; CXII, 18, 38 — Lugduni, 1714.

Falsità in pesi e misure, in moneta, in atti, in giudizio. Gravità dei reati di falso.

Può vedersi il capitolo VII dell' opera che trovasi in appendice alle decisioni, intitolato « de mutatione monetae quo ad pondus et valorem eius ».

564. COVARRUVIAS DIDACI — **Practicarum quaestionum liber** - pagg. 338 - 340 — Lugduni, 1558.

De falsa moneta et eius authoribus puniendis.

(Quest' opera, che è oggidì rarissima, può consultarsi alla Biblioteca Nazionale V. E. di Roma).

565. CREMANI ALOYSII — **De jure criminali libri tres** - pagg. 503 - 510 — Florentiae, apud C. Casoni, 1848.

De crimine falsi ac de stellionatu.

566. CRIVELLARI G. e SUMAN G. — **Il Codice Penale per il Regno d' Italia interpretato** - vol. VII, pagg. 91 - 305 — Torino, Unione tip. ed., 1896.

Falsità in monete, in sigilli, bolli pubblici e loro impronte (art. 256 - 292). Dottrina. Fonti legislative. Legislazione comparata. Commento. Giurispr. pratica.

567. CUJACII JACOBI — **Opera omnia** - Vol. IX, col. 1395; Vol. IX, col. 1439 - 1446, 1449 - 1451; Vol. X, col. 574 — Neapoli, ex typ. Moriana, 1758.

Ad L. 13 ad leg. Corn. de falsis; ad tit. XXII ad legem Corn. de falsis, ad tit. XXIV de falsa moneta; notae ad lib. XLVIII Dig.

568. DAMHOUDER IOD. — **Praxis rerum criminalium** (edita da M. Beuther) - pagg. 220 - 237 — Frankfurt, 1571.

Falso e stellionato.

569. DECIANI TIBERII — **Responsorum volumina** — Venetiis, 1579.

Responsi in materia di falso: libro I, responso 18, num. 37; resp. 23, n. 92; resp. 33, n. 77; - libro II, resp. 100. nn. 11, 17, 18, 43, 44; resp. 109, n. 62; resp. 199, n. 76; - libro III, resp. 45, n. 4; resp. 49, n. 9; resp. 69, n. 30; resp. 76, n. 32; resp. 83, n. 21; resp. 83, n. 11.

570. DE FRANCHIS VINCENTII — **Decisiones sacri regii consilii neapolitani** - decis. 401 e 440 — Venetiis, 1626.

Qnistioni in tema di falsa moneta.

571. ENGAU IO. RUD. — **Elementa juris canonico - pontificio ecclesiastici** - lib. III, tit. X, pagg. 484, 485 — Ienae, 1743.

Cenni intorno al falso in generale (falsum, alchymia, sortilegium, collusio).

572. FERRAROTTI TEONESTO — **Commentario teorico pratico comparato del Codice di procedura penale pel regno d' Italia** - III, 193 - 228 — Torino, Stamp. della Gazz. del Popolo, 1862.

Delle falsità in scritture (art. 678 - 691). Falsificazione di monete, effetti pubblici, sigilli dello Stato, atti sovrani, punzoni o bolli del R. Governo (art. 691 - 696). Iscrizione in falso (art. 697 - 704). Con raffronti col Codice Parmense, con quello degli ex Stati Estensi, col Regolamento Romano, col Codice delle due Sicilie, col Codice d' istruzione crim. francese, col Regolamento Austriaco.

573. FERRINI CONTARDO — **Diritto penale romano** - pagg. 246 - 252 — (in *Completo trattato di dir. pen. secondo il cod. un. del Regno d' Italia compilato da P. Cogliolo*, Vol. I, parte prima, pag. 1 a 268 — Milano, Vallardi, 1894).

Trattazione molto breve.

574. LO STESSO — **Esposizione storica e dottrinale del diritto penale romano** - pagg. 392 a 404 — (Estr. dalla *Enciclopedia di dir. pen. ital.*) Milano, Soc. Editr. Libr., 1902.

Trattazione di poco più diffusa della precedente.

575. FEUERBACH ANSELM e MITTERMAIER C. J. A. — **Lehrbuch des gemeinen in Deutschland gültigen peinlichen Rechts** - pagg. 304 - 314 ; 647 - 675 — Giessen, Heyer, 1847.

Falsità in monete, in atti. Del falso e della truffa in generale.

576. FILANGIERI GAETANO — **La scienza della legislazione** - Vol. IV, pagg. 109 - 113 — Milano, Silvestri, 1817.

Sono brevissime considerazioni in ordine alla classe dei delitti contro la fede pubblica, nella quale l' autore comprende oltre al falso ne' notaj o nei pubblici scrittori, il peculato negli amministratori o nei depositarj delle pubbliche rendite, la falsificazione o alterazione delle monete nelle persone incaricate del pubblico conio, la violazione dei segreti dello stato nella persona pubblica che ne è depositaria, l' abuso del suggello del sovrano in colui che lo custodisce, la frode del tutore sul suo pupillo, il fallimento fraudolento di un pubblico negoziante.

577. FORTI FRANCESCO — **Raccolta di conclusioni criminali ordinate e annotate da B. Paoli** - pagg. 73 - 107 — Firenze, Cammelli, 1864.

Quistioni varie in tema di falsità in atti.

578. FRANK REINHARD — **Das Strafgesetzbuch für das deutsche Reich erläutert** - parte seconda, sezione VIII e XXIII — Leipzig, 1897.

Comm. agli art. 146 - 152 (falsità in monete) e 267 - 280 (falsità in atti).

579. FULCI LODOVICO — **L' intenzione nei singoli reati** - Vol. II, pagg. 209 - 255 — Messina, De Stefano, 1890.

Contenuto : Dei delitti contro la fede pubblica in generale, falso in pubblici docum., falso nummario, falsità in sigilli, bolli pubblici e loro impronte.

580. GARRAUD R. — **Traité théorique et pratique du droit pénal français** - (2ª ediz.) Vol. III, pagg. 422 - 708 — Paris, Larose, 1899.

Nozioni generali sul falso. Falsità in monete. Falsità in sigilli e bolli pubblici. Falsità in atti e procedura.

581. GEYER AUGUST — **Grundriss zu Vorlesungen über gemeines deutsches Strafrecht** - Lib. II, pagg. 97 107 — München, 1885.

La breve trattazione comprende le falsità in monete e in atti le quali assieme alle falsità in mercanzie costituiscono, secondo l'autore, la classe dei delitti « gegen Treue und Glauben im Verkehr ».

582. GIULIANI GIUSEPPE — **Istituzioni di diritto criminale** - Vol. II, pagg. 206 - 217, 562 - 588 — Macerata, Mancini, 1856.

Della falsa moneta, classificata fra i delitti contro la fede pubblica (col peculato e la bancarotta fraudolenta). Del delitto di falso (estremi specie di esso, conato, pene), classificato fra i delitti che ledono la proprietà reale del cittadino (col furto, la rapina, il danno dato, lo stellionato).

583. GOTHOFREDI J. — **Codex Theodosianus cum perpetuis commentariis** - tomo III, pag. 157 - 173 — Lugduni, Huguetan et Ravaud, 1665.

De falsa moneta. Ad legem Corn. de falsis.

584. GROENEWEGEN S. — **Tractatus de legibus abrogatis et inusitatis in Hollandia vicinisque regionibus** — Lugd. Bat., ap. Lopez de Haro et F. Moyardum, 1649.

Falsi poena, falsum in lite committens an causa cadit, falsis ex instrumentis vel testimoniis lata sententia an est ipso jure nulla sine appellatione. Nummos radentis poena; poena nummos reprobos expendentis, falsos fabricantis; an damnatus appellare potest; ultra justum valorem expendentis poena.

585. HAELSCHNER HUGO — **Das gemeine deutsche Strafrecht systematisch dargestellt** - Vol. II, pagg. 513 - 592 — Bonn, Marcus, 1887.

Il secondo capitolo del secondo volume (sezione II) è dedicato ai delitti « gegen Treue und Glauben im Verkehre » i quali comprendono i reati di falso in atti e in monete.

586. HARRIS F. SEYMOUR — **Principii di diritto e procedura penale inglese** (trad. Bertola) - pagg. 40 - 43, 56, 184 - 190 — Verona, Tedeschi, 1898.

Reati di falsa moneta. False dichiarazioni. Reato di falso, il quale comprende oltre alla falsità in atti la falsità nel gran sigillo del Regno Unito e nel sigillo privato della Regina, in cartelle e buoni dello scacchiere, in biglietti di banca, in carta e marche da hollo, in francobolli, in marchj di fabbrica.

587. HÉLIE FAUSTIN — **Teorica del codice di procedura penale** (traduzione di L. Sampolo) - Vol. II, pagg. 222 - 230 — Palermo, Pedone Lauriel, 1880.

Della iscrizione iu falso contro i verbali.

588. JAGEMANN (VON) L. e BAUER W. — **Criminallexikon** - pagg. 275 - 278, 493 - 494 — Erlangen, Enke, 1854.

Vedasi sotto le voci « Fälschung », « Fälschung öffentl. Gewährschaften der Treue », « Fälschung privativer Gew. ».

589. IMPALLOMENI GIOVAN BATTISTA — **Il codice penale italiano illustrato** - Vol. III, pagg. 5 - 36, 43 - 44 — Firenze, Civelli, 1891.

Commento agli art. 256 - 292 e 294.

590. KOHLER IOSEPH — **Studien aus dem Strafrecht** - Vol. V, pag. 544 e segg. — Berlin, 1890.

Falso intellettuale.

591. KRESS P. J. — **Commentatio succincta in Constit. crim. Caroli V** — Hannover, 1721.

Vedasi il commento agli art. 111 - 115.

592. LANDUCCI LANDO — **Storia del diritto romano dalle origini fino alla morte di Giustiniano** - (2ª ed.) Vol. I, parte terza (Storia del dir. pen.) pagg. 979 - 986, 1048 - 1049 — Verona - Padova, Drucker, 1898.

Sommario: falso in genere, suppositio partus, condizioni personali false; false misure, crimen falsae monetae (Trattazione compendiosa ma pregevolissima).

593. LEGRAVEREND J. M. — **Traité de la législation criminelle** - Vol. II, pagg. 385 - 410 — Bruxelles, Société Typographique Belge, 1839.

Del falso in generale. Falso incidente e falso principale. Caratteri distintivi del falso. Falsificazione dei sigilli e marchj dello Stato. Falso in scritture pubbliche e autentiche. Falso in scrittura privata. Uso del falso.

594. LISZT (VON) — **Lehrbuch des deutschen Strafrechts** - (11ª edizione) pagg. 502 - 521 — Berlin, Guttentag, 1902.

Falsità in monete (Storia e posizione sistematica, varie specie del reato). Falsità in documenti (Storia e posizione sistematica, concetto di documento; il reato di falso documentale, false attestazioni in documenti, soppressione di atti, alterazione di confini, falsità in marche da bollo, francobolli, marche di assicurazione (stabilite dalla legge sull' assicurazione degli invalidi), in carte di legittimazione, in certificati sanitarj).

595. MAJNO LUIGI — **Commento al Codice Penale italiano** - Vol. I, pagg. 717 - 778, 781 - 784 — Verona, Tedeschi, 1893.

Comm. agli art. 256 - 292 e 294.

596. MARSILIIS (DE) H. — **Commentaria super titulis ad leg. Corn. de sicariis et ad leg. Pomp. de parr. et ad legem Corneliam de falsis** - pag. 68 - 98 — Lugduni, 1531.

Ad legem Corneliam de falsis.

597. MATTHAEI ANTONII — **De criminibus ad lib. XLVII et XLVIII Dig. commentarius** - tomo primo, pagg. 431 - 450 — Neapoli, 1772.

De falso testamentario, de poena, de accusatione. De falso nummario, de poena. Communia utriusque falsi, de jure municipali, jus neapolitanum.

598. MATTHEU et SANZ — **Tractatus de re criminali** - pagg. 41 - 49, 294 - 300, 349 - 377 — Lugduni, 1686.

Falsità in scrittura. Falsità commesse dai notaj. Falsità in monete (falsità in monete, in cunei signatorii regii ad monetam cudendam ; spendita di moneta falsa o erosa, abrasioni o limature in monete d' oro).

599. MENOCHII JACOBI — **De arbitrariis iudicum quaestionibus et causis** libri duo - pagg. 260 - 273 — Venetiis, 1588.

Gravità del reato di falso. Pena Sguardo storico. Falsità in giudizio, in atti, in pesi e misure. Nominis mutatio. Spergiuro. Usurpatori dell' autorità del Principe.

600. MEWS JOHN — **A digest of cases relating to criminal law from 1756 to 1883 inclusive** - col. 91 - 111, 223 - 296 — London, 1884.

Falsità in monete e in atti.

601. MOMMSEN THEODOR — **Römisches Strafrecht** - pagg. 667 - 681 — Leipzig, Duncker und Humblot, 1899.

Il capitolo s' intitola « Falso e dolo » e comprende : 1. le XII tavole ; 2. falso in moneta e in testamenti e delitti analoghi ; 3. corruzione in processo ; 4. azione complementare per causa d'ingiustizia (dolus, stellionatus). (Esposizione non ampia ma ammirevole per la grande sua perspicuità).

Veggasi anche la buona traduzione francese del DUQUESNE, Vol. II, pagg. 388 - 405 ; - Paris, Fontemoing, 1907,

602. MORIN — **Répertoire** — Paris, 1842.

Veggasi la voce « faux ».

603. MUYART DE VOUGLANS — **Le leggi criminali nel loro ordine naturale** - (Versione italiana) Vol. II, 320 - 334 ; Vol. III, 269 - 379 — Milano, tip. Buccinelli, 1813.

La falsificazione, alterazione ed esposizione della falsa moneta sono poste nella classe dei crimini di lesa maestà che offendono la maestà del principe senza distruggerla.

Il falso è classificato fra i crimini che colpiscono egualmente e l' onore ed i beni e comprende : 1. il falso negli scritti ; 2. il falso che si commette con parole (spergiuro, falsa testimonianza, calunnia) ; 3. il falso che si commette nelle persone (supposizione di persona) ; 4. il falso delle cose di commercio

(falso nelle manifatture d' orefici, nei bolli e suggelli degli appaltatori dei regi diritti, nelle merci e nelle derrate; dei pesi falsificati e delle misure falsificate).

604. NICOLINI NICCOLA — **Della procedura penale nel regno delle Due Sicilie** — (Estratto: *Principii gen. regolatori del giudizio di falso* - Napoli, Criscuolo, 1829).

Cenni gen. « Oggetti suscettivi del reato di falso ». « Arti prevedute dalla legge con le quali s' incorre nel falso ».

605. LO STESSO — **Quistioni di diritto** - Vol. II, 177 - 213, 277 — Napoli, Tip. Dicesinia, 1841.

Differenze fra il falso e la frode. Falso in scrittura privata e condizioni che si richieggono per l' utilità del pentimento. Quistioni sul falso mancato.

606. OLSHAUSEN J. — **Kommentar zum Strafgesetzbuch für das deutsche Reich** (sesta ediz.) - Vol. I, pagg. 544 - 555; Vol. II, pagg. 1038 - 1095 — Berlin, 1900 - 1901.

Comm. ai §§ 146 - 152 (falsità in monete) e 267 - 280 (falsità in atti).

607. OPPENHOFF F. — **Das Strafgesetzbuch für das deutsche Reich** (14ª edizione) — Berlin, 1901.

Veggasi il commento ai §§ indicati nel num. precedente.

Il NEGRI, fra la bibliografia relativa all'azione penale derivante dal falso, menziona per errore anche le *Considerazioni sul processo criminale* di F. M. PAGANO nelle quali come ognuno sa, non vi è alcuna trattazione dell' argomento indicato.

608. PAOLI — **Nozioni elementari di diritto penale militare** - pag. 288 e segg. — Firenze, 1856.

Veggasi il num. 318 e segg.

609. PERTILE ANT. — **Storia del diritto italiano dalla caduta dell' impero romano alla codificazione** - Vol. V. (Storia del dir. pen.) § 199 — Torino, Unione tip. ed., 1892.

Dei delitti contro la fede pubblica e contro la finanza.

610. PESSINA ENRICO — **Elementi di diritto penale** - Vol. III, pagg. 125 - 258 — Napoli, Marghieri, 1885.

Precede una introduzione generale con cenni storici e di legislazione comparata. Segue la trattazione del falso nummario (compresovi il falso nelle carte di credito e negli emblemi dell'autorità pubblica), del falso nelle scritture e del falso giudiciale. (Anche questa parte è degna del grande maestro).

611. PINCHERLI EUGENIO — **Il codice penale italiano annotato** - pagg. 379 - 416 — Torino, Fratelli Bocca, 1890.

Commento agli art. 256 - 292 e 294.

612. PIO — **Elementi di diritto penale militare** - parte spec. pagg. 124 e segg. — Prato, 1885.

Veggasi al n. 318 e segg.

613. PLATNER EDUARDI — **Quaestiones de jure criminum romano praesertim de criminibus extraordinariis** - pagg. 221, 402 e segg. — Lipsiae, 1842.

Notevole trattazione.

614. PUGLIA FERDINANDO — **Manuale teorico - pratico di dir. pen. secondo il Cod vig.** - Vol. II, pag. 202 - 232 — Napoli, Tocco, 1895.

Comm. agli art. 256 - 292 e 294.

615 RAFFAELLI GIUSEPPE — **Nomotesia penale** - Vol. I, pagg. 67 - 69, 200 - 224 — Napoli, Tip. Francese, 1820.

I reati sono divisi dall'autore in tre grandi classi: *adicemia* (delitti che offendono la giustizia sorgente dalla legge di natura); *amartemia* (delitti che offendono la legge religiosa; *apitia* (delitti che offendono la legge politica governatrice degli stati).

I maleficj contro la fede pubblica, i quali sono collocati nella prima delle tre classi indicate e precisamente nel titolo « de' maleficj contro alle proprietà morali pubbliche », comprendono il falso nummario, il falso de' suggelli pubblici, il falso de' banchi pubblici, il falso degli ufficj pubblici, il falso istrumentario ed il falso testamentario.

La falsità in scrittura privata è considerata quale un mezzo dello stellionato.

616. RAUTER — **Traité du droit criminel** - Vol. I, n. 322 e segg. — Bruxelles, Soc. typ. belge, 1837.

Del falso in generale, falsità in monete e in atti.

617. RAYNALDI IO. DOM. — **Syntaxis rerum criminalium** - Lib. I, Cap. V; Lib. II, cap. XVIII — Romae, 1688.

De monetariis, de falsariis.

618. REIN WILHELM — **Das Criminalrecht der Römer von Romulus bis auf Iustinianus** - pagg. 774 - 794 — Leipzig, Köhler, 1844.

Repubblica e Impero. Menzione di alcuni processi per falso.

619. RENAZZI M. FILIPPI — **Elementa juris criminalis** - tomo IV, pagg. 257 - 266; tomo V, pagg. 178 - 189 — Bononiae, 1826.

De falsa moneta. De crimine falsi.

620. **Répertoire gén. alphab. du droit français** (Carpentier et Frèrejouan du Saint) — Paris, Lib. de la Soc. du recueil gén. des lois et des arrêts.

Veggansi le voci: « Contrefaçon des sceaux de l' État, des billets de banque, des effets publics et des poinçons, timbres et marques » (Vol. XIV); « Fausse monnaie », « Faux » (Vol. XXII).

621. ROBERTI SANTO — **Corso di diritto penale del regno delle Due Sicilie** - Vol. V, pagg. 219 - 263; Vol. VI, pagg. 205 - 300; Vol. VII, pagg. 395 — Napoli, Stamp. del Fibreno, 1833 - 1858.

Contenuto: della produzione di una carta falsa in giudizio - dei reati contro la fede pubblica; indole del reato di falso; falsità in monete, in fedi di credito, polizze di banca, in cedole, in decisioni delle autorità, in suggelli e in bolli dello Stato - della falsità nelle scritture pubbliche o private.

(Il VII volume dell' opera dedicato interamente a quest' ultimo argomento costituisce una trattazione completa e notevolissima dell' arduo soggetto).

622. ROGRON J. A. — **Code pénal expliqué** — Paris, 1827.

Comm. agli art. 132 - 165 .

623. ROLLAND DE VILLARGUES — **Les codes criminels interpretés par la jurisprudence et la doctrine** — Paris, 1869.

Comm. agli art. del cod. pen. indicati nel num. preced.

624. ROSSHIRT — **Geschichte und System des deutschen Strafrechts** - Vol. III, pagg. 5 - 48 — Stuttgart, 1838, 1839.

Alcune pagine sono notevoli pel diritto romano e intermedio.

625. SAINT-EDME M. B. — **Dictionnaire de la pénalité** - Vol. IV, 60 - 62 ; 455 - 457 — Paris, Rousselon, 1814 - 1828.

Veggansi le voci : « faux » e « monnaie fausse ».

626. SALUTO FRANCESCO — **Commenti al Codice di procedura penale per il regno d' Italia** - Vol. VII, pagg. 257 - 334 — Torino, Bocca, 1879.

Falsità nelle scritture. Falsificazione di monete, effetti pubblici, sigilli dello Stato, atti sovrani, punzoni o bolli del R. Governo. Iscrizione in falso nei procedimenti penali.

627. SALYCETI BARTHOL — **Commentaria in digestum vetus** — Lugduni, 1541.

Ad legem Corn. de falsis.

628. LO STESSO — **Commentaria in novem libros codicis** — Lugduni, 1549.

Ad tit. de falsa moneta e ad legem Corn. de falsis.

629. SAVELLI MARC. ANT. — **Summa diversorum tractatuum** - Vol. II, pagg. 119 - 123 — Venetiis, 1692.

Veggasi la voce « falsitas » la quale comprende l' esame delle falsità in monete, in pesi e misure, in atti e in giudizio.

630. SCHWARZE — **Kommentar zum StrGB. für das deutsche Reich** — (5ª ediz.) Leipzig, 1884.

Veggasi il comm. ai §§ 146 - 152 (falsità in monete) e 267 - 280 (falsità in atti.

631. STENGLEIN M., APPELIUS H., KLEINFELLER G. — **Die strafrechtlichen Nebengesetze des deutschen Reiches erläutert** - (3ª ediz.) Sez. II, nn. 11, 12, 13 — Berlin, Liebman, 1901 - 1903

Vegganſi i commenti alla legge monetaria del 9 Luglio 1873 (art. 10), alla legge bancaria del 14 Marzo 1875 (§ 6), alla legge del 26 Maggio 1885 relativa alla sorveglianza della carta usata per la fabbricazione della moneta cartacea dell' Impero.

632. STENGLEIN M. — **Lexikon des deutschen Strafrechts nach den Entscheidungen des Reichsgerichtes zum StrGB.** — Berlin, 1900 - '05.

Veggansi le voci « Privaturkunden », « Münzverbr. », « Urkundenf. ».

633. STEPHEN I. F. — **A Digest of the criminal law** (Crimes and punishments) - (4ª ed.) p. 296 e segg. — London, 1887.

Contenuto e partizione della materia analoghi a quelli del trattato del MEWS.

634. TUOZZI PASQUALE — **Corso di diritto penale secondo il vigente codice d' Italia** - Vol. III, pagg. 413 a 495 — Napoli, Tip. D'Auria, 1893.

Falso nummario; falsità in sigilli, bolli pubblici e loro impronte; falso documentale. Anche questa parte del poderoso lavoro che non è un commentario del codice ma una trattazione sistematica della materia coordinata al codice stesso, rivela nell' autore il maestro acuto e sapiente.

La seconda edizione del volume qui richiamato è uscita nel 1904.

635. URSAYA DOMINICI — **Institutiones criminales usui etiam forensi accomodatae** - Lib. II, tit. 6, pagg. 43 - 55; Lib. III, tit. 6, pagg. 31 - 32 — Romae, 1701.

De crimine falsi (falsità in giudizio, in atti, in derrate, mutazione di vesti, assunzione di altro nome, parto supposto). De crimine falsi in literis apostolicis commissi.

636. VERA — **Codigo penal de la republica de Chile comentado** - Libro II, tit. 4 — Sant. 1883.

Veggasi il commento agli art. 165 - 220.

637. VOET IOHANNIS — **Commentarius ad Pandectas** - Vol. II, pagg 892 - 894 — Coloniae Allob., Cramer, 1757.

Ad legem Corneliam de falsis.

638. WAECHTER CARL GEORG — **Lehrbuch des römisch-teutschen Strafrechts** - Parte seconda, pagg. 203 - 265 — Stuttgart, 1825 - 26.

Veggasi l'intero § intitolato « del delitto di falso o di truffa ».

639. ZUMPT A. W. — **Das Criminalrecht der römischen Republik** - Vol. II, pagg. 2 e segg., 62 e segg. — Berlin, 1865 - 69.

Cenni intorno al falso nel dir. rom.

II.

OPERE
DI ARGOMENTO SPECIALE

640. AVÉ-LALLEMANT — **Das deutsche Gaunerthum** - Vol. I, pagg. 296 e 301 segg. — Leipzig, 1858 - 1862.

Modo di operare e psicologia dei falsarj.

641. BEUST (VON) J. E. — **Sciagrafia juris monetandi in sacro imperio romano - germanico** oder **Entwurf von der Müntz - Gerechtigkeit im heil Röm. - Teutschen Reich** - Cap. XII, pag. 304 - 362 — Leipzig, Blochberger, 1745.

Falsità in monete.

642. BONICELLI PIETRO — **Dei reati in tema di pesi e misure** - nn. IV e V, col. 56 - 71 — (*Giurispr. Ital.*, Vol. LVIII, 1906, parte quarta, col. 48 - 83).

Contraffazione e alterazione dell' impronta legale dei pesi e delle misure.

643. BRESSLAU HARRY — **Handbuch der Urkundenlehre für Deutschland und Italien** - Vol. I, pagg. 972 - 980 — Leipzig, Veit, 1889.

Falsità nei sigilli apposti negli antichi documenti. - Veggasi per lo stesso soggetto l' opera del medesimo autore dal titolo *Zur Rechtsgeschichte der röm. und germ. Urkunde* (1880).

644. BUNAU (DE) H. — **De jure circa rem monetariam in Germania** - §§ II, XXIV, XXV — Lipsiae, Litt. G. A. Stopffelii, 1747.

Reati di falso in moneta (Enumerazione delle singole specie di essi. Richiami al diritto romano, alle leggi barbariche, ai Capitolari, alla Costituzione Carolina).

645. DALLOZ — **Faux incident** - article 7 — (*Répertoire*, XXIV, 691 - 693).

Del falso incidente in materia criminale.

646. DAMBACH OTTO — **Das Telegraphen - Strafrecht nach der deutschen Gesetzgebung** — (2ª ediz.) pagg. 66 - 84; 87 - 91; 99 - 116 — Berlin, 1897.

In questo lavoro è stato rifuso il precedente scritto dell' autore: *Das Telegraphenstrafrecht* apparso nel *Gerichtssaal* (XXIII, 1871, 241 - 298), tradotto in francese nel *Journal télégraphique* (1871, nn. 23 - 26, 1872, n. 1).

Contenuto: Delitti in materia di bolli telegrafici (Contraffazione, cancellazione dei segni appostivi per indicare l' uso già fattone, fabbricazione di punzoni destinati alla contraffazione dei bolli telegrafici etc.) - Alterazioni in telegrammi commesse da impiegati telegrafici. - Falsità in telegrammi commesse da privati.

L' autore si richiama talvolta ai concetti esposti dal nostro SERAFINI nel suo lavoro *Il telegrafo in relazione alla giurisprudenza civile e commerciale* (Pavia, Fusi, 1862).

Un accenno al diritto penale a proposito dei telegrammi può anche vedersi nella pregevolissima monografia del Prof. COPPA - ZUCCARI, *I telegrammi in rapporto alle scritture private*, pag. 33, nota 61 (Roma, tip. Partenopea, 1900) là dove combatte l' opinione del BOLAFFIO relativa alla scrittura privata commerciale.

647. DORIGNY P. — **Théorie et pratique du delit d' escroquerie** - Appendice — Paris, Rousseau, 1899.

Rapporti fra i reati di falso e di truffa.

648. ELBEN KARL — **Zur Lehre von der Waarenfälschung hauptsächlich in geschichtlicher Hinsicht**. Diss. pagg. 1 - 32 — Freiburg und Tübingen, Mohr, 1881.

Cenni storici intorno ai reati di falso con particolare riguardo alla falsità in mercanzie.

649. FERRARA LUIGI — **La prova fotografica nel processo civile** - num. 102 — Napoli, Pierro, 1906.

Ricerca del falso nelle scritture.

650. FROELICH ERASMI — **Diss. de numis, monetariorum veterum culpa vitiosis** - Cap. IV, V, e VII (ne' suoi *Quattuor tentamina in re nummaria vetere* - IV, pagg. 361 - 462, Vienna, 1750).

De vitiosa formarum combinatione in subaeratis nummis. Nonnulli subaerati nummi, qui formis praeter solitum compositis signati, dubium de vitio movent, expenduntur. De quibusdam numis sinceris, qui vitii suspicionem injiciunt ; neque tamen certo damnari possunt. (È il lavoro di un numismatico).

651. GENOA (A) NICOLAI DE PASSERIBUS — **Tractatus de scriptura privata** - pagg. 25 - 43, 101 - 103 — Neapoli, apud N. Nasum, 1746.

Falsità in scrittura privata e in « literae ». Soppressione. Prove e presunzioni.

Il nome dell' autore suonava probabilmente Niccolò de' Passeri da Genova.

Nell' interno del lavoro, l'autore è indicato col nome di *Janua* al quale riguardo è opportuno avvertire che « Genova » in latino si tradusse con *Genua* quanto con *Janua*. (Questo secondo nome si trova nel vocabolario di Celestino Durando e certo non è nome classico, ma dell' età post - classica).

652. GESTERDING — **Ausbeute von Nachforschungen über verschiedene Rechtsmaterien** - parte I, pagg. 223 - 227 — Greifswald, 1826.

Determinazione del concetto di atto pubblico.

653. GLEICHRECHT THEOPHILI — **Consultatio juridica de controversiis ex moneta adulterina noviter exortis secundum adminicula juris ex aequo et bono decidendis, oder, Unvorgreiffliches Bedencken - wie nunmehr nach restituirtem rechtmässigen Müntzwesen die - hierauss angesponnene Streitigkeiten mehrentheils vermüge - der Rechte und natürlicher Billigkeit möchten - erortert und verglichen werden** - pag. 29 — Erffurdt, 1623.

Accenno ai falsi monetarj (Il lavoro che è scritto in tedesco, studia le quistioni che possono nascere in relazione ai varj contratti dall' aumento o dalla diminuzione del valore della moneta).

654. GRIMM J. — **Deutsche Rechtsalterthümer** - pagg. 247 - 249 — Leipzig, Weicher, 1899.

Monete.

655. GROSS HANS — **Der Raritätenbetrug** - pagg. 137 - 161; 255 - 286 — Berlin, Guttentag, 1901.

Truffa e falso (determinazione dei concetti rispettivi) Falso documentale. Falsità in monogrammi, punzoni e simili. Il cosidetto falso intellettuale.

656. LO STESSO — **Handbuch für Untersuchungsrichter als System der Kriminalistik** (quarta edizione) Vol. II, pagg. 307 - 333 — München, Schweitzer Verlag, 1904.

Sono ricerche di polizia giudiziaria in ordine alle falsità in documenti, in sigilli e in impronte, a compimento delle quali devonsi consultare anche gli altri scritti e note dello stesso autore apparse nell'*Archiv für Krim. Anthr. und Kriminalistik* da lui diretto (Vol. I, pagg. 61, 126, 279, 333; III, 9, 345; VI, 207, 328; VIII, 351 ..). Veggasi la traduzione francese dovuta a BOUCART WINTZWEILLER (*Manuel pratique d' instr. jud.;* Vol. II, 367 - 395; Paris, 1899) e quella italiana con aggiunte originali del prof. MARIO CARRARA (*La Polizia giudiziaria - Guida pratica per l' istruzione dei processi criminali.* pagg. 440 - 453; Torino, Bocca, 1906).

657. HAYES G. — **Traité des infractions postales** - pagg. 173 - 191 — Paris, Berger - Levrault et C.ie, 1899.

Reati in francobolli e in « bons de poste ».

658. HEPP — **Ueber den Einfluss des Gesichtspunkts auf die Beurtheilung verbrecherischer Handlungen** — (*Archiv des Criminalrechts,* XIV, 332 e 459).

Nei luoghi cit. s' intende di dimostrare che il falso nummario deve essere considerato a seconda dei casi quale una truffa o quale un reato contro il diritto dello Stato di batter moneta.

659. HERTLING J. FR. — **Commentatio de re legibusque numariis juxta veterem praesentemque imperii statum** - pagg. 68 - 72 — Heidelbergae, ex typogr. academ, 1748.

Falsità in monete.

660. HOEFFLICH H. (Carpzovius C.) — **De monetis** - Diss. Cap. XVIII - XXIII — Wittebergae, Boreck, 1622.

Falsità in monete.

661. HOLTZENDORFF (VON), MERKEL, ROLIN-JACQUEMYNS, WAHLBERG — **Rechtsgutachten erstattet zum Process des Grafen H. von Arnim** — München, Oldenbourg, 1875.

Il conte Harry von Arnim, ambasciatore tedesco a Parigi, aveva trafugato la corrispondenza del principe di Bismarck. Vale la pena di leggere anche la requisitoria del P. M. (*Anklageschrift des k. preuss. Oberstaatsanwalts gegen den Grafen H. von Arnim nebst Aktenstücken;* Berlin, 1876 - pagg. 52) e il resoconto stenografico dell' intero dibattimento (*Stenograph. Berichte über die in der Untersuchung wider den Gr. H. v. Arnim geführten Verhandlungen*, 1874)

I pareri qui richiamati, i quali sono interessanti anche per la determinazione del concetto di documento, diedero poi occasione a non pochi scritti fra i quali ad uno del VON BURI apparso nel *Gerichtssaal* (XXVIII, 1876, 26) e ad acute osservazioni dell' insigne nostro Prof. BRUSA che videro la luce nella *Rivista Penale* (III, 21 - 38).

662. LAUVERGNE H. — **Les forçats considérés sous le rapport physiologique, moral et intellectuel, observès au bagne de Toulon** - pagg. 321 - 369 - Paris, Baillière, 1841.

Osservazioni psicologiche sui falsarj e considerazioni sulle cause che li spingono al delitto.

663. LESSONA CARLO — **Teoria delle prove nel diritto giudiziario civile italiano** - Lib. IV (Prova scritta) pagg. 320 - 321, 419 - 421 — Firenze, Cammelli, 1898.

Concetto del falso documentale e della querela di falso. Sospensione del giudizio civile a seguito di azione penale per falso.

664. MATTIROLO LUIGI — **Trattato di diritto giudiziario civile italiano** - (quinta ediz.) Vol. III, pagg. 61 - 65 — Torino, Bocca, 1903.

Definizione ed oggetto del falso. Differenze fra la querela di falso in via penale e la querela di falso in via civile. Conseguenze.

665. MERKEL A. — **Die Lehre vom strafbaren Betruge** - pagg. 13 - 18, 19 e segg. — Leipzig, Breitkopf und Härtel, 1867.

Il delitto di falso e la influenza che ebbe su di esso la concezione della truffa.

666. MOLÈNES (DE) M. — **De l' humanité dans les lois criminelles** - pagg. 330 - 343 ; 495 - 498 — Paris, Loquin, 1830.

Falsità in monete, in carte di pubblico credito, nel sigillo dello Stato e in atti (Proposte di attenuazione di pena).

667. NOUGUIER — **La Cour d' Assises** — (tomo IV, vol. I, nn. 2711 - 2718).

Dei quesiti ai giurati in materia di falso in scritture.

668. ORTLOFF H. — **Die strafbaren Handlungen** - pag. 54 e segg. — München u. Leipzig, 1883.

Ricerche di polizia giudiziaria relativamente al falso in atti.

669. REISS R. A. — **La Photographie judiciaire** - pagg. 112 - 146 — Paris, Mendel, 1903.

Esame fotografico di un documento sospetto di falsità. Comparazione di scritture.

670. ROCCO ARTURO — **L'abuso di foglio in bianco** - pagg. 3 - 15 ; 72 - 127 — Milano, Società Editr. Libr., 1903.

Si nega che in diritto romano l' abuso di foglio in bianco costituisse una figura del crimen falsi. Si combatte con criterio giuridico acutissimo la opinione di coloro che vedono nell' abuso di foglio in bianco un falso documentale.

671. SALVIOLI GIUSEPPE - **Moneta (Diritto monetario)** — (*Enciclopedia giuridica italiana*, Vol. X, Parte III, pagg. 86 - 103).

Il falso nummario nelle leggi e nella giurisprudenza italiana.

672. SILBERSCHMIDT W. — **Zu § 2 Abs. 2 des R.St.G.B.** pagg. 65 - 71 — (*Zeitschr. für die ges. Strafrechtswiss.*, Vol. XXII, 1901, pagg. 58 - 71).

Il falso commesso nelle quitanze di cui alla legge germanica di assicurazione per gli invalidi costituisce un falso in atto pubblico.

673. SONNENSCHEIN F. L. e CLASSEN A. — **Handbuch der gerichtl. Chemie** (seconda ediz.) - pagg. 300 - 369 — Berlin, Hirschwald, 1881.

Ricerche di chimica giudiziaria per la scoperta delle falsità in monete e in atti.

674. SPANGENBERG E. — **Die Lehre von dem Urkundenbeweise in Bezug auf alte Urkunden** - Vol. II, pagg. 74 - 102 — Heidelberg, Mohr, 1827.

Enunciazione delle norme che si devono aver presenti per giudicare dell' autenticità dei documenti antichi.

675. STIEBER W. — **Praktisches Lehrbuch der Kriminalpolizei** - pag. 153 — Berlin, 1860.

Ricerche di polizia giudiziaria per la scoperta delle falsità in atti.

676. SULZBERGER J. W. (Weber J.) — **Crimen adulteratorum vinorum** - Disp. jur., Cap. III — Giessae - Hassorum, Muller, 1708.

Si dimostra che l' adulterazione del vino è un reato di falso.

677. WATTENBACH — **Das Schriftwesen im Mittelalter** - pag. 408 e segg. — Leipzig, 1896.

Falsità in antichi documenti.

678. LO STESSO — **Deutschlands Geschichtsquellen im Mittelalter** - Vol. II — Berlin, 1894.

Falsità in atti.

679. WEINGART ALBERT — **Kriminaltaktik** - pagg. 300 - 346 — Leipzig, Duncker u. Humblot, 1904.

Modo di operare dei falsarj in monete e in atti. Ricerca dei mezzi per scoprire le falsità e per rintracciarne gli autori.

AGGIUNTE

119 bis. GUIDI GUIDO — **Monete (Contravvenzioni concernenti le)** — (*Digesto Italiano*, vol. XV, parte 2ª, pagg. 719 - 732).

Nozioni preliminari e commento degli articoli 440 e 441.

252 bis. LEVI ABRAMO — **L'uso protratto di falso documento in uno stesso giudizio non è reato permanente** — (*Cass. Un.*, XIX, 1907, n. 26).

270 bis. FACCHINETTI G. — **Furto o soppressione di atti?** A proposito di una recente sentenza della Corte d'Appello di Firenze — (*Giust. Pen.*, XIII, 1907, col. 921 - 929).

331 bis. NEGRI, BATTAGLIERI, TASSI, ESCOBEDO — **(L'attestazione di un fatto obiettivamente falso ma supposto vero dall'autore non costituisce falsità punibile)** Memoria defensionale — (*Giust. Pen.*, vol. XIII, 1907, col. 733 - 742).

341 bis. RISPOLI GENNARO — **Supposizione di persona nei reati di falso** — (*Suppl. alla Riv. Pen.*, vol. XV, 1907, pagg. 257 - 267).

516 bis. POSTELBERG — **Die gefälschte Handschrift** — (*Der Pitaval der Gegenwart*, vol. III, fasc. 4 - Tübingen, Mohr, 1907).

558 bis. CIVOLI CESARE — **Manuale di diritto penale** - pagg. 985 - 1071 — Milano, Società editrice libraria, 1900.

Falsità in monete, in sigilli, in atti.

PARTE PRIMA

STORIA E LEGISLAZIONE COMPARATA

PREMESSA

Contenuto delle nostre ricerche e giustificazione di esse - Avvertimenti relativi al metodo da noi seguito.

Se non fossimo persuasi della assoluta necessità della indagine storica, prescinderemmo volentieri da essa, perchè ci è noto quanto sia penosa a trattarsi e quanto poco sia generalmente apprezzata la fatica di coloro che a tale impresa si sobbarcano.

Oggigiorno, chi abbia la pazienza, e, diciamo anche, l' abnegazione di darsi alla ricerca storica, ha il compenso di sentirsi dire dalla maggior parte dei nepoti di Lodovico Antonio Muratori che ha fatto opera di vana erudizione, e sarà perdonato soltanto nel caso che appartenga alla famiglia dei soggettivisti storici, creatori della storia.

Noi ammettiamo per primi che la storia deve essere opera anche di creazione (ed intendiamo difatti di valutare ed elaborare in una sintesi finale tutta quanta la nostra esposizione) ma reputiamo che a un

tale tentativo di ricostruzione non sia lecito procedere se non dopo una diligentissima analisi (1).

È vero bensì che talvolta i risultati possono essere negativi ed è vero anche che a certe verità si può giuugere per altre vie che per quella del metodo storico, ma non è questa una buona ragione per rinunciare all' impresa. Lasciamo piuttosto tale giustificazione agli infingardi e accingiamoci all'arduo compito quantunque consci della poco gradita sorte che potrebbe esserci riserbata. In ogni caso una qualche benemerenza ce la saremo guadagnata per avere raccolto un non trascurabile materiale che da molte categorie di studiosi e in molti modi potrà utilmente essere messo a profitto.

La singolare difficoltà del nostro compito (la quale ci farà meritare, speriamo, non scarsa indulgenza per le molte e inevitabili manchevolezze di questa parte del lavoro) risalterà particolarmente se si pensa, che, tolto il breve scritto del Glotz limitato al diritto greco classico e l' opera del Freund ristretta alle antiche legislazioni germaniche, può dirsi (prescindendo per ora dal diritto romano) che non vi è nessun buon lavoro in materia che ci agevoli la via.

Avvertiamo che per causa della diversa copia di notizie, or ricca or scarsa, raccolta intorno ad ogni singolo capo, la materia non ha potuto essere distribuita in ognuno di essi nello stesso modo e con

(1) Per dare un esempio, quale valore avrebbe la stupenda ricostruzione che del poverello d' Assisi ha fatto recentemente il Tamassia se non ci fossero stati offerti gli elementi dai quali balzò fuori vittoriosa la sintesi mirabile?

eguale ampiezza, e dichiariamo del pari che più di una volta non abbiamo esitato di soffermarci sopra particolari anche estranei alla ricerca strettamente giuridica per meglio lumeggiare in tutta la sua pienezza il nostro soggetto.

SEZIONE I.

DIRITTO ANTICO

CAPO I

EGITTO ED ALTRE MONARCHIE BARBARE

§ I. EGITTO

1. Antichità favolosa delle leggi Egiziane - Leggi d' Iside - La pena di morte - Leggi scritte di Menete — 2. Falsità in monete, in sigilli, in pesi e misure, in atti : pena comune - L' attestazione di Diodoro Siculo - Classificazione dei reati di falso - I metalli e gli scambj commerciali dei primissimi tempi - L' invenzione della moneta - Gli atti e l' uso della scrittura demotica - False dichiarazioni al governatore intorno ai proprj mezzi di sussistenza - La Legge del Re Amaride — 3. Processo - Quale era il Tribunale competente a giudicare dei reati di falso ? — 4. Riepilogo - Identità della pena comminata per i reati di falso - Suo significato - Le pene espressive.

1. L' Egitto, donde partirono le prime luci che rischiararono Atene e la Grecia, rivendica nei suoi annali una antichità favolosa (1). Secondo essi, giusta il racconto di Diodoro Siculo, la Regina Iside dettò le *prime leggi* con le quali bandì per sempre l' esercizio della vendetta privata (2).

(1) Du Boys A., *Histoire du droit criminel des peuples anciens depuis la formation des sociétés jusqu' a l' établissement du christianisme* (Paris 1845) pagg. 15, 16.

(2) Ivi.

« Leges quoque Isidem statuisse ferunt, quibus justitia omnibus servaretur, vi atque iniuria timore pœnae sublatis. Hac de causa prisci Graeci Isidem legiferam appellarunt, tanquam primam legum inventricem » (1).

Non dice la tradizione quali delitti fossero considerati da questa legge. Certo è che nei primissimi tempi, dato che talune forme dei reati di falso abbiano potuto essere contemplate, dovettero partecipare della comune sanzione ad ogni genere di misfatto : la pena di morte. Essa fu limitata ad alcuni speciali delitti quando Menète « magni animi vir vitaeque inter omnes probatae » promulgò le *prime leggi scritte*, le quali, pur essendo improntate alla primitiva ferocia sancirono la graduazione delle pene proporzionate alla gravità dei reati.

2. Ogni specie di falsità fu colpita dalla medesima pena : la recisione delle mani. Falsarj in *monete*, in *sigilli dello Stato*, in *pesi e misure*, in *atti pubblici*, tutti furono puniti con la stessa sanzione.

Di ciò potrebbe farci dubitare una versione « delle antiche historie » di Diodoro Siculo stampata da Gabriel Giolito in Venezia nel 1547 secondo la quale (2) solo « Ai falsatori di monete e ai tosatori era loro mozze le mani, come a i falsatori di scritture » ; se non ci soccorresse la versione latina a dissipare ogni incertezza.

(1) Diodori Siculi, *Bibliothecae, seu rerum antiquarum tum fabulosarum tum verarum historiae*, priores libri sex - Poggio Florentino interprete (Parisiis 1531) Lib. I, Cap. II, pag. 8*b*.

(2) Pag. 25.

« Ei qui monetam circuncideret, aut adulterinam cuderet, aut pondus vel signa immutaret, aut falsis literis inscriberet, aut de scripto demeret, aut falsas syngraphas afferret, ambae amputabantur manus: ut quae corporis pars peccasset, per universam vitam lueret pœnam: caeteri quoque illorum calamitate moniti, a simili scelere abstinerent » (1).

Secondo un saggio di ricostruzione storica delle leggi egiziane tentato dal PASTORET (2) i reati di falsità in moneta al pari degli altri reati di falso erano *classificati* fra i crimini contro la sicurezza, la tranquillità e la fede pubblica.

La norma relativa alla falsificazione e al tosamento delle monete attesta ch'essa fu scritta nelle leggi quando ai metalli da principio usati come strumento di scambj commerciali era già stata sostituita la moneta propriamente detta munita di quella impronta legale che ne garantiva ufficialmente il titolo ed il peso. Poichè conviene ricordare che gli Egiziani nei tempi più remoti si servirono negli scambj dei metalli a peso sotto forma di anelli (3) pure essendo stati fra i primi ad avere le monete (4). Se ne

(1) Lib. II, cap. III, pag. 45.

(2) *Histoire de la législation*, II, 583 (Paris 1817).

(3) AMBROSOLI, *Monete greche*, pag. 29 (Milano 1899).

Lo strumento abituale di scambio degli Egiziani fu il rame, il quale, in tutte le epoche e dai tempi più remoti provenne all'Egitto con inesauribile vena dalle vicine e ricche miniere del Sinaï, aperte e sfruttate per conto degli Egiziani fino dalle epoche più lontane. — Cnfr. LENORMANT, *La monnaie dans l'antiquité*, I, 97 e segg. (Paris 1897).

(4) CARLI, *Dell' origine e del commercio della moneta*, pag. 9 (All' Haja MDCCLI) « Quelle nazioni invece che più tardi al commercio si diedero, più tardi ancora delle altre ebbero delle monete ».

attribuisce l' invenzione a Ermete, detto anche Thoth, a questo grand' uomo cui gli Egiziani dicono di esser debitori di tutta la loro civiltà.

Riguardo agli atti, è da ricordare col LETOURNEAU (1) che a partire dall'VIII secolo avanti Cristo, col regno di Boccoris, comincia l' uso della scrittura demotica o volgare in contrapposto alla jeratica, e con essa, la consuetudine degli atti pubblici che si facevano con l' assistenza di notaj, i quali furono sempre o quasi sempre dei sacerdoti.

Mentre, come dicemmo, ogni reato di falsità in atti era punito col mozzamento delle mani, fu decretato l' estremo supplizio a chi presentava *false dichiarazioni al governatore intorno ai proprj mezzi di sussistenza.*

Il Re Amaride rilevando che un gran numero di reati ha vita singolarmente dalla miseria e dall' ozio, impose ad ogni egiziano l' obbligo di deporre ogni anno nelle mani del governatore della provincia cui apparteneva, una attestazione scritta intorno ai suoi mezzi di sussistenza con la minaccia della pena anzidetta ove avesse mentito.

« Cogebantur Aegyptii omnes scripta sua nomina ad praesides regionum, et simul quo exercitio viverent, deferre : qua in re si quis mentiretur, aut si iniusto viveret quaestu, in mortis poenam incidebat (2).

(1) *L' Évolution juridique, dans les diverses races humaines*, pag. 144 (Paris 1891).

(2) DIODORO, *Op. cit.*, pag. 44 « Dicitur hanc eandem legem a Solone, cum ad Aegyptios penetrasset, ad Athenienses traductam » Conveniva aggiungere che la legge di Solone fu regolata da norme più umane.

La pena capitale fu più tardi abolita per ogni specie di reato per merito di Sabacone principe etiopico conquistatore dell' Egitto che la sostituì con le catene ed i lavori forzati (Du Boys).

3. Quale era il *tribunale competente a giudicare dei reati di falso?*

Premettiamo che, come è noto, alla cima della gerarchia giudiziaria stava la corte suprema dei trentuno di cui trenta erano eletti dal collegio dei preti delle città di Menfi, Tebe ed Eliopoli, (tra essi veniva scelto il presidente) ed uno era designato dalla fiducia del collegio del quale disse Diodoro: « neque Athenarum Ariopagitis, neque Lacedaemoniorum senatui cedere videbatur ».

In ogni *nomo* o provincia sedeva un tribunale (1) mentre un tribunale di minore importanza sentenziava nelle città.

In ogni località popolosa vi era un magistrato d'ordine inferiore che aveva sopratutto attribuzioni di polizia.

Dare una risposta precisa alla domanda che ci siamo proposti non è possibile data la incertezza delle notizie. Senonchè, ammettendo col Lévesque (2) che la corte suprema non dovesse giudicare se non i processi di eccezionale importanza o le questioni

(1) V. Letourneau, *Op. cit.*, pag. 132.
Il Du Boys (*Op. cit.*, pag. 29) relativamente alle province accenna soltanto alla esistenza di un prefetto probabilmente investito del diritto di giudicare o fare giudicare i delitti di poco conto o quelli commessi da persone appartenenti all' ultima classe.

(2) Levesque, *Études de l'Histoire ancienne*, I, 330 citato dal Du Boys.

che sorgevano fra i membri delle prime classi, non è azzardato concludere che *nella generalità dei casi* sfuggissero alla competenza dell' eccelso areopago egiziano i reati di falso per essere probabilmente giudicati dai tribunali provinciali.

4. Il fatto che risalta nella esposizione delle norme del diritto egiziano relative al reato di falso è la identità della pena comminata per ogni forma di questo delitto. In tale identità il lettore potrebbe ravvisare un segno di maturità della legge egiziana riguardo ai reati di falso ond' essa ne avrebbe intravisto con mirabile intuito precursore la comune obbiettività giuridica.

Questa lucida visione potrebbe apparire per verità un anacronismo in mezzo alle tenebre della legislazione egiziana, mancipia per lo più del pregiudizio e null' affatto evoluta nella concezione giuridica, se non ci si rivelasse facilmente come il frutto di una interpretazione precipitata o almeno unilaterale.

Bisogna por mente alla qualità della pena comminata e al suo significato. La spiegazione viene poi spontanea.

Che valore ha questa pena della recisione delle mani? Essa è, come sogliono dire gli storici, (Du Boys, Letourneau, etc) una pena espressiva, per cui si punisce il reato colpendo l' istrumento che ha servito a commetterlo.

Lo stupratore di una donna libera è fatto eunuco, al rivelatore dei segreti dello Stato si strappa la lingua, alla donna adultera si mutila il volto la cui bellezza fu verosimilmente la causa del malfatto, auspi-

ce quello stesso concetto per cui nei primissimi tempi si abbruciarono per analogia col fuoco ardente della lussuria le adultere e le prostitute delle prime classi dello Stato (1).

In forza del medesimo principio si mozzano le mani ai falsarj. Esse furono infatti che foggiarono i falsi sigilli e la falsa moneta, che tosarono la genuina, che alterarono i pesi e le misure, che vergarono le « falsae literae » etc. « ut quae corporis pars peccasset per universam vitam lueret poenam ».

Riepilogando adunque, più che una nozione precisa della essenza giuridica dei falsi, nella pena comune che li ha colpiti si deve vedere sopratutto la manifestazione dell' idea *espressiva* del taglione la quale domina in gran parte la legislazione criminale dell'Egitto.

§ II. MESSICO E PERÙ

1. *Messico* - La falsificazione delle misure - L' alterazione frodolenta dei confini - Pene - Poteva darsi un reato di falso in moneta ? - Oggetti usati come mezzo di scambio — 2. Il Tribunale « della musica » a Tezcuco - Pena per coloro che asseverano il falso in libri di astronomia o di storia — 3. *Perù* - Alterazione dei confini - Pene.

1. Nella monarchia dispotica e barbara del *Messico*, la *falsificazione delle misure* era punita di morte (2).

(1) V. Du Boys, 20.

(2) Clavigero F. S., *Istoria antica del Messico*, tomo II, lib. 7 (Cesena, 1780-1781).

Nel luogo citato trovasi una diffusa enumerazione delle leggi penali dell' antico Messico.

La stessa pena toccava a chi avesse fraudolentemente *alterato i confini* (1). Non devesi per ciò ritenere che questi fossero considerati i più gravi delitti. L'estremo supplizio era di applicazione molto frequente anche per reati non gravi. Variava la forma di esecuzione: la più comune era la lapidazione. Erano in uso del pari il rogo, il palo, la disarticolazione delle membra, la morte per mezzo di frecce, lo scorticamento.

In taluni cantoni, gli autori di certi gravissimi crimini erano fatti a pezzi e mangiati dai testimonj! (2) Dice il FERRARIO (3), senza però indicare la fonte, che la morte sulla forca era considerata la più infame.

Non si sa quale delle forme anzidette fosse usata per gli autori dei reati di falso che abbiamo dianzi menzionato. Non certo le più infamanti le quali erano riserbate per il furto, l'omicidio, l'adulterio e gli attentati contro la maestà e l'autorità del principe (4).

La condanna a morte era eseguita dallo stesso giudice che aveva pronunciato la sentenza (5).

La falsità in *monete* non poteva essere oggetto di sanzione penale non conoscendo i Messicani forma alcuna di moneta coniata.

(1) CLAVIGERO, *Loc. cit.*
Non intendiamo di avventurarci per ora nelle questioni relative agli oggetti sui quali può cadere il reato di falso, le quali, troveranno a suo luogo, adeguato svolgimento.

(2) BANCROFT, *Native races*, II, 466.

(3) FERRARIO G., *Il costume antico e moderno, America*, Vol. II. pag. 263.

(4) LETOURNEAU, *Évol. jurid.*, 115.

(5) BANCROFT, *Op. cit.*, II, 436; - LETOURNEAU, *Op. cit.*, 113.

Per gli scambj si servivano di grani di cacao, di pezzetti di tela o di cotone, di lamine di stagno, di granelli d' oro contenuti in una penna d' oca trasparente e di pezzi di rame che avevano la forma di un T (1).

2. Vicino al Messico, nella monarchia barbara di *Tezcuco* vi era uno speciale tribunale detto « della musica » che aveva l' incarico di esaminare i libri di astronomia e di storia per vedere se contenevano delle *false asserzioni*. Se questo si verificava, gli autori erano puniti di morte (2).

3. Nell' antico Stato dispotico del *Perù*, affine a quello del Messico ma meno barbaro di esso, gli *alteratori dei confini* erano puniti di morte (3).

Anche questa monarchia dispensò con molta larghezza la pena di morte e la fece eseguire con selvaggio furore e con raffinata ferocia.

(1) Ferrario, *Op. cit.*, II, 463.
(2) Prescott, *Histoire de la conquête du Perou*, I, pag. 59.
(3) Prescott, *Op. cit.*, I, 137; - Letourneau, *Op. cit.*, 126.

CAPO II.

EBREI

1. *Preliminari* - Fonti - Il Vecchio Testamento - Il Talmud — 2. *Monete* - Nessun cenno della falsità in monete - Ragioni - Il valore della moneta determinato dal peso - Prove - Esistevano monete su cui erano impresse figure di animali? - Opinione del Carli - Nostre obiezioni e delucidazioni - Il valore del siclo secondo la opinione comune e secondo il Saalschütz. — 3. *Pesi e misure* - Falsità e abominio di essa - L' ephi e il batus - La sorveglianza sui pesi e le misure - Peso del santuario e peso comune - Loro identità - Il deterioramento dei pesi e le frodi in commercio secondo il Talmud — 4. *Atti* - Le contrattazioni primitive senza uso di scritture - Atti simbolici - I primi atti scritti - Il libello di ripudio - La scrittura di matrimonio di Tobia con Sara - Il chirografo di Gabelo - La prima scrittura di vendita e le sue formalità - Copie - Il Talmud e il progressivo aumento del numero e delle formalità degli atti - Mancanza di disposizioni per i falsarj in scritture - Deduzioni — 5. *Sigilli* - Uso dei sigilli nei contratti - Nessuna norma per gli alteratori — 6. *Termini* - L' importanza attribuita all' agricoltura e la determinazione dei confini - La ripartizione del territorio dopo la vittoria sugli Amorrei - Il reato di rimozione di termini e la sua gravità - Pena? — 7. *Riepilogo* - Conclusione.

1. *Preliminari.*

Le fonti cui attingiamo per questo capitolo sono il *Vecchio Vestamento* (1) e il *Talmud* (2).

(1) Ci serviamo della edizione di Mons. ANTONIO MARTINI (*Vecchio testamento secondo la volgata, tradotto in lingua italiana e con annotazioni dichiarato*, Venezia 1820-22).

(2) V. La versione latina di GUGLIELMO SURENHUSIUS (*Mischna*

Potrà essere opportuno ricordare che il Talmud si compone della *Mishnah* e delle *Ghemarà*. La prima raccoglie i precetti divini perpetuatisi attraverso le generazioni in virtù della tradizione orale nonchè gli estratti dei commentarj scritti dai dottori ebrei e la giurisprudenza ; le seconde sono le glosse alla stessa Mishnah opera di cavillatori talvolta oscuri ed anche indecenti (1).

2. A) *Monete*.

Non vi ha nel diritto mosaico alcun cenno della falsità in monete per ciò che il valore della moneta era determinato dal peso delle verghe metalliche adoperate negli scambj (2).

I libri della sacra scrittura ne somministrano la prova.

Abramo acquista da Ephron il terreno per la sepoltura di Sara e gli dà in compenso quattrocento sicli (3) d' argento pesati.

sive totius Hebraeorum juris, rituum, antiquitatum ac legum oralium sistema etc, Amstelodami 1698).

È in corso di stampa una versione tedesca : GOLDSCHMIDT, *Der babylonische Talmud*, hebr. und deutsch.

(1) V. ESCHBACH, *Introduction générale à l' étude du droit* (Paris 1856) pagg. 476, 477 ; — CASTELLI D., *Leggende talmudiche* (Pisa 1869) parte prima.

Abbiamo fatto ricorso con poco frutto al *Dictionnaire historique, critique, chronologique et litteral de la Bible* del CALMET (Paris MDCCXXX) Mancano le voci « *faux* », « *document* », ed altre che avrebbero interessato il nostro tema. Con profitto anche minore abbiamo consultato *A complete concordance to the holy scriptures of the old and new testament* del CRUSEN (New York, anno?) una specie di repertorio alfabetico della Bibbia.

(2) Si ricordi l' *aes rude* dei Romani di cui parleremo a suo luogo.

(3) « Siclo » deriva da *shekal*, pesare (CARLI).

« Abraham appendit pecuniam quam Ephron postulaverat, audientibus filiis Heth, quadrigentos siclos argenti probatae monetae publicae » (Genesi XXIII, 16).

I fratelli di Giuseppe ritrovano nei sacchi lo stesso peso del denaro da loro sborsato.

« ... cum venissemus ad diversorium aperuimus saccos nostros, et invenimus pecuniam in ore saccorum, quam nunc eodem pondere reportavimus » (Genesi XLIII, 21).

Geremia acquista dal cugino Hanameel per ordine del Signore un podere in Anathot e glielo paga diciassette sicli d'argento pesandogli il danaro sulla bilancia.

« Et emi agrum ab Hanameel filio patrui mei, qui est in Anathoth: et appendi ei argentum septem stateres, et decem argenteos .... et appendi argentum in statera (Geremia XXXII, 9, 10).

La moneta adunque non era nè battuta nè coniata ma derivava il suo valore dal peso (1).

Devesi però avvertire che da alcuni si dubita che la Genesi si riferisca alla *figura dell' animale impressa sulla moneta* allorchè parla delle pecore e dei buoi che furono donati da Abimelech re di Gerara ad Abramo allorquando gli rese Sara sua moglie. « Tulit igitur Abimelech oves, et boves, et servos, et ancillas, et dedit Abraham : reddiditque illi Saram uxorem suam » (Genesi XX, 14) (2).

(1) Le denominazioni di monete straniere di cui è cenno nella Bibbia (darici, mine, stateri, oboli etc.) sono adoperate in luogo di altri termini che corrispondono a misure di peso.

(2) Anche in altra occasione Abramo ebbe in dono *pecore* e *buoi* quando cioè sua moglie Sara fu portata in casa di Faraone « fue-

Gian Rinaldo Carli (1) il celebrato numismatico scrive a questo proposito : « vedendo che Abimelecco si vantò con Sara d' aver dato ad Abramo mille monete d' argento (2) in tempo che il testo non nomina altro che pecore e buoi potrebbe conghietturarsi che queste pecore e buoi fossero le monete, cioè che dette monete la figura di animali portassero ». E la medesima congettura avanza allorchè ricorda che Giacobbe acquistò dai figliuoli di Hemor nella Città dei Sichimiti per cento agnelli quella parte di campo in cui aveva piantate le tende :

« Emitque partem agri, in qua fixerat tabernacula, a filiis Hemor patris Sichem centum agnis » (Genesi XXXIII, 19). Tali ipotesi a noi sembra si possano respingere senza esitanza.

E' vero, il testo non dice che Abimelecco abbia dato monete d' argento ad Abramo mentre poi lo stesso Abimelecco rivolto a Sara esclama : « ecce mille argenteos dedi fratri suo » ; ma che per questo ? Abimelech può essersi vantato di un dono che non fece, oppure i mille argentei possono rappresentare per lui il valore in moneta delle cose che aveva offerte, o può anche darsi, che per una omissione tutt' altro che infrequente nella Bibbia, la sacra scrittura abbia dimenticato di aggiungere che oltre agli

runtque ei oves, et boves, et asini, et servi, et famulae, et asinae, et cameli » (Genesi XII, 16).

(1) Carli G. R., *Dell' origine e del commercio della moneta e dell' instituzione delle zecche d' Italia dalla decadenza dell' impero sino al secolo decimosettimo,* pag. 4 (All'Haja MDCCLI).

(2) « Sarae autem dixit : Ecce mille argenteos dedi fratri tuo ».

oves et boves et servos et ancillas » Abramo si ebbe anche « mille argenteos ».

Qual meraviglia del resto che Abimelech e Giacobbe abbiano pagato con bestiame quando si sa che il bestiame fu il primitivo mezzo di scambio e furo- particolarmente usati i buoi, le pecore e gli agnelli?

Si ricordino le derivazioni pecunia da *pecus*; peculio da *peculium*; peculato (concussione) da *peculatum* (furto di pecore); capitale da *capita* (capi di bestiame) ecc. (1)

Intorno ai cento agnelli dati da Giacobbe il dubbio che essi siano animali o monete non può assolutamente sussistere. Il testo si riferisce senza incertezza ad animali veri e proprj, e n' è prova il versetto 13 dove Giacobbe dice ad Esaù di avere con sè pecore e giovenche gravide cui sarebbe causa di morte un troppo lungo viaggio.

« Dixitque Jacob: nosti domine mi, quod parvulos habeam teneros, et oves, et boves foetas mecum: quas si plus in ambulando fecero laborare, morientur una die cuncti greges » (Genesi, XXXIII, 13) (2).

Riepilogando adunque si può affermare senza

(1) Un capretto è il prezzo del concubito di Giuda con Thamar « Quid dabis miki, ut fruaris concubitu meo? » v. 16 « Dixit: Mittam tibi haedum de gregibus » v. 17 - « Misit autem Judas haedum per pastorem suum » v. 20, XXXVIII, Genesi.

(2) Il Pastoret (*Op. cit.* III, 459) dice di non trovare « ni heureuse, ni vraisemblable » l' interpretazione di coloro che ammettano che la parola « Agnus » esprima l' imagine dell' animale inciso sulla moneta ma prescinde da questo semplice richiamo che avrebbe dovuto utilmente sussidiare la sua opinione.

limitazioni essere stata sconosciuta presso gli antichi Ebrei la moneta, derivandosene il valore dal peso (1)

Di qui s' intende come fosse reputato delitto gravissimo la falsità in pesi e misure di cui terremo ora parola.

5. *Pesi e misure.*

La falsità in pesi e misure è un *delitto abominevole* Il Signore ingiunge di non fare ingiustizia ne' in misura di spazio, ne' in peso, ne' in misura di volume.

(1) Il siclo più volte menzionato conteneva mezz' oncia d'argento e valeva press' a poco L. 1,65 della nostra moneta, componendosi di venti oboli (Ezech. XLV, 12) o *gerah*. - CALMET, *Diss. sur les monnoies* - EISENSCHMID, *De ponder. et mensur.* - PASTORET, *Op. cit.*, III, 430; MARTINI, *Op. cit*, XVIII, 105, e passim).

Anche il SAALSCHUETZ *(Das mosaische Recht*, Berlin 1853, pagg. 203 segg.) accenna a questa opinione comunemente accettata ma ne mette in luce la inverosimiglianza in base a raffronti. Accenniamo ai più salienti. Alla stregua del ragguaglio su menzionato e ponendo mente al grandissimo valore del denaro nell'antichità (MICHAELIS, *Mosaisches Recht*, 1785, p. V, § 243) sarebbe stato tutt' altro che *pecunia digna* il prezzo di 400 sicli richiesto da Ephron pel campo con la doppia spelonca acquistato da Abramo per seppellirvi Sara (Genesi XXIII, 15-17); sarebbero del pari eccessivi e fuori di ogni ragionevole misura, i 50 sicli dati da Davide pel sito occupato dall' altare pei bovi (II Samuele XXIV, 24); i 600 sborsati pei quattro cavalli fatti venire da Salomone dall' Egitto (I Re, X, 29) e i 100 fatti pagare per multa al marito che falsamente aveva accusato la moglie di non essere vergine (Deuteronomio, XXII, 19).

Il SAALSCHUETZ in base alla derivazione etimologica (Gerah, granum, suppone che il gerah sia un chicco d' orzo onde il valore di un tallero prussiano è da lui ragguagliato a 12 sicli.

Il mezzo siclo è detto *Beha*, 3000 sicli fanno un *Kikar*. - Chi è vago di maggiori ragguagli consulti MADDEN, *History of Jewish Coinage* (London 1864); - REINACH, *Les monnaies juives* etc.

comanda che sian giuste le bilance ed i pesi. « Nolite facere iniquum aliquid in judicio, in regula, in pondere, in mensura » (v. 35) « Statera justa, et aequa sint pondera: justus modius, aequusque sextarius » (v. 36, XIX, Levitico).

La ingiunzione è confermata nel Denteronomio dove è fatto divieto di portare con sè pesi ineguali o di tenere in casa moggi di diversa capacità. (1). Non è sanzionata una particolare specie di pena: si minaccia il castigo più terribile: l' abominio del Signore.

« Non habebis in sacculo diversa pondera, majus et minus (v. 13). « Nec erit in domo tuo modius major, et minor » (v. 14) - « Pondus habebit justum et verum, et modius aequalis, et verus erit tibi: ut multo vivas tempore super terram, quam Dominus Deus tuus dederit miki » (v. 15) « Abominatur enim Dominus Deus eum, qui facit haec, et aversatur, omnem injustitiam » (v. 16, XXV, Deut.).

La minaccia divina trovasi ripetuta ai v. 1 (cap. XI) 10 e 23 (Cap. XX) dei Proverbj dove forse la

Vi fu grande importazione di metalli preziosi in Giudea quando fu fatta l' alleanza di Salomone con Hiram re di Tiro (II Paral. VIII, 18; IX, 10, 21).

(1) Il CALMET *(Dictionnaire* etc, II 731) in base a un versetto della profezia di Osea dice che i *Cananei portavano sempre delle bilancie in mano !* (Chanaan, in manu ejus statera dolosa, calumniam dilexi XII 8). A parte la considerazione che quel *sempre* non è nel testo e.... nella probabilità delle cose, e che nel versetto si parla non di stadere in genere ma di « statera dolosa », pare a noi che qui non siasi voluto parlare del popolo dei Cananei ma si sia usato per disprezzo il nome di Cananeo.

bilancia falsa e il peso giusto simboleggiano anche in generale la ingiustizia e la giustizia degli atti umani (1)

« Statera dolosa, abominatio est apud Dominum: et pondus aequum, voluntas ejus » (v. 1, cap. XI) Pondus et pondus, mensura et mensura: utrumque abominabile est apud Dominum » (v. 10) - « Abominatio est apud Dominum pondus et pondus: statera dolosa non est bona » (v. 23, cap. XX).

Ezechiele ammonisce « statera justa, et ephi justum, et batus (2) justus erit vobis (Ezechiele XLV, 10).

Il Profeta Amos, pastore d' armenti, flagellatore dei vizj e della corruzione d' Israele, inveisce contro la vergognosa ingordigia di quei mercanti che ingan-

(1) Così MARTINI, *op. cit.*, ai luoghi rispettivi del testo biblico.

(2) L' *ephi* e il *batus* sono la decima parte del *coro* (V. Ezechiele XLV, 11) il quale è dal MARTINI (*op. cit.* XVIII, 115) ragguagliato a 800 lire romane.

Essi sono eguali, secondo alcuni interpreti, al moggio di Berlino, cioè dire a litri 54,961; secondo il PASTORET (III, 297) a 30 pinte; Secondo il SAALSCHUETZ (pag. 196) che ha fatto una ricerca acuta e indaginosa in proposito, sono da ragguagliarsi a molto meno: alla misura cioè di quanto deve esser cotto in un giorno per una famiglia di circa dieci membri.

Lasciamo ai singoli interpreti la responsabilità delle loro opinioni la valutazione delle quali esorbiterebbe dai limiti che c' impongono la natura e l' intento del nostro lavoro.

La volgata parla di *pondera* senza specificare di che materia essi siano: il testo ebraico ci ammaestra avere servito da pesi le pietre (even pietra). (Levit. XIX, 36; - Deut XXV, 13, 15; - Prov. XI, 1) V. PASTORET, III, 298.

C' è in generale molta incertezza sulla determinazione dei pesi e delle misure presso gli antichi Ebrei. Può essere utilmente consultato BERTHEAU, *Abhandl. über Gewichte, Münzen und Masse der Hebräer.*

nano i poveri, vendendo loro con pesi e bilance falsate.

« Audite hoc, qui conteritis pauperem, et deficere facitis egenos terrae » (v. 4) « Dicentes: Quando transibit mensis, et venundabimus merces, et sabbatum, et aperiemus frumentum : ut imminuamus mensuram, et augeamus siclum, et supponamus stateras dolosas » (v. 5, VIII, Amos).

Toccava ai « choterim » (1) ed ai sacerdoti di *sorvegliare* su i pesi e le misure.

« Sacerdotes autem . . . . . . super omne pondus atque mensuram » (I Paralipomeni XXIII,29) (2).

Il *modello legale del peso del siclo* era conservato nel tempio, onde, per indicare il peso rigorosamente esatto, il testo biblico adopera l' espressione « a peso di santuario ».

Così è prescritto che a questa misura si ragguaglino i mezzi sicli che gli Ebrei dovevano pagare per tassa come tributo « Hoc autem dabit omnis, qui transit ad nomen, dimidium sicli juxta mensuram templi » (Esodo XXX, 13).

(1) « Per choterim vero illos qui cum baculo et loro assistunt judicibus et circumeunt in foro, plateis atque tabernis ut rectificent portas atque *mensuras* (MAIMONIDE, *De synedriis*, cap. I, citato da SALVADOR, *Histoire des institutions de Moïse*, I, 540. Paris, 1862).

(2) Si avverta però che i sacerdoti sorvegliavano *soltanto* i pesi e le misure che erano in uso nel tempio (In questo senso vedi il Commentario al Vecchio Testamento scritto in lingua ebraica da DAVID ALTSCHULER).

Di tale avvertimento siamo debitori alla cortesia del dottissimo ebraicista prof. Giuseppe Jarè, rabbino maggiore della comunità israelitica di Ferrara.

Altrettanto dicasi per i cinquecento sicli di cassia che Mosè per ordine del Signore deve prendere per il Tabernacolo, e pei cinque sicli che devonsi pagare per riscatto dai figli primogeniti d' Israele etc. etc. (1)

In generale « Omnis aestimatio siclo Sanctuarii ponderabitur » (Levitico XXVII,25).

Il testo biblico fa cenno di un siclo valutato secondo il peso comune. Di Assalonne è detto nel secondo libro di Samuele : « Et quando tondebat capillum . . . ponderabat capillos capitis sui ducentis siclis, pondere publico ». (II Samuele XIV,26).

Ormai è senza seguaci l' opinione di coloro che ravvisarono in queste due diverse espressioni due diversi sicli di peso differente. Secondo il SAALSCHUETZ (2), siclo « sacro » e siclo « del Re » (era così denominato il siclo profano), altro non significano che il peso del siclo regolato in origine dalla legge per uso delle valutazioni in materia religiosa, e in seguito con disposizioni del Re per il commercio ordinario. Anche il MARTINI (3) reputa non avere nessun fondamento nella scrittura tale diversità, la quale, se esistè, dovette essere introdotta dopo la cattività di Babilonia, quando gli Ebrei furono costretti a seguire in questo, come in altre cose i costumi de' loro vincitori.

Così grande è la cura di cui sono oggetto le misure che nel *Talmud* sono segnate alcune norme rela-

(1) Esodo XXX, 24 « Casiae autem quingentos siclos in pondere sanctuarii» - Num. III, 47 (Conf. XVIII, 16) « Accipies quinque siclos per singula capita ad mensuram Sanctuarii.

(2) *Op. cit.*, pag. 202.

(3) *Op. cit.*, II, pag. 188.

tive al deterioramento dei pesi cui sono parallele altre disposizioni che regolano l' uso di concedere una giunta di peso al compratore sulla cosa che gli è venduta. Può essere utilmente consultato a questo proposito il *Baba bathra* ai capitoli V, 10, 11 e VI, 2, 3 (1).

Come ai dì nostri, i pesi e le misure erano provveduti di un *bollo* che ne garantiva la esattezza *(Baba Bathra, Perek V.)* (2).

6. *Atti.*

A somiglianza di quanto abbiamo fatto per le monete, è necessario quì di ricercare prima di ogni altra cosa *se le scritture fossero note al diritto mosaico*

Certo è che *per lungo tempo gli furono sconosciute.*

L' assenso delle parti palesato pubblicamente alla presenza di testimonj rendeva valida la contrattazione.

Le condizioni della vendita conchiusa tra Abramo ed Ephron (che richiamammo nelle pagine precedenti) sono dette pubblicamente dai due contraenti al popolo radunato alle porte di Hebron « Responditque Ephron ad Abraham, cunctis audientibus, qui ingrediebantur portam civitatis illius » (v. 10) ; - « Agrum trado tibi, et speluncam, quae in eo est, praesentibus filiis

(1) Ricordiamo che il *Baba bathra* è la terza divisione del *Nesiqin* il quale è il quarto libro del Talmud (Confr. Saalschuetz, *Op. cit.* XXXII e nota 241). Il Talmud si occupa delle frodi in commercio singolarmente al cap. IV. nn. 11 e 13 della divisione *Baba mezia.*

(2) Rabbinowicz, *Legislation civile du Thalmud,* IV, 223 (Paris 1879).

populi mei .... » (v. 11) ; - « Adoravit Abraham coram populo terrae » (v. 12) ; - « Et locutus est ad Ephron, circumstante plebe : Quaeso ut audias me : dabo pecuniam pro agro : suscipe eam, et sic sepeliam mortuum meum in eo » (v. 13) ; - « Abrahae in possessionem, videntibus filiis Heth et cunctis, qui intrabant portam civitatis illius » (v. 17, XXIII, Genesi. (1)

Pure alla porta della città un parente di Ruth rinunzia a Booz la facoltà di acquistare una parte del podere di Elimelech e di prendersi in moglie Ruth.

Sono presenti dieci uomini de' più vecchi della città e molto popolo, e tutti, udite le dichiarazioni di Booz e del parente, dicono ad una voce : siamo testimoni. « At ille majoribus natu et universo populo : Testes vos, inquit, estis hodie, quod possederim omnia, quae fuerunt Elimelech, et Chelion, et Mahalon, tradente Noemi. » (v. 9) ; - « Et Ruth Moabitidem, uxorem Mahalon, in conjugium supserim, ut suscitem nomen defuncti in hereditate sua, ac fratribus, et populo deleatur. Vos, inquam, huius rei testes estis » (v. 10); - « Respondit omnis populus, qui erat in porta et majores natu : Nos testes sumus . . » (v. 11, IV Ruth).

Questa cessione avviene oltre che con la semplice dichiarazione delle parti con un atto simbolico : il parente, a dimostrare la rinunzia del diritto, si toglie la scarpa e la rimette a Booz. Dice il testo : « hoc erat

(1) Il MARTINI (*Vecchio testamento* etc.) commentando questo versetto (I, 137) nota : « Non si parla di scrittura, perchè non era ancora in uso nei contratti ».

testimonium cessionis in Israel » (v. 7 ivi); però c'è da credere che questo atto non avesse luogo in ogni forma di cessione ma soltanto nella rinunzia alla *leviratio.* (1)

Il primo atto di cui è menzione nelle sacre scritture è il *libello di ripudio* che viene consegnato dal marito alla moglie la quale « non invenerit gratiam ante oculos ejus propter aliquam foeditatem » (Deuter. XXIV, 1).

Di due scritture è parola nel libro di Tobia: l'uno è l' *atto di matrimonio* di Tobia con Sara « Et accepta charta, fecerunt conscriptionem conjugii » (VII,16), - l' altro è il *chirografo* che Tobia per mezzo di Raphaele restituisce a Gabelo dietro pagamento del prezzo « reddidit ei chirographum suum et recipit ab eo omnem pecuniam » (IX, 6).

La prima *scrittura di vendita* è quella fatta da Geremia per la compera ch' ei fece di un podere in Anathoth che abbiamo già avuto occasione di richiamare nelle pagine precedenti.

Lo stesso Geremia redige l' atto nel quale sono segnate le condizioni e le formalità della vendita; lo fa sottoscrivere dai testimonj e alla loro presenza lo

(1) *Leviratio,* da « levir » cognato. Il fratello era obbligato a prendere in isposa la vedova del fratello morto senza figli. Se si rifiutava, la vedova, alla presenza dei seniori gli levava dal piede la scarpa (Sollet calceamentum de pede ejus) e gli sputava in faccia.

Confr. Denteronomio XXV, 5 sgg. — La « levata della scarpa » è uno dei pochissimi atti simbolici che conti la legislazione mosaica. Secondo il MICHELET (*Origines du droit francais,* Paris 1837, pag. LXXVI) « la haîne de la nature qui fait le caractére sublime du judaïsme empêche les actes juridiques de se produire en simboles, de s' harmoniser avec le monde exterieur en formules poètiques ».

sigilla « Et scripsi in libro, et signavi, et adhibui testes: et appendi argentum in statera » (v. 10); - « Et accepi librum possessionis signatum, et stipulationes, et rata, et signa forinsecus. (v. 11); - « Et dedi librum possessionis Baruch filio Neri filii Maasiae in oculis Hanameel patruelis mei, in oculis testium qui scripti erant in libro emptionis, et in oculis omnium Judaeorm, qui sedebant in atrio carceris » (v. 12, XXXII, Geremia).

Di questa scrittura è fatta una copia non sottoscritta e non sigillata. Copia e originale sono consegnati da Geremia a Baruch perchè li conservi in un vaso di terra cotta « Et praecepi Baruch coram eis, dicens » (v. 13); - « Haec dicit Dominus exercituum, Deus Israel: Sume libros istos, librum emptionis hunc signatum, et librum hunc qui apertus est: et pone illos in vase fictili, ut permanere possint diebus multis » (v. 14 ivi).

Dall' esame del Talmud si rileva il progressivo aumento del numero degli atti con perfezionate formalità.

Particolarmente ricco di scritture si appalesa il *diritto familiare*. Sono stabiliti particolari atti pel fidanzamento, pel matrimonio, per la levirazione, pel divorzio etc., per la constatazione del rifiuto al matrimonio e alla levirazione etc., etc. (1)

Anche fuori del diritto familiare sono numerosi gli atti; ne forniscono il *diritto successorio* ed in larga

(1) Rimandiamo il lettore che ami conoscere la traduzione fedele del testo di tali atti e le minute formalità che li accompagnavano, alla classica opera del SELDEN, *Uxor hebraica seu de nuptiis et divortiis ex jure civili Hebraeorum* (Londini 1646) II, 2.

misura il *diritto delle obbligazioni*. Sono particolarmente minuti i contratti di locazione (1) Non sono ignoti i *mandati*, i *compromessi arbitrali raccolti in protocolli* garantiti da formalità, le *autenticazioni di firme*...

Ora che ci siamo assicurati della esistenza di scritture nel diritto mosaico, conviene domandarsi se vi erano particolari *disposizioni contro coloro che commettevano falsitá* in taluno di questi atti. Rispondiamo subito che non ne abbiamo notizia. Sarebbe lecito quindi concluderne che i rei di siffatti delitti andavano impuniti o che contro di loro non vi era se non la generale ingiunzione « nec decipiet unusquisque proximum suum » (Levitico XIX, 11).

Senonchè si può osservare che verosimilmente i responsabili di tali reati saranno stati colpiti con le norme relative ad altre violazioni della legge al compimento delle quali la falsità serviva di mezzo.

7. *Sigilli.*

Abbiamo appreso che i *contratti*, a cominciare sin dalla prima scrittura di vendita fatta da Geremia, erano *sigillati* alla presenza di testi.

« Agri ementur pecunia, et scribentur in libro, et imprimetur signum (Geremia XXXII, 44).

Senonchè anche quì dobbiamo ripetere che non abbiamo notizia di *sanzioni* comminate contro coloro che avessero commesso alterazioni in tali sigilli.

(1) Vedasi in SAALSCHUETZ, *Op. cit.*, cap. 110.

8. *Termini.*

È da ricordare da ultimo una particolare figura di falsità la quale non poteva mancare presso gli Ebrei data la loro costituzione economica.

Presso un popolo che attribuiva grandissima importanza all' agricoltura e ne aiutava con ogni mezzo lo sviluppo, dovette certamente essere oggetto di viva sollecitudine la sicura determinazione dei confini che assicurava il sicuro possesso della terra.

Dopo la vittoria sugli Amorrei il territorio conquistato fu diviso fra i Rubeniti, i Gaditi e la metà della tribù di Manasse (Giosuè XII, XIII) e furono assegnate le singole porzioni alla tribù di Giuda (XV) e di Ephraim (XVI), alla mezza tribù di Manasse e alle figliuole di Saalphaad (XVII) e alle altre sette tribù (XVIII, XIX).

È fatto divieto di rimuovere i termini « Non assumes, et tranferes terminos proximi tui, quos fixerunt priores in possessione tua, quam Dominus Deus tuus dabit tibi in terra, quam acceperis possidendam » (Deuteronomio XIX, 14).

Colui che altera il confine del vicino è maledetto: « Maledictus qui tranfert terminos proximi sui: et dicet omnis populus: Amen » (XXVII, 17 ivi).

È così grave il delitto di costoro da essere paragonato all' empietà dei principi di Giuda che trasferirono agli idoli l' onore dovuto al solo vero Dio e sui quali Osea verserà al par di acqua il suo sdegno. (1)

(1) Osea, V. 10. Confr. le note del MARTINI *(Op. cit.)* a questo luogo.

Giobbe per designare degli uomini scellerati, li addita come colpevoli di aver predato il gregge o rimosso i confini (Giobbe XXIV, 2).

Pare che i termini fossero segnati con pietre, le quali, secondo il Martini, (l' ipotesi è verosimile ma non è confortata di prove) erano riguardate come cosa sacra.

Non è comminata una pena speciale.

Il SAALSCHUETZ ritiene possa essere stata quella del duplo (1).

7. *Riepilogo.*

I cenni raccolti non ci consentono per ora nessuna conclusione intorno allo sviluppo che il reato di falso ebbe presso la legislazione mosaica della quale non saranno neanche risaltati alla mente del lettore da così scarsi frammenti, i caratteri peculiarj.

(1) *Op. cit.*, Cap. 77 § 3.

CAPO III.

ASSIRJ E BABILONESI
FENICI E CARTAGINESI - LIDI E PERSIANI

§ I. ASSIRJ E BABILONESI

1. La vanga dell' archeologo e la interpretazione delle scritture cuneiformi. — 2. Le leggi di Hammurabi - Dolosa apposizione del marchio degli schiavi invendibili - Buona fede - Frode nella custodia del bestiame. — 3. Non monete ma verghe valutate a peso - Principio di circolazione fiduciaria - La lettera di cambio assiria - Da quale necessità ebbe origine - Gli atti scritti - Oscurità completa sulle leggi relative al falso.

1. La scoperta del modo d' interpretare la scrittura cuneiforme usata dagli assirj e dai caldei, al pari che da altri antichi popoli asiatici, ha aperto la via a quanti desiderano studiare la antichissima civiltà fiorita sulle sponde dell' Eufrate e del Tigri (1).

2. Fra le antichissime memorie rinvenute in Susa negli anni 1897 - 1899 dalla missione francese diret-

(1) La *Babilonia* era la parte inferiore della regione posta fra l' Eufrate ed il Tigri: era detta anche *Caldea* col qual nome da taluni si designa la parte bassa della Babilonia. L' *Assiria* si stendeva sulle due rive dell' alto Tigri: dopo esser stata soggetta a Babilonia la conquistò nel 1720 circa av. C. La storia dei due popoli non può essere disgiunta. (V. FERRERO, *Storia*).

ta dal De Morgan è particolarmente preziosa una stele la quale reca le leggi di Hammurabi re della prima dinastia di Babilonia (2250 circa av. Cr.). Della interpretazione di queste leggi che costituiscono il codice più antico finora conosciuto siamo debitori all'assirologo tedesco HUGO WINCKLER. Le disposizioni penali che esse contengono sono state raccolte, tradotte in italiano e criticamente valutate dal Prof. MANZINI secondo il giudizio del quale il codice di Hammurabi sovrasta ogni altra legge orientale (1).

Spigoliamo quanto può interessare il nostro tema.

La disposizione CCXXVI prevede *la dolosa apposizione del marchio degli schiavi invendibili* commessa dal barbiere all' insaputa del padrone dello schiavo.

L' autore è punito con l' amputazione delle mani. Se il barbiere era in buona fede ed è stato ingannato dallo schiavo, dovrà giurare : Io non l' ho marcato con scienza. Lo schiavo è ucciso e sotterrato nella sua casa (CCXXVII).

Una speciale forma di *frode* è preveduta nella disposizione CCLXV « Se un pastore, cui siano stati affidati per la pastura buoi o bestiame minuto, commette frodi, falsifica la denunzia del naturale accrescimento . ., lo si dovrà convincere di ciò, ed egli dovrà rifondere al proprietario i buoi ed il bestiame minuto in dieci volte ».

3. Le monete propriamente dette non erano conosciute in Babilonia. L' oro, il rame e sopratutto l' argento circolavano in *verghe non monetate* che si va-

(1) MANZINI V., *Il diritto criminale nella più antica legge conosciuta* in « *Rivista penale* », LVII, fasc. 6.

lutavano a peso. Avevano forma ovoide leggermente appiattita. *Sagal* significava « pesare » e « pagare »; *madad* voleva dire « misurare » e « pesare ».

Il sistema ponderale aveva per unità inferiore un siclo di gr. 8,415 di cui 60 facevano una mina, 60 mine formavano un talento. In base a questo siclo si misurava l'oro e si tagliavano le verghe di questo metallo destinate agli scambj.

Per l'argento era più frequentemente usato un siclo di grammi 11,22.

A tale stato della circolazione metallica fa mirabile riscontro un principio di *circolazione fiduciaria* per opera di una specie di lettera di cambio il di cui testo era scritto su piccoli quadretti di molle creta somiglianti a pezzi di sapone, reso inalterabile al fuoco.

Se ne trovano delle collezioni importanti al « British Museum » di Londra e al Museo di S. Irene a Costantinopoli. Eccone un esempio: « Quattro mine, 15 sicli d'argento, credito di Ardu-Nana, figlio di Yakin, su Mardukababussur, figlio di Mardukbalatirib, nella città d'Orchoé. Mardukbalatirib pagherà nel mese di tebet quattro mine, quindici sicli d'argento a Belaballidim figlio di Sinnaïd. Our, il 14 arakhsamma, anno 2 di Nabonide re di Babilonia ».

Questo atto era detto *sipartu* (missiva), da *sapar* (inviare).

Rileva ottimamente il LENORMANT (1) (dalla cui opera sono tratte le notizie che precedono) non poter apparire strana tale invenzione fatta di così buon'ora

(1) *La monnaie dans l'antiquité*, I, 121. (Paris 1897). - Vedi altresì OPPERT, *Les inscriptions commerciales assyriennes.*

se si riflette alle condizioni particolari del commercio caldeo-assirico. Facendosi esso per mezzo di caravane destinate a percorrere con un ingombrante numerario metallico dei deserti infestati da temibili predoni, una delle preoccupazioni dei negozianti dovette essere la ricerca dei mezzi destinati ad evitare questi trasporti lontani.

Anche il SYNCELLE nella sua *Cronografia* (1) rivendica agli Assirj il merito di avere introdotto gli *atti scritti* per ogni genere di contratto.

Riepilogando, non mancarono *oggetti* del reato di falso.

Resta da sapere il più: se e come fosse preveduta nelle leggi la loro falsità.

§ II. FENICJ E CARTAGINESI

1. *Fenicj* - Completo difetto di notizie nei riguardi del nostro argomento - Il metallo mezzo di scambio — 2. *Cartaginesi* - Baratti - Moneta fiduciaria di cuoio? - Prime monete - Frodi monetarie commesse dal Governo cartaginese.

1. *Fenici*

Difettiamo completamente di notizie nei riguardi del nostro argomento.

(1) Pag. 102.

Anche presso i Fenicj la moneta era sconosciuta ed i *metalli* servivano come mezzo di scambio (1).

2. *Cartaginesi*

I Cartaginesi che la storia riavvicina ai Fenicj perchè da questi ripetono la loro origine (2) commerciarono anch'essi nei primi secoli per via di *baratti*. Abitando un paese ricco di caccia, si servirono spesso delle pelli come mezzo di scambio, donde sorse la opinione che i Cartaginesi conoscessero una moneta fiduciaria la quale sarebbe consistita in un sacchetto di cuoio ben chiuso e sigillato che conteneva un oggetto della grossezza di uno statero di cui tutti ignoravano la natura (3).

Nelle città greche della Sicilia, dove avevano appreso gli elementi dell'arte numismatica, i Cartaginesi (4) batterono le prime *monete* le quali serviva-

(1) Il Lenormant (*Op. cit.* pag. 124) riferendo intorno ai baratti che i Fenicj facevano coi popoli barbari osserva: « Pendant bien de siècles, ils ne ressentirent pas la nécessité (de la monnaie) qui ne devait se produire que dans un commerce de civilisés à civilisés et non de civilisés à sauvages ».

Questa osservazione del chiaro numismatografo risponderebbe a completa verità se tutto il commercio dei Fenicj si fosse limitato agli scambj con popoli barbari, ma, poichè esso fiorì del pari industre e rigoglioso coi molti popoli civilizzati dell'Asia è del tutto esatto il dire che i Fenicj non sentirono la necessità della moneta?

(2) Qualunque opinione si accetti intorno al fondatore di Cartagine, siano essi Calchedone o Zoro, o sia Didone secondo la tradizione poetica, certo essa è una colonia di Tiri (878 av. Cr.) La lingua punica è quella medesima della Fenicia V. Dureau de la Malle, *Cartagine* pp. 1, 2 nell'opera poligrafica « *L'Universo* ».

(3) Contro quest'opinione vedasi in Lenormant, *Op. cit.* I, 220.

(4) Dureau de la malle, *Op. cit.*, p. 138

no a pagare i soldati mercenarj e a provvedere in generale alle spese militari. Solo più tardi ne furono emesse sul continente africano a sostituire le verghe in metallo. E' notevole che i Cartaginesi furono i primi ad avere le monete coi bordi seghettati (nummi serrati) le quali furono adottate in altri paesi ed ebbero particolarmente fortuna in Roma (1).

Non ci è dato riferire se e come il reato di falsità in monete fosse represso presso i Cartaginesi: questo però sappiamo (e pare certo) che il loro governo in momenti di strettezza finanziaria mise in circolazione monete che sembravano e si dicevano d'oro fino e puro mentre erano di oro basso o di oro allegato con argento.

§ III. LIDJ E PERSIANI

I. *Lidj* — Nessun frammento delle loro leggi è pervenuto sino a noi - Poco dovettero differire da quelle dei Greci - Si attribuisce ai Lidj l'invenzione della moneta — II. *Persiani* — 1. La pena pei falsi monetarj - La pena pei recidivi - I re di Persia alteratori di monete - Abbandono del numerario monetato - Dario punisce di morte un satrapo per avere battuto monete di titolo superiore a quelle da lui emesse — 2. Vendita con falsi pesi - Pena — 3. Perchè le sanzioni penali riferite non debbono avere il valore di norme assolute - Mancanza di leggi determinate - Impero dell'arbitrio.

I. *Lidj*

Secondo le attestazioni di Erodoto (2) le leggi dei Lidj, delle quali nessun frammento è giunto sino a noi, poco differivano da quelle dei Greci.

(1) V. Lenormant, *Op. cit.*, I, 139, 267; II, 265.
(2) *Istorie* I, 74.

Questi due popoli appunto si contendono il vanto di avere inventato la moneta. Dicono a questo proposito i numismatografi essere assai dubbio se le prime monete siano state battute dai Lidj o da Fidone re d'Argo nell' isola di Egina. La questione è assai diligentemente studiata dal LENORMANT (1) il quale dopo una acuta analisi conclude attribuendo la priorità dell' invenzione ai Lidj mentre a Fidone Argivo assegna il merito di avere apprezzato per il primo il valore della invenzione, dotando così l' Ellade della sua prima moneta nazionale. (2).

II. *Persiani*

1. Dalla « *Législation orientale* » dell'ANQUETIL DUPERRON il noto traduttore dello **Zend-Avesta** (3) apprendiamo che ai *falsi monetarj* si mozzava il pugno destro la prima volta e si spaccava il ventre la seconda (4). Questa notizia è data in base a una relazione di viaggi del CHARDIN (5) e non è completata da nessun altro particolare.

(1) *Op. cit.*, I, 92, 125, 136.

(2) V. ERODOTO, *Istorie* I, 94 - Scrive l'AMBROSOLI (*Numismatica* p. 20) « La invenzione della moneta risale al VII secolo avanti Cristo ed è da attribuirsi ai Lidj, popolo dell'Asia minore. Queste antichissime monete sono di un oro pallido chiamato dai greci elettro che è un composto naturale d' oro e d' argento: rozzamente striate nel diritto, esse recano nel rovescio una o più depressioni che talvolta contengono qualche figura d' animale.

(3) Lo **Zend-Avesta** è, com' è noto, la collezione dei libri sacri degli antichi persiani. La terza parte di esso detta « Vendidadè » l'unico monumento legislativo di questo popolo.

(4) ANQUETIL DUPERRON, *Législation orientale*, pag. 205 (Amsterdam 1778).

(5) *Voyage*, tomo VI, p. 300.

Sull' autorità del Lenormant (1) aggiungiamo che i primi alteratori di monete più veri e maggiori furono i re di Persia i quali misero in circolazione monete di valore effettivo infinitamente inferiore al loro valore nominale.

Ciò avvenne specialmente per le monete provinciali destinate a talune satrapie asiatiche dove non era traccia di vita municipale nè sentimento di indipendenza. La popolazione servile prosternata nella polvere dinanzi alla suprema potenza divina del gran Re doveva acconciarsi all' idea che la di lui sovrana volontà bastava ad attribuire a un pezzo di metallo segnato della sua impronta un valore per quanto grande e sproporzionato. In realtà poi, quando non era obbligata a ricevere tale moneta alterata e deprezzata, preferiva di sottrarsi all' uso di essa adoperando in ogni atto di commercio fra privati delle barre di metallo greggio prese a peso come mercanzia. Le grandi specie d'argento fabbricate per alcune delle satrapie di Dario, oltrechè per i paesi dell' Eufrate, diventano nella decadenza della monarchia persiana dei miserabili pezzi di metallo nei quali la proporzione di lega senza valore supera e di gran lunga ogni tolleranza ammissibile ed onesta, particolarmente poi in una moneta che serviva ai più forti pagamenti. L' uso del numerario monetato divenne regola soltanto dopo Alessandro quando il valore nominale della moneta corrispose realmente al suo valore effettivo.

(1) *Op. cit.*, III, 13, 18.

Ariande, satrapo d' Egitto, fu punito di morte da Dario per aver battuto delle monete di titolo superiore a quelle che il gran re emetteva nel resto dell' impero (1).

2. Sempre secondo le attestazioni dell' ANQUETIL DUPERRON (2) il quale attinge ancora una volta alla stessa fonte del CHARDIN (3), coloro che vendevano con *pesi falsi* erano condannati ad una specie di gogna ambulante.

3. Data l' autorità degli autori da cui sono state derivate, abbiamo ragione di ritenere esatte le notizie relative alle poche sanzioni penali riferite. Non conviene però che il lettore attribuisca ad esse il valore di norma assoluta. Molto spesso gli espositori dell' antica legislazione persiana hanno veduto una legge là dove invece non vi era altro che una singola decisione di un dispotico monarca, di un satrapo, o di un governatore di città.

La verità è che di regola non vi erano applicazioni determinate e prevedute delle pene ai reati.

(1) ERODOTO, *Istorie* IV, 166.

Il Re di Persia si era gelosamente riservato il diritto esclusivo di battere la moneta d' oro. Le rare eccezioni sono il frutto di usurpazioni in epoche di turbolenza. Non aveva del pari tollerato la fabbricazione di altre monete all' infuori delle sue nelle provincie interne dei suoi stati. Le provincie occidentali dell' impero godevano di un regime monetario speciale. V. LENORMANT, *Op. cit.*, II, 7

(2) *Op. cit.* pag. 206

(3) *Op. cit.*, *tomo cit.*, p. 311.

L' arbitrio era la legge. Alle statuizioni precise dei codici che sono la garanzia di tutti è sostituita la podestà degli autocrati o il capriccio sanguinario dei loro delegati (1).

(1) A tutti son note le pompe di crudeltà degli antichi Persiani.

CAPO IV.

INDIA

1. I codici teocratici indiani e loro contenuto - Mezzi di studio — 2. Falsità in monete - Le due ammende - Nostre spiegazioni e rettifiche - Pena per i saggiatori di monete - Il Cotoüal in Indostan e le monete tosate - Il commercio con oro falso — 3. Frodi in commercio e pene relative – 4. Falsificatori di bilance e di pesi - Frodi commesse per mezzo di false bilance Vigilanza sui pesi per opera del Cotoüal — 5. Alterazione di confini - Confini visibili e confini invisibili - Prova — 6. La creazione di falsi titoli punita di morte - L'alterazione di un documento di donazione emanato dal re, punito secondo Yajnavalkya con la sola ammenda - Documenti reali e documenti privati - Loro forza giuridica - Abilità dei falsarj - Atti cui deve negarsi autenticità - Mezzi di prova - Ordalie - Falso in documenti commesso per ignoranza - Liberazione di falsarj senza autorizzazione sovrana - La rottura del sigillo dello Stato — 7. Riepilogo - La ricchezza di disposizioni relative al falso - La importanza dei documenti nella vita giuridica indiana - Segni di squisita evoluzione giuridica - Contradizione - Sproporzione nella distribuzione delle pene - Una frase poetica del Michelet.

1. Il diritto tradizionale indiano è raccolto nei codici teocratici, opere di compilazione attribuite a legislatori mitici. Non sono codici di leggi, ma grandi enciclopedie dove si trovano, oltre alle norme legislative, precetti religiosi, sistemi di cosmogonia, idee di metafisica, nozioni di arte militare, di politica, di commercio, etc.

Tale è appunto il maggiore e più riputato di essi: il Codice di Manù **(Manava Dharma Sastra)** che

si dice scritto da Manù 1300 anni prima di Cristo essendogli stato rivelato da Brahma.

Ci serviamo di una versione francese dovuta al LOISELEUR-DESLONGCHAMPS (1). Per la nostra esposizione facciamo uso altresì di un eccellente riassunto di diritto indiano compilato dal Prof. KANDASVANI-PULAVAR intitolato **Vyavahara-Sara-Sangraha** tradotto dal SICÉ sotto il cui nome è generalmente conosciuto (2) Tale riassunto e fatto sullo **Smriti-Tchandrika** raccolta di norme giuridiche molto apprezzata, dovuta a DÉVANDA-BHATTA.

Ci è stata assai utile del pari la versione tedesca del « Mitaksara » celebre commento in versi sanscriti del vecchio codice di **Yajnavalkya**, compilato probabilmente nella seconda metà del secolo XI dal monaco mendicante VIJNANEIVARA e molto diffuso nell' India meridionale e occidentale oltre che nell' intetera valle del Gange (3).

2. Chi *falsifica monete* col dar loro dimensioni più piccole o più grandi di quelle in uso in paese,

(1) *Lois de Manou* etc. Publ. en sanscrit avec notes et trad. franc. (1830-33) V. anche la versione inglese del JONES W., *Institutes of Hindu Law.*

(2) SICÉ F. E., *Législation hindoue,* Pondichéry 1857. Con decisione del 10 Marzo 1857 il Consiglio di Amministrazione della colonia Francese in India, previa relazione di una commissione speciale, ne aveva autorizzata la stampa a cura del governo.

(3) JOLLY J., *Das Altindische Strafrecht nach der Mitaksara,* in « *Zeitschrift für vergleichende Rechtswiss.* » XXI, 108 - 178. Questa versione è fatta sull'edizione di Bombay del 1882. In base ad essa il Prof. KOHLER dettò una succinta esposizione del diritto penale indiano *(Das indische Strafrecht,* ivi, 179 - 202.)

o col mescolarle col rame, o con altro metallo di basso valore, o col munirle di sigilli diversi da quelli in uso, è punito con l'ammenda detta di terzo grado e chiamata Uttama - Sahaça, cioè dire con la multa di 1000 o di 1800 pana (1).

Non è detto in quali casi debba essere applicata l'ammenda maggiore o la minore, però è a parer nostro da ritenere che l'una o l'altra fossero da comminarsi a seconda della condizione più o meno buona del condannato, e ciò deduciamo per analogia dalla norma generale onde è fatto obbligo al Sovrano di far pagare le pene pecuniarie in misura proporzionale alla condizione economica di ognuno (2).

I saggiatori di monete che dichiarino vera una moneta falsa o falsa una moneta vera sono puniti con la maggior multa (Y. II, 241).

Nell' Indostan il Cotoüal (una specie di funzionario di polizia investito di ogni genere di mansioni) deve confiscare le monete che hanno sofferto della mano della lima . . . affinchè il potente non si arricchisca a spese del debole (3).

(1) Vyavahara p. 230. Nell' Yajnavalkya (II, 240) è detto che il colpevole deve pagare la multa più elevata (?) V. JOLLY, pag. 130.

(2) « . . . faccia pagare mille pana d'ammenda al ricco nel caso in cui non condannerebbe il povero che a un pana d'ammenda, ne paghi due il vaisya, quattro il Kchatriya e otto il bramino. (SICÉ p. 226) Non è dunque esatto il LETOURNEAU (*Évol. jurid.*, pag. 307) quando attesta che *soltanto per il furto* l'ammenda è più rilevante quanto più elevata è la condizione sociale del giudicabile.

(3) DUPERRON ANQUETIL, *Législation Orientale*, pag. 249. Lo stesso autore (pag. 192) riferisce che la prima moneta di cui si ha notizia risale al diciottesimo secolo innanzi l'èra cristiana. Il nostro

La mutilazione del naso, delle orecchie e delle mani (1) e la maggior multa sono minacciate a chi commercia con oro falso (Yaj II, 297).

Dice Manù: « Il Re deve far tagliare a pezzi col rasoio come il peggiore di tutti i birbanti un orefice che proceda non da galantuomo ». Spiegano gli interpreti che questa norma si riferisce all' ipotesi che un orefice falsifichi dell' oro che è destinato a Dio, ad un bramino od al Re (JOLLY, 172).

3. La legislazione Indiana ha disposizioni minute per le *frodi in commercio.*

È condannato ad un' ammenda di sedici pana chi per dar valore a della mercanzia vecchia la mescola con mercanzia buona e la vende. Chi venda della terra o ogni altra cosa di prezzo vile che abbia reso olezzante con un profumo; chi venda pelle di gatto colorata per pelle di tigre, cristallo di rocca colorato per pietre preziose, filo di cotone per filo di seta, ferro per argento, legno di « crataeva religiosa » per legno di sandalo, abiti di cotone per abiti di seta, etc. è condannato ad un' ammenda eguale all' ottuplo del valore delle predette mercanzie. La stessa pena è minacciata a chi cerca di frodare il dazio (Ya II. 262). Colui che dopo aver mostrato una scatola che contiene perle e muschio, cambierà la mercanzia con un gioco di mano, sarà condannato ad un' ammenda

CARLI *(Dell' origine* etc. pag. 22) fa cenno di viglietti col nome del Re fatti con foglie di gelso di cui anticamente gli indiani si servivano come di moneta.

(1) Le parti del corpo che possono essere oggetto di una pena afflittiva sono: l' occhio, l' orecchio, il naso, la lingua, le mani, il ventre, le parti genitali, ed i piedi. (V. SICÉ, pag. 225).

di 50 pana se il valore della mercanzia contenuta nella scatola è al di sotto di un pana; a un' ammenda di 100 pana se il valore di essa ammonta ad un pana; a un' ammenda di 200 pana se il detto valore è di due pana (Vyavahara 228; - Ya II, 245, 246, 247, 248). Il beccaio che venda carne cattiva è punito con la mutilazione di tre membra (Yaj II, 297). Chi mostra qualche cosa di non difettoso mentre consegna cose difettose è punito col doppio del valore e con una gran multa (codice di Narada (1) VIII, 8, 7)

Se alcuno vende una cosa già venduta a un altro o dà in pegno due volte la stessa cosa, è obbligato a pagare il doppio del valore della cosa medesima (Ya 257. - V. il reputato codice di Vischnù, V, 181). La non esecuzione del contratto di vendita o di locazione d' opera dopo avere riscosso il prezzo è considerato quale truffa (Vischnù, V. 127, 157. - V. KOHLER pag. 198).

Quanto abbiamo esposto contradice l' opinione del LOMBROSO *(L' uomo delinquente* I, 66) il quale afferma che « la letteratura primitiva dell' India consigliava spesso la menzogna come mezzo per riuscire negli affari ».

4. L' ammenda di terzo grado comminata ai falsificatori di monete è del pari minacciata ai *falsificatori di bilance e di pesi* (Vyavahara, pag. 230). Questi devono essere esattamente precisi: « L' atomo di polvere che nuota nel raggio solare introdotto attraverso un piccolo buco è un « trsarénu », otto trsarénu fanno un « ir », tre ir un « mankadagn », tre

(1) È uno dei codici più apprezzati.

mankadagn un « venkadagn », sei venkadagn un « nadutayavam », tre nadutayavam un « kundi », cinque kundi un « macha » (karutcha o acha), sedici macha un « chacra », quattro chacra un « pala » (o nichka), dieci pala un « dharana ». Questo per i pesi d' oro. Quanto ai pesi d' argento: due kundi fanno un « velli macha », sedici velli macha un « velli-dharana » (o purana), dieci velli-dharana un « pala » (o sadamana) ». I pesi in bronzo pari al quarto d' un pala d' oro sono detti « karudika » (karudapana o pana). (Vya, da Manù, pag. 65, 66). Altrettanto esatte devono essere le misure per il grano, di cui la più piccola (sana) è ragguagliata a quanto può esser preso con l' estremità di tre dita (Vya, da Manù, pag. 216).

Le *frodi commesse per mezzo di false bilance* sull' ottava parte di ciò che si consegna, sono punite coll' ammenda di 200 pana, che può essere aumentata o diminuita a seconda dell' entità del danno. (Ya. II, 244; Jolly, pag. 131).

Nell' Indostan al Cotoüal tocca di fissare i pesi e di *vigilare* a che non siano alterati (1).

5. La menzionata ammenda di terzo grado è minacciata altresì a coloro che estendono la loro possessione invadendo i *confini* altrui, mentre è comminata l' ammenda di secondo grado detta « Madhyama-Sahaça » (cinquecento pana o cinquecento quaranta) (2) a chi arando li oltrepassa. Chiunque li alteri è punito con l' ammenda di primo grado detta

(1) Duperron Anq, *Op. cit.*, pag. 249.
(2) Ci richiamiamo a quanto dicemmo a pag. 153.

« Pradhama-Sahaça » (duecento cinquanta o duecento settanta pana) (Vya pag. 165). Il reato sussiste tanto se è commesso su confini visibili quanto invisibili. Fra i primi sono compresi gli stagni, i pozzi, i banchi di pietra, i monticelli, i giardini, le pietre di forma cilindrica, le fontane, i tempj, i fossi, i ruscelli, i rosai, i boschetti, le palme, i bambù, i nidi di colùbri, gli argini di una strada etc.; fra i secondi: lo sterco di vacca trovato nei boschi, le ossa, certe bacche, il carbone, la pietra calcare, i rottami, la sabbia, i mattoni, le code di vacca, la cenere, le conchiglie, la resina dei boschi d' ebano etc. Riposta una di tali cose in un vaso e questo sotterrato, serve di confine invisibile.

Per condannare alcuno per alterazione di confini conviene essere ben certi sulla loro precedente posizione. A tal fine si odono testimoni nel seguente ordine di preferenza: i proprietarj dei fondi attigui, i proprietarj dei fondi vicini, i vecchi che dopo essere stati proprietarj dei fondi attigui sono stati lungamente assenti in paesi lontani, gli abitanti della città, gli abitanti della campagna, i membri delle corporazioni, le persone di età apprezzate per le loro buone azioni, gli individui istruiti, pratici della vita e riputati buoni consiglieri, gli « abitanti dei boschi », quali: i cacciatori, gli uccellatori, gli spigolatori, i taglialegna. In questa materia non sono ammessi i giudizj di Dio. I testimoni falsi o reticenti in materia di confini sono puniti coll' ammenda di terzo grado e con la confisca dei beni: se di bassa condizione sociale, con la sola

ammenda di primo grado. (Vya Cap. XI, 1, 2, 3, 4, 7, 10, 11, 13, 20. - Vischnù, V. 172, Yà II, 155).

6. La *creazione di un falso titolo* era punita di morte (Manù IX, 232 ; Vischnù V, 10 ; Vya, 266). Appare strano, attesa specialmente la religiosa reverenza ond'era circondata la persona del sovrano, che l' *alterazione di un documento di donazione emanato dal Re* sia stato punito secondo l' Yajnavalkya (II, 295) con la sola ammenda (1).

È questo documento il più importante e di gran lunga di ogni altro (Çaçanam). É il titolo che il sovrano rilascia a colui al quale concede una terra dopo averne dato notizia ai bramini, ai funzionarj, ai padri di famiglia delle diverse caste, al contabile, all' ambasciatore, al medico e ad altri se del caso, affinchè non possa essere contestato il diritto del concessionario alla proprietà della terra concessa. È scritto dal Cancelliere del Consiglio Sovrano, il quale deve curare che il senso delle frasi sia preciso, che non vi siano parole omesse e che siano bene distinti il soggetto, il verbo e l' attributo.

L' atto deve contenere l' enumerazione delle imprese e delle virtù del bisavolo, dell' avo e del padre di colui cui è fatta la concessione, il quale deve poi essere ben chiaramente designato. Devono essere

(1) Per maggiori ragguagli vedasi in OLDEMBERG, *Die Religion des Veda*, pag. 520.

V. il Mitaksara nella traduzione del JOLLY, pag. 171. La falsità in *documenti di minore importanza* era punita con ammenda più lieve (Yaj, II, 240).

del pari indicati con scrupolosa precisione i confini delle terre o del villaggio oggetto della concessione. Nel documento stesso si minaccia a chi ardisce spogliare del possesso il legittimo concessionario la bellezza di 60000 anni di detenzione...all' inferno. Il Re scrive sull'atto di suo pugno « una tale porzione di terra situata nel tal luogo è stata data con mio consenso a.. » e pone sul titolo il sigillo reale. (Vya 37, 38).

Data adunque la eccezionale gravità dell' atto, la sua efficacia giuridica, le minuziose formalità ond' è garantito e la santità della persona da cui deriva, la mitezza della sanzione potrebbe apparire davvero singolare se non si ponesse mente che tali sproporzioni sono tutt' altro che rare nel diritto indiano.

Non avendo usato Manù e Vischnù nessuna limitazione, è ovvio ritenere che secondo essi la pena di morte toccava sì al contraffattore di documenti *reali* che al contraffattore di documenti *privati*.

Fra i primi, oltre al Çaçanam dianzi descritto, erano compresi gli ordini dati dal Sovrano ai Ministri e ai funzionarj (Akinaépatiram), gli editti con cui erano imposte le tasse (Nibandapatiram), i titoli di concessione per grandi meriti (Arulpuripatiram) etc. ; - fra i secondi i contratti in genere, le confessioni di debito, le ricevute, i certificati di buona condotta, le transazioni, le donazioni etc. (Vya, 37, 42).

I documenti hanno così gran forza che non possono essere contradetti nè dalla prova testimoniale, nè dai giudizj di Dio (Vya 46).

Secondo è riferito da parecchi dei legislatori indiani (Munì) « vi sono uomini audaci i quali creano documenti falsi somiglianti a veri così come la immagine ingannatrice e riflettuta da uno specchio o come il ritratto disegnato dal pittore : come un vero documento insomma; - vi sono dei malvagi che imbrogliano gli affari trascinati dalle attrattive della ricchezza ». Perciò si deve essere assai guardinghi nell' esame di ogni documento.

Si deve negare autenticità a quegli atti nei quali le lettere finali delle parole si trovano fuori di posto o sono collocate in modo da lasciare dubbio sul loro significato, o quelli che contengono errori di grammatica o che son scritti con grafia simile agli artigli di corvo, o quelli che sembrano vecchi e sono di data recente, o quelli dove lo scritto è in parte leggibile e in parte cancellato.

Se vi è il dubbio che un atto sia falso, saranno indotti testimonj e in taluni casi potrà procedersi al giudizio di Dio secondo i nove modi stabiliti (1).

(1) Ordalia della *bilancia*. Il paziente è pesato due volte su di una bilancia, la seconda volta assieme a un cartello nel quale sta scritto il reato che gli si addebita. Sarà vittorioso se la bilancia anche in questo caso segnerà lo stesso peso già constatato. (Non è esatto il LETOURNEAU - *Evol. jurid*, pag. 316 - quando attesta essere necessario per ottenere l' assoluzione che la seconda pesata sia inferiore alla prima) - 2. Ordalia del *fuoco*. Per essere dichiarato innocente, l' imputato deve maneggiare del ferro rovente senza riportare scottature. - 3. Ordalia dell' *acqua*. Il paziente deve rimanere immerso nell' acqua con tutto il corpo durante il tempo necessario per lanciare una freccia e per riprenderla. - 4. Ordalia del *veleno*. Se l' imputato è innocente, dopo aver ingoiato il veleno non presenterà alcun sintomo di avvelenamento durante il tempo necessario al capo di giustizia per

Il falso in documenti commesso senza concorso di dolo ma per ignoranza, è punito con la confisca dei beni (Vya, 227).

L' ammenda di terzo grado è minacciata a colui che dopo avere arrestato un individuo colpevole di avere alterato un documento firmato dal Re, lo avrà rimesso in libertà senza prevenirne il Sovrano. (Da Narada, Vya, p. 250).

La *rottura del sigillo dello Stato* è punita con pena pecuniaria (Vischnu V, 117, 130).

battere le mani cinquecento volte. In tal caso gli sarà dato da un medico il rimedio necessario per impedire l' ulteriore effetto della sostanza venefica e sarà curato per cinque giorni. - 5. Ordalia dell' *acqua lustrale.* Il paziente esce vittorioso dalla prova se nei ventun giorni da che ha bevuto l' acqua lustrale non rimane vittima di alcuna disgrazia che abbia colpito lui o la sua famiglia. - 6. Ordalia del *riso crudo.* L' imputato deve masticare, e poi sputare fuori, del riso crudo, senza averne lacerata la bocca. - 7. Ordalia del *liquido bollente.* Il paziente deve ritirare un pezzo di metallo da un vaso ripieno di liquido bollente senza scottarsi le dita. - 8. Ordalia del *ferro rovente.* L' imputato deve poter leccare il ferro roventato senza presentare nè scottature nè lesioni alla lingua. - 9. Ordalia dell' *imagine della Giustizia.* La imagine della giustizia e quella dell' ingiustizia sono messe in mucchi di terra o in mezzo a sterco di vacca e riposte in un vaso. Il giudicabile per essere proclamato innocente deve estrarre l' imagine della giustizia.

Ognuno di tali giudizj è accompagnato da molte e minute formalità (Vya 70 - 76).

Lo **Smirti Pitamaha** il quale assieme al **Nàrada** viene riguardato come il miglior testo in materia di giudizj di Dio, contiene, salvo lievi differenze, le nove ordalie dianzi menzionate. V. in MANZINI, *La procedura ordalica nel manuale d' un antico giureconsulto indiano* (estr. dagli « Atti del R. Istituto Veneto di Scienze, lettere ed arti » Anno 1903-1904, Tomo XIII, parte seconda, pagg. 333 - 338).

7. Mentre neghiamo che i legislatori Indiani abbiano intuito la comune obbiettività giuridica dei reati di falso (il che sarebbe stato semplicemente meraviglioso), rileviamo la ricchezza delle disposizioni ad essi relative, la quale rappresenta pur sempre un fatto notevole se si pensa da quale remota antichità ci provengono i codici nei quali le disposizioni furono rintracciate, e se si pon mente che quegli stessi codici raccolgono e consacrano tradizioni ed usanze di un' età assai anteriore.

La importanza dei documenti nella vita giuridica indiana offre da sola un bell' attestato dello sviluppo di questo diritto. Contro questi fatti che testimoniano favorevolmente sulla legislazione indiana, abbiamo potuto rilevare la sproporzionata distribuzione delle pene per cui vedesi punito con ammenda il falsario in monete, punito di morte il falsario in documenti, punito con la sola ammenda secondo l' Yajnavalkya il contraffattore di un atto di donazione emanato dal re.

Che meraviglia del resto in una legislazione fatta di contradizioni e di incongruenze, dove sono prescrizioni rozze o selvagge e norme ispirate a vera grandezza morale ? L' India — disse poeticamente il Michelet — rappresenta la natura e ne contiene le contradizioni infinite.

CAPO V.

ARABI

1. Storia primitiva degli Arabi - Le fonti del diritto musulmano - Il Corano (suo contenuto) - Opere di giuristi musulmani — 2. La fede privata - Obbligo di essere sinceri - Gli ipocriti - Onestà in commercio - Norme per chi vende e per chi compra - Contratti proibiti — 3. Proibizione di alterare i confini altrui — 4. Falsità in monete - Servizio di controllo per proteggere le monete da contraffazioni od alterazioni e per sorvegliare la fabbricazione e la circolazione delle medesime - La pena di morte pei falsi monetarj secondo il Dalloz - Proibizioni ai cambiavalute — 5. Falsità in pesi e misure - Minacce e promesse del Corano - Questioni fra compratore e venditore sul peso e sulla misura - La pena secondo il Saint-Edme — 6. Falsità in atti - Ingiunzione ai notaj di comportarsi con onestà e di non legalizzare delle falsità negli atti da loro stillati - Formalità delle obbligazioni - Un versetto del Corano — 7. Riepilogo - Contenuto etico delle norme riferite - Austera concezione morale delle idee di verità, di onestà, di lealtà - Spiegazione.

1. Invano spingeremmo lo sguardo nella *primitiva storia degli Arabi*, nella cui « nebbia rosata » non è dato distinguere il vero dal falso, la cronaca dal mito, gli uomini dagli Dei (1)

La fonte principale del diritto musulmano è il *Corano*, il libro Sacro di Maometto (2) nel quale

(1) Cantù, *Storia Universale*, IV, 394 (Torino, 1895).

(2) Quantunque il Corano sia stato scritto nel 610 dell' èra cristiana, nessuno vorrà censurarci se, anche in considerazione della influenza che l' antichità più remota ebbe sul sacro libro di Maometto, abbiamo posta in questa parte la trattazione del diritto musulmano.

tutti i popoli di fede maomettana riconoscono la sorgente di ogni legge umana e divina, il loro codice religioso e morale al pari che civile e politico (1).

Nel Corano si trovano ben poche disposizioni relative alla punizione dei delitti, e si ricavano da racconti, articoli di fede, leggi del culto, avvertimenti, fra cui si trovano frammiste.

Di qui la loro frequente oscurità (2).

Occorre integrarle con altre norme contenute in *opere di giuristi musulmani*, delle quali noi abbiamo notizia attraverso gli scritti d'autori europei (3).

(1) I *Sunniti* oltre al Corano, seguono la Sunna, in cui è raccolta la tradizione delle rivelazioni di Maometto, opera a quanto si dice superiore per più riguardi al Corano.

Gli *Sciiti* riconoscono in Alì e non nei quattro califfi il vero successore di Maometto.

(2) V. FEUERBACH, *Versuch einer Kriminaljurisprudenz des Koran* in « *Bibliothek für die peinliche Rechtswissenschaft* » II, 163 - 192 (Göttingen 1800).

Abbiamo sott'occhio due traduzioni del Corano:

KASIMIRSKI M., *Le Koran*, traduction nouvelle faite sur le texte arabe (nouvelle édition avec notes, commentaire et préface du traducteur), Paris 1841. L'autore dice di aver cercato di conservare il colore dell'originale avendo anche mantenuto qualche volta la costruzione della frase araba.

HENNING M., *Der Koran*, aus dem Arabischen übertragen und mit einer Einleitung versehen, Leipzig 1901.

(3) V. specialmente:

MURADGEA D'OHSSON, *Tableau gén. de l'empire ottoman.* La parte sesta tratta di diritto penale, pp. 243 - 344.

PERRON, *Législation Musulmane*, Paris 1849.

TOURNAUW, *Das moslemische Recht aus den Quellen dargestellt*, Leipzig 1855. L'autore attesta di non essersi minimamente servito dell'opera del PERRON apparsa quando il suo trattato era già compiuto. Il lavoro ha lo scopo principale di venire in aiuto ai funzio-

2. La *fede privata* è oggetto di tutte le premure del legislatore.

In ogni cosa si richiede la maggiore sincerità.

Agli ipocriti il Corano annunzia « un supplizio doloroso » (v. 137) « Gli ipocriti cercano di ingannare Iddio; e Dio ingannerà loro. Quando essi si dispongono a fare la preghiera, la fanno con indifferenza, ne fanno ostentazione dinanzi agli uomini, ma essi non pensano che assai poco a Dio. Ondeggianti fra gli uni e gli altri, non appartengono nè a questi nè a quelli. Ma coloro cui Dio fa smarrire la strada non la ritroveranno (v. 141, 142; sura IV).

Particolarmente in commercio è richiesta grande onestà e lealtà. Ricordiamo brevemente alcune delle norme più caratteristiche (1).

Chi vende, deve dire al compratore il prezzo di acquisto precisando quanto intende di guadagnare (merobihe). Tale guadagno non deve essere eccessivo.

narj dell'amministrazione e della giustizia russa nelle provincie della transcaucasia.

FREUND, *Lug und Trug nach moslemischem Recht und nach moslemischer Polizei*, Hannover 1894. (due fascicoli).

Nel *Benadir*, la *Sceriah* o legge derivata dai dettami del Corano è fondamento della giustizia. La Sceriah ammette la schiavitù, la poligamia etc. Secondo quanto riferirono al Governo italiano i commissarj della Società del Benadir (CHIESI e TRAVELLI, *Relazione dei commissarj della Società del Benadir*, Milano 1904. - V. in « *Rivista Penale* », Cronaca, LX, 112) sarebbe impossibile imporre alla popolazione ordinamento e forme giudiziarie diverse da quelle rudimentali dei Cadi e dei versetti del Corano.

(1) Per le notizie che seguono vedasi in TORNAUW, *Op. cit.*, pagg. 87 - 103 (Von dem Handel oder vom Kauf und Verkauf).

Da parte sua il compratore non ha da stiracchiare soverchiamente il prezzo. In generale gli si consiglia di pagare quanto gli è stato domandato se le sue condizioni economiche lo consentono. Gli è proibito di profittare delle condizioni economiche del venditore per acquistare da lui le merci al disotto del loro valore. È del pari vietato al venditore di aumentare il prezzo della merce sapendola indispensabile al compratore. Non gli è permessso di mettere in mostra i suoi articoli in modo da farli apparire più belli di quanto sono in realtà. È tenuto a dichiarare quali sono le vere qualità della cosa che vende; non può esagerarne il pregio. Gli acquirenti tratti in inganno devono essere indennizzati.

Sono proibiti i contratti nei quali uno dei contraenti non ha conoscenza del valore dell' oggetto, quelli fatti per conto di terza persona, le scommesse, i giuochi d' azzardo, le vendite all' asta (salvo per i terreni) perchè per mezzo di esse una cosa può essere venduta a un prezzo superiore al suo vero valore, le vendite in blocco, le vendite di un deposito di merce, o quelle di un baule o di un pacco senza indicazione precisa del loro contenuto, la vendita di grano in erba, l' incetta, l' usura (1).

Molte norme preventive sono stabilite al riguardo ed

(1) È usuraio colui che richiede qualsiasi interesse, per quanto modesto, sul denaro prestato. Ma in realtà, il contratto di « selem » ammesso dalla legge (TORNAUW pp. 103 segg.) per cui si restituiscono dopo un certo tempo a chi presta denaro e oggetti, determinate cose con vantaggio del venditore, che altro non è se non un contratto usurario?

è sempre vigile un servizio di ispezione e di controllo sulle vendite e su certe industrie.

3. Non si possono ledere i *confini* di un terreno altrui, siano essi stabiliti dalla legge o resi noti in qualche modo. Si deve altresì trattenere gli altri dal commettere tale reato (1).

4. Un servizio particolare di controllo è istituito per proteggere le *monete* da contraffazioni ed alterazioni, e per sorvegliare la fabbricazione e la circolazione delle medesime.

Un assaggiatore detto « Imam » ne prova la lega, ne esamina il conio e scarta come false quelle che non corrispondono al valore prescritto. Esse devono portare la sigla del sultano regnante.

In tempi anteriori, lo Stato non aveva esercitato alcun controllo sulla emissione della moneta.

Ognuno dei governatori batteva monete con completa indipendenza e vi imprimeva soltanto il nome proprio, e non già quello del califfo. Oltre a ciò, il conio e la lega non erano affatto esatti (2).

La falsità in moneta battuta dal sovrano è punita di morte, mentre non è colpita da alcuna sanzione penale la contraffazione di monete straniere (3).

(1) Freund, *Op. cit.*, I, 16.

(2) Kremer, *Culturgeschichte des Orientes*, I, 15, 195, 168, 195, 236; - Freund II, 30

(3) Dalloz, *Répertoire*, v. Monnaie, § 31. Lasciamo all'autore francese la responsabilità di questa notizia che le nostre ricerche non hanno potuto controllare.

È proibito ai cambiavalute, sotto pena di doverne rispondere il giorno del giudizio universale (1), di dare in cambio di monete di metallo puro, monete non pure.

5. Una breve sura (la ottantatreesima), intitolata « i frodatori », è dedicata a coloro che commettono falsità in *pesi e misure*.

« Disgrazia a coloro che falsificano la misura od i pesi, che nell' acquistare esigono una misura piena e che quando essi misurano o pesano agli altri, li ingannano! (2) Non sanno essi che un giorno risorgeranno? In quel giorno compariranno dinanzi al Signore dell' universo. Sì, la lista dei prevaricatori è nel *Siddjin* (3). Sciagura agli increduli che riguardano il giorno della retribuzione come una finzione. Per certo in quel giorno saranno esclusi dalla presenza del Signore e precipitati nell' inferno e si dirà loro: ecco il castigo che voi dicevate essere menzogna . . . I giusti saranno nel soggiorno delle delizie; stesi su dei cuscini poseranno il loro sguardo quà e là. Tu vedrai brillare sulle loro fronti lo splendore della felicità. Si presenterà loro da bere del vino squisito, sigillato. I criminali deridevano i credenti: quando passavano vicino ad essi, si facevano dei se-

(1) Tornauw, *Op. cit.*, pag. 93.

(2) Al tempo della dominazione degli Arabi in Ispagna i funzionarj governativi facevano appunto così: nelle riscossioni usavano un peso più pesante, e un peso più leggiero nei pagamenti. Lembke, *Geschichte von Spanien*, I, 279, 289 - 290, 312 (Hamburg 1831) cit. in Freund, *Op. cit.*, I, 37.

(3) È il gran libro nel quale sono segnate le azioni degli uomini.

gni ironici cogli occhi. Di ritorno nelle loro case, li prendevano per oggetto delle loro risate. Quando li vedevano, dicevano : è gente smarrita. Oggi i credenti rideranno degli infedeli. Gli infedeli non saranno ricompensati secondo le loro opere ? » (vv. 1 - 7 ; 10, 11 ; 15, 16, 17 ; 22 - 25 ; 29 - 32 ; 34, 36).

« Quando voi misurate — dice la sura XVII, 37 — colmate la misura. Pesate con una bilancia giusta. È meglio e più bello ». « Pesate giusto (s. LV, 8) e non fate perdere alla bilancia ». Le stesse ingiunzioni sono ripetute in altri luoghi press' a poco con le medesime parole.

Se, essendo presente il compratore alla misurazione e alla pesa, nasce questione, al venditore è deferito il giuramento senza riguardo al fatto che il compratore abbia o non abbia testimonj. In generale tali questioni sono decise da periti.

Il venditore è obbligato di contare, misurare o pesare gli oggetti che vende ; l' acquirente deve contare o pesare tutto ciò con cui compra.

Se la cosa venduta non corrisponde, essendo in minore quantità, al peso e alla misura pattuiti con contratto verbale o scritto, il compratore ha il diritto o di risolvere il contratto o di richiedere la differenza. Se invece la cosa venduta supera il peso e la misura pattuiti, il venditore ha la sola facoltà di risolvere il contratto (1).

L' uso di falsi pesi e misure fu favorito dal gran numero di pesi e misure di ogni genere che erano in vigore, differenti spesso da città a città.

(1) Tornauw, *Op. cit.*, pagg. 90 - 91, 100 - 101.

Secondo il SAINT-EDME (1) il mercante turco che fa uso nelle vendite di falsi pesi è condannato all' ammenda, alla pena del bastone e ad essere inchiodato per l' orecchio alla porta della sua bottega.

6. Quantunque i *documenti* non abbiano efficacia giuridica decisiva se non quando siano sussidiati dalla prova testimoniale, (2) è ingiunto ai notaj di comportarsi con onestà e di non legalizzare delle falsità negli atti da loro stillati.

Riportiamo per intero il versetto 282 della seconda sura dove si vedono anche le norme che regolano l' adempimento delle formalità relative alle obbligazioni :

« O voi che credete! allorchè voi contraete un debito solvibile per un' epoca fissata, mettetelo per iscritto. Che uno scrivano lo metta fedelmente per iscritto. Che lo scrivano non rifiuti di scrivere secondo la scienza che Dio gli ha insegnato : che egli scriva e che il debitore detti : che egli tema il suo Signore e non ne tolga la menoma cosa.

Se il debitore non gode delle sue facoltà, s' egli appartiene ai deboli di questo mondo, o se egli non è in istato di dettare, che il suo patrono detti fedelmente per lui. Chiamate due testimonj scelti fra voi : se voi non trovate due uomini, chiamatene uno solo e due donne fra le persone abili a testimoniare, acciocchè se l' una dimentica, l' altra possa ricordare il

(1) *Dict. de la pénalité*, V, 8. Valga anche qui l' osservazione fatta testè a proposito della citazione del DALLOZ

(2) TORNAUW, *Op. cit.*, pag. 57.

fatto. I testimonj non devono rifiutarsi di deporre quando ne saranno richiesti. Non disdegnate di mettere per iscritto un debito, sia esso piccolo o grande, indicando il termine di pagamento. Questo modo di procedere è più giusto dinanzi a Dio, più adatto alla testimonianza, e più proprio a togliere ogni specie di dubbio, a meno che la mercanzia non sia sotto gli occhi; allora non vi sarebbe peccato a non mettere la convenzione per iscritto. Chiamate dei testimonj nelle vostre convenzioni e non fate violenza nè allo scrivano nè al testimone: se voi lo fate, commettete un delitto. Temete Iddio: è lui che vi istruisce e che è istrutto di ogni cosa ».

7. Le norme che abbiamo riferite, sono nel loro complesso, ammirevoli per l' alto contenuto etico che le informa.

Le idee di verità, di onestà, di lealtà sono ispirate ad una concezione morale che non chiameremo soltanto evoluta ma austera, e talune volte così austera e così severamente rigida da apparirci troppo elevata per essere scritta in precetti di legge.

Pare talvolta che in essi ci sia una ingenuità troppo grande, un senso della vita non di questo mondo, qualche cosa che ci fa ridere, come l' obbligo al mercante di dichiarare quanto la merce gli costa e quanto intende guadagnare.

Questi precetti del resto si spiegano ricordando che il diritto coranico, piuttosto che di leggi vere e proprie, è fatto di consigli, di esortazioni, di ammonimenti, di proibizioni, di minacce.

È stato detto che Maometto è più buon profeta che legislatore.

Si può soggiungere ch' egli non volle essere legislatore: non voleva ordinare uno Stato, mirava a instaurare una religione nuova sulla base di quella antica dei padri da gran tempo perduta.

CAPO VI.

CHINESI ED ALTRI POPOLI MONGOLICI

§ I. CHINESI

ARTICOLO I. — **Preliminari.**

Periodo antico e periodo moderno - Loro limiti.

Nel diritto penale cinese conviene distinguere due periodi : l' antico ed il moderno.

Il *Periodo moderno* ha principio dagli statuti fondamentali del 1647 assieme alle leggi complementari che furono e sono tuttodì loro aggiunte dai varj imperatori.

Nel *Periodo antico* le ricerche degli storici possano risalire fino al tempo dell' imperatore Jao (2357 anni av. Cr.) attraverso allo **Scin-Kin,** raccolta delle antiche tradizioni fatta da Confucio e da lui indicata come testo sacro di dottrina da osservarsi religiosamente.

I documenti scritti dei tempi anteriori (**San-Fen**, le tre elevatezze ; - **U-Tien**, i cinque regolamenti ; **Pa - So,** le otto ricerche ; - **Kieu-Kieu,** i nove cumuli) sono andati perduti, e con essi è andata per-

duta ogni notizia in quelli raccolta intorno ai costumi, ai riti, alle pratiche amministrative e ai regolamenti speciali di ciascun paese dell' impero (1).

ARTICOLO 2. — **Periodo antico**

1. La repressione delle frodi e delle falsità nel periodo primitivo - L' amputazione del naso e lo scopo delle pene - I colpi di bastone - Efficacia preventiva delle pene secondo Confucio - Falsità per liberarsi dalle obbligazioni — 2. Decreto di Kin'-ti contro i fonditori di oro falso.

1. Le notizie intorno ai reati di falso, e in generale intorno alla repressione dei delitti, sono in questo periodo scarse ed incerte.

Pare accertato che nello stadio primitivo le frodi e le *falsità* siano state punite con l' amputazione del naso. - Le pene, le quali erano considerate in questa vita come anticipazione di quelle della vita futura, avevano l'unico scopo di rassicurare la società dalla recidiva del delinquente nel medesimo delitto. E ciò si faceva o col porre il colpevole nella impossibilità fisica di ricadere nel delitto (ad es. evirazione per i rei contro il buon costume) ovvero coll' imprimere sul corpo del delinquente un segno visibile e incancellabile del suo delitto perchè tutti ne fossero avvisati e si tenessero in guardia. Quest' ultimo intento si otteneva per mezzo del marchio, oppure, come per i reati di cui ci occupiamo, mercè l' amputazione del naso. (2)

(1) ANDREOZZI A., *Le leggi penali degli antichi cinesi*, I, § 2 (Firenze 1878).

(2) Confr. ANDREOZZI, *Op. cit.*, pagg. 11, 12. La scuola ortodossa confuciana sosteneva non essere mai state poste in esecuzione ma sol-

Questa pena non era esclusiva pei reati di falso e di frode. Era uno dei cinque castighi (morte, evirazione, taglio dei piedi, amputazione del naso, marchio) istituito dai « santi uomini » per secondare le punizioni del cielo (1) ed era applicato in larga misura talchè soventi furono 1000 i delitti repressi con questo genere di pena. Secondo la riforma del principe Liu poteva essere generalmente riscattata (2) Fu abolita nel tredicesimo anno di Hiao-wen-ti (167 av. Cr.) e surrogata con 300 colpi di bastone, ridotti a 200 sotto Hiao-Kin-ti (156 av. Cr.) e a 100 sotto Hiao-wu-ti (144 av. Cr.) in considerazione delle conseguenze letali alle quali un maggior numero di colpi poteva facilmente dar luogo.

Secondo l' opinione di Confucio, sotto l' impero dei « tre illustri » (gli imperatori Fu-hi, Scen-nun, e Huan-ti) e dei « cinque imperatori » (Sciao-hao, Ciuen-hio, Kao-sin, Fao e Sciun) non vi fu duopo di far uso di pene « per il commettere che fa il popolo violenze pubbliche, ruberie, arbitrj, e *falsità* » Bastò la minaccia di esse per trattenerlo. « Quando il popolo conosce dove arrestarsi allora non delinque » (3)

tanto minacciate sotto Jao e Sciun le *pene mutilative.* Altri invece opinavano non essere mai esistite vere e proprie pene mutilative, sì invece *pene figurative di mutilazione,* rappresentate per mezzo degli abiti : - al condannato all' imputazione del naso sarebbero stati posti degli abiti rossi. Quest' ultimo avviso è derivato dalla speciale interpretazione attribuita alla parola « *Sian* ». *(Op. cit.,* pagg. 169). La nostra ignoranza della lingua cinese nonchè la mancanza di altri dati (che inutilmente facemmo ricercare) non ci consentono di esprimere una qualsiasi opinione.

(1) **Hin'-Fa-Ce**, principio.

(2) ANDREOZZI, 19.

(3) **U-Hin-Kiai**.

Lo stesso Confucio ci riferisce nelle sue « conferenze familiari » che era comminata la pena di morte « per chi si esprimeva ambiguamente e con falsità per evitare obbligazioni ». La disposizione è poco chiara e i sinologi non ne hanno sussidiata l'in terpretazione coi loro commenti. Pare si riferisca a coloro che con artificj si liberano dalle obbligazioni che hanno assunte.

2. Abbiamo notizia di ben poche norme particolari relative alle singole varietà del reato di falso. L'imperatore Kin-si nell'anno VI del secondo periodo (144 av. Cr.) decretò la pena di morte per chiunque avesse fuso moneta con *oro falso.* (1)

Confucio dice che il delitto di *falsificazione di ordinamenti civili e militari* è così grave che arriva fino alla quarta generazione. Ciò significa, secondo l'Amiot (*Vie de Confucius*), che la pena per questi misfatti si estende anche allo sterminio dei parenti del colpevole sino alla quarta generazione, mentre invece, secondo l'opinione dell'Andreozzi (pag. 178), che ha per fondamento le notizie offerte dai commentatori della scuola confuciana, la frase va interpretata nel

(1) Andreozzi, 103 - Secondo quanto dichiara lo stesso autore, il Vissering (*On chinese currency*, pag. 36) sull'autorità del Pauthier (*Chine moderne*) cadde in un grosso errore di traduzione nel riferire questo passo, per cui attribuì allo stesso imperatore Kin-ti il fatto di aver fusa moneta con falso metallo giallo. Lo svarione, per quanto notevole, è tuttavia giustificabile se si pon mente a quanto grande è la difficoltà della lingua cinese che i sinologi additano come la più oscura di tutte. Si legga a questo proposito l'intero § 19 dell'opera più volte citata dell'Andreotti.

Ricordiamo che nel periodo accennato, come si può rilevare dal **Wien - Hien - Tun**', era lecito a chiunque di battere moneta.

senso che il danno prodotto da questo reato è tale che ne risente gli effetti anche la quarta generazione.

Ben più ricca delle poche disposizioni potute raccogliere, dovette essere la materia dei falsi sanzionata nelle antiche leggi cinesi. Il nostro desiderio di ricerca s' infrange di fronte alla insufficienza dei mezzi offerti all' indagine dello studioso.

Articolo 3. – Periodo moderno

1. Gli statuti fondamentali del 1647 e la traduzione dello Staunton — 2. Collocamento dei reati di falso - Osservazioni relative — 3. A) *Falsità in monete* - Contraffattori di monete di rame - Complici - Tosatori - Contraffazione di monete d' oro o d' argento - Complicità - Fabbricazione della moneta genuina e cautele relative — 4. B) *Falsità in sigilli* Contraffazione del sigillo dello Stato e dell' almanacco imperiale - Complici - Denunzianti - Sigilli di funzionarj minori - Tentativo - Contraffazione grossolana - Distruzione e smarrimento di sigilli - Loro custodia - Apposizione imperfetta - Uso di sigilli militari per affari civili - Pene — 5. C) *Falsità in pesi e misure* - Uso - Vendita e alterazione ad opera degli ufficiali governativi - Omessa denuncia - Pena per l' operaio contraffattore — 6. D) *Falsità in documenti ufficiali* - Falsificazione di un editto imperiale - Falsificazione di ordinanze - Graduazione di pene a seconda della diversa qualità di tali atti - Importanza attribuita al movente - Distruzione o smarrimento di editti, ordinanze o registri - Falsificazione di un ordine verbale dato dal Sovrano - Falsa comunicazione fatta al Sovrano - Delle persone che si spacciano per ufficiali del governo mediante falsi atti d' investitura - Alterazione del contenuto di un telegramma ufficiale - Distinzioni - Falsità in verbale commessa dal cancelliere - Falsi stati di carico - Falsità in passaporti — 7. Le classi privilegiate e la contraffazione del sigillo imperiale - Privilegi per gli astronomi, per i musici, per gli artisti, per le donne e riferimento ai reati di falso - Esclusione dei falsi dagli atti di grazia e dalla esenzione di pena per vecchi e bambini. — 8. Delucidazioni intorno alle pene comminate nelle varie ipotesi di falso - Morte per decapitazione e per strangolamento - Esilio perpetuo e temporaneo - Colpi di bambù - Aumento e diminuzione di gradi di pene.

1. Il periodo moderno ha principio, come dicemmo, dagli statuti fondamentali del 1647 tuttora vigenti (1). Essi ci sono accessibili mercé la nota traduzione dello STAUNTON (2) nel cui lavoro però non è raccolta tutta la materia penale, trovandosi essa altresì disseminata nella grande congerie delle istruzioni particolari che hanno forza di legge senza averne il nome (3).

2. Le disposizioni sui falsi non si trovano tutte insieme raggruppate nello stesso luogo. Il capitolo VIII che s' intitola: « delle falsificazioni e delle frodi » contiene le seguenti sezioni: 1. falsificazione di un editto imperiale; - 2. falsificazione di un ordine imperiale; - 3. false e ingannevoli comunicazioni fatte al sovrano; - 4. contraffazione di un sigillo ufficiale o dell' almanacco imperiale; - 5. imitazione della moneta corrente nel regno; - 6. degli impostori che si spacciano per ufficiali del governo (per mezzo di falsi atti d' investitura); - 7. degli impostori

(1) In considerazione dell' epoca abbastanza lontana cui mette capo questo periodo, e degli elementi molto remoti che contribuirono a formarne le disposizioni, ci è parso opportuno di darne conto in questa parte storica anzichè riserbarne lo svolgimento alla sezione della legislazione moderna.

(2) **Ta - Tsing - Leu - Lee** ou *les lois fondamentales du Code Pénal de la Chine* avec le choix des statuts supplémentaires traduit du chinois par GEORGES THOMAS STAUNTON mis en français avec des notes par FELIX RENOUARD DE SAINTE CROIX, Paris 1812.

L' ANDREOZZI (pagg. 96, 97) rimprovera allo STAUNTON di non aver tradotto i commenti assai importanti che nel codice stesso si trovano.

(3) STAUNTON, *Op. cit.*, préface, pag. XLVI.

che si pretendono grandi ufficiali dello Stato; - 8. degli ufficiali dello Stato o della Corte che s' immischiano negli affari senza autorizzazione; - 9. della pretesa di trarre dei pronostici; - 10. allegazione di false malattie e morte simulata; - 11. dell' incitamento a trasgredire le leggi.

Come si vede le ultime cinque sezioni si riferiscono a reati in gran parte di frode che non hanno alcun rapporto col reato di falso mentre poi le sei sezioni precedenti considerano quei soli casi di falsità che offendono l' autorità imperiale, i suoi privilegi ed i suoi ministri.

Le altre norme pel falso si trovano in altri titoli, non solo delle leggi criminali, sì anche delle leggi generali, civili, fiscali e militari. Noi le raggrupperemo, per quanto è possibile, per ragione di materia.

3. A) *Falsità in monete.*

La sezione CCCLIX (cap. VIII) contempla l' *imitazione di moneta avente corso nel regno.* È minacciata la morte con strangolamento nella stagione ordinaria a coloro che battono falsa moneta di rame e ai proprietarj degli opificj nei quali la moneta stessa è battuta. Coloro che acquistano la moneta medesima per venderla sapendola contraffatta, al pari dei complici (1) sono puniti di morte, ma minore di un grado.

(1) Nella parte generale del Codice (Sez. XI) è detto che nel caso che un delitto sia stato commesso da più di una persona, solo colui che l' ha proposto è punito quale *principale motore*; gli altri, essendo considerati come *complici accessorj*, con diminuzione di un grado nella pena.

Cento colpi toccano a coloro che a scopo di lucro *limano* la moneta corrente nel regno. La stessa pena, aumentata di tre anni di esilio, è minacciata a chi fonde il rame, il ferro od altri metalli col mercurio per imitare l' oro e l' argento ; - è ridotta di un grado pei complici e per coloro che pongono in circolazione detta moneta sapendo che non è di buona lega.

È lecito far commercio di oro e di argento al titolo e al peso legale. È punito con cento colpi il principale abitante del distretto che avendo avuto notizia della fabbricazione o della diffusione della falsa moneta ivi avvenute, non si sia curato di avvertirne il Governo. È all' incontro compensato con cinquanta once d' argento chi consegna nelle mani della giustizia un falso monetario.

Le disposizioni delle leggi criminali cinesi raccolte nel **Ta - Tsing - Leu - Lee** risguardanti il falso nummario, si limitano alle sovra accennate. A compimento di esse vanno ricordati i regolamenti relativi alla fabbricazione della moneta sanzionati nella « divisione » delle leggi fiscali alla sezione CXVIII.

Secondo la sezione CXVIII del Codice, vi sono fonderie nelle quali il metallo è preparato e battuto e magazzini in cui la moneta è depositata prima di esser messa in circolazione. La quantità del metallo da monetarsi e le epoche delle emissioni sono fissate, avuto riguardo al fabbisogno, dalla corte suprema delle finanze cui tocca altresì di determinare il prezzo dell' oro e dell' argento.

Gli impiegati della zecca sono puniti con 60 colpi se la emissione della moneta non avviene all' epoca indicata.

È fatto divieto a chiunque, sotto comminatoria di 40 colpi, di tenere presso di sè, fare uso o commercio, di rame o di oggetti di rame, fatta eccezione per le armi da guerra, per gli oggetti destinati al culto, per gli specchj e le campane. Chi si trovasse ad avere del rame, potrà venderlo al Governo e gli sarà pagato a seconda dei prezzi correnti sul mercato.

La sezione CXXXV della stessa « divisione » delle leggi fiscali minaccia la pena di 40 colpi a quegli impiegati del Governo che accettano in pagamento verghe di oro e di argento non del tutto puro. Se questo fanno con frode, nell' intendimento di trarne profltto, sono considerati « dilapidatori della proprietà pubblica » e condannati come tali.

4. B) *Falsità in sigilli.*

La *contraffazione dei sigilli dello Stato* è delitto molto grave perchè rappresenta una grave offesa all' autorità imperiale.

Fra i dieci maggiori delitti contemplati dalla legge cinese e da essa denominati le dieci *scelleraggini* (1) o *cose abominevoli* (ribellione, fellonia, diserzione, parricidio, massacro, sacrilegio, empietà, discordia, insubordinazione, incesto) sotto la designazione di sacrilegio, è compresa la contraffazione del sigillo imperiale parificata al furto di oggetti consacrati al cul-

(1) **Ta-Tsing-Leu-Lee**, sez. II.

to divino, alla somministrazione al sovrano di rimedj inadatti ed alle negligenze che possono compromettere la sicurezza della sua santa persona.

La pena comminata è la decapitazione all' epoca ordinaria, la quale è minacciata altresì a coloro che contraffanno *il sigillo ufficiale d' un tribunale o di un ufficiale governativo di qualunque grado* (1) nonchè a quanti falsificano le *impronte che servono a rendere autentici i permessi ottenuti per trasportare nell' Impero per terra o per mare il tè od il sale.*

La stessa sanzione è consacrata per i *contraffattori dell' almanacco imperiale*, una specie di « Gazzetta Ufficiale » provveduta del sigillo imperiale e destinata a contenere l' elenco dei giorni fausti ed infausti, i nomi degli ufficj e le sedi dei diversi mandarini e le diverse decisioni dell' imperatore e dei tribunali supremi dell' impero (2). Il complice della contraffazione è punito con 100 colpi di bambù e col bando perpetuo alla distanza di 3000 *lée* (3) dal suo domicilio.

Il denunciatore dei contraffattori è compensato dal governo con 50 once d' argento.

I contraffattori dei *sigilli delle dogane* o dei *sigilli ufficiali di persone non aventi grado di ufficiali regolari del governo* sono puniti con 100 colpi e tre anni di esilio. È stabilita una ricompensa di 30 once d' ar-

(1) La stessa pena della decapitazione è comminata al *ladro* di tali sigilli. Il furto dei sigilli ufficiali degli impiegati presso i magistrati è punito con 100 colpi e con

(2) V. Sez. CCCLVIII.

(3) Il *lée* corrisponde a circa 444 metri.

gento a chi li consegna nelle mani della giustizia. La stessa pena sovraindicata è minacciata ai *complici* e a chi fa *uso* di tali sigilli contraffatti. La stessa attenuazione ha luogo in caso di reato *tentato* cui è parificata nei riguardi della pena la *contraffazione grossolana*. Non è soggetto a pena il fatto di colui che fa sulla carta delle lettere o degli altri segni imitanti l'impronta di un sigillo.

La sezione LXIII, contenuta nella divisione delle leggi civili, contempla la *distruzione* del sigillo di un tribunale o di un distretto dello Stato, pel quale reato è comminata la pena della decapitazione.

Lo *smarrimento* di un sigillo siffatto è punito con 90 colpi e con due anni e mezzo di esilio.

Tanto grande è la cura dalla quale sono circondati i sigilli, che la custodia ne è affidata in tutti i dipartimenti e tribunali del governo all' ufficiale o magistrato presidente, o, in loro assenza, allo speciale delegato. Devono essere apposti sui registri degli atti ufficiali : ogni infrazione è punita con 100 battiture (Sez. LXXII).

Se un sigillo è *male apposto*, tutti i responsabili sono puniti con 60 colpi ; se ne è stata omessa l'apposizione, i colpi sono 80 ; sono 100 quando l'atto concerne le operazioni e gli approvvigionamenti delle truppe in campagna. Se per causa di siffatte negligenze, le persone alle quali è indirizzato l'atto, dubitano della sua autenticità ed esitano a porre in atto le prescrizioni, per cui è omessa una operazione militare, il colpevole principale della negligenza è incarcerato durante il tempo richiesto e condannato al

taglio della testa; gli altri ufficiali ricevono 100 battiture e il bando perpetuo alla distanza di 3000 *lèe*.

L' apposizione di un sigillo capovolto equivale alla apposizione di un sigillo imperfetto e come tale è considerato nei riguardi della legge (Sezione LXXIII). Coloro che fanno uso di *sigilli militari* per affari civili con abuso del loro potere, sono puniti con 100 battiture ed esclusi dal servizio pubblico. Se si tratta di capi militari, la cosa è riferita all' Imperatore cui tocca di provvedere e di stabilire la pena. (Sezione LXXIV).

5. C) *Falsità in pesi e misure.*

La falsità in pesi e misure è preveduta nella divisione delle leggi fiscali alla sezione CLV.

Chi fa *uso* sul pubblico mercato di pesi, misure, bilance, false od alterate, è punito con 50 colpi. La stessa pena è inflitta all' operaio che le ha *fabbricate*.

Gli ufficiali governativi che *vendono* sotto la sanzione del governo pesi, misure o bilance *imperfette* sono puniti con 70 colpi; altrettanti ne toccano all' operaio fabbricatore e all' ispettore, se conniventi. La pena è diminuita di un grado se la imperfezione degli strumenti deriva da mancato controllo sui modelli legali. Ogni strumento metrico è soggetto a verifiche da parte degli ufficiali governativi.

Gli impiegati del tesoro e dei magazzini pubblici che alterano i *pesi*, le *misure* e le *bilance governative* talchè possano derivarne errori nella riscossione di ciò che è dovuto allo Stato, sono puniti con 100 colpi, e con maggiore severità se l' errore è rilevante.

Se vi concorse volontà criminosa, è applicabile la legge delle malversazioni pecuniarie e si ha riguardo alla quantità del tolto. Toccano le pene suddette al sovrintendente che essendo a notizia del reato ne omise la denuncia. Se ciò avviene per sola negligenza, le pene sono ridotte di tre gradi e non si potranno oltrepassare le 100 battiture. È punito con 80 colpi l' operaio che attese ad alterare i pesi, le misure e le bilance in parola.

6. D) *Falsità in documenti ufficiali.*

Un gravissimo delitto è la *falsificazione di un editto imperiale* ed è il primo registrato sotto il capitolo già menzionato « delle falsificazioni e delle frodi » alla sezione CCCLV.

Tutti coloro che attribuiscono falsamente a un atto la qualità di editto imperiale, o che aggiungono o tolgono disposizioni a un editto imperiale, sono decapitati all' epoca ordinaria. Se l' editto non è peranco pubblicato ma solo preparato, la pena è lo strangolamento diminuito di un grado pei complici.

Nell' un caso o nell' altro il delitto sarà sempre imputato a colui che ne avrà avuto la prima idea e non alla persona che è stato soltanto strumento della falsificazione.

Coloro che nel mettere in bella copia un editto imperiale commettono errori od omissioni, sono puniti con 100 colpi, i complici con 50.

Chiunque falsifica un' *ordinanza* emanata dai sei consigli supremi, dello Stato, del consiglio dei censori, dei comandanti in capo delle armate imperiali,

dei vice - re, dei sotto vice - re, dei generali di province o dei governatori delle città frontiere importanti, o contraffacendo le firme richieste, o mediante qualsiasi altro mezzo, è strangolato all' epoca ordinaria, senza distinzione fra autori e complici. Se le ordinanze non erano ancora emanate, la pena è ridotta di un grado, di due se trattasi di complici.

Se l' ordinanza è promulgata da un consiglio pubblico ma subordinato, quale quello dei giudici, dei tesorieri provinciali o dei governatori delle città dei tre primi ordini, l' autore è punito con 100 colpi e col bando perpetuo alla distanza di 3000 *léc* dal suo domicilio. Il bando è limitato a tre anni se trattasi di ordinanza emanata da un' autorità inferiore. La pena è diminuita di un grado pei complici, di due se l' ordinanza non era stata ancora pubblicata.

Se la falsificazione di un editto, di un' ordinanza o di un *documento ufficiale* in genere, è commessa per degli scopi illeciti « poichè essa deve esser punita da una legge più severa di quella che condanna una falsificazione fatta senza motivi criminali, la pena incorsa sarà inflitta secondo questa legge (più severa) piuttosto che secondo quanto è ordinato nelle presenti norme ».

L' *ufficiale governativo che riceve e dà esecuzione a editti o a ordinanze false*, avendo scienza della loro falsità, è punito al pari del falsificatore, salvo la riduzione di un grado nei casi capitali. È immune da pena se ignorava che gli atti erano falsi (1).

(1) Il *furto* di un editto imperiale è punito di morte. Se tale editto non era ancora provveduto del sigilio imperiale, o se trattasi di

Le disposizioni che abbiamo testè riferite intorno alla falsificazione di editti e di ordinanze trovano compimento alla sezione LXIII della divisione delle leggi civili che si occupa della *distruzione* e dello *smarrimento* dei medesimi atti.

Chi distrugge o trafuga un editto imperiale (1) è condannato alla incarcerazione durante il tempo ordinario ed alla decapitazione. Se trattasi di un' ordinanza resa da un ufficiale o da un tribunale del governo, la pena è limitata a 100 battiture. Essa può essere aumentata in ragione della maggiore criminosità dei motivi che hanno determinato al delitto.

È comminata la pena di morte con strangolamento pel caso che trattisi di editti o di ordinanze riferentisi alla guerra o ai viveri di un esercito in campagna.

L' ufficiale superiore, complice del reato, è punito allo stesso modo, salvo la riduzione di un grado nei casi capitali.

La distruzione può essere avvenuta non per dolo, sibbene per colpa o per caso fortuito. Nel primo caso la pena è ridotta di tre gradi, nel secondo è condonata completamente.

Lo smarrimento di un editto è punito con l' esilio per due anni e mezzo e con 90 colpi. La pena è ridotta a 70 battiture se trattasi di ordinanza emanata da un ufficiale governativo; è aumentata di 90 colpi

un' ordinanza di un tribunale o di un magistrato particolare, la pena è ridotta a 100 colpi con applicazione del marchio al braccio.

(1) L' ipotesi della distruzione o dello smarrimento di un sigillo, la quale è preveduta in questa stessa sezione, è stata richiamata a suo luogo a pag. 183.

oltre al bando per due anni e mezzo, se gli atti relativi concernano la guerra o i viveri di un esercito.

Lo smarrimento dei *registri* per opera di un ufficiale governativo, è punito con 80 colpi. I commessi di tutti gli ufficj pubblici, allo spirare del loro servizio, devono rimettere ai loro successori tutti i libri dei conti dell' ufficio al quale erano adibiti, coi registri relativi. Ogni errore o negligenza in questa resa di conti è punita con 80 colpi. Il deputato o gli ufficiali che non verificano questi conti e non certificano del loro stato, sono passibili della stessa pena.

Una singolare figura di falsità, la cui spiegazione va ricercata nella speciale costituzione politica cinese, è *la falsificazione di un ordine verbale dato dal Sovrano* (sez. CCCLVI) cioè dire il fatto di riferire malamente gli ordini ricevuti da S. M. Imperiale.

La pena è la decapitazione, previa la consueta carcerazione. Pei complici, la pena è ridotta a 100 colpi e al bando perpetuo a una distanza di 3000 *lée* dal luogo di domicilio.

Se l' ordine non è reso « quale è stato ricevuto », la pena è lo strangolamento : ai complici sono minacciate le battiture e l' esilio. Se sono mal riferiti con intenzione criminosa *gli ordini dati da un funzionario del tribunale pubblico di primo o secondo grado*, i colpevoli sono puniti con 100 colpi e tre anni di esilio : sono puniti con 100 colpi soltanto se l' *ordine* mal reso è stato *dato da un funzionario d' un tribunale di terzo o quart' ordine.* Sono ridotti a 80 se il funzionario apparteneva a un *grado ancora inferiore.* In ognuno di questi casi la pena pei complici è diminuita di un grado.

È giudicato con le pene stabilite pel reato di *corruzione* colui che, corrotto dai doni, falsifica gli ordini verbali ricevuti.

Sono immuni da pena gli *intermediarj* dei falsificatori di ordini quando li abbiano resi in buona fede.

La stessa pena stabilita pei falsificatori è comminata, salvo la diminuzione di un grado per la capitale, a quei funzionarj del governo che avendo ricevuto degli ordini verbali, li hanno posti in effetto, avendoli riconosciuti falsi.

I magistrati inquirenti che non obbediscono all' ordine dell' imperatore di cessare dalla istruzione di un processo contro alcuno dei colpevoli dei reati sopra cennati sono condannati alla morte per troncamento del capo da eseguirsi all' epoca consueta.

Un reato affine al precedente che, al pari di quello, offende, oltre che la fiducia altrui, l' autorità imperiale, è la *falsa comunicazione fatta al sovrano.* Chiunque rivolgendosi al sovrano, osa fargli a voce o per iscritto una comunicazione falsa e ingannevole, sia relativamente agli affari ordinarj di un distretto particolare, sia riguardo ad affari pubblici straordinarj e generali, è punito con 100 colpi e tre anni di esilio. La pena è aumentata di un grado nel caso che alcuno, facendo pervenire un indirizzo al sovrano, vi tenga parola di secreti di stato o vi denuncj contro verità un atto di tradimento o di rivolta.

È punito con 80 colpi e due anni di esilio chiunque, istruendo un processo criminale o altro affare giudiziario per ordine dell' imperatore, gli faccia pervenire un rapporto falso e ingannevole.

La pena è più grave nel caso che si tratti di una « deviazione della giustizia commessa con intenzione », in una sentenza giudiziaria.

La sezione CCCLX della medesima divisione che s' intitola « *Degli impostori che si spacciano per funzionarj del governo* », minaccia il troncamento del capo a chi si spaccia per funzionario governativo avendo formato e adoperato un *falso atto di investitura* o avendo fatto uso di un atto vero che appartenne a un ufficiale defunto.

Gli altri reati che la legge contempla in questa stessa sezione non hanno alcun riferimento col reato di falso ma sono particolari ipotesi di truffa. Si prevede il caso di privati che si spacciano per funzionarj governativi allo scopo di raggiungere un determinato fine, ottenere un favore, compiere un atto d' arbitrio etc. Ipotesi più gravi si riferiscono al caso in cui taluno valendosi di tale falsa qualità, estorca denaro o altra utilità.

La sezione seguente (CCCLXI) si occupa di ipotesi affini vale a dire del reato di coloro che spacciandosi per grandi funzionarj dello Stato commettano arbitrj, inganni, abusi di potere ovvero si procaccino dei vantaggi.

L' *alterazione del contenuto di un telegramma ufficiale* è preveduta alla sezione LXXI nella divisione delle leggi civili sotto il capitolo II : « della condotta dei magistrati ».

Chiunque altera un telegramma ufficiale aggiungendo o sopprimendo parole per alterarne il senso è punito con 60 colpi. La legge gradua la pena a seconda del motivo che ha determinato l' autore.

La pena può esser limitata a 40 colpi se l'autore ha commesso l' alterazione allo scopo di salvarsi dalla pena che gli sarebbe toccata in causa di un errore commesso o di un ritardo da lui interposto.

Il cancelliere dell' ufficio pubblico o del tribunale, responsabile di aver commesso errori in telegrammi contenenti ordini del governo risguardanti la giustizia, la rendita, la milizia o altri oggetti importanti, riceve 30 colpi; la pena è ridotta di un grado pel deputato che omise di collazionare le disposizioni sul testo ufficiale.

Se l' alterazione concerne degli ordini relativi alla destinazione delle truppe o ai soccorsi da inviarsi all' esercito e alle piazze frontiere, il cancelliere e il deputato che ne sono responsabili, ricevono ognuno 80 colpi; se c' è dolo, s' infligge la pena stabilita per l' alterazione di un telegramma ufficiale. Se il disegno criminoso non è stato posto in effetto, la pena è diminuita di un grado.

Tuttavia se in causa di tale trasgressione, volontaria o no, ai doveri prescritti, vanno a male delle operazioni militari, i principali responsabili sono incarcerati durante il tempo ordinario, e poi decapitati.

Il deputato, essendo in questo caso considerato quale complice, riceve 100 colpi ed è bandito in perpetuo alla distanza di 3000 *lée*.

Ciò nondimeno quando un telegramma ufficiale od altro documento non riferentesi all' amministrazione degli affari militari, nè ai dipartimenti della giustizia e delle finanze ma solamente al corso degli affari ordinarj, sia scritto scorrettamente in causa di errore involontario, non si fa luogo a nessuna pena.

Una esenzione da pena è pure consacrata nella sezione XXIX delle leggi generali per quei funzionarj governativi che avendo commesso un errore in un *atto pubblico*, lo rettificano o lo riparano.

Una speciale sanzione è scritta pei *cancellieri che trascrivono le deposizioni in modo falso* aggiungendo o togliendo alcunchè, in modo da ingannare i giudici. Sono puniti con battiture o bando a seconda della gravità del giudizio reso in seguito alla commessa loro falsità (1).

Vanno da ultimo ricordate due ipotesi men gravi del reato di falso : la presentazione di *falsi stati di carico* e la falsità in *passaporti*.

La legge fiscale punisce con 100 colpi e con la confisca, quei negozianti dei porti di mare che presentano *falsi stati di carico* per le merci che devono ricevere. È fissata una ricompensa di 20 *leang* o once d' argento per i denunzianti (Sez. CXLVII).

La legge militare molto severa e minuziosa nel prescrivere le norme relative al rilascio dei *passaporti*, minaccia la pena di 80 colpi a coloro che si servono di un passaporto che appartiene ad altri o che vi assumono falsamente la qualità di militare (CCXXI).

7. Conviene richiamare alcune norme generali del Codice allo scopo di rilevare quanto può avere riferimento coi reati di cui ci occupiamo.

Una speciale procedura è istituita per coloro che appartengono alle *classi privilegiate*. Ne fanno parte

(1) Sez. CCCCXXIII in relazione alla sez. CCCCIX e alla tavola seguente.

coloro che per nobiltà di natali, per servigj prestati, per grandi azioni compiute, per saggezza, per ingegno non comuni, sono degni di particolare distinzione (1).

Se alcuna delle persone privilegiate commette un reato, occorre, perchè si possa procedere, l'assenso del Sovrano davanti al quale è portato il processo e cui tocca di pronunciare definitivamente. Le stesse norme, salvo lievi modificazioni, valgono anche per coloro che sono legati da stretta parentela con la persona privilegiata (2).

Orbene, è da ricordarsi che di questo beneficio non godono coloro che hanno commesso reati che partecipano del tradimento, fra i quali è, come dianzi dicemmo, la contraffazione del sigillo imperiale. Non vi ha nulla di speciale da essere riferito nei riguardi del nostro argomento intorno alle particolari norme privilegiate istituite pegli *astronomi*, per i *musici*, per gli *artisti*, per le *donne*. Solo si noti che il riscatto stabilito per gli astronomi non è concesso a coloro che sono stati condanati al bando per delitti di tradimento o di rivolta, di veneficio, di omicidio, di ferimento, di truffa, di furto, di magìa o di delitti pei quali è comminata la pena del marchio; - onde può dirsi che sono certamente esclusi da questo benefizio i colpevoli del reato di falso, salvo le ipotesi del tutto lievi.

(1) **Ta - Tsing - Leu - Lee**, Sezioni III, IV.

(2) Sez. V. Le persone privilegiate non possono essere sottoposte alla tortura. (sez. CCCCIV) Una procedura privilegiata è pure istituita per gli *ufficiali governativi*.

Altrettanto dicasi per i musici e per gli artisti cui pure non è concesso il particolare privilegio di poter essere occupati al servizio del governo durante il tempo della condanna all' esilio, nel caso che siano stati condannati a essere bollati o esiliati per furti o per altri delitti più gravi, fra i quali devesi comprendere anche il falso, ad eccezione, anche in questo caso, delle ipotesi lievissime.

Oltre a queste particolari disposizioni di favore, va ricordato che in occasione dell' innalzamento al trono dell' imperatore o in qualche grande solennità si suole concedere un generale *atto di grazia*. Da esso, oltre alle dieci scelleraggini, sono esclusi i più gravi reati, e, fra essi, il reato di falso (sez. XVI).

Ricordiamo da ultimo che si deflette dalla norma generale onde sono immuni da pena in riguardo all' età il *maggiore degli anni novanta* e il *minore degli anni sei*, nel caso in cui il reato commesso si trovi fra quelli di rivolta o di tradimento, fra i quali ultimi, è annoverato, come sappiamo, la contraffazione del sigillo imperiale (1).

(1) **Ta - Tsing - Leu - Lee**, sez. XXII.

Una norma analoga vale pel maggiore degli anni settanta, pel minore degli anni quindici, pel cieco d' un occhio, pel mutilato di un membro, i quali, possono riscattare col denaro la pena (non capitale) cui sono stati condannati, purchè non si tratti di tradimento, di rivolta, di massacro, di omicidio per mezzo di magie o di veleno.

La sentenza, per i maggiori degli anni ottanta e minori dei dieci, e per i mutilati di due membra, è affidata alla clemenza del sovrano.

La sez. CCCCIV proibisce di sottoporre alla tortura i maggiori degli anni settanta, i minori degli anni 15 e gli affetti da infermità permanente.

8. Le pene che abbiamo visto minacciate per le varie ipotesi di furto fin qui enumerate (morte per strangolamento e per decapitazione, esilio perpetuo e a tempo, colpi di bambù) meritano alcuni cenni di delucidazione per intendere in che cosa precisamente esse consistano.

La morte per *decapitazione*, che vedemmo riserbata per le forme più gravi del reato di falso, è più infamante della morte per *strangolamento*. L' una e l' altra, salvo il caso di delitti atrocissimi che devono esser puniti sul luogo, sono eseguite nell' autunno, onde si spiega la locuzione « esecuzione all' epoca ordinaria » riportata più volte. Dalla prima alla sesta luna di ogni anno non può aver luogo nessuna esecuzione capitale, nè a questa norma si fa eccezione per alcun reato, per quanto atroce esso sia.

La pena di morte per le donne può essere riscattata con denaro in alcuni casi eccezionali (1).

L' *esilio perpetuo* può essere ordinato fino a una distanza di 3000 *lée*; - non oltre cinquecento, se trattasi di *esilio temporaneo*. Tostochè la sentenza è pronunciata, si pongono al condannato i ferri alle mani ed ai piedi, mentre all' ufficiale del governo è prescritto di consegnare, entro dieci giorni, il condannato stesso alla scorta che dovrà accompagnarlo al luo-

(1) Sez. I. Appendice n. V

Non entra nei limiti del nostro tema il tener parola delle amene particolarità che accompagnano le esecuzioni capitali nel Celeste Impero. Veggasi a questo proposito: PAUTHIER, *Chine moderne*, pag. 259; - LETOURNEAU, *L' évolution juridique dans les diverses races humaines*, pag. 163. V. anche *Esecuzioni capitali in Cina* in « *Cronaca* » della « *Rivista Penale* » vol. LIX, p. 466.

go destinatogli (sez. CCCXCI). Ai parenti è permesso di seguirlo.

Questo genere di pena è sostituito dalla gogna mobile (*kia*) per un dato tempo, proporzionato al periodo fissato per l' esilio, nel caso che il condannato sia un suddito dell' impero che si trovi sotto le armi tartare (1).

Per le donne, e per i colpevoli di reato colposo, la pena dell' esilio perpetuo può essere commutata in una somma di denaro : quella dell' esilio temporaneo può essere commutata per qualunque condannato.

La pena più mite è quella dei *colpi di bambù*.

Al N.° IX dei preliminari del Codice è detto che il bambù deve essere : dritto, liscio, senza rami, della lunghezza larghezza e peso fissati da apposita tabella, da impugnarsi dalla estremità meno grossa.

Si distinguono due gradi di questa pena : la pena di primo grado è eseguita con la parte più piccola del bambù, « per ispirare al trasgressore della legge l' onta dei suoi torti trascorsi e per dargli un avvertimento salutare sulla sua condotta futura » ; - l' altra, con la parte più grossa (Sez. I). Dal venticinquesimo giorno della quarta luna, all' ultimo della sesta luna di ogni anno (in considerazione del soffocante calore di tale stagione) le battiture di primo grado sono rimesse interamente e sono ridotte di numero quelle di secondo grado. (Appendice n.° V).

Questa pena, al pari di quella dell'esilio, può essere commutata in una somma di denaro propor-

(1) Sez. II, IX, XV, XLV, XLVI, CCCXCI, CCCCXIX, n.° VI prelim.

zionata all' entità della pena inflitta, alla condizione economica, all' età ed al sesso del condannato.

Quando si parla di *aumento* o di *diminuzione di gradi di pene* s' intende che la pena stessa va mitigata od esacerbata oppure che alla pena inflitta va sostituita una pena di genere diverso più o men grave. Così ad es., una sentenza di condanna a quaranta colpi, aumentati di un grado, fa diventare la pena di ottanta colpi, - una sentenza di condanna a sessanta colpi importa la pena di settanta colpi oltre a un anno di esilio, - la pena di morte diminuita di un grado è commutata nel bando perpetuo alla distanza di 3000 *lèe*; questo, diminuito a sua volta di un grado, è commutato nel bando per tre anni, etc. etc. (Sezione XXXVI).

Articolo 4. — **Riepilogo**

Il primo periodo e i dati raccolti - Le disposizioni risguardanti il falso nel secondo periodo - Minuziosità e sanzione di norme superflue - L' assenza di disposizioni relative alla falsità in scrittura privata e suo significato - Gravità delle pene e ragione di essa - Concetto della maestà imperiale e dello Stato - Severa repressione di taluni fatti colposi in materia di falso e sua spiegazione.

L' esiguità dei dati offerti al nostro esame nel primo periodo non ci consente di esprimere su di esso un giudizio nè tampoco di istituire un raffronto fra i due periodi per rilevare in essi quella continui-

tà di evoluzione che gli storici del diritto cinese additano concordemente.

Per ciò invece che concerne il secondo periodo, è notevole l' ampiezza delle disposizioni che riguardano i reati di falso, onde è stato raccolto e sanzionato nel codice un così gran numero di ipotesi. È anzi esagerata la cura con cui esse furono distinte e suddistinte in ogni varietà imaginabile con una ridicola minuzie, ed è parallela al fatto, comune anch' esso alle leggi delle età meno evolute, di aver sentito il bisogno di consacrare nel codice una quantità di norme assolutamente superflue.

A tale abbondanza, e, particolarmente a quella relativa alle disposizioni risguardanti la falsità in documenti ufficiali, fa riscontro la singolare assenza di norme riferentisi alla falsità in scrittura privata, la quale lacuna, è prova di un limitato sviluppo di rapporti economici.

Abbiamo veduto essere generalmente assai gravi le pene per i reati che sono oggetto della nostra ricerca, tanto che partecipa largamente ad esse l' estremo supplizio.

La ragion vera di questo fatto non è da ricercarsi in una particolare severità che siasi voluta usare contro i reati di falso, sì bene in ciò, che nella maggior parte delle ipotesi enumerate, vi ha un' offesa alla maestà imperiale, cioè dire, uno dei crimini maggiori.

Come la repressione del furto diventa severa allorchè con esso si offende il culto o si compromet-

tono i più vitali interessi dello Stato (1), così la sanzione pel falso è rigorosa allorchè esso lede la sacra persona del figlio del Cielo, i suoi editti, i suoi sigilli, i suoi ordini, ciò che da lui, o dallo Stato, direttamente o indirettamente promana (2). Il Sovrano cinese è difatti, teoricamente almeno, quale lo definisce il LETOURNEAU (3): un monarca barbaro, cioè, delle vecchie età, un personaggio, più che umano, onnipossente, il rispetto pel quale è un dovere religioso come il culto. Basta richiamare, per esserne persuasi, il carattere delle « dieci scelleratezze » del codice cinese.

E così del pari, notiamo da ultimo doversi attribuire a questo stesso concetto dell' autorità imperiale e dello Stato la sanzione severissima che colpisce certi fatti colposi in materia di falso, onde abbiamo visto punire di decapitazione la trasmissione errata, per quanto involontaria, di un telegramma quando in causa di essa vadano a male le operazioni militari, e la negligente apposizione del sigillo in atti dello stesso contenuto.

(1) MANZINI, *Trattato del furto e delle varie sue specie,* I, 96.

(2) Si richiami alla memoria, per ragion di confronto, l' atrocità delle antiche leggi sul falso nummario, dettate in obbedienza al concetto della offesa ai diritti maiestatici.

(3) *L'évol. jurid.*, 167.

§ II. ALTRI POPOLI MONGOLICI

La Cocincina - L' organizzazione giudiziaria del Giappone e le sue leggi penali - Pena per i falsi monetarj e per i falsarj in genere.

La *Cocincina*, la quale formò uno stato separato dalla Cina soltanto pochi secoli prima di Cristo, ebbe una legislazione penale assai simile a quella cinese (1).

L' età feudale della Cina si riflette del pari nella organizzazione giudiziaria del *Giappone* (2), delle cui leggi penali fu detto (3), ripetendo quanto fu affermato dei precetti di Dracone, essere state scritte col sangue.

I *falsi monetarj* ed i *falsarj* in genere, al pari degli incendiarj e degli avvelenatori, erano bruciati vivi, o uccisi sopra una croce a colpi di giavellotto. I giudici assistevano alle esecuzioni che avevano ordinate (4).

Ai falsi monetarj si colava in gola del metallo liquefatto (5).

(1) LETOURNEAU, *Évol. jur.*, 200.

(2) *Ivi*

(3) FERRARIO, *Il costume antico e moderno*, *Asia*, II, 239.

(4) DICKSON, *Japan*, 267; LETOURNEAU, *Op. cit.*, 197.

(5) Così almeno trovasi in SAINT-EDME, *Dict. de la pénalité*, IV, 455. Questo particolare è dato anche dal CARRARA (*Programma*, § 3631) il quale lo ha probabilmente rinvenuto nel luogo dianzi citato.

Le monete giapponesi recavano il nome della zecca e del maestro monetiere. Ogni mercante, segnava sulle monete che gli pervenivano nelle mani, il suo nome e uno speciale segno distintivo.

CAPO VII.

GRECIA

§ I. EPOCA OMERICA (1)

Pesi e misure primitive - Contratti orali - Il bestiame, strumento di scambio - La esistenza di una moneta secondo il Carli - Nostre conclusioni contrarie in base a raffronti col testo omerico - Il τάλαντον (peso).

Può dirsi che non esistevano gli oggetti su cui commettere le particolari violazioni che formano l'argomento delle nostre ricerche. Non mancavano i *pesi* e le *misure* per quanto primitivi (2), ma dove erano gli atti, dove le monete, per tacere dei sigilli e dei bolli?

I *contratti* erano *verbali* e fatti alla presenza di testimonj (Confr. OMERO, Iliade XVIII, 497 segg. ἔνθα δὲ νεῖκος - ὠρώρει, δύο δ'ἄνδρες ἐνείκεον εἵνεκα ποινῆς - ἀνδρὸς ἀποκταμένου· ὁ μὲν εὔχετο πάντ'ἀποδοῦναι δήμω

(1) In quest'epoca, si è di già usciti dalla giustizia del tutto primitiva, basata esclusivamente sulla vendetta familiare V. LETOURNEAU, *L'évol. jurid.*, pp. 325 - 330.

(2) Sullo stato rudimentale del sistema metrico in Grecia nell'epoca omerica, può consultarsi BRANDIS, *Das Münz - Mass - und Gewichts - System* (Berlin 1866) pag. 25.

πιφαύσκων ὁ δ'ἀναίνετο μηδὲν ἑλέσθαι - ἄμφω δ'ἱέσθην ἐπὶ ἵστορι πεῖραρ ἑλέσθαι (1).

Secondo quanto ha sostenuto il Prof. Cardetti (2), nei poemi omerici non troviamo neanche delle prove sicure dell' uso del leggere e dello scrivere, non potendosi riguardare come tali due luoghi dell' Iliade i quali sembrerebbero accennare a qualche specie di scrittura (VII, 168; - VII, 175), mentre poi nella Odissea è ricordato il soprastante di una nave, il quale invece di avere una nota del carico, deve tenerselo a mente (φόρτου μνήμων).

Quanto agli *scambj*, lo strumento ordinario era il bestiame oltre ai metalli, alle pelli, agli schiavi (3), mentre la moneta era affatto sconosciuta. Convien dire però che tale opinione non è divisa dal Carli (4) il quale sostiene che nello stesso Omero trovansi accenni a monete che portano impressa l' imagine di un bue.

Senonchè noi reputiamo infondato tale avviso in base appunto a un sereno raffronto del testo omerico.

Nessuno contesta che in più luoghi dei suoi poemi Omero abbia tenuto parola di χρυσοῖο τάλαντα (5), ma dove è la prova che essi fossero provveduti

(1) Traduz. Monti, 691 segg.

(2) *Questioni omeriche*, I, 84 (Napoli 1887).

(3) V. *Iliade*, VII, 472 - 475.

(4) *Dell' origine* etc., pag. 6.

(5) Non però al verso 2 del libro XVIII dell' Iliade come per errore riferisce l' eminente numismatico, sibbene al verso 507, dove è cenno di due talenti aurei da assegnarsi fra due litiganti a quello « che più diritta sua ragion dimostri ». — Ulisse reca al padiglione dell'Atride coi doni promessi dieci talenti d'oro di buon peso: χρυσοῦ δὲ στήσας Ὀδυσεὺς δέκα πάντα τάλαντα ἦρχ', (XIX, 247).

di quella impronta ufficiale la quale soltanto è atta a fornir loro la qualità di moneta? Lo stesso CARLI non oppugna egli da sè medesimo le sue asserzioni col dire di non contendere se questi talenti fossero coniati o no, con impronta o senza?

Sull' autorità dello SCHENKL (1) noi affermiamo essere stato il τάλαντον un peso come si può anche argomentare dalla radice ταλ, portare, pesare, confrontata col sanscrito *tulâ* bilancia. Era verisimilmen-piccolo e d' oro.

Il talento cui accenna il CARLI (2), corrispondente a 60 mine o a 6000 dramme, appartiene al pari di quello d' oro di sei dramme, ad epoche posteriori.

Che gli stessi buoj, fossero fatti servire quali strumenti di scambio, può rilevarsi da parecchj luoghi omerici, nei quali d' altronde non c' è parola in cui possa ravvisarsi un accenno alla moneta.

Sul petto di Minerva splendeva la preziosa egida da cui pendevano cento frange d' oro del valore di cento bovi l' una (ἑκατόμβοιος δὲ ἕκαστος) (3); altrettanto valevano le armi di Glauco, mentre quelle di Diomede avevano il valore di nove buoj (ἑκατόμβοι ἐννεαβοίων) (4).

Un tripode, valutato dagli Achei dodici buoj ed una leggiadra schiava, abile in lavori donneschi, stimata quattro buoj, furon dati come premio del giuoco della lotta (δυωδεκάβοιον τεσσαράβοιον) (5); -

(1) *Dizionario*, voce τάλαντον
(2) *Op. cit.*, pag. 9
(3) *Iliade*, II, 449.
(4) *Iliade*, VI, 236.
(5) *Iliade*, XXIII, 703, 705. V. anche XXI, 7 - 9.

venti ne costò Euriclea a Laerte (ἐεικοσάβοια) (1). Le ragazze da marito sono dette ἀλφεσίβοιαι perchè apporteranno ai genitori molti giovenchi dati dai loro sposi; - cento appunto n' ebbe la moglie d' Ifidamante πρῶθ' ἑκατὸν βοῦς δῶκεν (2).

Il Lenormant, nella sua classica opera (3), ricorda un proverbio che correva in Atene βοῦς επὶ γλώσσῃ βέσεκεν « Un bue è passato sulla sua lingua » detto di persona il cui silenzio è stato comprato. Esso deriva appunto dal tempo in cui i pagamenti si facevano in bestiame.

L' insigne nummigrafo ripone tra le favole, l' opinione di Plutarco (4) e del Pollux (che è poi comune a quella del Carli), i quali supposero l' esistenza di una moneta primitiva, detta βοῦς dalla figura di un bue impressavi sopra (5).

(1) *Odissea,* I, 431.

(2) *Iliade,* XVIII, 593; XI 244 — Ἀλφεσίβοιον ὕδωρ fu detto il Nilo da Eschilo, *Le Supplici,* 822, perchè i suoi straripamenti mantengono i pascoli e con essi il bestiame (Schenkl), dove si vede l' uso della espressione nel senso non traslato ma proprio, riferito materialmente al bestiame.

(3) *La monnaie dans l' antiquité,* pagg. 76, 77.

(4) Secondo Plutarco (*Teseo* 25) il « bue » monetario sarebbe opera di Teseo.

(5) Nello stesso senso Cardetti E., *Questioni omeriche cit.* I, 74.

§ II. CRETA E SPARTA

1. *Creta* - Le leggi di Minosse circonfuse nella leggenda — 2. *Sparta* - La legge di Licurgo relativa alle monete - Le barre di ferro, strumento di scambj - Le monete di cuoio secondo Seneca - Nostre osservazioni al riguardo - Contratti non scritti.

1. *Creta*

La legislazione dei Cretesi, per quanto di essa è giunto fino a noi, non offre pressochè nulla da essere rilevato nei riguardi del nostro tema.

Di *Minosse* e delle sue leggi, scritte 15 secoli prima dell' èra cristiana e circonfuse nella leggenda, sarebbe vano tener parola. Del celebrato governatore di Creta mentre ci sono note le vittorie sugli Ateniesi (1), i trionfi guerreschi per mare, le fortunate spedizioni contro i pirati nonchè le cure poste nella navigazione e nel commercio marittimo (2), ci è sconosciuto ciò che si riferisce alle sue leggi, delle quali solo sappiamo che furono scritte nel bronzo e sembrarono ispirate dal cielo (3).

(1) Diodoro Siculo, *Rerum antiquarum* etc., IV, 60, 61.

(2) Strabone, X, 475; - Rochette, *Histoire des colonies grecques*, II, 132; - Diodoro, *Op. cit.*, V, 84.

(3) « Bella e feconda sovra il negro mare - Giace una terra che s' appella Creta ! - ... Gnosso vi sorge, città vasta, in cui - Quel Minosse regnò che del Tonante - Ogni nono anno era agli arcani ammesso » (*Odissea* XIX, 179 - Trad. Pindemonte v. 212 e segg.)

2. *Sparta.*

Anche per la legislazione di Sparta devesi deplorare la scarsezza delle notizie risguardanti il nostro reato la quale deriva in gran parte dalla proibizione di Licurgo di scrivere le leggi (1).

Nulla sappiamo intorno alla repressione della falsità in monete; sappiamo bensì che Licurgo minacciò delle pene che furono dapprima pecuniarie poi capitali a coloro che conservavano presso di sè dell' oro o dell' argento. Tale cambiamento di repressione dovette avvenire quando Lisandro inviò a Sparta tutto il denaro ch' era in suo potere il quale fu versato al tesoro pubblico (2).

Tale legge era stata dettata dall' intento di ottenere un' intera eguaglianza di beni al quale scopo era stata anche fatta la divisione delle terre. Era ammessa soltanto la circolazione del ferro in pezzi pesantissimi ed enormi talchè occorrevano 2 buoj per trasportare 6 mine (3), il cui peso, secondo i calcoli del LENORMANT (4) corrispondeva a 4536 Kg. Non erano questi pezzi delle monete (onde non poteva essere oggetto di repressione penale la falsità di esse) ma bensì delle *barre* di forma allungata (ὀβελοί) del peso di circa 600 gr. che servivano come strumento di scambj. È solo verso l' epoca della guerra dei Medj che le monete straniere cominciarono a circolare a Sparta, ad onta delle leggi di Licurgo, men-

(1) PLUTARCO, *Vita di Licurgo*, §§ 22, 24.

(2) PLUTARCO, *Licurgo*, XIII, XIV; *Lisandro*, §§ XXXI, XXXII.

(3) PLUTARCO, *Licurgo*, luogo cit.

(4) *Op cit.*, I, 218.

tre la monetazione propriamente detta non cominciò se non al tempo di Alessandro Magno.

Secondo SENECA (*De benef.* V, 14) gli Spartani avrebbero fatto uso di una moneta di cuoio provveduta dell' impronta pubblica: « Aes alienum habere dicitur et qui aureos debet, et qui corium forma publica percussum, quale Lacedaemonios fuit, quod usum numeratae pecuniae praestat ». Senonchè la esistenza di una tale moneta, mentre non trova riscontro presso nessuno scrittore greco, sarebbe del tutto contraria allo scopo cui mirava Licurgo che aveva lasciato in circolazione delle barre ingombranti e difficili da trasportare (LENORMANT).

Quanto alle pene pecuniarie, si pagavano probabilmente in buoj, montoni ed altri oggetti usuali di scambio.

Intorno alla falsità in *scritture* nulla ci è pervenuto per la semplice ragione che gli atti dovettero essere sconosciuti.

Nulla v' era di scritto pei contratti, i quali, secondo il PASTORET (1) furono per certo assai poco numerosi in un paese dove la proprietà mancava delle sue radici naturali, dove le leggi l' avevano, per così dire, soppressa.

(1) *Vol. cit.*, 323.

§ III. ATENE

1. Legislazione dei Re e di Dracone - Leggi di Solone — 2. La pena pel falso nummario secondo il Carrara - Nostra diversa opinione e argomenti che la suffragano - Falsità in monete commessa ad opera del potere sovrano - Monete suberate - La fabbricazione delle monete presso i Greci e il loro ossequio alle vere dottrine monetarie - Ragioni del fatto — 3. Uso in commercio di falsi pesi e misure - Reato di competenza dell' Areopago — 4. Frequenza del reato di falsità in atti presso gli Ateniesi - Testimonianze di Iseo e di Demostene — 5. Il reato di falsità in atti non era conosciuto - La opinione contraria e sue basi - Confutazione - Ragione del fatto: le scritture per loro stesse non hanno valore probatorio assoluto - Dimostrazione - Se e in quale modo fossero puniti i fatti criminosi che il diritto odierno definisce falsità in scritture - Il falsario punito con l' accusa di falsa testimonianza - False citazioni - Falsificazione nelle liste dei debitori dello Stato - Falso commesso per nascondere un peculato - False inscrizioni nei registri pubblici - Produzione in giudizio di false leggi - Alterazione dei risultati degli scrutinj elettorali - Carte apocrife di convenzioni — 6. Riepilogo - Raggruppamenti - Perchè il falso nummario, la produzione di false leggi e l' alterazione dei risultati di uno scrutinio furono puniti di morte - Carattere religioso attribuito alla moneta - Sacra riverenza ond' era circondata la legge - Importanza delle elezioni nell' ordinamento politico ateniese.

1. Sarebbe vano voler tenere parola delle *norme legislative promulgate dai Re*, da Cécrope a Codro, in gran parte avviluppate dalle tenebre.

Fu sotto il governo degli arconti annuali che *Dracone* ebbe incarico di porre riparo, mercè delle leggi, ai disordini ond' era in preda la patria (624 av. Cr.)

La barbara severità dei suoi θεσμοί è nota, ed è passata in proverbio. Se talune forme del reato di falso poterono essere da lui prevedute, dovettero essere colpite dalla comune sanzione : la pena di morte.

Trent' anni dopo la promulgazione degli statuti di Dracone, *Solone* (1) dava ad Atene le sue benefiche leggi, di cui noi abbiamo principalmente notizia attraverso le opere degli oratori (2)

2. Non sappiamo intendere donde il CARRARA (3) abbia ricavato la notizia che gli Ateniesi si siano limitati a minacciare la deportazione ai *falsi monetarj*. Le nostre dirette ricerche ci hanno condotto a concludere che ben diversa e ben altrimenti severa fu la pena minacciata. Essa fu difatti l' estremo supplizio (4).

Demostene termina la sua orazione contro Leptine dicendo : « Miror autem *eos qui monetam adulterant capite mulctari apud vos ;* illis vero, qui totam civita-

(1) PLUTARCO, *Solone*, § 1

(2) Alla esposizione di questa parte si potrebbe premettere, a mò di avvertimento, quel che scriveva un maestro insigne, il BRUGI, in un suo articolo apparso nella *Riv. Ital. di Sociol.*, X, 36 *(Il diritto greco classico e la sociologia)* : « Ciò che noi diciamo diritto greco, confessiamolo pure, è una massa incoerente di pensieri filosofici, di interpretazioni oratorie di valore giuridico assai dubbio, di norme più o meno vere di leggi : ma la combinazione giuridica . . . manca totalmente ».

(3) CARRARA, *Programma*, VII, § 3631.

(4) V. anche PESSINA, *Elementi*, III, 135 ; - ESCHBACH, *Introduction* etc., 259 ; - NEGRI, *Dei reati contro la fede pubblica*, pag. 326.

tem adulterinam et infidam reddunt, dicendi fieri potestatem » (1).

Il falso nummario (νομίσματος διαφθορά) figura fra i *delitti contro lo Stato*, ciò è dire fra quelli che più turbavano la pace degli Ateniesi, così da essere esclusi dal beneficio della libertà provvisoria, la quale era sempre concessa quando tre cittadini rispondevano della comparizione dell' accusato in giudizio (2).

Conviene aggiungere che una delle ragioni della severità con cui fu riguardata la falsità in monete, dovè derivare dal *carattere religioso* che alle monete stesse era attribuito (3).

Ad onta della severa sanzione, furono *numerosi* in Grecia i falsi monetarj. Della loro industria ci parla Plinio il Vecchio nella sua *Naturalis historia* (4).

(1) Demosthenis, *Opera*, cum Ulpiani rethoris commentariis e graeco in latinum sermonem conversa per Hieronimum Vuolfium, Basileae, anno ? - II, pag. 122, *Adversus Leptinem*. - V. anche *Adv. Timocr.* § 212 (nell' ediz. Reiske a pag. 765).

(2) Du Boys, *Hist. du droit crim. des peuples anciens*, pag. 156.

(3) Ambrosoli, *Monete Greche*, pag. 30 (Milano 1899).

(4) Plinio, *Naturalis historia*, XXXIII, 9, 132.

Dice Euripide in Medea: O Jupiter, quidnam auri quidem adulterini indicia hominibus dedisti certa? Inter homines vero, quo malus discerni possit, nullum corpori signum innascitur. (Stobaei J., *Loci Communes*, voce Moneta, Francofurti MDLXXXI).

Ricordiamo quì che Diogene il Cinico e suo padre banchiere furono condannati (a non grave pena) per il reato di falsa moneta in Sinope, capitale del Ponto (Asia Minore). Chi dubiti di questa notizia, la quale può apparire strana a chiunque ricordi a quali severi principj della dottrina Socratica attingesse i suoi insegnamenti il famoso rappresentante della scuola cinica, veda in Diogene Laerzio, *Vita, opinioni e detti degli eccellenti filosofi* (περὶ βίων, δογμάτων etc.), il capitolo relativo a Diogene al § 1.

Talvolta fu lo stesso *potere sovrano* che falsò la moneta. - ERODOTO, per quanto non in modo sicuro, attesta che dovendo Policrate tiranno di Samo pagare una forte somma in monete d' oro ai Lacedemoni, pensò bene di dar loro delle monete di piombo dorato (1).

Perdicca II, re di Macedonia, durante la sua guerra contro i Calcidesi, pagò i soldati con monete di rame rivestite di argento (2).

Di tali monete fece pure uso quasi esclusivo Pausania (3).

Gli abitanti di Clazomene in un' epoca di ristrettezza finanziaria, emisero delle monete di ferro coperte di argento (4).

Tali monete sono dette *foderate o suberate* (5): come si vede non sono l' opera di falsarj, ma sono emesse dallo Stato, che dà loro un corso forzoso. Certo però tale arte frodolenta i governi l' appresero dai falsificatori privati (6).

Quantunque sembri che delle monete suberate siano state emesse dagli Ateniesi durante la guerra del Peloponneso (7), pure si deve riconoscere che

(1) ERODOTO, *Istorie*, III, 56. V. anche CANTÙ, *Storia universale (Documenti Archeologia e belle arti)* § 252, Torino 1884.

(2) POLIANO, *Stratag.*, IV, 10, 2; - LENORMANT, *Op. cit.*, I, 225.

(3) LENORMANT, *Numismatique des rois grecs*, pag. 18.

(4) ARISTOTELE, *Economia*, II, 2; - LENORMANT, *La Monnaie* etc. I, 221 e 226.

(5) V. il nostro lavoro *Contraffazione di monete e di sigilli, bolli pubblici e loro impronte*, pag. 29

(6) AMBROSOLI, *Numismatica*, pag. 88. - Confr. GNECCHI, *Monete Romane*, pagg. 138 e 139 (Milano 1900)

(7) ARISTOFANE, βάτραχοι (le rane) v. 730.

questo popolo merita di essere noverato fra quei pochi che furono ossequienti alle vere dottrine monetarie e fabbricarono lealmente le specie metalliche. La costituzione frammentata della Grecia repubblicana mentre ebbe degli inconvenienti non piccoli derivati dalla varietà delle monete locali, giovò al commercio monetario avendo reso pressochè impossibile l' alterazione delle monete. Vi giovò del pari la concorrenza costante delle monete delle città vicine (1).

3. Non si sa quale pena toccasse a chi faceva uso in commercio di *falsi pesi e misure* (2). Certo dovette essere una pena grave a giudicare dal fatto che il tribunale investito della cognizione di questo reato era l'Areopago (3).

(1) Dice benissimo il LENORMANT che la tentazione in questa materia si presenta quando il Governo può lusingarsi di ricavare dalle sue operazioni frodolenti un largo beneficio imponendo sopra una larga estensione di paese la sua cattiva moneta. Una città greca che avesse alterato le sue monete, avrebbe dovuto rassegnarsi a vederle esclusivamente rinchiuse nella sua circolazione interna, locchè avrebbe dato un beneficio troppo meschino: avrebbe visto parimenti difficoltati gli affari a causa del rifiuto della moneta cattiva fino nei luoghi più vicini coi quali erano giornalieri i rapporti: avrebbe visto il deprezzamento rovinoso di questa moneta sul suo stesso mercato, reso maggiore dal fatto che le buone specie delle altre città sarebbero venute a farvi concorrenza (*La monnaie* etc. III, 10, 11).

Chi desidera maggiori ragguagli, i quali esorbiterebbero dai limiti che ci sono imposti dal nostro tema, consulti il classico lavoro del BEULÉ E., *Les monnaies d'Athènes,* Paris 1858.

(2) HERODOT., Lib. VI, c. 86; - LYS., *Contra Drogiton,* XIII; - STOBAEI, *Floril.* XLVI, 44, in PESSINA, *Elementi* III, 236.

(3) Erano deferiti al giudizio di questo venerato tribunale gli omicidj premeditati, i veneficj, gli incendj dolosi e la maggior parte dei delitti che portavano seco la pena capitale (DU BOYS).

Un falsario in pesi e misure fu quel Teofilo di cui parla Tacito ne' suoi *Annali* (Theophilum quendam Areo Judicio falsi dannatum) (1).

4. Le *falsità in atti* furono molto comuni presso gli Ateniesi.

Da Iseo (Ἰσαῖος) logografo e giureconsulto che fu un vero specialista in questioni di eredità (περὶ κλήρου) le quali formano l'oggetto esclusivo delle sue orazioni a noi pervenute, apprendiamo quanto frequenti fossero presso i Greci le falsificazioni dei *testamenti* ad onta delle più oculate previggenze poste in opera per impedirle. Il testatore scriveva di suo pugno sulle tavolette (γραμματεῖον), le consegnava a un uomo fidato, ne rimetteva più copie a più persone, ma ciò non ostante le sostituzioni avevano luogo lo stesso (2).

Racconta lo stesso Iseo in una delle sue orazioni, col suo stile pieno di fronzoli, che essendo morto un tale, furono presentati due testamenti, onde s' accese una grande contesa giudiziale fra l' uno e l' altro dei pretendenti all' eredità. Si provò che entrambi i testamenti erano falsi ! (3).

(1) II, 55.

La introduzione del primo sistema completo e razionale di pesi e misure nel Peloponneso si deve a Fidone re degli Argivi che visse nel nono secolo innanzi l' èra cristiana (Erodoto, *Istorie*, VI, 127). A questo principe si attribuisce da molti anche l' invenzione della moneta.

(2) Isaei, *De Astyph. hered.*, 2, 7, 8, 13, 25, 31 ; - *De Nicostr. hered.*, 13, 14.

(3) Isaei, *De Dicaeog. hered.*, 15.

Anche da Demostene si possono ricavare notizie sulle falsità che si commettevano nei testamenti (1), e su quelle del pari che i tutori con molta frequenza perpetravano nei *conti di tutela*, a danno dei loro pupilli.

Come si sa, lo stesso Demostene, che perdette il padre in età di soli nove anni, fu vittima della disonestà de' suoi tutori contro i quali dovette intentare un lungo processo. Nella orazione *adv. Aphob.* egli li accusa di essersi ripartiti una somma prelevata sui fondi della tutela falsificando alcuni atti (τὰ γράμματα) ed altri sopprimendo (2)

In altre difese giudiziali del grande oratore è parola di *falsi atti di locazione* (3) che servirono a prendere indebitamente possesso di beni altrui, di *soppressione di contratti d' arbitrato* (4) e di altre falsità.

(1) *Adv. Macartatum*: « Constabat enim inter omnes, mulieris esse haereditatem ratione propinquitatis. Sed et Glaucus Exaei filius et Glaucon frater ejus et Theopompus Marcatati istius pater qui illis earum rerum omnium et autor et adiutor fuit et pleraque testimonia dixit, venerunt falso testamento concinnato, quod quidem testamentum ab eis oblatum, inventum esse falsum et convictum ». Vol. III, pag. 110 della cit. versione del Vuolfio.

(2) *Adv. Aphob.*, I, 34, 39; III, 36.

(3) *In Steph.*, I, 29, 31, 32, 47; II, 17.

(4) *Adv. Apat.* 17. - Vedasi in Isocrate (*Orationes omnes* e graeco in latinum conversae per H. Vuolfium - *Trapeziticus*, pag. 198; Basileae MDXLVIII) « Aestuans igitur, ac nullum aliud remedium inveniens, persuasis Satyronis pueris, tabulas, quae Satyro reddendae erant, nisi miki iste satisfecisset, adulterat ».

Da un luogo della stessa orazione si può ragionevolmente dedurre che gli Ateniesi conoscessero alcunchè di analogo alla *lettera di cambio*. Un mercante ateniese sulle mosse di partire per il Ponto cede ad un giovane di quel paese sbarcato in Atene tutto il denaro che

5. *Prevedeva la legge il reato di falsità in atti?*

Sull' autorità del Glotz (1), e in base ai risultati delle sue ricerche, fatte direttamente sulle fonti, e da noi pazientemente controllate, siamo pervenuti alla conclusione che in Atene tale reato non era conosciuto.

La opinione contraria, che è quella accettata, secondo cui questo delitto sarebbe preveduto dalle leggi e punito di morte, e sarebbe evoluta la concezione che di esso ebbero gli Ateniesi (2), si basa particolarmente sopra un luogo di un' orazione di Iseo dove è sembrato di vedere un accenno alla pena di morte comminata per la falsità in testamenti (3).

Senonchè chi legge il passo si persuade che in esso non c' è niente di più di una di quelle apostrofi alle quali si abbandonavano con tanto piacere gli oratori greci e, più degli altri, Iseo, di cui è nota l' artificiosità ampollosa dello stile.

A conforto della nostra conclusione sta il fatto che nessuna pena toccò a Glaucus e a Glaucon, te-

ha seco, e riceve una lettera, mercè la quale, egli potrà riscuotere al Ponto presso il padre del giovane straniero la somma prestata, libero dal pericolo di viaggiare con molto denaro addosso. V. Pastoret, *Op. cit.*, VII, 238.

(1) Glotz. G., *Op. cit.*

(2) Pessina, *Elementi*, III, 137. « La legislazione attica ebbe una costruzione più ampia (del diritto orientale) intorno ai reati di falso ». - Negri, *Op. cit.*, pag. 326 « Così tale materia acquistava già nel mondo Ateniese una importanza e per i vari oggetti del falso e per le varie pene inflitte in argomento » V. anche Thonissen, *Le droit pénal de la république athénienne*, pag. 394.

(3) Isaei, *De Nicostr. hered.*, 30.

stè da noi ricordati (1), per aver falsificato un testamento, essendo stata soltanto dichiarata a loro riguardo la decadenza dalla domanda (2).

Qual' è la ragione di questo fatto?

Gli indebiti vantaggi derivati dalla falsità in atti rimanevano privi di ogni sanzione?

Rispondiamo alla prima domanda che la ragione del fatto (del non essere conosciuto il reato di falsità in atti) scaturisce verosimilmente da ciò che nel diritto ateniese, al pari di quanto vedemmo accadere pel diritto arabo (3), le scritture di qualunque genere per loro stesse non hanno valore probatorio assoluto (4) ma richiedono sempre il sussidio della prova testimoniale.

Lo stesso Iseo dichiara che un testamento non può fare piena fede se non è confortato da dichiarazioni testimoniali (5). E altrettanto dicasi dei libri di banca (ὑπομνήματα, γράμματα, ἐφημερίδες) i quali non hanno maggior valore di un principio di prova, anche perchè verso i trapeziti c' era non poca diffidenza (6).

Quando Apolloro vuol stabilire il debito di Timo-

(1) V. a pag. 214, n. 1.

(2) Demostene, *Contra Macartatum*, 4.

(3) Vedi a pag. 170

(4) Demostene, *Ad. Apath.*, 18.

(5) Isaei, *De Nicostr. hered.*, 30. - Veggasi intorno alle norme che regolavano il testamento greco il lavoro esauriente dello Schulin *Das griechische Testament verglichen mit dem römischen*, Basel 1882.

(6) Confr. l' orazione di Isocrate contro il cambia valute Pasione, Τραπεζιτικός.

teo ricorre al giuramento e alle testimonianze delle persone presenti alle operazioni (1).

Perfino i registri pubblici (ληξιαρχικὸν γραμματεῖον) che sono importanti perchè contengono gli elenchi dei cittadini, dei contribuenti, degli elettori, degli efebi (2) non sono niente più di un seguito di processi verbali, che per meritare piena fede, richiedono l'ausilio della prova testimoniale (3).

Venendo ora a occuparci del secondo quesito che ci siamo proposti, vediamo *se e in quale modo erano puniti i fatti criminosi che il diritto odierno definisce falsità in scritture.*

Esaminiamo i singoli casi.

Poichè il *falso in scrittura*, per quanto abbiamo detto, non poteva essere utile al falsario che confermato da una falsa testimonianza, si procedeva contro il falso teste con la δίκη ψευδομαρτυριῶν (4) la quale portava seco oltre ad una pena pecuniaria, l'atimia, (una specie di degradazione civica che doveva essere sempre applicata nel caso di seconda recidiva) (5), e qualche

(1) DEMOSTENE, *Adv. Tim.*, 33, 42.

(2) Coloro che hanno raggiunto l' ἥβη o l'età della fiorente forza virile, a 18 anni (SCHENKL). Chi non era iscritto nei registri non poteva partecipare ai diritti pubblici, nè tampoco alle distribuzioni che venivano fatte in certe occasioni (specialmente alle feste Panatenaiche).

(3) V. HAUSSOUILLIER, *La vie municipale en Attique*, p. 20 (citato in GLOTZ)

(4) La μαρτυρία è la deposizione del testimonio oculare; la ἐκμαρτυρία è la deposizione che un terzo ha ricevuto dal testimone oculare (DU BOYS, *Hist. du dr. crim. des peuples anc.*, pag. 161).

(5) PLATNER, *Der Prozess und die Klagen bei den Attikern*, I, 419 e segg.

volta anche la morte (1). Chi aveva presentato il falso testimone, era colpito dalla δίκη κακοτεχνιῶν la quale portava la stessa pena (2).

Era molto frequente l'uso di *false citazioni* (πρόσκλησις), mercè le quali, valendo la norma processuale della condanna del contumace, l'attore otteneva facile vittoria.

Tali false citazioni erano naturalmente confortate dall' asserto di testi (κλητῆρες) i quali dichiaravano di essere stati presenti alla regolare citazione in giudizio. Contro costoro si procedeva con la γραφὴ ψευδοκλητείας mentre la γραφὴ συκοφαντίας era riserbata all' autore della citazione (3). La prima si svolgeva dinanzi ai sei ultimi arconti detti tesmoteti, i quali, oltre a essere incaricati della istruzione dei processi, erano chiamati a conoscere di parecchi reati (4); - la seconda si compiva anche per mezzo della εἰσαγγελία (5), della φάσις (6) e della προσολή (7). I colpevoli erano soggetti alla stessa pena dei falsi testimoni (8).

(1) Demostenis, *Adv. Nicostr.*, 18

(2) Platner, *Op. cit.*, 415, 416. V. Demost. *Adv. Steph.*

(3) Meier und Schoemann, *Der attische Prozess* 413, 414, 415; 976, 977.

(4) Sigonius, *De rep. Athen.* IV, 3.

(5) Era l'azione giudiziaria per i delitti di cui la legge non aveva stabilito la pena e per quelli che per il loro carattere e per la loro gravità non consentivano alcun indugio processuale. V. Sigonius *Op. cit.*, II, 3, pag. 1541.

(6) Era una pubblica accusa di cui si faceva uso principalmente per reati commessi a danno delle sostanze dello Stato.

(7) Isocratis, *De antid*, 314.

(8) Meier und Schoemann, *Op. cit.*, pag. 437. - V. Lysiae, *Contra Agoratum*, 65 « συκοφαντίας αὐτοῦ κατέγνωτε καὶ ὤφλεν ὑμῖν μυρίας δραχμάς ».

Un reato abbastanza comune era quello di *falsificazione delle liste dei debitori dello Stato.* Se il funzionario iscriveva chi non doveva essere iscritto, il danneggiato era il privato; se il funzionario ometteva di iscrivere o cancellava il nome di coloro che dovevano essere inscritti (οἵτινες ἂν ἐγγραφέντες καὶ μὴ ἐκτίσαντες τῇ πόλει τὸ ὄφλημα ἐξαλειφθῶσι) il danno era dello Stato. Nel primo caso seguiva la δίκη βουλεύσεως, nel secondo la ἀγραφίου γραφή.

Chi commetteva un *falso per nascondere un peculato* era condannato per il solo delitto di peculato. La pena era quella del decuplo della somma sottratta (1).

Nel caso di *false iscrizioni nei registri pubblici,* se ciò era avvenuto mercè la corruzione del funzionario, era lecito a chiunque di portare l' accusa di corruzione (δώρων γραφή ovvero δώρων διώξις) molto frequente in Atene. La pena pare fosse limitata al decuplo (2). Se, mercè la falsa iscrizione, erasi usurpata la cittadinanza, procedevasi con la ξενίας γραφή. I funzionarj colpevoli di negligenza per non avere iscritto nei registri pubblici il minore che ha compiuto gli anni 18 (ἔφηβος) erano puniti d'ammenda (3).

(1) DEMOSTENIS, *De athen. rep.*, 54.

(2) Almeno a giudicare da quanto riferisce DINARCO nella sua orazione contro Demostene, il quale, come tutti sanno, accusato di essersi lasciato corrompere da Arpalo, fu condannato a una pena pecuniaria che scontò col carcere non avendo di che pagarla. DEMOSTENE nella sua orazione contro Midia richiama una legge secondo la quale l' infamia del delitto di corruzione si estende alla famiglia ed ai discendenti.

(3) MEIER und SCHOEMANN, *Op. cit.*, pp. 437 - 441.

La *produzione dinanzi ai Tribunali di false leggi*, immaginarie, inventate per il bisogno della causa si considerava un' offesa, un inganno teso alla stessa città (ἀπατήσις τοῦ δήμου) perchè la legge era la città essa stessa.

Il vaso nel quale durante l' istruzione del processo (ἀνάκρισις) si ponevano le scritture che servivano di prova era detto ἐχῖνος, probabilmente per la sua forma somigliante a un porcospino. Compiuta l' ἀνάκρισις il vaso era sigillato e posto sotto la custodia dei magistrati sino al giorno del giudizio (1).

Chi metteva nell' ἐχῖνος fra gli atti della causa una legge alterata o inventata era punito di morte. « qui perinde legibus adulterinis usi, receptas corrumpi siverint, eorum nullos unquam non internecione periisse. Ac vero irascendum est omnibus, qui leges turpes et improbas ferunt: tum vero his imprimis, qui eas leges corrumpunt, a quibus vel magnitudo urbis, vel humilitas pendet » (2). Era pur detto ἀπατήσις τοῦ δήμου, ma, pare non fosse punito di morte (3), il fatto di commettere *brogli nelle elezioni* aprendo le urne e alterando i risultati dello scrutinio.

A complemento delle notizie sulla falsità in documenti aggiungiamo che i *trattati* erano scritti su tavole di pietra o di bronzo e che queste erano deposte in santuarj a garantirli da ogni alterazione.

Il provvedimento non sembrerà eccessivo a chi pensi che in taluni casi furono fatte valere delle

(1) V. Schenkl, *Vocabolario*, sotto questa voce.

(2) Demostenis, *Contra Timocratem*, vol. II, pag. 229 della versione latina cit. - V. anche Licurgo, *Contro Leocrate*, 66.

(3) Eschbach, *Introduction à l' étude du droit*, p. 259.

carte di convenzioni del tutto apocrife. Tali erano ad esempio: la convenzione che si dice avvenuta fra Dario e gli Ateniesi e il trattato dei Greci coi Medj dopo la battaglia di Eurimedonte (1).

6. Riepilogando adunque, nella legislazione attica mentre vi era una speciale azione per il delitto di *falsità in moneta*, non ne esisteva alcuna per la *falsità in atti*.

A seconda dei casi, si puniva il fatto cui la falsità aveva servito di mezzo (falso per nascondere un peculato), si puniva il mezzo che aveva servito a commettere la falsità (punizione dei falsi testi nell' uso di falsa citazione, accusa di corruzione al funzionario per falsa iscrizione nei registri pubblici), si puniva un fatto delittuoso non già perchè era un falso ma perchè era stato violato con esso uno speciale diritto che gli Ateniesi avevano sentito il bisogno di tutelare (offesa alla città con la produzione di false leggi, offesa al diritto elettorale con la alterazione dei risultati dello scrutinio, offesa e danno alle sostanze dello Stato con la dolosa cancellazione

(1) EGGER, *Études hist. sur les traités publ. chez les Grecs et les Romains*, pagg. 27 - 29 citato in GLOTZ, *Op. cit.*

Sotto Tiberio, i Messeni in una controversia in cui disputavano ai Lacedemoni il territorio d' Elea, dov' era il tempio di Diana Linnate, ricorsero allò spediente di invocare falsamente una antica divisione del Peloponneso stabilita secondo una convenzione ch' essi dicevano intervenuta fra i discendenti di Ercole « ... Messenii veterem inter Herculis posteros divisionem Peloponnesi protulere, suoque regi dentheliatem agrum, in quo id delubrum, cessisse; monimentaque eius rei sculpta saxis et aere prisco manere .. » TACITO, *Annali*, IV, 43.

o con la mancata iscrizione nelle liste dei debitori dello Stato).

La *pena di morte*, della quale si fece da Solone un uso molto moderato, noi ritrovammo in tre casi nel corso della nostra analisi: pel falso nummario, per la produzione di false leggi, per l'alterazione dei risultati di uno scrutinio elettorale. In tutti questi casi non è difficile scorgere la ragione che spiega la gravità della sanzione adottata: essa deriva dalla concezione che della *moneta*, della *legge* e del *diritto elettorale* ebbero gli Ateniesi.

Nel *falso nummario* non solo si dovette vedere la violazione della pubblica fede, sì anche un' offesa alla divinità. La moneta era cosa sacra: recava spesso difatti l'imagine di un animale, di una pianta, di un oggetto sacri. Il carattere religioso che le era attribuito, equivaleva - secondo dichiarano i nummigrafi (1) - a una invocazione solenne agli dei perchè attestassero la purezza del metallo e il giusto peso della moneta.

Perfino i re ed i tiranni non osarono mai di porre sulle monete la loro effigie. Sarebbe stata un' offesa alla divinità e una usurpazione. Anche le monete di Alessandro Magno — secondo attesta lo stesso AMBROSOLI — non recano la sua immagine ma la testa giovanile di Ercole. Lisimaco, re di Tracia, successore di Alessandro fu il primo a far imprimere sulle monete l'effigie del gran conquistatore, ma pur sempre in forma di semidio.

(1) AMBROSOLI, *Monete greche*, pag. 30 (Milano, 1899).

Come quì, così anche nella valutazione del reato di *produzione di false leggi*, è verosimile ammettere che abbia avuto peso un criterio religioso il quale in questo caso sorge dal concetto di riverenza: la riverenza ond' era circondata la legge in Atene, sacra così da costituire un testo immutabile.

Cambiarle una lettera, spostarle una parola, alterarne in qualunque modo e misura la forma sarebbe stato distruggere la legge, distruggendo la forma sacra sotto la quale si era rivelata agli uomini (1). Fu rassomigliata alla preghiera perchè come questa non ammetteva varianti o alterazioni (2). Potevasi aggiungere che le si agguaglia anche per ciò che l' una era dedicata alla divinità e l' altra dalla divinità derivava, essendo state le leggi in Atene prima di essere scritte, sacre tradizioni tramandate di generazione in generazione come un ordine degli dei.

La legge ritrae dalla preghiera anche pel fatto che aveva comune con essa il ritmo (3), oltre che pel contenuto, il quale, nei codici antichi, come nei νόμοι solonici, abbracciava oltre alle disposizioni legislative, le norme dei riti sacri e delle cerimonie del culto.

Tale sacra concezione delle leggi, tale religioso rispetto che le proteggeva, furono naturalmente efficaci a far scegliere la più grave sanzione contro chi alterava queste disposizioni così venerabili e sante.

Un' altra ragione invece, di altra natura, che ha radice nell' ordinamento politico ateniese, giustifica

(1) Fustel de Coulanges, *La cité antique*, p. 224, (Paris, 1890).

(2) Lo Stesso, *ivi*.

(3) νόμοι (canti) Confr. il latino *carmina*.

la adozione della stessa pena contro gli *alteratori dei risultati di uno scrutinio* Qui si volle avere riguardo alla importanza delle elezioni, col mezzo delle quali erano nominati i funzionarj più eminenti, dalla cui scelta poteva in molti casi dipendere la fortuna dello stato ateniese.

Dalle urne dell'assemblea del popolo, la quale impersonava per ampiezza e importanza di attribuzioni tutta la sovranità, uscivano gli arconti e gli eliasti, i senatori e i capi dell'esercito, i logisti e gli eutini (1) cioè dire chi doveva provvedere alla guerra, alla giustizia, alle finanze, alla legislazione, all'amministrazione, a tutta insomma la vita politica, economica, civile e morale di Atene.

Non è dunque meraviglia se l'alterazione dei risultati di uno scrutinio, che poteva avere così grandi effetti sulle sorti della repubblica, è stata punita di morte.

(1) Talune di queste cariche furono in processo di tempo date per sorte.

SEZIONE II.

DIRITTO ROMANO

PREMESSA

Difetto di lavori speciali in argomento. - Difficoltà della indagine.

Pare impossibile che non vi sia stato alcun giurista, nostrano o straniero, che abbia trattato ex professo un argomento così interessante come quello dei reati di falso nel diritto romano. Eppure è veramente così, mentre non può dirsi (e lo stesso insigne autore ebbe cura di negarlo esplicitamente) che il FERRINI abbia offerto una trattazione completa del soggetto con le poche pagine inserite nel *Digesto Italiano*.

C' è bensì una breve dissertazione per laurea dello IAKOB, non priva in qualche sua parte di pregio, ma essa è piuttosto un abbozzo di trattazione che una trattazione vera e propria.

La tesi del MALLYE, presentata alla facoltà di diritto di Parigi, è un lavoretto superficiale che non merita neanche di essere letto, ed altrettanto può dirsi delle non poche dissertazioni di laurea pubblicate in Germania, che hanno per oggetto la lex Cornelia de falsis, la maggior parte delle quali vide la luce nel secolo XVIII e nella prima metà del secolo XIX.

Senza importanza è l' accenno sommario al nostro tema fatto dall' HUMBERT nel *Dictionnaire des antiquités grecques et romaines.*

Non ampio, ma coscienzioso e condotto direttamente sulle fonti, è il lavoro giovanile del FRASSATI, il quale però si limita a studiare la falsità negli atti.

In queste condizioni, una diffusa esposizione dell' argomento presentava a chi non è romanista delle gravissime difficoltà, Ma d' altronde potevasi lasciare da parte l' analisi dei reati di falso nel diritto romano in un' opera che intende seguirli dall' antichità ai giorni nostri ?

Abbiamo dovuto fare di necessità virtù, e siamo ben lungi dalla presunzione di avere colmata la lacuna che testè rilevammo. La lacuna resterà finchè un *romanista* non si sarà accinto all' impresa. Noi speriamo che questo avvenga e lo sollecitiamo coi nostri voti. Risalteranno maggiormente le deficienze di questa modestissima trattazione, ma ne avranno vantaggio gli studj, e sarà illuminato finalmente un punto importante del diritto penale romano, che molti toccarono, ma che nessuno fece oggetto di un' indagine paziente e completa.

CAPO I.

PERIODO ANTERIORE ALLE XII TAVOLE

1. Antichissimi popoli dell' Italia Antica - L' alterazione dei confini presso gli Etruschi. — 2. *Re.* - Lo stesso reato sotto Numa Pompilio. - Il tempio intitolato alla Fides. - Suo significato - Servio Tullio e il sistema dei pesi e delle misure. Oscurità sulle leggi da lui emanate.

1. É inutile spingere le ricerche fino agli antichissimi popoli dell' Italia antica.

Ricordiamo soltanto che gli Etruschi, presso i quali la religione era la suprema guida e reggitrice degli atti umani (1), avevano posto sotto la protezione degli dei i *confini* dei campi e minacciavano le più terribili pene divine contro coloro che li avessero alterati : « Colui che avrà mosso o alterato il termine del vicino sarà condannato dagli Dei ; scomparirà la sua casa, sarà estinta la sua gente, la sua terra diverrà sterile ; la grandine, la ruggine, il calore ardente distruggeranno le sue messi ; il suo corpo sarà coperto di piaghe e le membra cadranno putrefatte (2) ».

(1) Con f. TITO LIVIO, *Historiae*, Libro V, § 11. Nella vecchia Etruria, il pontefice era probabilmente giudice (DU BOYS, *Op. cit.*, pag. 249).

(2) FUSTEL DE COULANGES, *La cité antique*, pag 72. Confr. VARRONE, *De ling. lat.*, *IV*.

2. Sull' esempio degli Etruschi, *Numa Pompilio* (716 av. Cr.) dichiarò nemici degli Dei coloro che alteravano i *confini* offendendo così il culto del Dio Termine (1), e li minacciò altresì, secondo sostienesi da alcuni, con pena criminale. (2)

Ma per un altro fatto, che direttamente interessa il nostro tema, merita di essere da noi ricordato il mite successore di Romolo.

La leggenda gli attribuisce di avere innalzato sul Campidoglio, accanto a quello di Giove, un *Tempio intitolato alla Fede*, da lui considerata come divinità e adorata con sacrificj (3). I sacerdoti dovevano recarsi al Tempio in un veicolo tirato da due cavalli, e quivi sacrificare con la mano coperta da un velo sino alle dita « significantes fidem tutandam, sedemque ejus etiam in dextris sacratam esse » (4) In questo modo, Numa, che si era guadagnato rispetto e venerazione fingendosi ispirato dalla Dea Egeria, continuava a servirsi della religione come di un mezzo efficacissimo per far nascere negli animi il sentimento della riverenza alla fede.

La fede qui venerata era probabilmente quella che si deve osservare nei trattati (e molti Numa ne aveva concluso), ma non c' è ragione di respingere, la opinione dell' ORTLOFF (5), secondo il quale, il culto della fides divinizzata dal secondo Re di Roma

(1) Vedi in PLUTARCO la vita di *Numa* § 28.

(2) V. REIN, *Das Criminalrecht der Römer*, pag. 46.

(3) Confr. PESSINA, *Elementi*, p. 136 ; - CIVOLI, *Dei reati contro la fede pubblica*, pag. 10.

(4) LIVIO, *Istorie*, I, 21.

(5) *Lüge, Fälschung, Betrug*, pag. 86.

si estendeva ad ogni forma di essa: alla veracità al pari che alla onestà, alla fede degli uomini nelle parole e nelle opere, onde lo scrittore germanico attribuisce a tale deificazione grande importanza e significato.

Così certo dovette essere in prosieguo di tempo, se CICERONE (1) disse in generale: « Qui igitur jusjurandum violat, is Fidem violat quam in Capitolio, vicinam Iovis Opt. Max. (ut in Catonis oratione est) majores nostri esse voluerunt ».

Di *Servio Tullio* sappiamo che regolò il sistema dei *pesi* e delle *misure* (mensura et pondera constituit), anche in riguardo all' uso dei metalli nelle contrattazioni (2). Nessuno può dire se egli abbia emanato delle norme repressive al riguardo. Gli si attribuiscono come è noto, cinquanta leggi, e TACITO lo addita « praecipuus sanctor legum », ma non se ne conosce il contenuto. (3)

In questo periodo mancano sovente le espresse sanzioni legislative per i reati, i quali non di ra'o sono puniti nel modo che le circostanze suggeriscono. (4)

(1) *De officiis*, caput XVIII (ediz. di Bassano, 1835).

(2) GNECCHI F., *Monete Romane*, p. 89 (Milano 1900) - In PLINIO *Historia naturalis*, XXXIII, 3, 12, è raccolta la leggenda, non accettata dai nummigrafi, che Servio « primus signavit aes ».

(3) Le fonti nel periodo dei Re sono costituite dal diritto consuetudinario e dall' imperfetto e limitato jus scriptum (V. REIN, *Op. cit.* p. 44, 45).

(4) Confr. MAYNZ, *Cours de droit romain*, I, 104 (Bruxelles-Paris, 1870).

In questo senso, nei riguardi della falsa testimonianza, vedi LISZT, *Meineid und falsches Zeugniss*, pag. 27 (Wien 1876).

CAPO II.

LE XII TAVOLE

(*451 av. Cr. - 303 dalla fondaz. di Roma*)

1. Ottenimento del possesso di una cosa per mezzo di falso titolo - Collusione del patrono - Corruzione in procedimento giudiziale - La falsa testimonianza - Altri casi di falsità potevano essere altrove preveduti? - Erano concepibili le falsità in atti e in monete? - I testamenti erano garantiti da ogni pericolo di falsificazione — 2. Procedura - Mezzi di chiamare in giudizio - Il quaestor - Il comitatus maximus.

1. L'unica disposizione delle leggi decemvirali che debba essere da noi richiamata, è quella relativa all'*ottenimento del possesso di una cosa per mezzo di falso titolo.*

Il Rein (1), l'Ortloff (2), il Mommsen (3) non la pongono nella categoria dei delitti che hanno carattere di falsità preveduti dalle XII tavole, ma la esclusione non ci sembra giustificata.

Dice il frammento (3.° della tavola XII): « *Si vindiciam falsam tulit . . . si velit is . . . tor (sive litis praetor) arbitros tres dato eorum arbitrio . . . fructus duplione damnum decidito* ».

(1) *Op. cit.*, pag. 776.

(2) *Lüge, Fälschung, Betrug*, pag. 88.

(3) *Röm. Strafr.*, pag. 668.

(Chi si è fatto dare il possesso provvisorio di una cosa per mezzo di falso titolo, venga, dietro l'arbitramento di tre eletti dal pretore, condannato a restituire il doppio dei frutti conseguiti) (1).

Per una certa affinità di materia, può essere ricordata la norma contenuta nella tavola VIII al fr. 20, giusta la quale era consacrato agli Dei (sacer esto) il patrono, « *si clienti fraudem fecerit* ». Vedremo in seguito come fra i delitti aggregati alla *lex Cornelia* fosse preveduta una speciale figura di collusione del patrono.

Ricordiamo del pari che il Mommsen (2) ripone tra i reati di falso e di frode preveduti nelle XII tavole la *corruzione in procedimento giudiziale*: il fatto cioè del giudice o dell' arbitro eletto dal magistrato che ricevano denaro per la sentenza (3). Se si pensa alla obbiettività giuridica di questo reato, che è in sostanza il *crimen repetundarum* (4), non sembrerà del tutto giustificato tale collocamento (5).

(1) in « *Le fonti del diritto civile* », Biblioteca giuridica teorico-pratica, I, 17 (Verona, 1857)

(2) *Op. cit.*, pag. 668.

(3) Tavola IX, fr. 3. - Gellio, *Noctes atticae*, XX, 1, 7, « Dure autem scriptum esse in istis legibus (XII tab.) quid existimari potest? Nisi duram esse legem putas, quae judicem arbitrumve jure datum, qui ob rem dicendam pecuniam accepisse convictus est, capite poenitur ».

(4) Conf. Dig. XLVIII, 11, De lege Julia repetundarum; - Cod. IX, 27, Ad legem Juliam repet.

(5) Non sappiamo persuaderci come al Negri possa essere venuto in mente di collocare anche la *diffamazione* fra i delitti di falso contemplati dalle XII tavole (*Dei reati contro la fede pubblica*, pag. 236).

Non sappiamo se *altri casi di falsità* fossero preveduti da altre leggi e da quali. Bisogna ricordare col Cogliolo che non tutto il diritto esistente è stato codificato con le XII tavole: « la più gran parte

Al *falso testimone* era minacciata la deiezione dalla rupe Tarpea *(Quei falsom testimonium dicasit sacso deicitor).*

Di tale disposizione (tavola VIII, 23) è fatto cenno da Aulo Gellio nel dialogo fra Cecilio e Favorino: « An putas, .. si non illa etiam ex XII tabulis de testimoniis falsis poena abolevisset, et si nunc quoque ut antea qui falsum testimonium dixisse convictus esset, saxo Tarpeio dejiceretur, mentituros fuisse pro testimonio tam multos quam videmus? » (A. Gellii, *Noctes atticae*, XX, 1, 53 - Confr. Dirksen, *Uebersicht der bisherigen Versuche zur Kritik und Herstellung des Textes der Zwölf - Tafel Fragmente*, pag. 736; Leipzig 1824).

Questo passo serve di prova al Liszt *(Op. cit.*, pag. 27) per dimostrare che ai tempi di Gellio non era più in uso la pena di morte per la falsa testimonianza. « Zugleich aber ergibt sich aus der angeführten Stelle, dass zu Gellius' Zeit die Todesstrafe für falsches Zeugniss bereits wieder ausser Gebrauch gekommen war ». - Potrebbe notarsi che Gellio parla di « illa poena », cioè dire della deiezione dalla Rupe Tarpea, e non già della pena di morte in generale, ma val meglio rilevare che non c' era bisogno di richiamarsi a questo luogo di Gellio per sapere che ai tempi di lui, la pena di morte era stata abolita. Bastava ricordare che lo scrittore latino scriveva circa *600* anni dopo le XII tavole, quando cioè, erano già state promulgate le leggi Cornelie.

Alcuni scrittori hanno sostenuto che nel passo di Cicerone: « Nullum enim vinculum ad adstringendam fidem jurejurando majores arctius esse voluerunt. Id indicant *leges in XII Tabulis* .. » *(De officiis*, caput XVIII; ediz. cit.) vi é la prova che lo *spergiuro* era colpito dalle XII tavole, credendosi confortati in questa opinione anche da un frammento di Gellio, *Noctes att.*, VII, 18. (Ketelanus, *De religione jurisjurandi et poena perjurii apud Romanos*, Lugduni Batavorum 1735; - Rosshirt, *De jurejurandi religione et de poenis in perjuros statuendis*, Heidelberg 1825; - Mayer, *Historische Darstellung der Lehre vom Verbrechen des Meineides nach römischem Rechte*, München 1843).

continuò a essere scritta nei libri dei pontefici o a vivere sotto la forma di costumanze » (1).

Non certo era concepibile un *falso documentale* date le forme onde si manifestavano i rapporti giuridici. Vi erano bensì i *testamenti* (2), ma li garantiva da ogni pericolo di falsificazione la pubblicità con la quale si facevano (3). Due volte all'anno il popolo romano si raccoglieva *calatis comitiis* allo scopo della confezione dei testamenti. Era pubblico anche il *testamentum in procinctu* che il soldato faceva dinanzi all'esercito in armi pronto al combattimento (4).

Neanche era a parlarsi di falsità in *monete*, poichè in quest'epoca gli scambj avvenivano col mezzo dell'*aes rude* (5) e dell'*aes signatum* (6) La moneta propriamente detta si ha verso il 259 av. Cr.

Confutazione persuasiva in LISZT, *Op. cit.*, pp. 4-6, la quale autorizza a concludere che l'antichissimo diritto romano (al pari, del resto, della giurisprudenza classica e perfino del diritto svoltosi sotto il cristianesimo, - salvo alcune eccezioni che non è qui il luogo di rilevare) non conosceva alcun *crimen perjurii*.

(1) *Storia del diritto privato romano*, I, p. 156 (Firenze 1889).

(2) Tav. V. (De haereditatibus et tutelis), fr. 3, 4, 6, 11.

(3) Confr. FRASSATI, *La falsità negli atti nel diritto Romano*, p. 6.

(4) V. DERNBURG, *Diritto di famiglia e diritto dell'eredità*, pagg. 244, 245 (Torino, 1905). - Il testamento *popolare* fu gradatamente sostituito dal testamento *privato* (nella forma della mancipazione), il quale a sua volta condusse al testamento *pretorio*. Nel 439 Teodosio II riorganizzò il testamento privato ordinario dinanzi a sette testimonj fondendo insieme il testamento civile e pretorio V. *Op. cit.*, 245-247.

(5) Erano barre informi di bronzo di varie dimensioni, adoperate a peso nelle contrattazioni (da *pondus*, derivano: spendere, spesa, dispendio, stipendio etc.; da *aes*: stima, stimare, estimo) V. GNECCHI F., *Monete Romane*, pagg. 85, 86 (Milano, 1900).

(6) Succedette all'*aes rude*. Erano pezzi quadrangolari con figure di animali, di peso approssimativamente multiplo della libra romana,

Pochi anni prima della promulgazione delle XII tavole, alcune leggi fissavano in capi di bestiame la somma dovuta per talune multe e tasse (1).

2. La *procedura* della legge decemvirale segna un gran passo innanzi in confronto ai tempi anteriori dominati dalla vendetta personale (2), L' offeso doveva chiamare in giudizio (in jus vocatio) l' offensore. Poteva mettergli le mani addosso solo nel caso che questi cercasse di fuggire. La causa si discuteva nel *Comitium* o nel *Forum* in contradittorio fra le parti, le quali erano tenute di fare in giudizio un deposito detto *sacramentum* (3).

La procedura era diretta da un magistrato ordinario, o da cittadini a ciò designati dal popolo, o dal senato in seguito a una delegazione del popolo. Gli inquirenti non magistrati portano il nome di *quaestores* (4). Il cittadino non poteva essere giudicato criminalmente che dai comizj centuriati, *comitatus maximus* (5). Nel giorno fissato per il giudizio, l' Assemblea, dopo avere udite le parti, i testimonj, le accuse e le difese, andava ai voti (6).

talchè l' uso della bilancia diventava superfluo. V. Gnecchi, *ivi*. - L' *aes grave* è la moneta romana propriamente detta - Vedi il concetto della moneta in Paolo L. 1 Dig., de contrahenda emtione, XVIII, 1.

(1) Non occorre ricordare che il bestiame fu l' ordinario mezzo di scambio anche presso i primitivi romani.

(2) Confr. Du Boys, *Histoire du droit crim.* etc., pag. 288.

(3) Tavola I, De in jus vocando; - tavola II, De judiciis.

(4) Maynz, *Op. cit.*, 105.

(5) Tav. IX, 2.

(6) Confr. Maynz, *ivi*.

CAPO III.

DALLE XII TAVOLE ALLA LEX CORNELIA DE FALSIS

(80 av. Cr. - 674 dalla fondaz. di Roma)

1. Nessuna legge speciale che preveda i reati di falso - Essi sono colpiti da sanzioni penali anche prima della legge Cornelia. — 2. Le monete suberate e gli inconvenienti che da esse derivarono al movimento degli affari - Editto del pretore Mario Gratidiano e suo contenuto - La lex Papiria - La confusione monetaria e l' industria criminosa dei falsarj — 3. Diffusione del reato di falsità in testamenti - Ragioni della straordinaria gravità di esso.

1. In tutto questo periodo non si ha notizia di *alcuna legge speciale* che preveda i reati di falso (1) Il Rein (2) non esclude che i falsi che servivano di mezzo alle truffe, siano stati puniti con la pena del furto.

Da un noto passo di Cicerone (3) riferito da tutti gli scrittori, si evince chiaramente che anche prima della legge Cornelia i reati di falso non mancarono

(1) Le fonti di questo periodo sono le leggi, i decreti del senato, gli editti dei magistrati (jus honorarium), la dottrina e la giurisprudenza.

(2) Rein, *Op. cit.*, 776.

(3) *In Verr.*, I, 42.

di essere colpiti da sanzione penale (1): « ea (cioè per mezzo della lex Cornelia) non jus aliquod novum constitutum esse populo, sed sancitum, ut quod semper malum facinus fuerit, ejus quaestio ad praetorem pertineret ex certo tempore ».

Da queste parole il FERRINI (2) argomenta la esistenza di *leggi* sul falso anteriori alla legge Cornelia. La interpretazione ci pare arbitraria dappoichè CICERONE non dice altro senonchè la legge Cornelia non costituì un jus novum.

2. Durante questo periodo, e particolarmente durante e dopo le guerre puniche, Roma fu invasa da gran numero di monete fatte di un tondino di metallo ignobile, ricoperto di un sottile strato di argento e più raramente di oro. Esse sono le così dette *monete suberate* o foderate delle quali abbiamo avuto già occasione di constatare e di deplorare l' uso e l' abuso presso talune popolazioni della Grecia. (3) Al pari di quelle, queste non sono l' opera di falsi monetarj, ma dello Stato.

Tali emissioni avvenivano in seguito a decisioni prese dal Senato. La prima di esse dovette aver luogo durante la seconda guerra punica, e precisamente, dopo la clamorosa sconfitta al Trasimeno (217 av Cr.) Nel 91 av. Cr., M. Livio Druso fece autorizzare dal

(1) La loro punizione spettò, e la pena fu inflitta volta a volta, secondo la relativa competenza, dai magistrati e dai comizj. Così il LANDUCCI, *Op. cit.*, p. 979.

(2) FERRINI, *Diritto penale romano*, pag. 246.

(3) Vedi a pagg. 211, 212.

Senato la coniazione di monete suberate nella proporzione di una ogni sette di puro argento.

Inutile dire quanto grave disordine abbiano arrecato tali monete al movimento degli affari. Diceva CICERONE (1) « Jactabatur... temporibus illis nummus, sic ut nemo posset scire, quid haberet ».

Nell' 84 av. Cr., i pretori, per invito dei tribuni che vollero provvedere a un tale stato di cose, stesero un *editto*.

Esso va sotto il nome del Pretore *Mario Gratidiano* perchè fu da questi promulgato. (2)

Istituiva degli ufficj di verificazione, sopprimeva il corso forzoso delle monete suberate, ordinava alle casse pubbliche di ritirarle dalla circolazione e di dare in cambio delle monete di buona lega. (3)

L' editto fu accolto con grande entusiasmo ; a Mario Gratidiano furono innalzate delle statue e intorno ad esse furono abbruciati ceri ed incenso. (Omnibus vicis statuae ad eas thus et cerei. (4)

A questo editto seguì nell' 82 av. Cr. la *lex Pa-*

(1) *De officiis*, lib. 3, cap. XIII.

(2) CICERONE, *luogo citato* « Conscripserunt edictum cum poena, atque judicio : constitueruntque, ut omnes simul in rostra post meridiem descenderent : et ceteri quidem alius alio ; Marius a subselliis in rostra recta, idque quod communiter compositum fuerat solus edixit : et ea res, si quaeris, ei magno honori fuit ».

Non è esatto l' ESCHER, *Op. cit.*, pag. 328, quando designa tale editto col nome di legge monetaria (Münzgesetz).

(3) V. MOMMSEN, *Römisches Münzwesen*, pag. 338 ; ID., *Römisches Strafrecht*, pag. 673. - Confr. CIVOLI, *Op. cit.*, pag. 22.

(4) CICER., *loc. cit.*

piria, la quale aveva per iscopo di regolare la coniazione e la emissione delle monete. (1)

La confusione monetaria, ad onta di questo, perdurava, ed è ben giustificato il pensiero che da questo stato di cose abbia tratto partito l' industria criminosa dei falsi monetarj.

3. Un' altra specie del reato di falso, sconosciuta per l' innanzi, andava diffondendosi spaventosamente. I *testamenti* erano alterati assai frequentemente ed il procacciarsi con male arti una eredità, o almeno un legato, era divenuto un mestiere assai diffuso.

Si veda in Cicerone (2), in Ovidio (3), in Giovenale (4), in Plinio il giovane. (5)

Il reato era molto grave non solo per le ragioni che lo rendono tale ai nostri giorni, ma anche pel fatto che i testamenti avevano spesso influenza sulle condizioni politiche, dappoichè col mezzo di essi molti schiavi potevano essere liberati e ammessi così nella classe dei cittadini. (6)

(1) Confr. Escher, *loc. cit.* Per le notizie contenute in questo numero vedi Ambrosoli, *Numismatica*, pag. 88; - Gnecchi, *Monete romane*, pagg. 138, 139, 140 e particolarmente Lenormant, *Op. cit.* I. 221, 238.

(2) *Pro Cluentio*, 44.

(3) *Epistulae ex Ponto*, II, 9, 69.

(4) *Satire*, I, 37 ; confr. la III intorno alla corruzione in Roma.

(5) *Epistulae*, II, 20.

(6) Escher, 326 ; - Frassati, 8 ; - Rein, 777.

CAPO IV.

LA LEX CORNELIA DE FALSIS

(80 av. Cr. - 673 di Roma)

1. Titolo - Con quali nomi è indicata dagli autori e nelle fonti - Da quali fonti si ricavi il suo contenuto - Ci furono due leggi Cornelie de falsis? - È una parte della lex Cornelia de sicariis? — 2. Breve esposizione del contenuto della legge Cornelia de falsis - Testamenti e monete — 3. La falsa testimonianza e la corruzione del giudice non erano comprese nelle disposizioni della legge Cornelia — 4. Pena - Aquae et ignis interdictio - In cosa consista — 5. Quaestio istituita da Silla per il reato di falso — 6. Scopo della lex Cornelia - Osservazioni al riguardo.

1. S' intitola dal *nomen gentile* di Lucio Cornelio Silla († 78) da cui fu promulgata durante il tempo della sua dittatura perpetua (1). È indicata dagli autori e nelle fonti coi nomi: *lex Cornelia testamentaria nummaria* (2), *lex Cornelia testamentaria* (3), *lex Cor-*

(1) I comizj avevano dato la sanzione preventiva a tutti gli atti di Silla (« ut omnia, quaecumque ille fecisset, essent rata » - CICERONE, *In Rullum*, III, 2).

(2) CICERONE, *In Verr.*, lib. I, cap. 42.

(3) CICERONE, *De natura deorum*, 3, 30, 74; - Paolo, *Receptae Sententiae*, lib. V, tit. XXV « ad legem testamentariam ». Confr. Inst. § 7, de publ. jud., IV, 18; - L. 6 § 1 Dig., de extr. crim., XLVII, 11; - *Coll. leg. mos. et rom.*, 8, 5, 1.

nelia de testamentis (1), *lex Cornelia* (2), e, più tardi, *lex Cornelia de falsis* (3).

Il suo contenuto si ricava dalle seguenti fonti: *Istituzioni* (§ 7, IV, 18); — *Sententiae Receptae* di Paolo (I, 12, § 1; - IV, 7, § 1; - V, 25); — *Codice Teodosiano* (IX, 19); — *Digesto* (XLVIII, 10); — *Codice* (IX, 22).

Secondo il POTHIER (4) vi furono due leggi Cornelie de falsis: una detta *testamentaria*, l' altra *nummaria*. Secondo la maggior parte degli scrittori vi fu un' unica legge denominata *testamentaria nummaria* divisa in due capitoli (5).

Si esclude generalmente che la lex Cornelia de falsis sia una parte della *lex Cornelia de sicariis* (6)

Abbiamo già rilevato come essa abbia verisimilmente consacrato delle disposizioni che la consuetudine aveva già adottate.

(1) L. 1 Dig., de publ. jud., XLVIII, 1.

(2) TACITO, *Annali*, XIV, 40 « Valerius Fabianus capessendis honoribus destinatus, subdidit testamentum ascitis Vinicio Rufino et Terentio Lentino equitibus romanis . . . Quod apud patres convictum, et Fabianus Antoniusque cum Rufino et Terentio *lege Cornelia* damnatur ».

(3) Confr. Inst. § 7, de publ. jud., IV, 18; - Paulus, I, 12, § 1 (de jud. omnibus); - id., IV, 7, § 1 (de lege Cornelia); - Dig., XLVIII, 10; - Cod., IX, 22; - Cod. Theod, IX, 19. Cnf. MOMMSEN, *Op. cit.*, p. 669; - GEIB, *Lehrbuch des deutschen Strafrechts*, I, 53 « Der Name *lex Cornelia de falsis* ist spätern Ursprung ».

(4) *Pandette* VI, 548 (Venezia 1835) Tale fu anche l' opinione di CUIACCIO.

(5) In questo senso anche il LANDUCCI, *Op. cit.*, 979.

(6) V. REIN, *Op. cit.*, pag. 777 seguito dal FERRINI, voce *falso* (dir. rom.) in « *Digesto italiano* ».

2. La legge Cornelia (del cui contenuto diamo qui un brevissimo riassunto riserbandoci di illustrare fra breve adeguatamente quelle parti di essa che furono accolte nella compilazione giustinianea) prevede la falsità in testamenti e in monete.

Nella falsità in *testamenti* è compresa l' alterazione, la soppressione, sottrazione, distruzione, la sostituzione, l' illecita apertura di un testamento vero, la dolosa rimozione dei sigilli testamentarj.

È compresa del pari la formazione o la lettura di un testamento falso, la contraffazione e l' apposizione di falsi sigilli testamentarj, l' apposizione del sigillo genuino a un testamento che si sa essere falso (Paolo, Rec. Sent., IV, 7, § 1; - Id, eod., V, 25 § 1; - L. 2 Dig., de lege Corn. de falsis, XLVIII, 10; - L. 6 § 1 Dig., de extr. crim., XLVII, 11; - § 7 Inst., de publicis judiciis, IV, 18). Pare che nessun altro atto all' infuori del testamento fosse preveduto da questa legge (1).

Quanto alle *monete*, sono prevedute la contraffazione, l' alterazione (diminuzione del valore della moneta col mezzo di tosatura o di altra frodolenta manipolazione), la spendita (L. 8, L. 9 pr. § 2 Dig., de lege Corn, ; - Paolo, R. S., V, 25, § 1. Secondo il FERRINI, Paolo avrebbe riprodotto le parole stesse della legge : i fr. 8 e 9 sarebbero dei sunti) È preveduto del pari il rifiuto di accettare la moneta pubblica al suo corso nominale.

(1) Confr REIN, 779; - ORTLOFF, 91.

3. Non ci persuade l'opinione di coloro (1) che ammettono che la *falsa testimonianza* fosse preveduta dalla lex Cornelia.

Il § 2 (Lib. V, tit. 25) delle « Sent. Rec. » di Paolo, che viene generalmente richiamato, non contiene alcuna menzione espressa della legge Cornelia, ed indica anzi una particolare sanzione penale.

Le parole di Marciano (L. 1 § 2 Dig., de lege Corn.), come è manifesto dal loro tenore, si riferiscono non alla originaria legge Cornelia ma al senatoconsulto dei due Gemini (2).

Si nega generalmente che la disposizione relativa alla *corruzione del giudice*, contenuta nel luogo di Paolo dianzi citato, appartenesse alla legge Cornelia (3)

4. La *pena* era l' « aquae et ignis interdictio » cioè il bando perpetuo (4) dall' Italia con la minaccia della pena capitale a chi lo avesse violato o a chiunque avesse dato ricetto od aiuto al bandito (5).

(1) ZUMPT, *Op. cit.*, II, 2, pag. 69; - LISZT, *Op. cit.*, pag. 31; - FERRINI, *Diritto pen. romano*, pag. 249.

(2) In questo senso, LAUTERBURG, *Die Eidesdelikte*, pagg. 25 - 32 (Bern 1886)

(3) REIN, pag. 789. - In senso dubitativo FERRINI, *loc. cit.*

(4) Paolo, V, 29, 1 « his antea in perpetuum aqua et igni interdicebatur ».

(5) Di essa è talvolta menzione in TACITO, *Annali*. « Perculit is dies Pompeium quoque Aelianum, iuvenem quaestorium, tamquam flagitiorum Fabiani gnarum; eique Italia et Hispania, in qua ortus erat, (il bando dall' Italia include sotto il principato il bando dalla provincia d'origine oltrechè dal luogo di residenza) interdictum est » (Lib. XV, cap. 41). - Nerone « Veientonem Italia depulit » (Lib. XV, cap. 50) - La stessa pena toccò a Cadicia moglie di Scevino, a

Prima di Silla, questa pena non era mai stata applicata al cittadino (1).

5. Silla istituì una speciale *quaestio* anche per il reato di falso (Deinde Cornelius Sulla quaestiones publicas constituit, veluti de *Falso*, de Parricidio, de Sicariis, et Praetores quattuor adiecit). (2)

La quaestio era composta da un certo numero di cittadini e presieduta da un pretore detto *quaestor*.

La prima di esse si ebbe con Calpurnio Pisone nel 603 di Roma per il delitto di concussione commesso dagli ottimati.

Ciò erasi fatto sia perchè le assemblee del popolo non erano molto frequenti così da permettere la prosecuzione dei numerosi delitti che avvenivano, sia perché si voleva impedire che esse rendessero giustizia quando erano imputati dei cittadini influenti.

Forse Silla fu animato da altro proposito nell'istituire le quaestiones : arrogatosi il titolo di dittatore gli era necessario diminuire l' autorità dei comizj. Comunque, si sa che verso la fine della repubblica que-

Cesonio Massimo, ad Elvidio, a Paconio... TACITO adopera le frasi « Italia prohibentur », « Italia depelluntur » (Lib. XV, cap. 71) (Lib. XVI, cap. 33) - V. anche SVETONIO, *Vita dei Cesari, Augusto*, 45.

(1) Confr. MOMMSEN, *R. S.*, 72, 73, 549, 592, 971, 972.

(2) Pomp. L. 2 § 32, De origine juris etc, I, 2.

Ogni *quaestio* aveva un pretore. Qui però sono soltanto tre e non quattro le quaestiones. Pare che Pomponio abbia omesso quella de injuriis. Così almeno CUIACCIO, non però senza oppositori (V. POTHIER *Op. cit.*, I, 12).

sto giudizio reso da tribunali permanenti, divenne la regola. (1)

Come ha notato anche il Mommsen (*R. S.*, 677), la procedura della quaestio in parola, nulla offre da essere in particolare rilevato.

6. Si dice generalmente che la lex Cornelia de falsis è stata promulgata per tutelare la sincerità dei testamenti e per porre un riparo alla confusione monetaria. (2) Ciò può essere vero, ma non può negarsi d'altronde, che la confusione monetaria ebbe in Silla non un avversario, ma un fautore. Le emissioni di monete foderate furono riprese sotto di lui (3) e fu sancito, come vedemmo, sotto la comminatoria della pena pel falso nummario l' obbligo di riceverle al loro corso nominale, qualunque fosse stato il loro valore effettivo.

Gratidiano, di cui abbiamo dianzi rilevate le benemerenze, fu compreso nelle liste di proscrizione e fatto morire barbaramente. (4)

(1) Maynz, *Op. cit.*, I, 106.

(2) Escher, *Op. cit.*, 323, 328 e sulle di lui tracce, Frassati, *Op. cit.*, pagg. 7 e 8.

(3) Mommsen, *Monnaie romaine*, II, 83.

(4) Lucano, *Farsaglia*, II, 173 (V. la versione del Cassi).

CAPO V.

DALLA LEX CORNELIA DE FALSIS

(80 av. Cr.)

ALLA LEGISLAZIONE GIUSTINIANEA

(528 - 565 d. Cr.)

1. Emissioni di monete suberate dopo Silla — 2. Disposizioni della lex Julia peculatus - Mescolanza di cose estranee nell' oro o nell' argento o nel denaro pubblico - Rottura o alterazione di tavole — 3. Estensione della legge Cornelia ad altre forme di reato per opera di senatoconsulti, di costituzioni imperiali e di responsi di giurisperiti — 4. A) *Senatoconsulti* - Il senatoconsulto Liboniano e l' Editto Claudiano - Valutazione delle ipotesi emesse intorno a questi due lavori legislativi — 5. Contenuto del senatoconsulto Liboniano e quistioni relative - Estensione ai documenti delle norme del Sc. Liboniano - Un' accusa per imitazione di scritto altrui — 6. Senatoconsulti di Cossa e di Messala, di Licinio e Tauro e dei due Gemini - La legge Visellia - L' accusa di soppressione di parto contro la nob. Lepida - Senatoconsulti promulgati sotto Nerone - Sostituzione del testamento di Domizio Balbo - Sc. Silaniano intorno alla falsità in pesi e misure — 7. B) *Costituzioni imperiali* - I. Enumerazione in ordine cronologico delle costituzioni imperiali che interessano il nostro tema delle quali si ha notizia attraverso il Codice Teodosiano e l' opera giustinianea - Costituzioni di Traiano (1), di Adriano (2), di Antonino Pio (1), di Marco Aurelio e Lucio Vero (1), di Settimio Severo (3), di Caracalla (8), di Alessandro Severo (11), di Gordiano (1), di Filippo (1), di Valeriano e Gallieno (2), di Carino e Numeriano (1), di Diocleziano e Massimiano (3), di Costantino (7), di Costanzo II (3), di Valentiniano I e Valente (2), di Valente, Graziano e Valentiniano II (3), di Graziano, Valentiniano II e Teodosio (1), di Valentiniano II, Teodosio ed Arcadio (3), di Arcadio ed Onorio (1) — 8. - II. Riepilogo - Quali reati per l' addietro non preveduti nè dalla legge Cornelia nè dai senatoconsulti successivi siano stati compresi fra i reati di falso per opera delle costituzioni imperiali ri-

chiamate - Ampliamenti e modificazioni in tema di falsità in monete, in testamenti, in atti etc. — 9. C) *Responsi di giurisperiti* - Contributo dei giureconsulti allo sviluppo dell' idea del falso - Paolo, Marciano, Callistrato, Modestino, Ulpiano, Africano, Papiniano, Giuliano, Macro, Scevola, Marcello, Ermogeniano - Enumerazione dei fatti delittuosi dei quali ci tengono parola i prudentei che non facevano parte dei falsi preveduti dalla legge Cornelia.

1. Anche dopo Silla le *emissioni di monete suberate* continuarono e il LENORMANT (1) ricorda quelle avvenute sotto Mario Capitone (80 av. Cr.), L. Papio (74 av. Cr.), Q. Crepereio Roco, L. Roscio Fabato, S. Sulpicic (73 av. Cr. e successivi), M. Emilio Lepido (60 av. Cr.), Cassio Longino (54 av. Cr.) triumviri monetali (2). Menziona del pari, contro la opinione del MOMMSEN (3) le emissioni avvenute sotto la dittatura di Cesare (45 av. Cr.) e sotto il triumvirato di Antonio (43 av. Cr.) (4).

Nei primi anni dell' impero di Augusto (30 av. Cr. - 14 d. Cr.), il Senato, finchè sorvegliò la monetazione dell' oro e dell'argento, seguì il solito e dannoso sistema. Si conservano delle monete foderate

(1) *Op. cit.*, III, 232 e segg.

(2) L. 2 § 30 D., de orig. juris, I, 2 « Eodem tempore... et *triumviri monetales*, aeris, argenti, auri flatores sunt constituti ».

I triumviri monetales erano pertanto i magistrati preposti alla fabbricazione della moneta. In casi eccezionali era designato un magistrato di ordine più elevato. Questa magistratura, la quale fu da principio temporanea, divenne definitiva nell' ultimo secolo della Repubblica (LENORMANT, *loc. cit.*; - MOMMSEN, *Monn. Rom.*, II, 44 - 55.

(3) *M. R.*, II, 84.

(4) PLINIO, *Historia naturalis*, XXXIII, 9, 132 « Miscuit denario IIIvir Antonius ferrum: miscentur aera falsae monetae ».

L' operazione della foderatura è ordinariamente indicata con la locuzione « miscere monetam ».

dell' epoca emesse sotto i triumviri monetali Aquilio Floro e Sanquinio.

Nel 15 av. Cr. Augusto attese alla fabbricazione della moneta e, secondo ritengono alcuni, ritirò le monete foderate e ne proibì l' uso. Certo però ne furono esportate in India, dove se ne rinvennero infatti delle quantità considerevoli (1).

Gli imperatori dopo Augusto, in misura più o meno grande, per quanto con mezzi non sempre eguali, continuarono nel sistema.

2. A Giulio Cesare († 44 av. Cr.) si attribuisce la *lex Julia peculatus* che deve da noi essere ricordata poichè fu da essa preveduto anche il fatto di chi mescoli o faccia in modo che sia mescolata veruna cosa nell' *oro* o nell' *argento* o nel *danaro pubblico* (2). Anche questa legge fu ampliata da costituzioni, senatoconsulti e dalla interpretazione dei prudentes.

Dice Venuleio ch' era soggetto alla legge Giulia anche chi avesse rotto o cangiato una *tavola* di bronzo contenente leggi, o la tavola contenente la figura dei campi o qualche altra cosa simile (l. 8); nonchè coloro che nelle pubbliche tavole avessero cancellato o inserito alcuna cosa (l. 8 § 1); oppure scritto nelle medesime, (secondo dice Marciano) un prezzo minore di quello per cui vendettero o locarono (l. 10).

(1) Eckhel, *Doctrina numorum*, XI, 171 cit. in Lenormant, *Op. cit.*, I, 234.

(2) L. 1 D., ad legem Juliam peculatus, XLVIII, 13. Ulpiano dice che rispondono del delitto di peculato e non di falso nummario quei monetarj che improntano per sè della moneta con pubblica forma o rubano l' impronta. L. 6 § 1, h. t.

La pena fu dapprima la interdizione dell' acqua e del fuoco cui successe la deportazione (1).

3. La *legge Cornelia* la quale continuò a regolare il delitto di falso in questo periodo, giusta il sistema comune alle leggi romane di non modificare le leggi antiche ma di portarvi delle aggiunte riattaccando il fatto che si voleva punire a un delitto già preveduto per opera di senatoconsulti, di costituzioni imperiali e di interpreti, fu estesa ad altre forme di reato.

4. A) *Senatoconsulti.*

In questo periodo sono assai importanti il *Sc. Liboniano* e l' *editto Claudiano.*

Secondo alcuni, essi sono una stessa cosa benchè siano noti sotto nomi diversi. I sostenitori di questa opinione ammettono che tale lavoro legislativo sia stato promulgato sotto Tiberio detto anche Claudio (onde il nome di editto Claudiano) quando era console Libone (di qui il nome di Sc. Liboniano).

Secondo altri, si tratta di due cose diverse per quanto il loro contenuto sia pressochè identico.

Il Sc. Liboniano sarebbe stato promulgato nell' anno 16 dell' èra Cristiana sotto l' impero di Tiberio, essendo consoli Statibio Tauro e L. Scribonio Libonio (2); - l' editto Claudiano (il quale non sareb-

(1) L. 3 Dig., h. t.

(2) Riferisce il POTHIER (VII, 550) « Otomanno . . . pensa che il Sc. Liboniano sia stato fatto ai tempi di Adriano... » - Altri lo attribuisce ai tempi di Nerone in base ad una attestazione di SVETONIO, *Ner.*, 17 - REIN (pag. 784) e ORTLOFF (p. 90) ammettono la esistenza di un senatoconsulto Liboniano e di un editto e di un senatoconsulto Claudiano.

be che una conferma del precedente) sarebbe stato promulgato sotto l' impero di Claudio (41 - 54) (1).

Questa seconda opinione ha con sè il sussidio della L. 10 pr. e del § 1 del titolo, de lege cornelia, dove si parla di senatoconsulti al plurale (nikil senatusconsultis cavetur; senatusconsultis locum non esse) e più ancora della L. 3 Cod., de his qui sibi adscribunt in testam., IX, 23, dove il Sc. e l' Editto sono separatamente specificati (Senatusconsulto et Edicto divi Claudii prohibitum est (2).

Il Mommsen (3) dice che Claudio ha regolato col suo editto il procedimento: potrà essere vero, ma non è dato sapere donde l' eminente storico e giurista abbia attinto gli elementi della sua convinzione.

5. Il Senatoconsulto Liboniano è stato promulgato allo scopo di impedire gli artifizj da parte degli eredi e di garantire la sincerità delle disposizioni testamentarie. Si è pensato che di tale sincerità non dessero affidamento le *liberalità scritte nel testamento dalle persone s'esse che ne erano favoriti* e si creò contro di esse una presunzione di falsità.

Era minacciata la pena del falso a chi redigendo un testamento o un codicillo per incarico di altri avesse scritto per sè o per le persone sotto la sua potestà una qualche liberalità (4).

(1) V. Pothier, *loc. cit.*

(2) V. Pothier, ivi.

(3) *Röm. Straf.*, 671, n. 4.

(4) L. 15 pr. Dig., de lege Corn., XLVIII, 10; - L. 3 Cod., de his qui sibi adscrib., IX, 23.

Il Ferrini, palesemente sulle tracce del Rein (1), quantunque da lui non citato, ritiene (2) che il senatoconsulto Liboniano si sia limitato a dichiarare nulle le scritture dei legati a prò dello scrivente del testamento altrui senza comminare nessuna sanzione penale, la quale sarebbe stata istituita soltanto da Claudio col suo editto. Il Dernburg invece (3) attribuisce la sanzione penale allo stesso senatoconsulto.

Il senatoconsulto in parola ebbe, come vedremo, delle aggiunte in prosieguo di tempo.

Un senatoconsulto probabilmente della stessa epoca che alcuni identificano col Liboniano (4) estese ai *documenti* le norme per i testamenti (5).

A giudizio di taluni scrittori (6) il senatoconsulto previde la sola *signatio*, l'apposizione, cioè di un sigillo sopra un atto falso. Tale apposizione, la quale costituiva una delle forme solenni richieste per i testamenti, avrebbe attirato per prima l'applicazione della legge cornelia, la quale, soltanto più tardi, sarebbe stata estesa (per opera della dottrina) alle falsità in documenti senza la signatio.

81 anni prima che tale senatoconsulto fosse promulgato, cioè dire nel 65 av. Cr., la storia ricorda

(1) *Op. cit.*, 784. Nello stesso senso Ortloff, *Op. cit.*, pag. 90.

(2) Voce *Falso* (nel *Digesto ital.*) § 5 e in *Diritto penale romano*, pag. 247.

(3) Dernburg, *Diritto di famiglia e diritto dell'eredità*, pag. 292.

(4) Rein, 784 in modo dubitativo; - Frassati, 16; - Mallye, 15 e 44.

(5) Confr. Mommsen, 672 V. L. 16 §§ 1 e 2 D., de lege Corn.; - L. 9 § 3 ivi. V del pari *Mos. et rom. legum coll.* 8, 7, 1.

(6) V. Mallye, pag. 44.

un' accusa per imitazione di scritto altrui presentata da Catone il giovane quale questore contro uno scrivano pubblico che fu assolto (1).

6. Sotto Tiberio si ebbero altri Senatoconsulti il cui contenuto si riferisce ai reati di falso.

Nell' anno 20 fu promulgato quello di *Cotta* (Aurelio) e di *Messala* (Valerio), il quale estese la pena della legge Cornelia a coloro che per denaro avessero intentato processi o che si fossero associati allo scopo di far condannare un innocente (2).

Nell' anno 27 un senatoconsulto reso sotto il consolato di *Licinio* e *Tauro* estese del pari la pena della legge Cornelia a coloro che procuravano dolosamente che fossero fatte false attestazioni o testimonianze (3).

Due anni dopo, in forza del senatoconsulto conosciuto sotto il nome dei *due Gemini* (C. Rubellio Gemino e C. Fusio Gemino, consoli sotto Tiberio) soggiacquero alla pena della legge Cornelia anche coloro che ricevevano denaro « ob denuntiandum vel non denuntiandum remittendumve testimonium » (4).

Pur sotto Tiberio fu promulgata nell' anno 25 da L. Visellio Varrone una legge, detta perciò *Visellia*,

(1) PLUTARCO, *Catone minore*, 16; ricordato anche dal REIN, 793.

(2) SCHULTING, *Jurisprudentia anteiustinianea*, pag. 764. - Cnfr. REIN, 789; - POTHIER, VI, 550 e 562. Veggasi L. I § 1 D., de lege C.; L. 20 ivi. Confr. L. 9 § 4.

(3) POTHIER. VI, 562. - L. 1 e L. 9 § 3 Dig., de l. C.

(4) *Collat.* VIII, 7, 3. Cnfr. L. 1 §2 D., de l. C.

la quale punì i libertini che usurpavano le prerogative spettanti agli ingenui (1).

Sotto questo principe la nobile *Lepida*, pronipote di Lucio Silla e di Gneo Pompeo fu accusata di supposizione di parto (defertur simulavisse parto ex P. Quirino divite atque orbo) oltre che di altri reati. Fu condannata alla interdizione dell' acqua e del fuoco (2).

Per rendere difficile la falsificazione dei documenti, fu promulgato, sembra sotto *Nerone*, un senatoconsulto il quale prescrisse che i documenti medesimi dovessero essere sigillati dopo essere stati forati con triplice passaggio di fili (adversus falsarios tunc primum repertum ne tabulae nisi pertusae ac ter lino per foramina traiecto obsignarentur) (3).

Pare che sotto Nerone siano state confermate le norme del senatoconsulto Liboniano « ne quis alieni testamenti scriptor legatum sibi adscriberet » (4).

Fu durante il principato di Nerone che Valerio Fabiano sostituì (subdidit) il testamento di Domizio Balbo con la complicità di altri quattro. Furono condannati secondo la legge Cornelia ad eccezione di uno dei complici, Asinio Marcello del quale TACITO dice : « Marcellum memoria majorum et preces Caesaris poenae magis quam infamiae exemere » (5).

(1) Cod. IX, 21 ad legem Viselliam ; - POTHIER, VI, 569.
Intorno alla falsa assunzione della cittadinanza romana, vedi REIN, 781 - 782.

(2) TACITO, *Annali*, III, 22, 23.

(3) SVETONIO, *Nerone*, 17. - Confr. Paolo, R. S., XXV, 5 § 6.

(4) SVETONIO, Ivi. - V. MOMMSEN, 671 n. 4.

(5) *Annali*, XIV, 40. - In seguito fu graziato anche un altro: Antonio Primo, e gli furono restituiti gli antichi onori (TACITO, *Istorie*, II, 86).

La falsità in pesi e misure fu oggetto di disposizioni del *senatoconsulto Silaniano* (1).

7. B) *Costituzioni imperiali*

I. - Le costituzioni imperiali come furono generalmente una fonte di diritto assai preziosa per il diritto romano, così lo furono del pari nei riguardi del tema che ci occupa (2).

Di quelle a noi pervenute attraverso i Codici Teodosiano (3) o Giustinianeo, oppure, indirettamente, per mezzo dei frammenti del Digesto, noi richiameremo in ordine cronologico quante particolarmente interessano il nostro tema (4).

L'ottimo *Traiano* (98 - 117) statuì con un editto dover essere condannati secondo la legge Cornelia anche gli alteratori delle stadere (5).

Adriano (117 - 138) emanò un decreto giusta il quale furono relegati nelle isole i falsificatori di pesi o di misure (6). Secondo lo stesso imperatore va

(1) FESTO, voce: *publica pondera*. - V. FERRINI, *Falso* § 3; ORTLOFF, p. 92; REIN, p. 781 « plebiscitum Silanianum ».

(2) È generalmente ammesso che soltanto dopo Diocleziano gli imperatori pubblicarono delle costituzioni che avevano il carattere di leggi: prima d'allora si riferivano a casi particolari (*edicta*, disposizioni che ebbero per lo più carattere locale o amministrativo; - *mandata*, istruzioni private dell'imperatore ai funzionarj; - *decreta*, sentenze: - *rescripta*, *epistolae*, risposte a quesiti).

(3) È inutile ricordare a chi legge che il Codice Teodosiano (Teodosio II, 438) contiene le costituzioni a partire da Costantino. Ci serviamo dell'edizione di Mantova del 1741 con note di JACOPO GOTOFREDO.

(4) Ci fu di scorta il *Corpus legum* dell'HAËNEL.

(5) L. 6 § 1 Dig., de extr. crim., XLVII, 11.

(6) L. 32 § 2, Dig., ad l. C.; - L. 6 § 2, D., de extr. crim.

soggetto alla pena della legge Cornelia colui che con due diversi contratti ha venduto la medesima cosa (1).

Antonino Pio (138 - 161) rescrisse a Claudio doversi deferire al giudizio dell'imperatore, al quale tocca di stabilire la pena da infliggersi, il fatto di colui che produsse in giudizio documenti falsi, nel caso che i colpevoli meritino maggior pena di quella che « ex forma jurisdictionis peti possint » (2).

I di lui successori *Marco Aurelio* e *Lucio Vero* (161 - 169) dichiararono doversi perdonare a coloro che avessero prodotto tali documenti per errore (3).

Settimio Severo (195 - 211) condannò secondo la legge Cornelia un prefetto di Egitto, il quale, durante il tempo in cui presiedeva a una provincia, aveva commesso delle falsità in documenti (4).

Il medesimo imperatore e il di lui successore *Caracalla* (211 - 217) stabilirono dover rispondere come falsarj quei tutori e curatori che avessero contratto col fisco prima di aver reso i conti della tutela o della cura (5). Stabilirono del pari le norme da seguirsi per impugnare per falsità un testamento sul quale si fosse basata una sentenza (6).

(1) L. 21 D., de l. C. « ... Et hoc et divus Hadrianus constituit » Il Digesto contiene un altro editto di questo imperatore contro gli alteratori di termini. L. 2 D., de termino moto, XLVII, 21. La legge agraria promulgata da Cesare, al pari di quella che é opera di Nerva (96 - 98), conteneva sanzioni repressive in materia. L. 3 e § 1 eodem.

(2) L. 31 D., de l. C.

(3) Ivi.

(4) L. 1 § 4 D., de l. C.

(5) L. 1 § 9 D., de l. C. « .. ut divi quoque Severus et Antoninus constituerunt ».

(6) L. 1 Cod., si ex falsis instrum. vel test. jud., VII, 58.

Caracalla nel terzo anno del suo scellerato impero (1) diede norme relative al procedimento per supposizione di parto (2) stabilendo che se taluno avesse opposto alla parte avversaria il delitto di parto supposto, non si dovesse differire alla pubertà del fanciullo la causa capitale.

Di questo imperatore abbiamo cinque costituzioni relative a ciò che forma oggetto del senatoconsulto Liboniano : al fatto cioè di coloro che si assegnano delle liberalità nel testamento che scrivono per incarico d'altri. Nella prima costituzione, dell'anno 213, stabilì non dover rispondere della legge Cornelia quel figlio emancipato che sotto la dettatura del padre si fosse ascritto una liberalità nel di lui testamento (3). La seconda costituzione, dell'anno seguente, resa sotto i consoli Antonino e Balbino, statuì che la conferma del testatore rendeva valido il legato assegnatosi da chi scrisse il testamento (4). La terza, del 224 (consoli Massimo ed Eliano) ricorda che il Se-

(1) Questa « bestia feroce di Ausonia » come si macchiò d'ogni vizio, così fu anche un emerito falsificator di monete. Si hanno di lui delle monete di piombo argentato e di rame dorato messe in circolazione per monete genuine d'argento e d'oro. Se ne possono vedere degli esemplari nella collezione imperiale di Vienna (Münzen und Antiken Cabinet).

Pare certo del resto che anche sotto altri successori di Settimio Severo siano state emesse delle monete fuse di biglione di orribile fattura per rimediare a degli imbarazzi finanziarj (LENORMANT, I, 278 - 279).

(2 L. 1 Cod., ad l. C. de falsis, IX, 22. Nel Codice al pari che nel Digesto (cnfr. L. 1 § 9, de l. C.) Caracalla è indicato col nome di Antonino.

(3) L. 1 Cod, de his qui sibi adscrib., IX, 23.

(4) L. 2 Cod., de his qui sibi adscrib.

nato e gli imperatori liberarono da pena coloro che soltanto per ignoranza avevano assegnato a loro stessi una liberalità nel testamento altrui (1). La quarta costituzione, data nell' anno 220, sotto il consolato di Fusco e Destro, dichiara essere nullo il legato che il marito si assegnò nel testamento della moglie: il colpevole è colpito dalla legge Cornelia se non chiede la grazia (2). La quinta costituzione, resa pochi mesi dopo, dichiara nulla del pari la liberalità che il soldato si è assegnata nel testamento del commilitone: la pena però è rimessa attribuendosi il fatto più ad errore che a malizia (3).

Di *Alessandro Severo* (222 - 235) rinveniamo non poche costituzioni relative al tema che ci occupa.

In una di esse richiamò (a 222) il divieto fatto dal senatoconsulto Turpilliano alla donna di accusare del delitto della legge Cornelia quando l' affare non la riguardasse (4). Confermò nel 224 (consoli Massimo ed Eliano) le norme già stabilite nei rescritti dei suoi predecessori statuendo che quando l' accusa di falso fosse dal debitore opposta per dilazionare il pamento, questi dovesse essere tenuto ad adempiere al suo impegno, salva la sua azione pel titolo di falso (5). Stabilì che per far dichiarare nulla una sentenza non basti provare che sono stati prodotti dei documenti falsi ma occorra dimostrare che sopra di essi è stato giudicato (6).

(1) L. 3 Cod., ivi
(2) L. 4 Cod., ivi
(3) L. 5 Cod., ivi
(4) L. 5 Cod., de his qui accusare non possunt, IX, 1.
(5) L. 2 Cod., ad l. C. de falsis
(6) L. 3 Cod., si ex falsis instrum., VII, 58.

Una costituzione dello stesso imperatore resa nel 223 sotto il consolato di Massimo ed Eliano, statuisce che la sentenza proferita sulla verità o sulla falsità di un istrumento ha forza obbligatoria soltanto per quelle persone per le quali fu pronunciata (1). Nello stesso anno, sotto gli stessi consoli, rescrisse che un istrumento non può far prova a favore di colui che protestò di non farne uso revocandone in dubbio la credibilità (2). Nell' anno seguente, consoli Giuliano e Crispino, statuì doversi rinnovare la causa ex integro quando i soccombenti provino che ebbero la peggio in causa di documenti falsi (3).

Nel 228, essendo consoli Albino e Massimo, stese un rescritto giusta il quale non era vietato al figlio che aveva conseguito un legato - ignorando essere falso il testamento presentato dalla matrigna - di istituire l' accusa contro di lei per falso testamento (4). Pochi giorni appresso, ne promulgò un altro per coloro « qui falsis rescriptionibus utuntur » stabilendo per essi l' assoluzione quando avessero dimostrato ch' erano stati indotti in errore da altri e avessero presentato la persona dalla quale avevano ricevuto il falso rescritto (5).

(1) L. 2 Cod., de fide instrumentorum, IV, 21

(2) L. 3 Cod., de fide instr.

(3) L. 2 Cod., si ex falsis instr.

Nella vita di Alessandro Severo *(In Alex. Severi vita)* scritta da Elio Lampridio si legge che questo imperatore condannò un notaio convinto di falso alla recisione dei nervi che congiungono le articolazioni delle dita perchè più non fosse capace di scrivere, e, così ridottolo, lo fece deportare in un' isola. Il fatto è ricordato anche dal Melchiori, *Trattato cit.*, 214.

(4) L. 3 Cod., ad l. C.

(5) L. 4 Cod., ad l. C.

Nel 230, essendo consoli Agricola e Clementino, statuì non potere il figlio perseguire criminalmente la madre per accusa di falso, sibbene civilmente. Se è insorto dubbio sulla realtà della scrittura in forza della quale la madre rivendica a sè il fedecommesso, si può fare ricerca sulla verità della scrittura medesima (1).

Alessandro Severo estese contro gli architetti e gli imprenditori d' opere l' azione *in factum* stabilita dal pretore contro l' agrimensore che denunziava una falsa misura (2).

Di *Gordiano* (Gordiano III ?) c' è una costituzione che si occupa del giudizio di falsità, la quale sancisce che si suole sospendere l' esecuzione del giudicato e concedere la ripetizione del pagato se risulta da manifeste prove che la buona fede del giudice è stata sorpresa mediante documenti falsi (3).

Dell' arabo *Filippo* (244 - 249) uccisore e successore di Gordiano III, vi è una costituzione del 246 resa sotto il consolato di Filippo e di Tiziano, la quale stabilì non potere aspirare alle cose disposte a suo favore dall'ultima volontà del defunto chi accusò di falso le tavole testamentarie e rimase soccombente in questa accusa (4).

Nel 258 gli imperatori *Valeriano* e *Gallieno* (253-260), essendo consoli Tusco e Basso, giudicarono in

(1) L. 5 Cod., ad. l. C.
(2) L. 7 § 3 Dig., si mensor falsum modum dixerit, XI, 6
(3) L. 4 Cod., si ex falsis instr., VII, 58
(4) L. 6 Cod., ad l. C.

un rescritto essere difficile consentire di far uso dell' accusa di falso a chi ha transatto (1).

Degli stessi imperatori vi è una costituzione dell' anno seguente, consoli Emiliano e Basso, la quale stabilisce che non sfuggono all' accusa di falso coloro che falsificarono i codicilli quantunque non ne abbiano fatto uso (2).

Una costituzione di *Carino* e *Numeriano* (283-285) dell'anno 284, stabilisce che se un giudizio di falso resta estinto « interventu indulgentiae », è sempre lecito procedere se vi è di mezzo qualche azione civile (3).

Gli imperatori *Diocleziano* e *Massimiano* (284, 285 - 305) furono anche nella materia che ci occupa assai prodighi di costituzioni. Undici ne furono raccolte sotto il titolo del Codice « ad legem Corneliam de falsis ».

La prima resa nel 285, sotto il consolato di Diocleziano e Aristobulo stabilisce che chi vuol promuovere accusa di supposizione di parto contro la matrigna, debba provare il fatto presso il Pretore della provincia (4). La seconda del 287 (consoli Diocleziano e Massimiano) decreta che il giudice investito della « lis pecuniaria » debba decidere anche « de fide instrumenti » (5). La terza (294 - 302), fissa a venti anni il tempo necessario a prescri-

(1) L. 7 Cod., ad l. C.
(2) L. 8 Cod., ad l. C.
(3) L. 9 Cod., ad l. C.
(4) L. 10 Cod., ad l. C.
(5) L. 11 Cod., ad l. C.

vere la querela di falso (1). La quarta (299 - 304), riguarda un caso di falsa dichiarazione (2). La quinta (299 - 304), rileva essere pubblicamente noto che commette delitto di falso chi nasconde o sottrae un testamento (3). La sesta (300 - 305), dichiara esservi falso nel fatto del creditore che colludendo col debitore pone falsamente in antidata il giorno della cauzione pignoratizia (4). La settima (300 - 305) sancisce che vi sono due vie per chi si querela della fede di un testamento e che nulla vieta che il colpevole convenuto sia accusato anche da colui che agì in via civile (5). L' ottava (300 - 305), verte sulla facoltà d' interrogare testimonj per provare la falsità di documenti già indiziati come falsi (6). La nona (300 - 305), è sul diritto di istituire l' accusa di falso « contra eos quos de dominio fundi tecum contendere proponis » (7). La decima (300 - 305), si occupa del divieto fatto alla donna di istituire l' accusa di falso (8). L' undecima (300 - 305), ricorda non esservi falso senza dolo malo (9).

Il titolo del Codice « de mutatione nominis » (IX, 25) contiene un' unica costituzione di Diocleziano e Massimiano (293 - 304), la quale stabilisce es-

(1) L. 12 Cod., ad l. C.
(2) L. 13 Cod., ad l. C.
(3) L. 14 Cod., ad l. C.
(4) L. 15 Cod., ad l. C. - Confr. POTHIER, VI, 560.
(5) L. 16 Cod., ad l. C.
(6) L. 17 Cod., ad l. C.
(7) L. 18 Cod., ad l. C.
(8) L. 19 Cod., ad l. C.
(9) L. 20 Cod., ad l. C.

ser lecito all' uomo libero di mutarsi senza frode il nome e il cognome (1).

Intorno alla materia regolata dal senatoconsulto Liboniano, rescrissero nel 290 non aver valore una disposizione del testatore che dona la libertà al servo, quando il servo stesso ha scritto il testamento, quantunque il testatore abbia in altro luogo confermato ciò che il servo si ascrisse. Viene però rimessa la pena del falso in base alla considerazione che il servo non può opporsi alla volontà del padrone (2).

A Diocleziano spetta il merito di avere proibito la circolazione delle monete suberate.

Un importante contributo al reato di falsità e particolarmente al reato di falsità in monete è stato offerto dalle costituzioni di *Costantino* (dal 312 al 323 imp. d' Occidente, dal 323 al 327 imp. unico).

Una sua costituzione del 317, resa sotto il consolato di Galliano e Basso, stabilisce che le monete con la sua imagine devono essere accettate per un sol prezzo perchè tutte di uno stesso peso. Chi non ottempera a tale norma è dato alle fiamme o viene in altra maniera ucciso, e la stessa pena colpisce colui che tosa le monete o le contraffà (3). Lo stesso imperatore stabilì (319, consoli Costantino e Licinio), dover essere condannato a seconda del sesso e della

(1) Gli stessi imperatori (294 - 305) richiamano le norme della lex Visellia contro chi usurpa le prerogative degli ingenui. - L. un. Cod. ad legem Viselliam, IX, 21.

(2) L. 6 Cod., de his qui sibi adscribunt, IX, 23. - Il titolo XXI del Codice, de fide instrumentorum, (lib. IV) contiene otto costituzioni di questi imperatori.

(3) L. un. Cod. Theod., si quis solidi circulum, IX, 22.

diversa sua condizione (decurione, plebeo o servile) chiunque fabbrica della moneta adulterina (1).

Nel 321, sotto il consolato di Crispo e di Costantino, fu promulgata una costituzione di questo imperatore, la quale, dopo aver rilevata la gravità del reato ed i supplizj che merita, promette l' impunità agli accusatori; minaccia la morte al soldato che lascia evadere una persona indiziata del reato; non consente al condannato il diritto d' appello; stabilisce dover essere dati al fisco la casa o il fondo nel quale i reati di falsa moneta sono stati commessi anche se il padrone è di ciò ignaro, salvo il caso che il padrone stesso, « ut primum repererit, scelus prodiderit perpetratum » o si trovi assai lontano da quel luogo; prescrive che siano puniti di morte le persone addette al fondo che prestarono aiuto (2). Da tale sanzione sono però esclusi le « viduae » e i pupilli, e, anche se conscj, gl' impuberi, per i quali sono tenuti, verso il fisco, i tutori.

Alcuni anni dopo aver emessa la precedente costituzione, mosso dallo stesso desiderio di combattere i falsi monetarj e di favorire quanto poteva essere utile per debellarli, Costantino decretò doversi concedere la cittadinanza romana ai servi i quali avessero denunziato i falsarj in monete, mentre il fisco era tenuto a pagare ai loro padroni il prezzo da essi rappresentato (3).

(1) L. 1 Cod. Theod., de falsa moneta, IX, 21.

(2) L. 1 Cod., de falsa moneta, IX, 24; - L. 2 Cod. Theod., de falsa moneta, IX, 21

(3) L. 2 Cod., pro quibus causis servi, VII, 13; - L. 2 Cod. Theod., de falsa moneta.

Nel 326, rescrivendo a Tertullo proconsole d' Africa, Costantino diceva essere delitto di lesa maestà da punirsi quindi col vivicomburio, il falso nelle monete romane. (1)

Il Codice di Teodosio reca una costituzione di Costantino del 429 (2) la quale ripete talune norme relative alla confisca della casa o del fondo dove il falso nummario fu consumato, già consacrate con la costituzione del 321.

Una costituzione del 316, resa sotto il consolato di Sabino e Rufino, stabilisce la procedura da seguirsi nel caso che un decurione sia accusato di falso. (3)

Una costituzione, di cui non è indicata l' epoca, fissa le norme da osservare e i mezzi di prova cui ricorrere per dimostrare la falsità di un documento (4).

Anche il secondo figlio di Costantino, *Costanzo II* (337-350 in Oriente ; - 350-361 imperatore unico) emanò nel 356 una costituzione sul reato di falsa moneta (5). Altra ne aveva emanato nel 343, sotto il consolato di Placido e Romolo, nella quale fissava un premio per chi denunziasse un falso monetario, mentre al colpevole comminava il vivicomburio (6). Una costituzione del 349 (consoli Limenio e Catullino) pre-

(1) L. 2 Cod., ivi. - La prima parte di questa Costituzione è riportata anche nel Codice Teodosiano, L. 3, de falsa moneta.

(2) L. 4 Cod. Theod., ivi.

(3) L. 21 Cod., ad. l. C. ; - L. 1 Cod. Theod., ad l. C. de falso, IX, 19.

(4) L. 22 Cod, ad. l. C. - La stessa costituzione con qualche aggiunta trovasi nel Codice Teodos., L. 2, ad l. C. de falso.

(5) L. 1 Cod. Theod., si quis pecunias conflaverit, IX, 23.

(6) L. 5 Cod. Theod., de falsa moneta.

vede il delitto dei « flaturarii » che separino l'argento dal bronzo (1)

Valentiniano I (364-375, Imperatore d'Occid.) (2) e *Valente* (364-378, Imperatore d' Oriente) decretarono nel 367 in ordine alla imitazione delle lettere imperiali: « Serenitas nostra prospexit inde caelestium litterarum coepisse imitationem, quod his apicibus tuae gravitatis officium consultationes, relationesque complectitur, quibus scrinia nostrae perennitatis utuntur: quamobrem istius sanctionis auctoritate praecipimus, ut posthac, magistra falsorum consuetudo tollatur, et communibus litteris universa mandentur, quae vel de provincia fuerint scribenda, vel a Judice; ut nemo stili huius exemplum aut privatim sumat, aut puplice (3).

Rescrissero gli stessi a Modesto nel 371 da Costantinopoli (4), essendo consoli Graziano e Probo:

«Aes quod Dichoneutum vocatur, non modo deinceps Largitionibus inferatur, verum de usu penitus et conversatione tollatur ac nemini publice hoc habere liceat. Et conflatores figurati aeris, adulteratores etiam monetae, capitalis animadversio persequatur » (5).

Vi è una costituzione del 376 di *Valente*, *Graziano* (Imperatore d'Occid, dopo Valentiniano I, 375-383) e

(1) L. 6 Cod. Theod., ivi.

(2) Con questo principe riappaiono le monete suberate di cui era stata sospesa la circolazione per opera di Diocleziano.

(3) L. 3 Cod. Theod., ad leg. Corn. de falso, IX, 19.

(4) Il rescritto è dunque opera di Valente.

(5) L. 1 Cod. Theod., de conlatione aeris, XI, 21. - GOTOFREDO spiega « aes dichoneutum esse bis recoctum, adulteratum et adventitia etiam forte aliqua materia commistum ».

Valentiniano II (con Graziano, 375-388), giusta la quale è lecito a chi dubita della fede di un istrumento di dichiarare se intenda istituire il giudizio di falso per via penale o civile (1).

Il Codice di Teodosio contiene due costituzioni che vanno sotto il nome di questi imperatori ma di cui fu autore Valente (2): una è del 369, e fu resa a Marcianopoli sotto il consolato di Valentiniano e Vittore: « Quidquid ex auro hominum privatorum in monetis publicis reppereris figuratum, id omme nostris scias Largitionibus vindicandum: Siquidem ipse se dignum condemnatione judicavit quisquis aurum proprium non coactus, Monetis fiscalibus sponte credidit inferendum » (3). L'altra costituzione è del 374, e fu data in Antiochia sotto il consolato di Graziano ed Equizio. Modera il rigore della legge precedente: « Solitae moderationis superiorem sententiam mitigamus, qua omne aurum, quod a privatis pro figuratione monetis dicebatur inlatum, fisci jusseramus commodis vindicari, ut pro omni summa quae brevibus tenetur inserta, binae per singulas libras, omissa frustratione (4) unciae conferantur » (5).

Graziano, Valentiniano II e Teodosio (in Oriente, mandatovi da Graziano, 378-394) essendo consoli

(1) L. 23 Cod., ad l. C. - Fu tolta con varianti dal Cod. Theodos., L. 4, ad legem. Corn. de falso.

(2) V. le note di GOTOFREDO in proposito.

(3) L. 7 Cod. Theod., de falsa moneta.

(4) Commenta GOTOFREDO: «... id est nulla amplius supplicatione contra hoc audienda: ut ad hoc tempus usque toto hoc quinquennio supplicatum Principi fuerit ad deprecandam confiscationis poenam, quae illa l. statuta fuerat ».

(5) L. 8 Cod. Theod., de falsa moneta.

Syagrio ed Eucherio rescrissero nel 381 doversi escludere dalla indulgenza il reato di falso nummario:

«Paschalis laetitia dies ne illa quidem tenere sinit ingenia, quae flagitia fecerunt : pateat insuetis horridus carcer aliquando luminibus. Alienus autem censemus ab indulgentia, *qui sacri oris* (1) *imitator, et divinorum vultuum adpetitor ; venerabiles formas sacrilegio eruditus impressit.* His ergo tali quoque sub absolutione damnatis, indultum nostrae serenitatis eo praecepti sine concludimus, ut remissionem veniae crimina nisi semel commissa, non habeant : ne in eos liberalitatis Augustae referatur humanitas, qui impunitatem veteris admissi non emendationi potius, quam consuetudini deputarunt » (2).

Una costituzione di *Valentiniano II*, *Teodosio* ed *Arcadio* (3) prescrive che quando un istrumento sia accusato di falso, la prova della fede che merita incomba prima a chi lo ha prodotto ed in seguito a chi si è dichiarato con sua istanza pronto a dimostrarne la falsità (4).

In tema di falsità in moneta noveriamo due costituzioni, le quali furono opera di Teodosio (5). La prima è del 389 ; fu promulgata a Costantinopoli es-

(1) « Pro principis facie » (GOTOFREDO).

(2) L. 6 Cod., de indulgentiis criminum, IX, 38.

(3) Quest' ultimo, figlio di Teodosio, avrà confermato probabilmente questa costituzione la quale, avendo la data del 389, non può essere stata da lui emanata, cominciando l' impero di Arcadio (Oriente) nel 395 († 450).

(4) L. 24 Cod., ad leg. Corn. de falsis

(5) V. le note di GOTOFREDO alle leggi 9 e 10 del Cod. Teodos., de falsa moneta.

sendo consoli Timosio e Promoto ed è importante perchè dichiara delitto di maestà il falso nummario ritornando così al concetto di Costantino « Falsae monetae rei (quos vulgo Paracharactas (1) vocant) maiestatis crimine tenentur obnoxii » (2). La seconda è del 363. Rescrissero andare soggetto a pena chiunque « super cudendo aere vel rescripto aliquo vel etiam adnotatione nostra sibi arripuerit facultatem » (3).

Dei due figli di Teodosio *Arcadio* (Oriente) ed *Onorio* (Occidente 395 - 423), vi è una costituzione del 395, resa sotto il consolato di Olibrio e Probo (o Probino) la quale sancisce: « Centenionalem tantum nummum (4) in conversatione publica tractari praecipimus, Majoris pecuniae (5) figuratione submota. Nullus igitur Decargyrum nummum alio audeat commutare: sciens fisco eandem pecuniam vindicandam, quae in publica potuerit conversatione deprehendi » (6).

(1) Da « caragma », tipo monetario.

(2) L. 9 Cod. Theod., de falsa moneta

(3) L. 10 Cod. Theod., ivi; L. 3 Cod., eod.

(4) Nel commento di questa costituzione, GOTOFREDO, dopo avere lungamente discusso le varie interpretazioni, conclude: « Ego putem Centenionales nummos communes dictos denarios argenteos, qui centum in libram signati, quique adeo centesimum librae argenti conficiebat ».

(5) « .. colligo .. Majorinam pecuniam ex argento et aere conflatam fuisse » (GOTOFREDO, Comm. alla L. 6 Cod. Theod., de falsa moneta).

(6) L. 2 Cod. Theod., si quis pecunias conflaverit, IX, 21

8. — II. Riepilogando, si rileva quanto notevole sia il contributo offerto al falso dalle costituzioni imperiali che abbiamo richiamato, le quali, da un lato, previdero nuove forme di questo delitto non considerate per l'addietro nè dalla legge Cornelia nè dai senatoconsulti successivi, e dall'altro, e sopratutto, ampliarono e modificarono il contenuto delle singole forme già consacrate e regolarono la procedura.

Fra i nuovi reati sottoposti alla legge Cornelia notiamo: l'alterazione di pesi e misure (Traiano, Adriano) (1); - la vendita della medesima cosa a due persone (Adriano); - il fatto dei tutori o dei curatori che contrassero col fisco prima di aver reso i conti della tutela (Settimio Severo e Caracalla); - l'uso di falsi rescritti...

Per ciò che riguarda ampliamenti e modificazioni, ricordiamo che se ne ebbero non pochi in tema di falsità in *monete*: il falso nummario è considerato un reato di lesa maestà (Costantino; Valentiniano II, Teodosio e Arcadio) pel quale non è concesso l'appello; è minacciato di morte il soldato che lascia evadere il falso monetario; si confiscano la casa ed il fondo dove il falso nummario è perpetrato; si prescrivono pene varie secondo che il colpevole è decuzione, plebeo o servile (Costantino); si premiano i denunciatori (Costantino, Costanzo II); si proibisce la circolazione di certe monete e si puniscono i trasgressori come falsarj (Valentiniano I e Valente; Arcadio

(1) Era preveduta, come abbiamo già avuto occasione di rilevare, dal « plebiscit. silanianum », ma non faceva parte dei reati preveduti dalla l. C.

ed Onorio); si esclude questo reato dal beneficio della indulgenza (Graziano, Valentiniano II e Teodosio).

Dal complesso traspare con chiarezza che questo reato ha subito dalla legge Cornelia in poi un notevole inasprimento del quale non è ingiustificato ricercare la causa nella sua maggiore diffusione.

In tema di falsità in *disposizioni di ultima volontà*: fu considerata la falsità nei codicilli (Valeriano e Gallieno); fu consentito al figlio che consegue un legato, ignorando essere falso il testamento presentato dalla matrigna, di istituire l' accusa contro di lei per falso testamento (Alessandro Severo); si regolò la procedura (Diocleziano e Massimiano) e si stabilirono le norme relative alle conseguenze civili scaturienti dalla accusa di falso (Filippo); furono emanate disposizioni in ordine a quanto forma oggetto del senatoconsulto Liboniano (Caracalla, Diocleziano e Massimiano); si fissarono le norme da seguirsi per impugnare un testamento sul quale si fosse basata una sentenza (Settimio Severo e Caracalla).

In tema di falsità in *atti*: si tenne conto della buona fede come di circostanza che elimina il reato di uso di falsi rescritti (Alessandro Severo) o di presentazione di documenti falsi in giudizio (Antonino Pio); si stabilì in quali casi sia competente l' imperatore per giudicare della produzione di documenti falsi (Antonino Pio); si determinarono le conseguenze della transazione relativamente all' accusa di falso (Valeriano e Gallieno); si indicò il termine necessario per prescrivere la querela di falso (Diocleziano

e Massimiano) ; si diede facoltà di sentire testimonj per provare la falsità di un documento (Diocleziano e Massimiano) ; si vietò alla donna di accusare di falso in causa altrui ; si vietò del pari al figlio di proseguire criminalmente la madre per accusa di falso (Alessandro Severo) ; si stabilirono le norme da seguirsi nel caso che un decurione fosse accusato di falso (Costantino) ; si fissarono i mezzi di prova, e si diedero le disposizioni relative, per dimostrare la falsità di un documento (Cost.) ; è stata indicata la procedura da seguirsi nei giudizj di falso penale e civile in ogni genere di atti, in testamenti etc. (Valente, Graziano, Valentiniano II).

Numerosissime sono le disposizioni delle costituzioni imperiali che abbiamo richiamato destinate a disciplinare il falso in materia civile : si stabiliscono le norme da seguirsi nel caso che il debitore opponga l' accusa di falso per dilazionare il pagamento o nel caso che si chieda la nullità di una sentenza perchè basata sopra un documento falso. Si dettano disposizioni sulla forza obbligatoria della sentenza proferita sulla verità o falsità di un documento di cui si revoca in dubbio la credibilità (Alessandro Severo), sull' esercizio dell' azione civile anche in caso di estinzione dell' azione penale (Carino e Numeriano), sulla facoltà concessa al giudice investito della lis pecuniaria di giudicare de fide instrumenti (Diocleziano e Massimiano), sulla sospensione dell' esecuzione del giudicato nel caso che la buona fede del giudice sia stata sorpresa mediante documenti falsi (Gordiano), sull' onere della prova relativamente alla falsità di un istrumento (Valentiniano II, Teodosio ed Arcadio).

Per ciò che riguarda il *falso in generale* è da ricordarsi essere stato dichiarato non essere rei di falso se non coloro che lo commettono con dolo malo e non soggiacere a pena alcuna colui che senza frode si muta il nome (Diocleziano e Massimiano).

9. C) *Responsi di giurisperiti.*

Accanto alle *leges*, l' *jus*, cioè dire l' opera dei giureconsulti contribuì particolarmente in questo periodo, e, più precisamente sino ad Alessandro Severo, allo sviluppo della idea del falso.

Le « Sententiae Receptae » di Paolo contengono un titolo di sei paragrafi: « de lege Cornelia » (IV, 7) e uno più diffuso di tredici: « ad legem Corneliam testamentariam » (V, 25), mentre il titolo del Digesto « de lege Cornelia de falsis et de senatusconsulto Liboniano », contiene ventitrè frammenti di questo fecondo giureconsulto. Lo seguono Marciano con sedici, Callistrato con otto, Modestino con sei, Ulpiano con cinque, Africano con quattro, Papiniano con due, Giuliano, Macro, Scevola, Marcello ed Ermogeniano con uno. Quest' ultimo è uno dei pochissimi giureconsulti dopo Alessandro Severo dei quali la collezione di Giustiniano contenga dei frammenti (1).

(1) La *giurisprudenza* (auctoritas rerum perpetuo similiter judicatarum), la *consuetudine* (mores majorum), gli *editti dei pretori* (jus honorarium) esercitarono anche in questo periodo una notevole influenza sullo sviluppo del diritto. — Dopo Costantino i pretori non pubblicarono più editti ma le disposizioni accolte negli editti anteriori furono applicate e svolte dalla scienza e dalla pratica (V. MAYNZ, 239)

Il Pretore aveva stabilito l' azione in factum contro l' *agrimensore* che avesse denunziato con dolo o colpa lata una *falsa misura* (L. 1

Non è possibile dire in quale misura il concetto del falso abbia progredito dalla legge Cornelia per opera dei giureconsulti (1). Possiamo però enumerare, salvo ad illustrarli nel prossimo capitolo quei principali fatti delittuosi dei quali ci tengono parola i prudentes e che non facevano parte della ristretta famiglia dei falsi preveduti dalla lex Cornelia: il parto supposto (Paolo, V, 25, 16); - la dolosa assunzione di falso nome, l' attribuzione di false qualità personali, l' usurpazione di insegne di un ordine più elevato, l' uso di falso passaporto (Paolo, V, 25, 11, 12; Papiniano, L. 13 pr. ad l. C.; Modestino, L. 27 § 2, h. t.); - la falsa testimonianza; la corruzione del giudice (Paolo, V, 25, 2); - il millantato credito presso i giudici (Paolo, V, 25, 13); - il fatto del giudice che pronunzia contro le costituzioni dei principi e contro il diritto pubblico (Paolo, V, 25, 4; Marciano, L. 1 § 3 Dig., h. t.); - la consegna di documenti fatta dal depositario o dal procuratore di una parte alla parte contraria (Marciano, L. 1 § 6

e L. 7, si mensor falsum modum dixerit) La estese oltrechè alla falsa denuncia di terreni anche a quella di edifizj, di frumento, di vino.. etc. (L. 1 e 5 § 2)

(1) È opportuno qui ricordare quel che diceva il Brini salendo quella cattedra alla quale egli poi conferì tanta rinomanza: « Non solamente la maggior parte (delle opere dei giureconsulti classici romani) andò perduta e quasi tutta quella che n' è superstite n' è disgregata a frammenti, ricomposti sparsamente a mosaico appunto ne' Digesti di Giustiniano, fuori adunque della lor sede e con mutata fisonomia: ma dippiù, neppur tali frammenti son genuini; perchè sovra tutti passò, con infinita serie di alterazioni, soppressioni e fin supposizioni, la interpolazione tribonianea ». (*Delle due sette dei giureconsulti romani*, pag. 8).

Dig., h. t.; Paolo V, 25, 8); - l' uso di falsi istrumenti, atti, epistole o rescritti (Paolo, V, 25, 10); - il fatto di colui che dà a nome del Pretore lettere false o espone un falso editto (Ulpiano, L. 25 Dig., h. t.); - la corruzione degli editti esposti (Modestino, L. 32 Dig., h. t.); - l' uso di false costituzioni (Modestino, L. 33 Dig., h. t.)...

CAPO VI.

LEGISLAZIONE GIUSTINIANEA

§ I. IL REATO DI FALSO IN MONETE

ARTICOLO 1. — Oggetti sui quali si commette il reato di contraffazione o di alterazione di monete.

1. a) *Nummi aurei* ed *argentei* - Spiegazione - b) *aurum* - Esame del significato - La traduzione del POTHIER e sua critica - Ipotesi varie - Valutazione e conclusione — 2. Esclusione delle leghe d' argento e delle monete di rame - Ragione di essa.

1. Essi sono:

a) i *nummi* (1) - *aurei* (2) ed *argentei* (3) -,

(1) L. 2 Cod., de falsa moneta, IX, 24

(2) L. 8 Dig., de lege Cornelia de falsis, XLVIII, 10. - V. anche PAOLO, *Sententiae Receptae*, V, 25, 1, nonchè L. 159 Dig., de verb. signif., L, 16.

Il *nummus aureus,* o semplicemente *aureus,* è uguale a 25 *denarii* e corrisponde a circa venti lire italiane. Vedi per tali ragguagli il CANTÙ, *Storia Universale (Docum. archeologici - Belle Arti)* § 235; Torino, 1884

(3) PAOLO, *Sent. Rec.*, V, 25, 1.

Quattro sono le monete d' argento: il *denarius* (= 2 sestertii = 10 asses, corrispondente a lire ital. 0,81); - il *quinarius* o *victoriatus* (= 2 sestertii = 5 asses, corrisp. a L. 0,40); - il *sestertius* (= 1

b) l'*aurum* (1).

Nummus o *numus* (con la quale espressione da principio si designava il solo sesterzio (2) e più tardi le monete d'oro o d'argento) (3) è il nome generico della moneta corrente (4).

Che cosa deve intendersi con la parola *aurum*? Il POTHIER (5) traduce: *monete d' oro*; - ma tale interpretazione non ci pare accettabile dappoichè in questo stesso frammento per indicare la moneta coniata si usa la denominazione *nummi* (6).

1|4 dupondius = 2 1|2 asses, corrisp. a L. it. 0,20); - il *dupondius* (= 2 asses, corrisp. a L. it. 0,16) Il valore del denario e conseguentemente dell'aureo, variò assai. Cnfr. LETIONNE, *Evaluation des monnaies*, p. 18.

(1) L. 9 Dig., h. t. (Per brevità, d'ora innanzi richiameremo sempre il titolo de lege Cornelia de falsis con la semplice indicazione h. t.)

(2) MOMMSEN, *Monnaie romaine*, I, 238.

(3) LENORMANT, *Op. cit.*, lib. I, capo II, § 4

(4) Nummus da νοῦμμος; - νοῦμμος da νόμος e νόμισμα, così chiamati « perchè la loro esistenza non era il prodotto della natura ma l'opera della legge ». In questo senso ARISTOTELE, *Etica*, V, 5. Il nome *numisma* è adoperato per le monete antiche raccolte dai numismatici o usate come adornamento. L. 28 Dig., de usufructu et quem, VII, 1: « numismatum aureorum vel argenteorum veterum, quibus pro gemmis uti solent, ususfructus legari potest. » - Dopo il secondo secolo dell'èra cristiana, accanto alla parola nummi, è in uso con lo stesso significato la espressione *philippi*. MOMMSEN, *Monn. rom.*, III, 68, 4. LENORMANT, *loc. cit.* - Sull'ufficio della moneta vedasi la definizione di PAOLO in L. 1 Dig., de contrahenda emtione, XVIII, 1

(5) Così almeno leggesi nella versione italiana (*Le Pandette* riordinate da R. G. POTHIER VI, 567; Venezia 1835)

(6) Può vedersi ciò che dice Ulpiano a proposito del legato dell'argento: L. 27 § 1 Dig., de auro argento etc., XXXIV, 2: « an cui argentum omne legatum est, ei nummi quoque legati esse videantur, quaeritur. Et ego puto non contineri: non facile enim quisquam argenti numero nummos computat ».

Non è credibile del pari che la parola in discorso si riferisca a dei *pezzi non circolanti*, quali : i « missilia » dei quali in talune circostanze si faceva getto al popolo, o i medaglioni d' oro che gli imperatori solevano talvolta far coniare per distribuirli in dono, o le medaglie antiche che servivano da adornamento, delle quali parla Pomponio (1). È invece da ritenersi che la disposizione della legge Cornelia si riferisca all' *oro che lo Stato met'eva in circolazione in verghe* garantendone la purità metallica assoluta e di cui si verificava il peso alla bilancia (2). Durante la repubblica, e particolarmente negli ultimi decennj, il commercio dell' oro era fatto essenzialmente a peso, non essendo molto diffuse le monete coniate di questo metallo le quali si fabbricavano in casi eccezionali ed erano destinate per lo più agli usi giornalieri ed al piccolo commercio (3).

2. Dalla enumerazione fatta testè emerge che fra gli oggetti sui quali può cadere il reato di falsa moneta non sono comprese nè le leghe d' argento, nè le monete di rame.

(1) L. 28 Dig., de usufructu et quemad, VII, 1

(2) MOMMSEN, *Röm. Strafrecht*, 673 ; - LO STESSO. *Röm. Münzwesen*, 402 (ediz. francese II, 117 - 119) ; - LENORMANT, I, 181; III, 148.

(3) È certo che fino a Cesare non si fabbricarono monete d' oro a Roma. Ciò sarebbesi fatto, secondo l' opinione del MOMMSEN, in omaggio ad un sapiente calcolo di politica economica per lasciare al libero commercio la cura di amministrare liberamente le sue risorse metalliche senza l' intervento dello Stato. Vedi MOMMSEN, *La monnaie romaine*, II, 117 ; - LO STESSO, *ediz. ted.*, pag 402 ; - LENORMANT, *Op. cit.*, II, 316. — Per la conversione delle verghe in moneta, vedi CICERONIS, *Ep. ad Attic.* VIII, 7, 3; consulta LENORMANT, III, 149.

La esclusione delle *leghe d' argento* è dovuta al fatto che esse non circolavano al pari delle leghe d' oro come moneta (1).

Quanto alle *monete di rame*, non c' è dubbio che esse venissero fabbricate e fossero in circolazione (2). È vero bensì che vi sono alcuni brevi periodi nei quali cessò la loro fabbricazione ma è da rilevarsi che la circolazione continuò con le monete emesse precedentemente (3).

La ragione della esclusione deve ricercarsi con tutta probabilità in ciò, che non si sentì il bisogno di prevedere con una apposita sanzione un fatto delittuoso che non si era mai o quasi mai verificato (4).

(1) Cnfr. MOMMSEN, *Röm. Strafr.*, 673, n. 2; - LO STESSO, *Röm. Münzw.*, 402.

(2) L' oro, l' argento e il rame erano i tre metalli monetarj: « Aes, argentum aurumve publice signando » (CIC., *De Legibus* III, 3, 7). I magistrati monetarj erano designati col titolo: « tresviri auro argento aere flando feriundo ». Toccava al senato di sorvegliare la fabbricazione delle monete di rame la quale seguiva nelle zecche di Roma e di Antiochia. - Consulta GNECCHI, *Monete romane*, XVII.

L' *as (libella, assipondium)* è uguale a due sembellae. Sino al 217 av. Cr. il suo valore può ragguagliarsi a 8 cent., in seguito sino al 34, a 5 cent. La *sembella* vale due *teruncii* (V. CANTÙ, *Loc. cit.*)

(3) Questo avvenne ad es. fra Aureliano e Diocleziano per le monete di rame che si coniavano dalle città greche per i bisogni dell' Oriente dell' Impero (LEN., II, 420). Dopo il 5 av. Cr. vi fu una interruzione di alcuni anni nella coniatura del numerario di rame (ID., III, 181). Dall' anno 154 al 104 av. Cr. cessò la emissione dell' asse. Riapparve dal 104 all' 84 e disparve ancora una volta verso il 74 (MOMMSEN, *Monnaie romaine*, II, 184). Quando fu promulgata la legge Cornelia (80 av. Cr.) la emissione dell' asse era dunque già stata ripresa.

(4) In questo senso FERRINI, voce *Falso* (Diritto romano) in *Digesto italiano*.

Articolo 2. — **Modi coi quali si commette il reato di contraffazione o di alterazione di monete.**

1. *Contraffazione propriamente detta* - a) *numos adulterinos flare* - b) *falsam monetam percutere* - c) *nummum falsa fusione formare* - d) *numos fingere* - Spiegazione dei rispettivi significati - Impiegati della zecca che fabbricavano monete per loro conto - Richiamo al peculato — 2. *Alterazione di monete* - Modi di commetterla - a) *radere* - Diffusione di questo reato in Roma - b) *tingere* - Le espressioni « inaurare », « argentare » - Riepilogo - Alterazioni che hanno per iscopo di scemare il valore delle monete - Alterazioni dirette a dare alle monete e rispettivamente alle barre l' apparenza di un valore maggiore.

1. *Contraffazione propriamente detta.*

È indicata nelle fonti con le locuzioni:

a) *numos adulterinos flare* (1)

b) *falsam monetam percutere* (2)

c) *nummum falsa fusione formare* (3)

d) *numos fingere* (4)

(1) L. 9 Dig., h. t.: « Lege Cornelia cavetur ut ... qui argenteos numos adulterinos flaverit, falsi crimine teneri ».

(2) L. 19 Dig., h. t.: « Qui falsam monetam percusserint ... »

(3) L. 2 Cod., de falsa moneta, IX, 24: « Si quis nummum falsa fusione formaverit ... »

(4) L. 8 Dig., h. t.: « Quicunque numos aureos partim raserit, partim tinxerit vel finxerit .. »

a) *numos adulterinos flare.*

Flare significa in generale *fondere* (1) ma ha anche un significato più ristretto servendo ad indicare la preparazione per mezzo della fusione del piastrino metallico destinato ad essere sottoposto al conio, onde si chiamano *flaturarii* gli operai incaricati di questa operazione (2).

Avendo riguardo al significato generale del verbo « flare » potrebbe concludersi che la espressione esaminata si riferisce al caso di fabbricazione di falsa moneta mediante fusione, il quale sistema era quello generalmente seguito dai falsi monetarj. Senonchè, se si tien conto della speciale operazione che col verbo « flare » viene indicata, non ci pare azzardato concludere che con tutta probabilità la espressione *numos adulterinos flare* si riferisce in generale alla fabbricazione di moneta adulterina.

In questa opinione siamo anche sorretti dal fatto che non mancano esempj dell' uso del verbo in parola nella indicata generale accezione. Così i triumviri monetali, ch' erano i magistrati preposti alla fabbricazione delle monete, sono detti « tresviri mone-

(1) Cnfr. PLINIO, *Hist. nat.* XXXVI, 19, 36: « Phrygius lapis uritur vino perfusus, flaturque follibus, donec rubescat ». - GELLIO, II, 10: « Flata, signataque pecunia conderetur ».

(2) Il piastrino metallico destinato a diventare moneta, dopo essere stato arroventato, veniva battuto per mezzo di un martello fra due conj-matrice freddi. Questo era il sistema di fabbricazione genuina generalmente impiegato (LENORMANT, I, 253).

tales aeris argenti auri flatores » (1) e l' ECKHEL (2) ricorda che il questore Gneo Cornelio Lentulo è chiamato « curator denariis flandis » (3).

b) *falsam monetam percutere*

Percutere vuol dire battere, percuotere, onde devesi propendere a ritenere che la espressione si riferisca alla fabbricazione delle monete false mediante coniatura, per quanto tale sistema fosse pressochè sconosciuto ai falsi monetarj (4).

c) *nummum falsa fusione formare*

Si riferisce palesemente alla frodolenta fabbricazione mediante fusione (est actus metalla fondendi vel liquefacendi - FORCELLINI).

(1) Questa locuzione si legge sulle monete romane così abbreviate: **IIIvir A. A. A. F. F.** - I triumviri mantennero per lungo tempo il loro antico titolo anche quando non avevano potestà che sopra un solo metallo. Negli ultimi anni del regno d' Augusto perdettero il diritto di mettere il loro nome sulle monete.

(2) *Doctrina numorum veterum*, V, 212.

(3) Vedi in Paolo (Sent. Rec., V, 25, 1) *nummos conflare* (Lege Cornelia tenetur quive numos aureos argenteos adulteraverit.. conflaverit..)

Il significato primo del verbo *conflare* è soffiare (Puer ignem conflans). Siccome col soffiare si liquefanno i metalli, « conflare » è stato adoperato anche nel senso di « solvere » e « liquare » (Cnfr. PLINIO, *Historiae naturalis* liber XXXIII, 9, 46: « argentum, aes Cyprium, et sulphur conflantur in fictili circumlito argilla ». - V. anche CICERONE, *Oratio pro Sextio*, 30: « quae ratio conflandae pecuniae non reperiebatur »).

(4) Cnfr. MOMMSEN, *Römisches Münzwesen* 748; - LO STESSO, *Römisches Strafrecht*, 673 n. 5.

d) *numos fingere*

Il significato più comune di *fingere* è « foggiare », « plasmare ».

Qui può rendersi con « contraffare » dappoichè questo verbo trovasi sempre adoperato per indicare tutto ciò « quod ingenio et manu artificiose formatur » (1).

Era molto frequente il caso di impiegati della zecca che fabbricavano monete per loro conto, specialmente per mezzo di fusione: il qual delitto anche il Digesto qualifica per *peculato* e non per falso nummario (2)

2. *Alterazione di monete.*

Può essere compiuta col *radere* (3) o col *tingere* (4) le monete d'oro o d'argento, ovvero, da chi *in aurum vitii quid addiderit* (5).

(1) Col significato di « simulare » vedi in CICERONE, *Epist. ad fam.* III, 12: « eum te esse finge, qui ego sum ».

In Paolo (Sent. Rec. V, 25 1) trovasi *numos adulterare* cioè « contraffare » « falsificare ». « Adulterum nummum - dice APULEIO *(Metamorphoseon)* - hoc est adulterinum ».

(2) L. 6 § 1 Dig., ad legem Juliam peculatus, XLVIII, 13 « Qui, quum in moneta publica operarentur, extrinsecus sibi signant pecuniam forma publica, vel signatam furantur, hi non videntur adulterinam monetam exercuisse, sed furtum publicae monetae fecisse, quod ad peculatus crimen accedit ». Vedi anche l. 1 Dig. eod. - Le costituzioni degli imperatori (Codice Teodos. IX, 23, 1; id XI, 21, 1) che vietano di sostituire la fusione alla coniatura nel sistema di fabbricazione delle monete, hanno avuto lo scopo di colpire questa disonesta genia.

(3) L. 8 D., h. t. « Quicumque numos aureos partim raserit, partim tinxerit... »

(4) Ivi

(5) L. 9 D., h. t. « Lege Cornelia cavetur ut qui in aurum vitii quid addiderit,... falsi crimine teneri ».

a) *Radere* significa in generale raschiare, (radere est abradere, evadere, levigare, auferendo polire) ed è qui adoperato per indicare qualunque operazione di raschiatura, tosatura, segatura etc. mercè la quale si sottrae alla moneta una parte di metallo.

Come abbiamo altrove rilevato (1), tale delitto fu assai diffuso in Roma in relazione appunto alla facilità con cui si poteva commetterlo, grazie alla forma irregolare delle monete, la quale si prestava assai bene alle suaccennate sottrazioni di metallo senza che fossero percettibili all' occhio, a differenza di quanto avviene nelle monete moderne in causa del loro eguale spessore e dei margini rigorosamente regolari.

In base alla testimonianza di Paolo (2), ci è noto che la legge Cornelia prevedeva eziandio le manovre frodolenti che consistono nel *lavere*, *vitiare* o *corrumpere* (3) le monete.

b) *Tingere* è la operazione che si compie per mezzo del coloramento per dare alle monete di metallo vile l' apparenza di monete d' oro e d' argento.

(1) Vedi il nostro libro sulla *Contraffazione di monete*, a pag. 42

(2) Sententiae Receptae, V, 25, 1 « Lege Cornelia testamentaria tenetur . . . quive numos aureos, argenteos adulteraverit, laverit, raserit, corruperit, vitiaverit ».

(3) *Lavere*: cioè sottoporre a lavaggi chimici le monete per toglicre loro qualche porzione di metallo. *Vitiare* e *corrumpere* indicano genericamente le alterazioni in qualsiasi modo compiute. Vedi in Livio, *Historiae*, III, 55 « Senatusconsulta arbitrio consulum supprimebantur, vitiabantur » e in Modestino l. 32 § 1 D., h. t. « Si venditor mensuras publice probatas vini, frumenti, vel cuiuslibet rei . . corruperit . . »

« Tingere nummos est eos ex aere cusos argento vel auro ita inficere ut aurei vel argentei videantur » (FORCELLINI)

Paolo nelle sue *Sententiae Receptae* adopera in luogo della espressione « tingere nummos » i verbi *inaurare*, *argentare* (1).

c) *In aurum vitii quid addere.*

Si riferisce a qualunque alterazione che si commetta sull' oro in barre, introducendovi del metallo vile (Confr. vitiare, corrumpere etc.) (2)

Riepilogando. la alterazione commessa col radere le monete ha per iscopo di scemarne il valore ; le alterazioni commesse col tingere i nummi o coll' introdurre della materia vile nelle barre d' oro sono dirette a dare alle monete e rispettivamente alle barre l' apparenza di un valore maggiore.

ARTICOLO 3 — **Altri reati monetarj**

1. *Distribuzione dolosa di falsa moneta* - *Nummi stannei* e *nummi plumbei* - Spiegazione del rispettivo significato - L' elemento del dolo malo — 2. *Trasgressione al divieto di battere moneta* - Il diritto di battere moneta - Diritto d' effigie - Condanna a morte di Valerio Peto quale usurpatore della prerogativa sovrana - Attribuzioni del senato - Richiamo alla legge Cornelia - Spiegazione della legge 3 Cod., de falsa moneta.

(1) PAOLO, S. R., V, 25, 5 « ... quive aes inauraverit, argentaverit, quive, cum argentum vel aurum poneret, aes stannumve subiecerit, falsi poena coercetur ».

(2) pag. prec., nota 3.

1. *Distribuzione dolosa di falsa moneta* (1).

Dice Ulpiano che il reato si commette sui *nummi stannei* e sui *nummi plumbei.*

I *nummi stannei* o *stagnei* sono, come tutti sanno, le monete di stagno.

Sotto la denominazione *nummi plumbei* devonsi intendere le monete di piombo, o devesi invece ritenere che qui siasi indicato in generale alle monete *nullius pretii*, in base al fatto che talora presso gli scrittori latini la locuzione « plumbeus nummus » ha questo significato? (Confr. Plauto, *Casina*, II, 3, 40: « Cui homini hodie peculii nummus non est plumbeus »).

Crediamo di dover rimaner fermi alla prima interpretazione per ciò che quando c'è un significato più comune che appare anche il più naturale, è inutile andar lungi per cercarne uno meno usato. Anche nello stesso Plauto si trova: « Tace sis faber qui cudere soles plumbeos nummos » (*Mostellaria*, IV, 2, 11).

Siccome solitamente lo stagno ed il piombo servivano per la fabbricazione della falsa moneta, mentre erano esclusi dalla fabbricazione genuina, è chiaro che qui con la locuzione « nummi plumbei, stannei » si è voluto alludere in generale alle monete false (2)

Ulpano avverte esplicitamente che il reato sussiste in quanto vi concorra il *dolo malo.*

(1) L. 9 § 2 Dig., h. t.

(2) A Lione si trovò un deposito di 700 monete di stagno di Settimio Severo, Caracalla, Geta. Rappresentano secondo i nummigrafi (V. Lenormant, I 213, 214) un unico tentativo non riuscito.

2. *Trasgressione al divieto di battere moneta* (L. 3 Cod., de falsa moneta, IX, 24).

Il diritto di battere moneta era inerente alla sovranità: alla sovranità del popolo sotto la repubblica, alla sovranità del principe sotto l' Impero.

Dice il SALVIOLI (1) che nella storia numismatica romana la fabbricazione di monete col nome e con la effigie del nuovo sovrano indica la presa di possesso del potere imperiale (2).

Si deve aggiungere che tale diritto d' effigie divenne uno dei primi, dei più essenziali e dei più gelosi attributi del potere imperiale (3).

La moneta che reca l' effigie dell' imperatore è sacra (4).

Per ovviare all' aggiotaggio prodotto dalla differenza fra il valore effettivo della moneta ed il suo valore nominale, si posero delle restrizioni relativamente all' invio di piccole monete. Cod. Theod. IX, 23, 1. MOMMSEN, *Röm. Straf.*, 674.

(1) Voce *Moneta* in « *Enciclopedia giuridica italiana* » Introduz.

(2) Vedi in TACITO, *Historiae* II, 82.

A partire dall' anno 15 av. Cr. il nome dei triumviri si legge soltanto sulle monete di rame.

(3) Talvolta gli imperatori fecero partecipare i membri della loro famiglia al loro diritto d' effigie.

(4) Si ricordi che secondo la legge Cornelia è delitto pari a quello di contraffare o di alterare le monete il fatto di chi si rifiuti di accettare la moneta con l' effigie del principe: « qui vultu principum signatam praeter adulterinam reprobaverit » (PAOLO, S. R., V, 25, 1) Confr. Cod. Theod. IX, 22, 1, e quanto dice il fecondissimo FLAVIO ARRIANO (136 d. Cr.) nel Manuale di Epitteto (citato dal MOMMSEN R. S., 674).

Si veda il titolo del Codice, De veteris numismatis potestate, XI, 11.

Lenormant (II, 377) ricorda che Valerio Peto fu condannato a morte sotto Eliogabalo quale usurpatore della prerogativa sovrana per aver fatto battere delle medaglie d' oro con la sua imagine benchè egli avesse provato che dovevano servire soltanto come gioielli per le sue amanti.

Dall' anno 15 av. Cr. ebbe luogo la ripartizione delle attribuzioni sulla fabbricazione della moneta fra imperatore e senato, basata sulla distinzione dei metalli : all' imperatore spettò il diritto esclusivo e senza controllo di battere moneta d' oro o d' argento (moneta auraria argentaria Caesaris) ; al senato, la sorveglianza sulla moneta di rame, la quale deve sempre portare la menzione del senatoconsulto in base al quale è stata emessa. L' imperatore si arrogava talvolta un diritto di controllo superiore sulla moneta di rame del senato. Questo è il sistema che regola la materia sino alla seconda metà del terzo secolo (Lenormant, Mommsen).

Per intendere il frammento che forma ora l' oggetto del nostro esame, (1) basta aggiungere che nella prima metà del quarto secolo il fisco soleva dare a dei particolari l' autorizzazione di aprire a loro rischio e pericolo delle zecche. La disposizione in parola (del 393) ha lo scopo di revocare tutte queste autorizzazioni minacciando una pena (« poenam quam meretur excipiat») a chi continui a fabbricare

(1) L. 3 Cod., de f. m. « Si quis super cudendo aere vel rescripto aliquo vel etiam adnotatione nostra sibi arripuerit facultatem, non solum fructum propriae petitionis amittat, verum etiam poenam, quam meretur, excipiat » V. Cod. Theodos. IX, 21, 10.

moneta di rame (aes) valendosi della licenza preventivamente ottenuta.

Non è neanche lecito di chiedere un *rescritto* a tale riguardo, trattandosi di oggetto che il Principe vieta di domandare (Nec damnosa fisco, nec Juri contraria postulari oportet) (1).

ARTICOLO 4. — **Elemento morale - Partecipazione e tentativo**

1. *Elemento morale* - **Il dolo - La espressione « dolo malo » rinvenuta nella L. 9 § 2 Dig., h. t. - Chiarimenti. — 2.** *Partecipazione* - **Due forme di complicità per semplice negligenza - Responsabilità del padrone della casa o del fondo nei quali i reati di falso nummario furono perpetrati - Norme per le donne senza marito e per i pupilli - Responsabilità di colui che potendo impedire il delitto di falso nummario non lo impedì - Pena pei colpevoli di connivenza nella fuga. — 3.** *Tentativo* - **Efficacia della volontaria desistenza nel delitto di falsa moneta - La legge 19 pr. Dig., h. t. - Sospetti di interpolazione.**

1. *Elemento morale.*

Il *dolo* è elemento essenziale del reato di falso, al pari di ogni altro reato (2).

Commentando non ha guari il frammento del Digesto relativo alla distribuzione di falsa moneta ci siamo imbattuti nella espressione « *dolo malo* » (L. 9 § 2).

Avverte ULPIANO che si dice dolo malo per dolo per la ragione che gli antichi dicevano anche dolo

(1) L. 3 Cod., de precibus imperatori offerendis, I, 19.

(2) Non senza oppositori. V. CIVOLI, *Falso* (in *Encicl. giur. it.*) § 9.

buono con la quale locuzione intendevano indicare l' accorgimento, specialmente quello impiegato contro il nemico o l' assassino (1).

L' uso della frase « dolo malo » risale abbastanza addietro nell' età repubblicana, ed è quasi costante non solo ai tempi di Silla e nelle sue « leges iudiciorum publicorum » ma anche in monumenti legislativi ad esse anteriori (2).

2. *Partecipazione*

Abbiamo da rilevare una forma singolare di complicità che possiamo definire col CARRARA (3) *complicità per semplice negligenza*.

Il padrone della casa o del fondo nei quali i reati di falso nummario furono perpetrati, « etsi ignoret », perde la sua proprietà la quale è confiscata. Sarà libero da molestia solo nel caso ch' ei si trovi assai lontano dalla casa o dal fondo. («Sin vero longissime ab ea domo vel possessione abfuerit, nullum sustineat detrimentum ») (4). Erano del pari esenti da tale

(1) L. 1 § 3 Dig., de dolo malo, IV, 3 «Non fuit contentus Praetor dolum dicere sed adjecit malum: quoniam veteres dolum etiam bonum dicebant et pro solertia hoc nomen accipiebant : maxime si adversus hostem, latronemve quis machinetur ». - Vedi la oraz. di CICERONE, *Pro Tullio,* c. 10.

(2) V. FERRINI, *Diritto penale romano - Teorie generali*, pagg. 81, 82 (Milano, 1899).

(3) *Programma*, VII, § 3616.

(4) L. 1 § 4 Cod., de falsa moneta, IX, 24. Vedi Cod. Theod. IX, 21, 2. Il CARRARA (*loc. cit.*) ci avverte che questa sanzione, insieme con le sue limitazioni, si mantenne nella pratica finchè il giure penale si regolò col diritto romano.

sanzione le donne che non hanno marito (1) « si nulla apud ipsas tam gravis conscientiae noxa resideat», ed i pupilli « quia aetas eorum quid videat ignorat », ma per essi erano tenuti responsabili i tutori.

È da ricordare un' altra forma di complicità per semplice negligenza : il fatto di colui che potendo impedire il delitto di falso nummario non lo impedì. È colpito dalle stesse sanzioni stabilite per chi ha commesso il delitto (« Eadem poena afficitur etiam is qui, quum prohibere tale quid posset, non prohibuit ») (2).

Sono puniti di morte coloro che si rendono colpevoli di *connivenza nella fuga* di tali accusati (« Si quis autem militum huiusmodi personam susceptam de custodia exire fecerit, capite puniatur ») (3).

3. *Tentativo.*

Colui che batte falsa moneta è assolto se tralasciò il lavoro prima del suo compimento. («Qui falsam monetam percusserint, si id totum formare noluerunt, suffragio justae poenitentiae absolvuntur») (4). Questa

(1) Il CARRARA (*l. c.*) rende « viduae » con « vedove » ma ci pare di dover accedere all' opinione del FERRINI, il quale, attribuisce alla parola « viduae » il significato di donne senza marito.

(2) L. 9 § 1 Dig., h. t.

(3) L. 1 § 2 Cod., de falsa moneta, IX, 24.

(4) L. 19 pr. Dig., h. t.

Al diritto romano manca il concetto e la parola tecnica del tentativo : si punisce l' azione delittuosa proibita dalla legge considerandola sempre come compiuta senza riguardo alla circostanza che la stessa sia o no definitiva per l'autore. Soltanto tardi valse in qualche caso come motivo di attenuazione il non aver portato a compimento il delitto (MOMMSEN, *Röm. Strafr.*, 95, 98).

disposizione sembra contradire la opinione del FERRINI il quale sostiene che a torto si ammette che del reato di falso venisse punito anche il tentativo (1).

Devesi però avvertire che qui non abbiamo le parole della legge e che il frammento è gravemente sospetto d' interpolazione. La frase « suffragio justae poenitentiae absolvi » non pare conforme allo stile di Paolo (2).

ARTICOLO 5. — **Penalità e procedura**

1. *Penalità* - Pena pel reato di falsa moneta posteriormente a Costantino - Il vivicomburio e modo di eseguirlo - Opinione di Gotofredo - Significato di questa pena in relazione al concetto attribuito al reato di falsa moneta - La pena secondo Ulpiano - «Bestiis obiici» e «ad bestias damnari» - Cosa debbasi intendere per «summum supplicium» — 2. *Procedura* - Norme generali - Impunità concessa agli accusatori - Concessioni speciali per i servi - Divieto di far uso del rimedio dell' appello - Richiamo ad altre esclusioni - Indulgentiae.

1. *Penalità.*

Il reato di falsa moneta è trattato posteriormente a Costantino come un delitto di lesa maestà ed è punito con *pena capitale* (3).

(1) FERRINI, voce «*Falso*» in «*Digesto Ital.* », § 14. «La legge punisce bensì alcuni fatti che non hanno esplicata ancora la malvagia intenzione dell' agente » *Ivi.*

(2) FERRINI, *Dir. pen. rom (Teorie gen.)*, pag. 250.

(3) MOMMSEN, *R. S.*, 674. - V. L. 2 Cod., de falsa moneta, IX, 24: « . . quicumque solidorum adulter poterit reperiri, vel a quoquam fuerit publicatus, illico, omni dilatione summota, flammarum exustionibus mancipetur ».

Secondo GOTOFREDO (ad legem 7 Cod. Theod., de falsa moneta) la pena del vivicomburio stabilita da Costantino era usata per i soli contraffattori di monete d'oro: « Ita Constantius et Constantinus ipse adulteris solidorum, id est aureae monetae, ignis supplicium denunciat, cum falsae alioquin monetae poena alia neque tam atrox fuerit » (1).

Il colpevole era assicurato nudo ad un palo per mezzo di corde o di chiodi e posto così sopra le fiamme.

Questa pena, come rilevò anche il CARRARA (2) è in relazione al concetto di sacrilegio attribuito al reato di contraffazione di monete per la profanazione « sacri oris .. et divinorum vultuum » degli imperatori (3).

Secondo un frammento di ULPIANO la pena per il delitto di contraffazione - al pari che per quello di alterazione - è la *esposizione alle belve* per i liberi ed il « summum supplicium » per i servi (4).

GUGLIELMO BUDE, reputato commentatore delle Pandette (richiamato da POTHIER VI, 630) distingue due forme di esposizione alle belve, di cui la prima consisteva nel legare i colpevoli facendoli sbranare dalle fiere (bestiis obiici) e la seconda nel farli lotta-

(1) Per la opinione contraria vedi in PEREZ, *In codicem*, titulus de falsa moneta, n. 8.

(2) *Progr.*, § 3631.

(3) V. Cod. Theod., IX, 38, 6. - « Maiestatis crimen committunt » dice Costantino. L. 2 Cod., de falsa moneta.

(4) L. 8 Dig., h. t. « .. si quidem liberi sunt ad bestias dari, si servi summo supplicio affici debent ». Si dubita che questo frammento sia interpolato. MOMMSEN, *R. S.*, 674, n. 4.

re con queste (ad bestias damnari) (1). Coloro che rimanevano illesi o soltanto feriti, erano condotti nuovamente sul campo nei giorni venienti.

Se dobbiamo credere a GELLIO (2) ed a CALVINO (3), l'ultima forma era impiegata pei falsi monetarj (4).

I servi erano condannati come dicemmo al « *summum supplicium* ». Non crediamo che la parola « supplicium » debba intendersi in questo caso nel suo primitivo e ristretto significato di esecuzione mediante la scure (« supplicium » da « plicare », piegare, con che s' indicava il curvare del capo sotto la scure) (5), reputando invece doversi accettare a questo proposito la definizione di Paolo pel quale (Sent. Rec. V, 17, 2) « summa supplicia sunt crux crematio decollatio (6).

(1) POTHIER *(loc. cit.)* rileva che rigorosamente parlando dovrebbe dirsi in tal caso « ad ludum venatorium damnari ».

(2) *Noctes atticae* V, 14 (ediz. di Leida, 1706).

(3) *Lexikon*, VI, 190.

(4) A questa distinzione accenna anche il CARRARA, *Programma*, VII, § 3631, n. 2.

La esposizione alle fiere in occasione di pubblici divertimenti durante il periodo repubblicano s'impiegò soltanto dietro ordine del comandante dell'esercito per i prigionieri di guerra, e segnatamente per i disertori romani. La esposizione alle fiere continuò ad essere in uso anche quando furono aboliti gli spettacoli del circo ed è perciò che tale forma di esecuzione capitale appare anche nel diritto giustinianeo (MOMMSEN, *R. S.*, 925 - 928).

(5) Cnfr. MOMMSEN, *R. S.*, 916.

(6) Callistrato dice: « summum supplicium esse videtur ad furcam damnatio, item vivi crematio, . . item capitis amputatio (L. 11 Dig., de poenis, XLVIII, 19)

La definizione di Callistrato differirebbe da quella di Paolo in ciò che questi parla della crocifissione e quello della forca. Senonchè è noto che qui ha avuto luogo una interpolazione. Callistrato scrisse

2. *Procedura.*

A tutti incombe l' obbligo « huiusmodi homines (cioè i falsi monetarj) inquirendi, ut investigati tradantur judici, facti conscios per tormenta illico prodituri, ac sis dignis suppliciis addicendi » (1).

Agli *accusatori* è in ogni caso accordata la impunità (2).

Ai *servi*, ai quali per norma generale non è permesso di accusare i loro padroni, è concesso di farlo pel delitto di falsa moneta (3).

Si accorda la cittadinanza romana ai servi i quali denuncino i falsi monetarj ed il fisco è tenuto di pagare ai loro padroni il prezzo da essi rappresentato (Servi qui monetarios adulterinam monetam clandestinis sceleribus exercentes in publicum detulerint, civitate romana donentur: ut eorum domini pretium a fisco percipiant) (4).

« crux » ; i compilatori del Digesto vi sostituirono « furca » perchè Costantino aveva abrogato il supplizio della croce per ossequio al simbolo adorato dai cristiani. Cnfr. L. 38 § 2 Dig., de poenis.

(1) L. 1 pr. Cod., de falsa moneta.

(2) L. 1 § 1 Cod., h. t

(3) La stessa disposizione è sancita pel delitto di incarimento di annona e per quello di colui che in frode al censo omette la denunzia dei beni L. 5 Dig., de judiciis et ubi quisque agere etc., V, 1 - Cnfr. L. 7 Dig., h. t.

(4) L. 2 Cod., pro quibus causis servi, VII, 13. Cnfr. L. 2 Cod. Theod., de falsa moneta, IX, 21 dove il premio per i liberi consiste nell' aggiudicazione di una parte dei beni del condannato.

L' uso giudiziario di compensare gli accusatori (non partecipi del delitto) che hanno provato le loro accuse, pare sia diventato generale in epoche relativamente avanzate (Cnfr. L. 5 § 11, de iniuriis et famosis libellis, XLVII, 10). Oltre alle elargizioni di denaro, le ricompense consistevano in speciali privilegi pei cittadini, nella conces-

Non è consentito di far uso del rimedio dell' *appello* al condannato per falso nummario (1).

§ II. IL REATO DI FALSO IN DISPOSIZIONI DI ULTIMA VOLONTÀ

ARTICOLO 1. — Oggetti sui quali si commette il reato.

1. *Testamenti* - Cosa intendiamo per testamento nei riguardi del nostro argomento - Forme del testamento scritto - Testamento dei ciechi - «Testamentum parentum inter liberos» - «Divisio inter liberos» - Norme per garantire l' autenticità delle disposizioni testamentarie — 2. *Suggelli* - Loro uso — 3. *Codicilli* - Cosa intendiamo per codicilli - Norme ad essi relative.

1. *Testamenti*

Nei riguardi del nostro argomento, per *testamento* intendiamo l' atto scritto che contiene le disposizioni di ultima volontà (tabulae testamenti).

sione del diritto di cittadinanza pei non cittadini, nella concessione della libertà per gli schiavi. V. MOMMSEN, *R. S.*, 506.

(1) L. 1 § 3 Cod., de falsa moneta; - Cod. Theod. II, 3, 2, 3.

La stessa esclusione dall' appello è stabilita per i reati di violenza (L. 6 Cod., ad legem Juliam de vi pubblica, IX, 12; - Cod. Theod. IX, 10, 1; cnfr. XI, 36, 14) e di ratto (L. 1 Cod., de raptu virginum seu viduarum, IX, 13; - Cod. Theod. IX, 24, 1, 3).

Intorno alle restrizioni del diritto d' appello vedi principalmente: — del Digesto: L. 244, de verborum significatione, L, 16; - L. 2, de appellationibus recipiendis, XLIX, 5; - L. 6 § 9, de iniusto rupto, XXVIII, 3; - L. 16, de appellationibus et relationibus, XLIX, 16; — del Codice: L. 2, quorum appellationes, VII, 65.

Il reato di falso nummario era escluso dalle indulgentiae (L. 6

Sono note le *forme del testamento scritto.*

Il testatore offre a sette testimonj, cittadini romani puberi ed a tale oggetto chiamati (1), la scrittura chiusa (signatam vel ligatam, vel tantum clausam involutamque .. scripturam) contenente il suo testamento, scritto di suo pugno (olografo), o da altri (allografo) ch' egli alla presenza degli stessi testimonj dichiara essere il suo testamento (2). Il testatore, se il testamento è allografo, sottoscrive egli stesso questa scrittura alla presenza di testimonj. Se non può scrivere, interviene un' ottava persona a sottoscrivere in di lui vece (octavus subscriptor) I testimonj sottoscrivono apponendo un sigillo (3). Tutto ciò deve farsi « uno eodem die et tempore ». (L. 21 Cod., de testamentis, VI, 23) (4).

Anche il *testamento dei ciechi* (pel quale Giustiniano aveva stabilito delle forme particolari) poteva essere oggetto del reato di falso dappoichè anch' esso era un testamento scritto.

Cod. Theod., de indulgentiis criminum, IX, 39). Per altre esclusioni vedi L. 1, 2 Cod. Theod., h. t. ; - L. 7 Cod. Theod., de poenis, IX, 40.

(1) Nel testamento in campagna (ruri conditum) bastano cinque.

(2) Come è noto, secondo il diritto pretorio, se il testamento era suggellato da almeno sette testimonj cittadini romani, si concedeva la *bonorum possessio* all' erede istituito : di questi sette, cinque erano richiesti anche dall' antico diritto civile, due furono aggiunti dal pretore in luogo del libripende e del compratore dell' eredità. Cnfr. le forme dell' antico testamento « per aes et libram ».

(3) Nel testamento « ruri conditum » i testimonj che sanno scrivere, possono sottoscrivere per gli analfabeti.

(4) Nel diritto giustinianeo non fu accolta la disposizione di Valentiniano III (Novelle II, 20) per la quale erano validi i testamenti scritti di pugno del testatore, anche senza testimonj.

Se il testatore aveva fatto scrivere le sue ultime volontà, queste, dovevano essere presentate al notaio e da lui lette, presenti sette testimonj a tale oggetto chiamati. Dopo letto, il testatore doveva dichiarare che quello era il suo testamento. Questo era indi suggellato dal notaio e dai testimonj. Se il testatore non aveva fatto scrivere le sue ultime volontà, esse erano da lui dettate al notaio o ad un ottavo teste, presenti sette testimonj. Valevano le stesse norme per la sottoscrizione (1)

Pel *testamentum parentum inter liberos* bastava la scrittura dei nomi dei discendenti, nominati eredi, la indicazione (in lettere) delle porzioni loro spettanti e la data.

Ancor minori erano le formalità che si richiedevano per la semplice divisione dell' eredità fatta dagli ascendenti fra i discendenti senza modificazione delle porzioni ereditarie *(divisio inter liberos)* (2).

Giustiniano nella nov. CVII (de ultimis voluntatibus inter liberos confectis) richiamò alcune norme allo scopo di garantire l' autenticità delle disposizioni testamentarie : « nikil enim adeo proprium est legum, quam claritas, maxime, in defunctorum dispositionibus ».

(1) Cnfr. POTHIER, III, 657.

(2) V. DERNBURG (versione di F. B. CICALA) *Diritto di famiglia e diritto dell' eredità* § 72 (Torino 1905).

2. Il reato di falso può anche cadere sui *suggelli* (signa) che si appongono ai testamenti (1).

3. *Codicilli.*

Anche qui, intendiamo per *codicillo* l' atto scritto che contiene le disposizioni di ultima volontà (codicilli scripti) (2).

Come è noto potevano fare codicilli coloro soltanto che potevano far testamento (L. 6 § 3, de jure codicillornm, XXIX, 7). Secondo le Pandette, null' altro si esigeva per la loro forma se non che il defunto avesse chiaramente manifestata la sua intenzione che la scrittura valesse come codicillo. Quindi anche una lettera poteva avere tale valore (POTHIER III, 893). Se il padre di famiglia moriva intestato, i di lui codicilli tenevano luogo di testamento; se moriva avendo fatto testamento, i codicilli « jus sequuntur ejus ». I testamenti fatti prima del testamento non valevano se non qualora fossero stati confermati dal testamento posteriore o da codicilli, oppure quando « voluntas eorum quocumque indicio retineatur ». La conferma poteva essere anche anteriore. Costantino volle che intervenissero testimonj nei codicilli che si facevano ab intestato (L. 8 § 3 Cod., de codicillis).

(1) V. L. 22 §§ 1-7 Dig., qui testamenta facere possunt, XXVIII, 1. Sull' uso dei « signa » presso i Romani consulta LECOY DE LA MARCHE, *Les Sceaux*, pagg. 15, 16.

(2) Questo, per il DERNBURG (p. 232), fu anzi linguisticamente il proprio ed originario significato della parola. I codicilli orali son detti da Giustiniano « codicilli sine scriptis habiti ». V. L. 3 pr. Cod., de bonis libertorum, VI, 4.

I codicilli differiscono dal testamento principalmente in ciò che il testamento deve contenere l' istituzione d' erede, mentre l' erede non può essere istituito coi codicilli. Si può però lasciare coi codicilli per fedecommesso (1).

La prova che ai codicilli furono comuni le norme relative alla falsità nei testamenti, si evince specialmente dai luoghi seguenti: L. 15, Dig., h. t.; - L. 8 Cod., ad legem Corneliam de falsis; - Sent. Rec. IV, 7, 5.

Articolo 2. — Modi coi quali si commette il reato

1. *Formazione di una falsa disposizione d'ultima volontà.* - Con quali locuzioni sia indicata nelle fonti — 2. *Suggellamento di una falsa disposizione d'ultima volontà* - Locuzioni impiegate nelle fonti - Uso dell' atto. — 3. *Soppressione di una disposizione genuina di ultima volontà* - a) amovere - b) eripere - c) subripere - d) celare - e) delere - f) abolere - Significato rispettivo delle diverse espressioni - Soppressione di testamento « quod nullo jure valet ». — 4. *Apertura della disposizione di ultima volontà di un vivente* - a) aperire - b) resignare - c) recitare. — 5. *Cancellatura di una disposizione di ultima volontà* - Interlinere. — 6. *Sostituzione di una disposizione di ultima volontà.* - Subicere. — 7. *Fabbricazione di falsi sigilli testamentarj* - Facere - Sculpere. — 8. *Attribuzione a sè stessi di qualche liberalità nella disposizione di ultima volontà altrui scritta per incarico del testatore* - Quali testamenti siano qui compresi - Liberalità che non possono essere ascritte - A favore di quali persone non sia lecito ascrivere - In quali casi non abbiano luogo le disposizioni dell' editto Claudiano.

(1) V. specialmente i titoli: de jure codicillorum, Dig., XXIV, 7; de codicillis, Cod. VI, 36; de codicillis, Inst. II, 23.

Per maggiori ragguagli consulta Dernburg, oltre che al luogo cit., al § 74.

Il reato può commettersi formando o suggellando una falsa disposizione di ultima volontà; sopprimendo, aprendo prima della morte del testatore, cancellando, sostituendo, una disposizione genuina di ultima volontà. Può commettersi del pari fabbricando falsi sigilli testamentarj.

1. *Formazione di una falsa disposizione di ultima volontà.*

È indicata con la locuzione: « falsum testamentum scribere » (§ 7 Inst., de publicis judiciis, IV, 18; - L. 2 Dig., de l. C. de falsis; - L. 6 § 1 Dig., de extraordinariis criminibus, XLVII, 11) - Confronta Paolo « qui testamentum quodve aliud instrumentum falsum sciens dolo malo scripserit.. » (Sententiae Receptae V, 25. 1 - V. anche IV, 7, 1).

2. *Suggellamento di una falsa disposizione di ultima volontà.*

È indicato con la espressione: « testamentum falsum signare » (L. 2 Dig., h. t.; - § 7 Inst. IV, 18 - L. 6 § 1 Dig., de extr. crim., XLII, 11. - Confr. Paolo, Sent. Rec. V, 25, 1; IV, 7, 1) (1).

In questo caso, al pari che nel precedente, il delitto sussiste anche quando non siasi fatto *uso* dell'atto Gli accusati « non possunt defensione eius recusando criminem evitare » (2).

(1) Paolo dice esser tenuto secondo la legge Cornelia anche chi ha soppresso i sigilli di un testamento genuino « qui... signum expresserit amoverit » *S. R.*, V, 25, 1.

(2) L. 8 Cod., ad leg. Corn. de falsis.

Se però l' atto è stato *falsificato da altri* (non ipsi falsi machinatores esse dicuntur) colui che ne fa uso è libero da pena se poi desista dal servirsene (1).

3. *Soppressione di una disposizione genuina di ultima volontà.*

È indicata nelle fonti coi verbi : a) *amovere*, b) *eripere*, c) *subripere*, d) *celare*, e) *delere*, f) *abolere*.

a) *amovere*.

L. 2 Dig., h. t. ; - L. 14 Cod., h. t. - Confronta Paolo, *S. R*, V, 25, 1 ; IV, 7, 1.

Vuol dire « a loco moveo » (2), « tolgo via » Prima di essere sostituito dalla voce tecnica « contrectare », questo verbo era uno dei più frequentemente usati per indicare l' atto consumativo del furto (3).

b) *eripere*.

L. 2 Dig., h. t.

Questo verbo contiene generalmente il significato della violenza e può rendersi nella maggior parte dei casi con la locuzione « sottrarre con la forza » (4).

Paolo commentando l' editto del pretore « ne quis eum qui in jus vocabitur, vi eximat » richiamandosi a Pomponio dice : « Sed eximendi verbum generale est. *Eripere enim est de manibus auferre per raptum* ; eximere quoque modo auferre... » (5).

(1) Così sembra di poter desumere dalla L. 8 Cod., h. t. In questo senso Mommsen, *R. S*, 671 n. 2.

(2) Confr. : « res amotae » L. 52, de re iudicata, XLII, 1 e altrove.

(3) V. Manzini, *Trattato del furto*, I, 1, pag. 282 (Torino 1902).

(4) Confr. ἐξαρπαζομαί τι, mi viene tolto alcunchè.

(5) L. 4 Dig., ne quis eum qui in ius etc, II, 7.

c) *subripere.*

L. 6 pr. Dig., h. t.

Ha qui il valore di « togliere di nascosto » « trafugare » (1).

d) *celare.*

L. 2 Dig., h. t.; - L. 14 Cod., h. t.

È la soppressione di una disposizione di ultima volontà mediante nascondimento, occultamento. Vi è insito il significato del « clam agere ».

e) *delere.*

L. 2 Dig., h. t. - Confr. Paolo, *S. R.*, IV, 7, 1; V, 25, 1. Vedi del pari Lib. XXVIII, tit IV Dig., de his quae in testamento delentur, inducuntur vel inscribuntur.

Indica la soppressione mediante distruzione (confr. destruere).

f) *abolere.*

L. 26 Dig., h. t.

Ha significato quasi identico a « delere ». Il Forcellini (2) si è studiato di fissare le differenze dei due verbi così:

(1) V. con senso traslato in Cod. Theodos. I, 11, 2.

In Paolo trovasi *supprimere* (*S. R.*, IV, 7, 1, 2); - *non proferre* « Testamentum supprimit qui sciens prudensque tabulas testamenti in fraudem heredum, legatariorum fideicommissariorum, aut libertatum non profert » (ivi 3). « Supprimere tabulas videtur qui, cum habeat et proferre possit, eas proferre non curat » (ivi 4). « Codicilli quoque, si lateant nec proferantur, supprimi videbuntur » (ivi 5).

Il detentore del testamento o dei codicilli doveva presentarli al tribunale del luogo, appena avuta notizia della morte del testatore.

(2) Edizione Corradini I, 14.

«*Abolere* significat ad nihilum redigere atque e medio ita tollere, ut nullum, si fieri potest, abolitae rei vestigium supersit : *delere* vero est diruere et vi atque impetu ad terram prosternere, ut ruinae postea supersint. Praeterea ratione habita rerum, *abolentur* potius ea, quae intellectu concipiuntur, neque sub sensus cadunt ; *delentur* vero ea, quae sub sensus cadunt : unde leges abolentur, urbes delentur ».

In realtà può osservarsi che nel nostro caso entrambi i verbi si riferiscono ad un oggetto « quod sub sensus cadit ».

Potrebbe forse rendersi in italiano con « sopprimere » tenuto conto anche della sua derivazione da ἀπόλλυμι (1).

Nelle storie Romane di VELLEIO PATERCOLO (2). leggesi : « Cum Cassius censuisset abolendum Caesaris testamentum ».

Si può sopprimere impunemente il testamento che non ha valore nè pel diritto civile nè pel diritto pretorio (3) non potendosi in base ad esso nulla domandare o provare (4).

(1) In OMERO trovasi frequentemente ἀπόλωλα, sono morto, sono spacciato.

(2) Edizione Bipontina, 1780.

(3) V. FERRINI, *Dir. pen. rom. - Teorie gen.*, pag. 251.

(4) L. 38 § 6 Dig., de poenis, XLVIII, 19. « Testamentum quod nullo jure valet, impune supprimitur : nihil est enim quod ex eo aut petatur, aut consistere possit». Questo frammento e quello di Africano « falsum testamentum id demum recte dicitur, quod si adulterinum non esset veruntamen testamentum recte diceretur » (L. 9 Dig., h. t.) fanno ritenere alla maggior parte degli scrittori (Vedi p. es. NAPODANO, *Intorno al nocumento possibile della falsità in atti*, p. 219 ; -

4. *Apertura della disposizione di ultima volontà di un vivente.*

Può considerarsi quale una forma di soppressione (MOMMSEN)

È indicata con le locuzioni :

a) *aperire.*

L. 1 § 5 Dig., h. t. ; - «is qui aperuerit vivi testamentum, legis Corneliae poena tenetur» L. 38 § 7 Dig., de poenis, XLVIII, 19. Confr. Paolo V, 25, 7.

b) *resignare.*

L. 2 Dig., h. t. ; - L. 38 § 7 Dig., de poenis.

Confronta PAOLO, *S. R* IV, 7, 1, 7. Può rendersi con « aprire dissuggellando ».

c) *recitare.*

L. 38 § 7 Dig., de poenis. Confr. PAOLO V, 25, 7. Corrisponde alla espressione italiana « leggere ad alta voce » (1).

5. *Cancellatura di una disposizione di ultima volontà.*

È indicata col verbo *interlineare* (L. 2 Dig., h. t.), il cui senso è assai bene dichiarato dal FORCELLINI (2) : «est scripturam vel picturam vel aliud simile atramento vel aliqua alia re superinducta corrumpere destruere abolere ».

BENEVENTO, *Op. cit.*, § 13) che i giureconsulti romani abbiano intuito il concetto del nocumento come condizione della incriminabilità del reato di falso in atti.

(1) È dubbio se la disposizione relativa a chi « vivi testamentum resignaverit, recitaverit » abbia appartenuto alla legge Cornelia.

(2) II, 901 (ediz. cit.)

6. *Sostituzione di una disposizione di ultima volontà.*

È indicata col verbo *subicere* (L. 2 Dig., h. t ; - § 7 Inst. IV, 18. Confr. PAOLO IV, 7, 1, 2 ; V, 25, 1) che è sinonimo di « substituere », « sufficere ».

La sostituzione di un testamento può avvenire anche per mezzo di frodolenta scrittura e lettura. L'autore del reato scrive quanto gli talenta e non ciò che il testatore gli detta All' atto della lettura, allo scopo di indurre in errore il testatore e i testimonj, legge non ciò che sta scritto nell' atto ma quanto il testatore voleva che vi fosse scritto.

In questo senso il FERRINI sulle tracce dello SCHRADER (*Ad instit.* p. 772) spiega la locuzione « recitare » di cui è parola nel Digesto (L. 2 h. t. ; - L. 6 § 1 de extr. crim.), nelle Istituzioni (§ 7, IV, 18) e in PAOLO (IV, 7, 1 ; - V, 25, 1) (1).

7. *Fabbricazione di falsi sigilli testamentarj.*

È del pari colpita dalle sanzioni della legge Cornelia: « Lege Cornelia testamentaria obligatur, qui signum adulterinum fecerit, sculpserit » L. 30 pr. Dig., h. t. (2).

8. *Attribuzione a sè stessi di qualche liberalità per opera di chi scrive l' altrui disposizione di ultima volontà* (3).

(1) Secondo altri (V. MALLYE, *Op. cit.*, pagg. 22, 23, 24) la locuzione « recitare » deve diversamente interpretarsi: devesi cioè riferirla al caso di taluno che all' atto dell' apertura di un testamento ne dà lettura pur conoscendone la falsità (V. PAOLO, *S. R.*, IV, 6).

(2) Confr. PAOLO, *S. R.*, 25, 1.

(3) Intorno a questo argomento possono vedersi i capitoli 132, 133 (lib. II) del PANZIROLO, *Variae lectiones* e una dissertazione di MACROBIO, *De his qui sibi adscribunt in testamento*, entrambi ricordati dal CARRARA § 3822.

Abbiamo già detto (1) che questa disposizione risale all' imperatore Tiberio detto anche Claudio (donde il nome dell' editto) il quale allo scopo di impedire gli artifizj da parte degli eredi e di garantire la sincerità delle disposizioni testamentarie, estese la pena della legge Cornelia a chi redigendo un testamento per incarico d' altri avesse scritto per sè o per le persone sotto la sua potestà una qualche liberalità (2).

Sono compresi in questo Editto tanto i codicilli quanto i testamenti (3) e fra questi anche i testamenti dei militi (4). Vi è compreso del pari il testamento «quod postea ruptum vel etiam quod initio non jure fieret » (5).

Sono esclusi soltanto i testamenti incompiuti e quelli privi di sottoscrizione (6).

Vediamo ora quali liberalità non possono essere scritte nel testamento altrui da chi lo redige e a favore di quali persone.

a) *liberalità che non possono essere ascritte*

La legge parla principalmente di legati, oltre che di eredità, di fede commessi, di manomissioni di servi (7)

(1) Pag. 252

(2) L. 15 Dig., h. t. ; - L. 3 Cod., de his qui sibi adscribunt in testamento, IX, 23.

(3) L. 15 Dig., h. t.

(4) L. 1 § 7 Dig., h. t.

(5) L. 6 pr. Dig., h. t. Un testamento « non jure factum » (da non confondere col « testamentum quod nullo jure valet ») oppure « ruptum » (V. DERNBURG, § 93) non è senz' altro inefficace. V. FERRINI, *Dir. pen. rom. Teorie gen.*, p. 251. Cnfr. MECACCI *Nota* in « *Foro Ital.* » II, 92

(6) L. 6 pr. Dig., h. t.

(7) Cnfr. L. 22 § 9 Dig., h. t.

ma devesi anche intendere per riguardo allo spirito di essa (non verbis sed sententia) qualunque vantaggio in generale. È quindi colpito dalle disposizioni dell' editto :

« qui liberti assignationem sua manu ascripsit » (1) - « qui quum Titio fundus legaretur, adjecit sua manu conditionem pecuniae sibi dandae » (2);

chi ha tolto qualcosa dal testamento « quasi sibi aliquid dederit » (3);

l' erede istituito che scrive « nominatim » la diseredazione del figlio o di altre persone (4);

colui che conferma i codicilli fatti prima del testamento nei quali era a lui ascritto un legato (5).

Si considera che non si sia attribuito una liberalità colui che essendo erede ab intestato ascrisse a sè stesso l' eredità nell' altrui testamento « perinde habebitur atque si sua manu pater tuus te heredem scripsisset, functus dulci officio » (6).

La rinuncia da parte di chi scrisse il testamento a quanto egli si era in esso ascritto, non lo libera da pena (7).

(1) L. 22 § 8 Dig., h. t.

(2) L. 22 § 11 Dig., h. t.

(3) V. L. 22 § 7 Dig., h. t.; - L. 6 § 2.

(4) L. 6 § 1 Dig., h. t.

(5) L. 22 § 6 Dig., h. t. È ovvio che non commette reato « qui voluntate patris se exheredat, vel ligatum sibi adimit » L. 22 § 12 Dig., h. t.

(6) L. 1 Cod., de his qui sibi adscrib.

Nel caso previsto da Paolo nella l. 14 § 2 Dig., h. t., la soluzione è diversa ma sono anche diversi i termini della questione.

(7) Così si desume dalla L. 3 Cod., de his qui sibi adscrib.

b) *a favore di quali persone non sia lecito ascrivere.*

Colui che scrive il testamento, non deve ascrivere nè a favore di sè stesso, nè delle persone che al momento della redazione del testamento si trovino sotto la sua potestà (1).

Non sarà quindi applicato l' Editto nel caso che taluno ascriva un legato ad un estraneo, e poscia, vivente il testatore, lo prenda sotto la sua potestà (2).

Non vi sarà reato del pari se taluno ascriva a persona che crede soggetta alla sua potestà mentre in realtà non lo è (3).

Nulla statuisce l' Editto per chi ascrisse a persona alla cui potestà egli è soggetto come nel caso del figlio che ascriva al padre o del servo che ascriva al padrone. Marcello è però d' avviso che anche in tal caso si contravvenga alla legge (4).

Si reputa che ascriva a sè stesso il legato, non soltanto chi fece ciò di proprio pugno, ma anche colui che a questo scopo si servì del figlio o del servo che ha sotto la sua potestà (5).

(1) Cnfr. L. 22 § 1 Dig., h. t.

(2) L. 10 § 1 Dig., h t.

Vedi anche i casi seguenti: - Tizio che ascrive a sè stesso e a Caio; Tizio che ascrive al servo comune (L. 14 § 1 Dig., h. t.); - il padre che ascrive al figlio che si trova presso i nemici (L. 22 § 1 Dig., h. t.) o al figlio nel testamento del commilitone di lui (L. 11 Dig., h. t.); - il padrone che dà al servo la libertà fidecommissaria (L. 22 § 10 Dig., h. t) o ascrive qualcosa al servo al quale ritardò di prestare la libertà fidecommissaria (L. 22 § 3 Dig., h. t.) o ascrive un legato al servo pel caso che diventi libero (L. 22 § 5 Dig., h. t.)

(3) L. 22 § 4 Dig., h. t.

(4) L. 10 Dig., h. t.

(5) L. 15 Dig., h. t.

All' infuori delle persone sopra enumerate, non era vietato di ascrivere a qualunque altra persona, anche se congiunta; come ad esempio: « si mancipato filio ascribit, item in adoptionem dato » (1). Così del pari: « uxori legatum in alieno testamento scribere non prohibemur (2).

Vediamo ora *in quali casi non avessero luogo le disposizioni dell' editto Claudiano.*

Ciò avveniva principalmente quando il testatore avesse confermato la liberalità, o in taluni casi particolari nei quali si presumeva la volontà del testatore diretta a beneficare colui che si era ascritto nel testamento.

La conferma deve esser fatta con le parole: « Quod illi dictavi et recognovi ». Però questa formula è richiesta soltanto nel caso che colui che si ascrisse sia un estraneo del testatore; se è il figlio o il servo, per evitare la pena e per conseguire la liberalità basta la sottoscrizione generale (generalis subscripto) (3).

Se la conferma vien fatta non nel testamento, ma in altro atto, come ad es. nei codicilli (4), si riterrà come non scritta, pur liberandosi l' autore dalla pena del falso (5)

(1) L. 22 § 2 Dig., h. t.
(2) L. 18 Dig., h. t.
(3) L. 1 § 8 Dig., h. t.; - L. 15 §§ 1, 2, 3 Dig., h. t. Vedi la questione esaminata da Paolo, del figlio emancipato che scrivendo il testamento del padre *per di lui ordine* abbia ascritto un legato ad un servo comune a lui ed a Tizio L. 14 pr. Dig., h. t.
(4) L. 2 Cod., de his qui sibi adscrib.
(5 L. 6 Cod., de his qui sibi adscrib.

La volontà del testatore diretta a beneficare colui che si ascrisse nel testamento, si presume: nel caso che il nome di colui che si ascrisse nel testamento sia scritto da altra mano. (La pena è rimessa e si consegue quanto è stato ascritto) (1); o quando sia provato che il figlio ha ascritto alla madre per comando del testatore. (L'autore va impunito e la madre può percepire) (2).

La ignoranza della legge non scusa: « ne.. iis venia detur qui se ignorasse severitatem praetendant » (3); - « veniam deprecantibus ob ignorantiam.. amplissimus ordo vel divi principes veniam raro dederunt » (4).

Si fa però un'eccezione pel caso della figlia che per ordine della madre si ascriva « per ignorantiam juris » un legato (5).

Si rimette la pena della legge Cornelia a chi incaricato di scrivere il testamento del suo commilitone, si sia ascritto un servo per di lui ordine, perchè si attribuisce il fatto più ad errore che a malizia (6) « in quam credo te magis errore quam malitia incidisse ».

C'è una presunzione di mancanza di dolo per gl'impuberi: « impuberem in edictum incidere di-

(1) L. 15 § 6 Dig., h. t.

(2) L. 11 § 1 Dig., h. t.

(3) L. 15 Dig., h. t.; - L. 3 Cod., de his qui sibi adscrib.

(4) L. 3 Cod, de his qui sibi adscrib.

(5) L. 15 § 5 Dig., h. t. Si concede perdono anche alla madre che per mezzo del servo si ascriva un legato per ordine del figlio L. 15 § 4 Dig., h. t.

(6) L. 5 Cod., de his qui sibi adscrib.

cendum non est; quoniam falsi crimen vix possit teneri, cum dolus malus in eam aetatem non cadit » (1).

Il marito che si è ascritto nel testamento della moglie, se impetra il perdono, è liberato dalla pena; ma il legato è considerato come non scritto (2). Notiamo da ultimo che non può avere il possesso dei beni contro le tavole chi nel testamento del liberto si sia ascritto un legato dal quale abbia avuto poi ordine di astenersi, dopo aver impetrata la grazia. Nel caso però che o la moglie si fosse ascritta il legato della dote o il creditore il legato di ciò che gli era dovuto, per quanto ad entrambi fosse stato ordinato di astenersi dal legato, non ne seguiva che dovesse essere negata alla moglie l' azione di dote e al creditore l' azione che gli apparteneva perchè altrimenti essi sarebbero stati privati di ciò ch' era loro legittimamente dovuto in forza di una obbligazione (3).

(1) L. 22 Dig., h. t.
In vista dell' età (et annorum viginti quinque erat) e per averlo fatto per ordine del padre, il Senato liberò da pena e permise che conseguisse l' eredità colui che « legata a se testamento data, codicillis sua manu scriptis ademerat » L. 5 Dig., h. t.

(2) L. 4 Cod., de his qui sibi adscrib.

(3) L. 6 § 3 Dig., h. t. - V. a proposito di questo reato le osservazioni del CARRARA § 3812 e del GIULIANI, II, 568 - 572.

ARTICOLO 3. — **Elemento morale. Partecipazione e tentativo.**

1. *Elemento morale* - Espressioni che servono a designarlo — 2. *Partecipazione e tentativo* - Persone « cuius dolo malo » furono commesse le falsità - Nessuna disposizione ci autorizza a ritenere che il tentativo venisse punito.

1. *Elemento morale.*

L' elemento morale, oltrechè con la espressione gia rilevata « *dolo malo* » (1) ci fu designato con la locuzione « *sciens dolo malo* » (2) la quale abbonda sopratutto nei documenti della fine dell' età repubblicana e dall' inizio dell' età imperiale (3).

2. *Partecipazione e tentativo.*

Sono colpiti dalle disposizioni della legge Cornelia non solo gli autori materiali del falso in disposizioni di ultima volontà. ma anche coloro « *cuius dolo malo id factum erit* » (4).

Relativamente al *tentativo*, non ci siamo imbattuti in alcuna disposizione che autorizzi a ritenere ch' esso venisse punito.

Giustamente il FERRINI (5) rileva in generale che la lex Cornelia de falsis, per quanto a noi consta, non colpiva che forme perfette di reato.

(1) L. 2 Dig., h. t.
(2) § 7 Inst., de publ. jud., IV, 18. V. anche Paolo, V, 25, 1.
(3) FERRINI, *Dir. pen. rom. Teorie gen.*, pag. 82.
(4) L. 2 Dig., h. t. - Vedi altresi Paolo, IV, 7, 2.
(5) *Op. cit.*, 249.

Articolo 4. — **Penalità e procedura.**

1. *Penalità* - La pena dell' interdictio aqua et igni sotto il principato - Da quali pene fu sostituita (Persone di buona e di bassa condizione, servi). — 2. *Procedura* - Iudicia publica - Via penale e via civile - I servi - I beneficati dal testamento - Effetti della indulgenza - Azioni che si potevano promuovere in caso di soppressione di testamento - Conseguenze dell' azione di falso diretta contro un testamento riconosciuto poi autentico.

1. *Penalità.*

La pena per i reati sin qui enumerati è quella stabilita dalla legge Cornelia : la *interdictio aqua et igni.*

Sotto il principato si ebbero parecchie variazioni relativamente all' *estensione del territorio* sul quale l'interdetto non poteva mettere piede (1).

Col tempo, la pena della *deportazione* e la *confisca dei beni* sostituirono secondo dice Ulpiano (2) la interdictio aqua et igni (3) per le persone di miglior condizione.

Per le persone di bassa condizione si solè sostituire alla pena della deportazione quella delle *miniere* (in metallum) (4) la quale è la più grave dopo la

(1) L. 10, 11, 12, 13, 18 pr. Dig., de interdictis et relegatis et deportatis, XLVIII, 22.

(2) L. 2 § 1 Dig., de poenis, XLVIII, 19 ; - L. 3 Dig., ad leg. Iuliam peculatus, XLVIII, 13.

(3) Vedi altresì L. 1 § 13 Dig., h. t. ; - Paolo, IV, 7, 1 ; V, 25, 7 ; - § 7 Inst., de publ. jud., IV, 18.

(4) L. 38 § 7 Dig., de poenis, XLVIII, 19. V. anche Paolo, V, 25, 1 : « humiliores aut in metallum damnantur aut in crucem tolluntur » ; - V, 25, 7.

pena di morte (proxima morti poena metalli coercitio) (1). É pena perpetua e importa la perdita della libertà e di tutti i diritti ad essa relativi (2).

Ai servi fu comminato l'*estremo supplizio* (3).

2. *Procedura.*

A chi intenda accusare di falso un testamento sono aperte *due vie* (de fide testamenti querenti, duplex via litiganti tributa est) una criminale libera a tutti, una civile aperta a chi vi ha interesse (4).

L'esercizio dell' azione civile non pregiudica l' esercizio dell' azione penale « et similiter e contrario» Rispetto all' accusa criminale, merita di essere ricordato che mentre era regola generale che i *servi* non potessero in alcun caso stare in giudizio contro i padroni, «cum ne quidem omnino jure civili, neque jure pretorio, neque extra ordinem computantur », era però loro concesso di portare contro i medesimi l' accusa di aver soppresso il testamento nel quale fosse stata loro data la libertà (5).

(1) L. 28 pr. Dig., de poenis.

(2) Per maggiori ragguagli consulta Mommsen, 948-951.

(3) § 7 Inst., de publ. jud. ; - L. 1 § 13 Dig., h. t. ; - Paolo, V, 25, 1.

(4) L. 16 Cod., h. t.

(5) L. 7 Dig., h. t.

Un' altra eccezione aveva luogo pel delitto di maestà L. 20 Cod., de his qui accusare non possunt, IX, 1. In ogni altro caso, il servo o il famigliare : « ante exhibitionem testium, ante examinationem judicii, in ipsa expositione criminum, atque accusationis exordio ultore gladio feriatur. Vocem enim funestam intercidi oportet potius, quam audiri ». Così rescrissero Arcadio ed Onorio nel 397 (ivi).

È permessa l' accusa anche a *chi abbia conseguito qualche liberalità dal testamento* purchè di questo ignorasse la falsità (quum crimen admissum ignorares) (1) È quindi consentito di istituire l' accusa di falso contro la matrigna anche al figlio che avesse conseguito dal testamento sostituitogli un legato che gli era stato ascritto (2).

Se alcuno si querela perchè venga rilevato il delitto di falso testamento, il rettore della provincia ordina ai testimonj di presentarsi, quando però già esista qualche altro indizio (3).

Un giudizio penalmente estinto per *indulgenza*, può essere sottoposto a novello esame allo scopo di rilevare la verità della scrittura testamentaria (4).

In caso di soppressione di testamento, oltre a poter agire criminalmente in forza dell' azione pubblica per la legge Cornelia, o, coll' azione di dolo, si poteva esperimentare l'interdetto *de tabulis exhibendis* (5) Del pari, dopo di aver agito coll' interdetto « de tabulis exibendis » si poteva istituire l' accusa giusta la legge Cornelia (6). Se un testamento è stato distrutto

(1) L. 3 Dig, h. t.; - L. 3, Cod., h. t.

(2) L. 3, Cod., h. t.

(3) L. 17 Cod., h. t.

Per il decurione vedi L. 21 Cod. h. t.

(4) L. 9 Cod. h. t.

(5) V. L. un. Cod., quando civilis actio criminalis etc, IX, 31; - L. 9 § 2 Dig., de dolo malo, IV, 3, - V. il titolo Dig., de tabulis exhibendis, XLIII, 5; Cod. VIII, 7.

(6) L un. Cod., quando civilis actio, IX, 31. Diversamente aveva stabilito Costantino: L. 2 Cod. Theod., ad legem Corn. de falsis.

V. a proposito della competenza del « praefectus urbis » L. 24 Dig., h. t.

iniuriae faciendae causa, non hanno più luogo le disposizioni sul falso, e contro l' autore si esercita a seconda dei casi o l' azione Aquilia o quella « in factum et iniuriarum » (1). Se alcuno avesse soppresso il testamento del padre ed avesse agito da erede come se il padre fosse morto intestato, alla di lui morte era tolta al suo erede tutta l' eredità paterna (2). Benchè si accusi il testamento come falso « seu alio vitio subiectum », si suole mettere in possesso l' erede istituito (3).

Vediamo da ultimo *le conseguenze dell'azione di falso diretta contro un testamento riconosciuto poi autentico.*

Chi avesse accusato di falso un testamento e fosse rimasto soccombente in questa accusa. non poteva aspirare alle cose lasciate a suo favore dall' ultima volontà del defunto (4). Era considerato come un indegno. Subentrava invece sua il fisco (fisco locus erit) (5).

(1) L. 41 e 42 Dig., ad legem Aquiliam, IX, 2.

(2) L. 26 Dig., h. t.

(3) L. 2 Cod., de edicto divi Hadriani, VI, 33. V. anche PAOLO III, 3, 14.

(4) L. 16 Cod., h. t.; - L. 5 § 1 Dig., de his quae ut indignis auferuntur, XXXIV, 9. - V. il caso del figlio che essendo istituito erede dal padre, aveva soppresso o lacerato i codicilli. MARCO opinò che il fisco potesse vendicare quanto il testatore avrebbe potuto disporre coi codicilli, cioè sino ai tre quarti. L. 4 § 1 Cod., h. t.

(5) L. 29 § 1 Dig., de jure fisci, XLIX, 14.

Vedi anche il caso riferito da PAPINIANO, L. 16 Dig., de his quae ut indignis auferuntur.

Anche nella « querela inofficiosi testamenti », colui che dopo averla portata rimaneva soccombente, perdeva il beneficio delle disposizioni stabilite a di lui favore nel testamento impugnato.

V. il titolo Dig., « de inofficioso testamento », V, 2.

V. DERNBURG, *Op. cit.*, § 147.

Sono riputati indegni non solo coloro che impugnarono il testamento, ma anche quanti prestarono aiuto a chi lo impugnò, o con l' assistenza (1), o con la fideiussione (2), o con la testimonianza (3).

Da alcuni si ritenne perfino che non potesse ottenere i legati stabiliti a suo favore il giudice che avesse dichiarato falso un testamento ch' era stato in seguito riconosciuto autentico nel giudizio d' appello (4). Non perde l' eredità colui che accusò di falso i codicilli e rimase soccombente (5). Se però avesse accusato di falso il testamento, non avrebbe potuto ricevere le liberalità stabilite dai codicilli (6).

Può succedere all' erede di Tizio o al suo legatario chi asserì esser falso il testamento di Tizio e perdette la causa (7).

Le donazioni a causa di morte non erano tolte costituendo esse un atto ben distinto dal testamento impugnato (8) : era tolto bensì il diritto alla quarta falcidia (9). Se taluno « unum heredem quasi per falsum scriptum accusavit », non perdeva il legato di cui era incaricato l' altro erede che da lui non era stato molestato (10).

(1) L. 5 § 1 Dig., de his quae etc.
(2) ivi.
(3) L. 5 § 10, eodem.
(4) L. 5 § 12, eodem.
(5) L. 15, eodem.
(6) L. 5 § 14, eodem.
(7) L. 7 Dig., eodem ; - L. 5 § 7 Dig., eodem.
(8) L. 5 § 17 Dig., eodem.
(9) L. 15 Dig., eodem.
(10) Così Papiniano nel quinto libro delle *Questioni*, giusta quanto riferisce Ulpiano L. 4 eodem.

La norma generale che sin qui rapidamente illustrammo aveva alcune eccezioni. Colui che aveva accusato di falsità un testamento, ed era rimasto soccombente, poteva nondimeno aspirare alle cose assegnategli in eredità: 1° se era minorenne (1); - 2° se aveva desistito dall' accusa prima della sentenza (2) - 3° se agiva nell' interesse dei pupilli (3) o per dovere d' ufficio come nel caso dell' avvocato del fisco che dà corso alla domanda del denunciante (4).

Quid se fu impugnato il testamento sostenendosi essere *viziata da dolo la volontà del testatore*?

In tal caso chi promosse l' azione contro l' istituito « quod dolo eius factum esse dicebat quominus testatrix volens primo loco scribere eam heredem, testamentum mutaret » e perdette la causa, ha salva l' azione per domandare il legato (5).

(1) L. 5 § 9 Dig. de his quae ut indignis auferuntur.

(2) L. 8 Cod., si quis aliquem testari prohibuerit etc., VI, 34; - L. 24 Dig., h. t. - Confr. L. 8 § 14 Dig., de inofficioso testamento, V, 2.

(3) L. 5 § 9 Dig., de his quae ut indignis auferuntur. L. 22 eodem; - L. 5 § 16 eod.; - L. 30 § 1 Dig., de inoff. testam. I pupilli nel nome dei quali il testamento era stato impugnato, perdevano il beneficio delle disposizioni fatte a loro favore, salvo il caso che avessero fatto ricorso al principe. L. 22 Dig., de his quae ut indignis auferuntur. - Sull' obbligo fatto ai tutori di indennizzare in questo caso i pupilli V. L. 2 Cod., si quis aliquem testari etc, VI, 34.

(4) L. 5 § 13 Dig., de his quae ut indignis auferuntur.

Si reputa che sia stato guidato dal sentimento del dovere paterno e che perciò non debba perdere in caso di soccombenza ciò che gli fu lasciato, il padre che a nome del figlio accusò d' *inofficioso* il testamento della madre nel quale il figlio era stato preterito. - Non è privato del pari delle liberalità assegnategli colui che essendo succeduto a titolo universale a chi esercitò la querela d' inofficioso contro il testamento del defunto, la continuò L. 22 §§ 2 e 3 Dig., de inofficioso testamento.

(5) L. 88 § 4 Dig., de legatis et fideicommissis, XXXI.

§ III. IL REATO DI FALSO IN ATTI

ARTICOLO 1. — Oggetti sui quali si commette il reato.

1. *Acta* — 2. *Chirographa* — 3. *Constitutiones* — 4. *Donationes* — 5. *Edictum, edicta proposita* — 6. *Epistulae* — 7. *Instrumentum* — 8. *Libelli* — 9. *Literae* — 10. *Literae publicae* — 11. *Pacta* 12. a) *Rationes* - b) *Rationes publicae* c) *Rationes privatae* — 13. *Rescriptiones* — 14. *Scriptura* — 15. *Tabulae* — 16. *Testationes* — 17. *Ultimae voluntates* — 18. *Venditiones* - Spiegazione del senso nel quale ogni singola espressione deve essere interpretato — 19. Opinione di coloro che sostengono trovarsi contemplato nelle leggi romane l'abuso di foglio in bianco - Confutazione — 20. Riepilogo.

Essi sono, secondo le fonti (1):

1. *Acta*.

L. 29 Dig, h. t. (2)

Dice CICERONE (2 *Orat.* 15, 63): « acta sunt ea generatim quae facta vel gesta sunt ».

Secondo Labeone (3) « actum » è una voce generale che si riferisce a qualunque cosa si faccia « sive verbis, sive re ».

Nel frammento da noi citato, « acta » significa il *processo verbale*, nel qual senso la stessa voce vedesi pure usata da Paolo, a proposito del padre che ma-

(1) Può vedersi FRASSATI, *Op. cit.*, pagg. 22 - 32; MERKEL *Die Urkunde im deutschen Strafrecht*, I, 6 - 9

(2) V. anche Paolo, V, 25, 5, 10.

(3) L. 19 Dig., de verborum significatione, L, 16.

nifesta la sua contraria volontà al decurionato del figlio « apud acta principis » (1) e da Scevola, per indicare il processo verbale che contiene le dichiarazioni del curatore del pupillo e del creditore di quest' ultimo (2). È del pari sovente impiegata a proposito dell' appello interposto « apud acta » (3).

Trovasi nelle costituzioni di Antonino (4), di Diocleziano e Massimiano (5), in più luoghi delle Istituzioni (6) etc.

2. *Chirographa.*

L. 23 Dig., h. t.

L. 23 Cod., h. t. (7).

Il significato comune di « chirographum » è « scrittura », « scritto a mano » χείρ γράφω. Dice il Forcellini: « chirographum est quod nostra manu scripsimus ». In questo senso vedesi talora usato anche nelle fonti (8).

(1) L. 7 § 3 Dig., de decurionibus et filiis eorum, L, 2

(2) L. 21 Dig., de auctoritate et consensu tutorum, XXVI, 8

(3) V. ad es. L 2 e 5 § 4 Dig., de appellationibus et relationibus, XLIX, 1.

(4) L. 21 Cod., de fide instrum. IV, 21 « apud acta praesidis provinciae ».

(5) L. 24 Cod., de liberali causa, VII, 16 « interrogatam et professam apud acta se esse ancillam ».

(6) § 2, de donationibus, II, 7; - § 12, de adoptionibus, I, 11; - § 8, quibus modis jus potestatis, I, 12 etc.

(7) V. anche Paolo, V, 25, § 5.

(8) V. ad es. L. 30 Dig., qui testamenta facere possunt, XXVIII, 1 dove Paolo avverte che tutti i testimonj che hanno servito al testamento devono notare « proprio chirographo (cioè di proprio pugno) quis et cuius testamentum signaverit ».

Qui però, nei luoghi da noi richiamati, la espressione « chirographum » è adoperata nel suo significato giuridico: nel significato cioè di *obbligazione scritta* (spesso nel significato più ristretto di ammissione di debito: « speciatim sumitur pro scripto in quo debitor sua manu creditoribus suis cavet » = FORCELLINI).

Ulpiano parla del servo che altera « chirographa debitorum » (1).

Scevola chiama « chirographum » la lettera del « mensularius » Gaio Seio a Lucio Tizio nella quale il banchiere si riconosce debitore di 386 monete d'oro e dei competenti interessi (2). Ulpiano attribuisce lo stesso nome all'atto nel quale Gaio Seio riconosce di aver ricevuto una somma da Aulo Agerio a titolo di mutuo e s'impegna di restituirgliela alle calende prossime cogli interessi fra loro convenuti (3). Modestino designa con la voce « chirographum » l'atto con cui Seio scrive per incarico del padre che la sua casa sarà sottoposta « pignori » (4). Scevola accenna al caso che vengano abbruciati in un incendio « chirographa debitorum » (5). Si lascia a Gaio Seio tutto ciò di cui è debitore « aut chirographis aut rationibus » (6).

È stato deciso che si deve presumere una frode contro la legge nel fatto dell'erede che non essendo stato incaricato nè per testamento nè per codicillo si

(1) L. 11 § 1 Dig., de servo corrupto, XI, 3.
(2) L. 47 § 1 Dig., de pactis, II, 14.
(3) L. 41 § 2 Dig., de usuris et fructibus et causis, XXII, 1.
(4) L. 26 § 1 Dig., de pignoribus et hypothecis, XX, 1.
(5) L. 57 pr. Dig., de administr. et periculo tutorum, XXVI, 7.
(6) L. 31 § 4 Dig., de liberatione legata, XXXIV, 3.

sia obbligato con promessa privata « et chirographo » a prestare a chi non può ricevere (1).

La prova che taluno abbia dato parola di restituire ad un incapace, si può offrire producendo un « chirographum » col quale il beneficiario abbia promesso di restituire quanto gli fosse pervenuto dai beni del defunto (2).

Ulpiano ammonisce che quando si lega un « chirografo », si lega anche il credito (cioè anche l'azione pel credito del quale l'atto contiene la prova) (3).

Vi sono varie specie di chirografi : « chirographa tributorum .. solutorum » (4) ; - « chirographum acceptae mutuae pecuniae » (5) ; - « chirographum securitatis » (6).

(1) L. 3 pr., de jure fisci, XLIX, 14.

(2) L. 3 § 3 Dig., de jure fisci, XLIX, 14

(3) L. 44 § 5 Dig., de legatis, XXX. - V. anche L. 88 § 8 Dig., de legatis.

(4) L. 52 pr. Dig., de actionibus emti et venditi, XIX, 1

(5) L. 14 Cod., de solutionibus et liberationibus, VIII, 43

(6) L. 4 Cod., de collatione fundorum, XI, 64. - V. anche L. 17 Cod., si certum petatur, IV, 2.

Paolo (V, 25, § 5) accanto ai chirografi nomina le « *cautiones* » alle quali però devesi attribuire un significato più ampio « Cautio significat chirographum syngrapham fidejussionem et aliam quamcumque stipulationem qua quis sibi vel alteri cavet, idest se vel alium securum reddit » (FORCELLINI).

Vedi qualche esempio delle diverse accezioni nei luoghi seguenti :

L. 32 § 1 Dig., de administrat. et periculo tutorum, XXVI, 7 (cautiones soluti vectigalis) ; - L. 15 § 1 Dig., ad legem falcidiam, XXXV, 2 (cautio privatorum - nel senso di privata contrattazione la quale non può derogare alla legge) ; - L. 64 Dig., de legatis, XXXII (cautiones debitorum) ; - L. 9 § 3 Dig., quod metus causa, IV, 2 (cautio pollicitationis) ; - L. 20 Dig., de pignoribus et hypothecis, XX,

3. *Constitutiones.*

L. 33 Dig., h. t.

Chiamasi costituzione qualunque cosa il principe abbia statuito « per epistulam et subscriptionem » oppure « cognoscens decrevit vel de plano interlocutus est, vel edicto praecepit » (1).

Per dirla col Padelletti (2) è una espressione generale che designa qualunque *disposizione giuridica ed amministrativa presa dal principe* in forza dei poteri a lui conferiti (edicta, mandata, decreta, rescripta . .) (3).

4. *Donationes.*

L. 23 Cod., h. t.

Sono gli *atti di donazione* riguardo ai quali possono vedersi specialmente i titoli Inst. II, 7; - Dig. XXXIX, 5; - Cod. VIII, 53, de donationibus.

Negli atti di donazione al pari che nei contratti in genere interviene un « tabellio » (4).

1 (cautio quam debitor creditori pignori dedit); - L. 18 § 1 Dig., ut in possessione legatorum, XXXVI, 3 (cautio depositionis) . . .

V. anche il Codice: L. 11, de pactis conventis, V, 14 (foeneratitiae cautiones); - L 2, qui accusare non possunt, IX, 1 (cautiones quibus Secundinus solutam Eugenio pecuniam probare se dicit) etc.

In Gellio, *Noctes atticae* 4, 3: « cautio rei uxoriae ».

(1) L. 2 Dig, de constitutionibus principum, I, 4. - V. anche i titoli Cod., de legibus et constitutionibus principum, et edictis I, 14; - de mandatis principum, I, 15; - quando libellus principi datus litis contestationem faciat, I, 20.

(2) Padelletti - Cogliolo, *Storia del dir. rom.*, 402.

(3) V. pag. 161 n. 1.

(4) Il Pfaff in un recente lavoro (*Tabellio und Tabularius*, pagg. 18 segg.; Wien 1905) ha dimostrato efficacemente che l'intervento del « tabellio » non era obbligatorio. Si vedano ad es. L. 17 Cod., -

5. *Edictum.*

Edicta proposita.

L. 25 Dig., h. t.

L. 32 Dig., h. t.

« Edictum » ha più significati : indica le disposizioni emanate dal principe (edictum principis), dal proconsole (edictum proconsulis), o da altre autorità (editti militari). È altresì la citazione con la quale il Pretore ordina ad alcuno di presentarsi in giudizio (1).

In questo caso, « edictum » significa *editto pretorio* (edictum praetoris) : è cioè l' atto che contiene le norme alle quali il Pretore entrando in carica annunziava che si sarebbe attenuto, ed è sinonimo di « edictum propositum ».

La pubblicazione veniva fatta sopra tavole di legno (album) (2).

6. *Epistulae.*

L. 23 Cod., h. t.

Non mancano esempj nelle fonti dell' uso di « e-

de fide instrum., IV, 21 (et si per tabellionem conscribantur); - L. 31 Cod. de donationibus (si forte per tabellionem vel alium scribantur). Il primo dei suddetti frammenti può essere utilmente richiamato per contrapporlo alla L. 15 Cod., de contrah. emptione, IV, 38 la quale sembrerebbe condurre ad una diversa conclusione.

(1) POTHIER, VI, 962.

(2) In Paolo (S. R., V, 25, § 5): *album propositum*. - V. L. 1 Cod., de interdictis, VIII, 1 « quae (interdicta) in albo proposita habet (praetor) ». - Cnfr. L. 7 pr. Dig., de jurisdictione, II, 1; - L. 1 § 1 Dig., de edendo, II, 13 (album corrumpere) - Vedi LIVIO, *Istorie*, XXI, 63.

pistula » nel suo significato comune di *lettera* (1), ma più spesso è impiegata nel senso di *scrittura privata in forma di lettera* (2)i e più generalmente ancora ha il valore di *rescritto imperiale*.

Il rescritto che vien detto « epistula » è il parere che il principe dà, per mezzo appunto di una lettera, nei casi dubbj nei quali è consultato: « si quid imperfectum inveniatur, ab imperiali hoc sanctione hoc repleatur » (3).

(1) Dice ULPIANO che se taluno scrive ad un suo amico « talem *epistulam* »: Rogo te commendatum habeas Sextilium Crescentem amicum meum », non è obbligato per l'azione di mandato perchè quelle righe furono scritte piuttosto per raccomandare la persona che per fare un mandato. L. 12 § 12 Dig., mandati vel contra, XVII, 1.

(2) V. ad es: L. 1 § 1 Dig., mandati vel contra, XVII, 1, dove è detto che il mandato può essere assunto « per nuntium quoque vel per epistolam »; - L. 18 Dig., de sponsalibus, XXIII, 1 (gli sponsali possono essere contratti o dalle parti presenti o mediante intermediario o « per epistulam » o con altro mezzo); - L. 77 Dig., de rei vindicatione, VI, 1 (per epistolam donare); - L. 77 § 26 Dig., de legatis, XXXI (la madre ad insaputa del figlio deposita in un tempio - com'era costume d'allora per gli strumenti e per le cose preziose - una lettera di donazione dei fondi e scrive al custode del tempio in questi termini: voglio che il documento della mia volontà - instrumentum voluntatis meae - sia consegnato dopo la mia morte a mio figlio. In questo fr. è da notare la voce « instrumentum » la quale serve di commento alla parola « epistula ». Spesso trovasi « epistola donationis, traditionis » etc, talvolta « epistola fideicommissaria » come ad es. nei due luoghi segg: L. 37 § 3 Dig., de legatis, XXXII « .... pater decidens epistolam fideicommissariam ad filium suum scripsit in haec verba: Lucio Titio, filio suo, salutem. Certus de tua pietate fidei tuae committo uti des, praestes illi et illi certam pecuniam; et Lucrionem, servum meum, liberum esse volo; » - L. 7 Cod., qui testamenta facere possunt, VI, 22 (fideicommissariae epistolae).

(3) Consulta il COGLIOLO nel trattato del Padelletti, pag. 414.

Fra i numerosi esempj di quest'uso, vedi: L. 1 Dig., de officio praefecti urbi, I, 12 (L'imperatore Alessandro Severo scrive una « epistula » a

7. *Instrumentum.*

§ 7 Inst., de publicis judiciis, IV, 18 ; - L. 31 Dig., h. t. ; - L. 8, L. 23 pr. Cod., h. t. ; - L. 4 Cod., si reus vel accusator, IX, 6.

Non occorre indugiarsi a dimostrare che nei luoghi citati la parola « instrumentum » non ha il significato di « arnesi » o « suppellettile » o simile (1).

Non si può neanche attribuirle l' ampio significato che le conferisce Paolo nella sua nota definizione (2) ma devesi invece assegnarle il significato più ristretto

Fabio Cilone « praefectum urbis » nella quale è detto che la « praefectura urbis » ha cognizione di tutti i delitti : non solo di quelli che si commettevano in Roma, ma anche « extra urbem intra Italiam ») - L. 1 § 4 Dig., de officio quaestoris, I, 13 (Fra i questori, quelli ch' eran detti candidati del Principe leggevano le « epistulae » di lui in senato). - L. 1 § 2 Dig., de fugitivis, XI, 4 (« Generalis epistola» degli imperatori Marco e Commodo la quale dichiarava che i presidi, i magistrati ed i militi stazionarj erano tenuti a prestar aiuto al padrone per la perquisizione dei fuggitivi). - L. 9 § 5 Dig., de juris et facti ignorantia, XXII, 6. (Epistola di Alessandro Severo ed Antonino nella quale si giudica non poter invocare la ignoranza di diritto chi non ha fatto uso del beneficio della legge Falcidia). - L. 16 § 1 Dig., de publicanis et vectibalibus, XXXIX, 4 (Epistola degli stessi sugli effetti del commesso = confisca di cose che per qualche trasgressione sono devolute al fisco). - Vedi del pari : L. 1 § 1 Dig., de constitutionibus principum, I, 4 ; - L. 6 § 1, de interdictis et relegatis XLVIII, 22 ; - L. 3 Cod., de temporibus et reparationibus, VII, 63; - L. 3, 4, 11 Cod., de proximis sacrorum scriniorum, XII, 19 etc.

(1) V. per es. L. 1 Dig., de supellectile legata, XXXIII, 10. « Suppellex est domesticum patrisfamiliae instrumentum .. » - L. 7 § 1 eodem. « Tubero hoc modo supellectilem demonstrare tentat : instrumentum quoddam patrisfamiliae rerum ad quotidianum usum paratum.....» - V. il titolo del Digesto, de instructo vel instrumento legato, XXXIII, 7 etc.

(2) L. 1 Dig., de fide instrumentorum, XXII, 4. - Confr. L. 99 § 2 Dig., de verb. signif., L, 16.

(che il Frassati (1) mostra di accogliere) di *atto scritto che serve come mezzo di prova.*

In questo senso è usata frequentissimamente nelle fonti : « fides instrumentorum » (2), « ex falsis instrumentis judicare » (3), « obtentus novorum instrumentorum » (4), « cognoscere instrumenta » (5), « instrumentum divisionis » (6), « donationis instrumentum » (7), « instrumentum dotale » (8), « instrumenta manumissionis » (9), instrumenta tutelaria » (10) etc. (11).

8. *Libelli.*

L. 29 e 23 Dig., h. t. (12).

a) *atti scritti di procedimento.*

Vi è il « libellus ripudii » (13), « libellus divortii» (14) che viene notificato al coniuge ripudiato.

(1) *Op. cit.*, 29.

(2) Titoli Dig., XXII, 4 ; Cod., IV. 21.

(3) Tit. Cod., si ex falsis instrumentis vel testimoniis judicatum sit, VII, 58.

(4) L. 35 Dig., de re judicata, XLII, 1.

(5) L. 56 Dig., de verborum signific., L, 16.

(6) L. 35 Dig., de pactis, II, 14.

(7) L. 23 Cod , de donationibus, VIII, 54.

(8) L. 45 Dig., soluto matrimonio, XXIV, 3.

(9) L. 25 Cod., de liberali causa, VII, 16.

(10) L. 8 § 1 Dig., de fideiussoribus XXVII, 7.

(11) *res* nella L. 16 § 2 Dig., h. t. ha il valore di « instrumentum » Gli *instrumenta publice confecta* sono quelli redatti dai pubblici ufficiali; - i *quasi publica* sono atti privati sottoscritti da tre testimonj idonei, che hanno valore di prova pari a quello attribuito agli atti dei tabellioni (V. Buonamici, *La storia della proced. civile romana*, pag. 304 ; Pisa 1886).

(12) V. Paolo, S. R., V. 25 § 5.

(13) L. 6 Cod., de repudiis, V, 17.

(14) L. 7 Dig., de divortiis, XXIV, 2.

Vi sono i « libelli appellatorii », atti d' appello (1)

Si possono spedire « per libellum » gli affari che non richiedono cognizione di causa (2).

b) *atti scritti che hanno efficacia probatoria.*

Tali sono: i « libelli familiae », registri familiari dai quali si rileva se un servo è rustico od urbano (3); - l' elenco (libellus) delle cose che la moglie tiene per proprio uso nella casa maritale e che non concede in dote, il quale elenco essa presenta al marito che lo sottoscrive allo scopo di provare che ha ricevute le cose ivi enumerate (4); - il foglio (libellus) sottoscritto da consegnarsi al pubblicano (appaltatore o incaricato del fisco) nel quale taluno dichiara che le cose che manda a comprare sono per suo uso (non erano in tal caso soggette a dazio) (5)...

c) *rescritto imperiale.*

Per mezzo di un libello l' imperatore esprime il suo parere, ad es. relativamente alla petizione di eredità (6)...

d) *atto col quale un privato si rivolge all' imperatore per chiedergli un parere, per fare una rimostranza...* etc. come ad es. per lagnarsi del fatto che la sentenza fu pronunciata da un giudice avverso alla parte (7)

(1) L. 5 § 4 Dig., de appellationibus, XLIX, 1, V. altresì L. 13 eodem.

(2) L. 71 Dig., de diversis regulis juris, L, 17.

(3) L. 99 Dig., de legatis, XXXII.

(4) L. 9 § 3 Dig., de jure dotium, XXIII, 3.

(5) L. 4 § 1 Dig., de publicanis et vectigal., XXXIX, 4

(6) L. 20 § 6 Dig., de hereditatis petitione, V, 3.

(7) L. 32 § 14 Dig., de receptis, IV, 8.

oppure allo scopo di domandargli se poteva far ritorno colui al quale era stato proibito di entrare nei terreni imperiali (1) ovvero, per richiedere il suo giudizio intorno al caso di uno scrivano che aveva locato la sua opera ed era poi morto colui che l' aveva presa in locazione (2) etc.

9. *Literae.*

L. 25 Dig., h. t

In questo fr. la voce « literae » serve ad indicare le *ordinanze scritte del magistrato.*

10. *Literae publicae*

L. 16 § 2 Dig., h. t.

Sono i *rescritti imperiali* detti anche semplicemente « literae » : « Severi Augusti literae » (3) « literae divi Pii (4), « divi Marci literae » (5) etc.

11. *Pacta.*

L. 23 Cod., h. t.

« Pactum » secondo il NOODT è sinonimo di « conventio » e comprende quindi tanto i *patti* propriamente detti, quanto i *contratti* (6).

(1) L. 3 § 2 Dig., de officio procuratoris, I, 19 (ad libellum rescribere).

(2) L. 19 § 9 Dig., locati conducti, XIX, 2 (ad libellum rescribere) Altri esempj in L. 6 § 9, de iniusto rupto, XXVIII, 3 ; - L. 41 § 7 Dig., de legatis, XXX etc.

(3) L. 7 Dig., de vacatione et excusatione, L, 5

(4) L. 5 § 1 Dig., de jure immunitatis, L, 6.

(5) L. 20 pr. Dig , de manumissionibus, XL, 1. - V. altresì L. 1 § 2 Dig., de fugitivis, XI, 4.

(6) POTHIER I, 174. Diversa opinione in CUIACCIO. V. ivi.

I patti propriamente detti sono le convenzioni che non hanno nè nome nè causa. V. titolo Dig., de pactis, II, 14.

12. *Rationes, rationes publicae, rationes privatae.*

a) *Rationes.*

L. 1 § 4, L 16 § 2, L. 23 Dig., h. t. (1).

Sono i *conti:* « rationes dare » (2) « rationes » o « rationem reddere » (3), « rationes computare » (4), « rationes accipere » (5), « rationes distrahere » (6), « rationem habere propter accepta et data » (7), « rationes exhibire » (8) . . .

b) *Rationes publicae.*

L. 23 Cod., h. t.

Sotto il nome di « rationes publicae » debbonsi intendere (9) tanto i *conti degli impiegati della finanza*, quanto i *conti dei mensularii, argentarii, nummularii, mensarii* i cui libri godevano pubblica fede (10): « rationes publicas exhibire » (11).

(1) V. Paolo, *S. R.*, V, 25, § 5.

(2) L. 41 § 7 Dig., de fideicommissariis, XL, 5. - Il registro dei conti è detto « rationarium » (BUONAMICI, *Op. cit.*, pag. 305).

(3) L. 22 § 1 Dig., de manumissis testamento, XL, 4; - L. 34 Dig., de liberali causa, XL, 12; - L. 40 § 3 Dig., de statuliberis, XL, 7.

(4) L. 7 pr. Dig., de contrahenda emtione, XVIII, 1.

(5) Ivi

(6) Tit. Dig, de tutelae et rationibus distrahendis, XXVII, 3

(7) L. 47 § 1 Dig., de pactis, II, 14.

(8) L. 1 e 8 Cod, de edendo, II, 1.

(9) V. FRASSATI, *Op. cit.*, 24; - ESCHER, *Op. cit.*, 331.

(10) V. « ratio mensae » in L. 47 § 1, de pactis. La « tacita summa » della quale è parola in questo frammento si riferisce a quella somma che non è contenuta nella pubblica scrittura del banco nè in altro documento pubblico.

(11) L. 6 Cod., de edendo, II, 1.

c) *Rationes privatae.*

L. 23 Cod., h. t.

Sotto la denominazione « rationes privatae » devonsi intendere i *conti dei privati che servono come mezzo di prova*

Quegli al quale si richiede il pagamento di una somma esige « rationes creditoris » (1).

13. *Rescriptiones.*

L. 4 Cod., h. t.

Sono i *rescritti imperiali* (rescripta).

14. *Scriptura.*

L. 23 pr. Cod., h. t.

Oltre al significato comune di *scrittura* (2) ha un significato analogo ad *instrumentum*, ma è meno usata : « supervacua scriptura » (3), « interdum plus valet scriptura quam peractum sit » (4), « scriptura testamenti » (5) etc.

15. *Tabulae.*

L. 1 § 4, L. 16 § 2 Dig., h. t.

Si può dire con Paolo che esse « *publici vel privati contractus scripturam continent* » : quali un con-

(1) L. 5 Cod., de edendo. I conti dei privati in contrapposto a quelli dei « mensularii » son detti « ex domus scriptura » (BUONAMICI, 310).

(2) V. ad es. L. 1, 8, 9, 9 § 1, 18 Dig., de acquir. rerum dominio, XLI, 1

(3) L. 26 § 1 Dig., de adimendis vel transfer. legatis, XXXIV, 4

(4) L. 19 Dig., de usu et usufructu, XXXIII, 2.

(5) L. 28 Dig., de adim. vel transf. leg. Nello stesso senso L. 16 Dig., de vulgari et pupill. substit., XXVIII, 6.

tratto di dote (1), un contratto in genere (2), una obbligazione (3), una cauzione (4)... Divennero più tardi sinonime di « tabulae testamenti » (L. 3 e 23 § 1 Cod., h, t.) (5).

16. *Testationes.*

L. 1 pr. Dig., h. t.; - L. 23 Cod., h. t. (6)

Il significato comune di testatio è « testimonianza » (7) ma qui ha il valore di *attestazione scritta* (8).

(1) L. 29 pr. Dig., de pactis dotalibus, XXIII, 4.

(2) L. 4 Cod., si quis alteri vel sibi, IV, 50.

(3) L. 6 Cod., de fidejussoribus, VIII, 41.

(4) L. 5 Dig., de suspectis tutoribus, XXVI, 10.

(5) « Tabulis cereisve » si legge nella Fiorentina; - « tabulis cerisve » nell'ediz. di Rob. Stefano (1528); - « tabulis, cerisve » secondo il POTHIER VI, 560. - « Cerae » erano le tavolette cosparse di cera sulle quali si scriveva.

(6) V. anche Paolo, V, 25, § 5.

(7) V. ad es.: L. 2 Dig., de testibus, XXII, 5 (« testes qui adversus fidem suae testationis vacillant »); - L. 32 § 14 Dig., de receptis, IV, 8 (« arbiter.. testationibus etiam conventis ne sententiam diceret »); - L. 14 § 5 Dig., de custodia et exhib. reor., XLVIII, 3 (« si casu custodia defuncta dicitur, testationibus id probandum est »); - L. 40 Dig., de verb. signif., L, 16 (« detestatio est denuntiatio facta cum testatione »); - L. 238 § 1 Dig., eodem (« detestatum est testatione denuntiatum »).

(8) Sarà opportuno riferire alcuni esempj. - Nel contratto marittimo, se il servo mandato dal creditore per l'esazione di una somma, non poteva interpellare nè il debitore, nè alcuno incaricato da lui, doveva dimostrarlo con una « testatio » (L. 2 Dig., de nautico foenore, XXII, 2) - Si può assegnare il liberto in qualsiasi modo: « per epistulam vel testationem vel chirographum » (L. 7 Dig., de assignandis libertis, XXXVIII, 4) - Agli uomini di legge (avvocati, tabellioni etc.) condannati, « solet.. interdici ne instrumenta omnino forment, neve libellos concipiant vel testationes » (L. 9 § 5 Dig.,

17. *Ultimae voluntates.*

Anch' esse si trovano elencate accanto agli altri atti nella L. 23 Cod., h. t

Di esse parlammo diffusamente nel precedente paragrafo.

18. *Venditiones*

L. 23 Cod., h. t.

Sono i *contratti di vendita* intorno ai quali potranno vedersi specialmente i titoli Dig., XVIII, 1 ; - Cod., IV, 38, de contrahenda emtione.

19. Da alcuni scrittori si è sostenuto che nelle leggi romane si trova contemplato l' abuso di *foglio in bianco* come una figura speciale del reato di falso (1).

I testi che si richiamano in sostegno di tale opinione (2) sono i segg : § 7 Inst. de publ. jud. IV, 18 ; - L. 23 Dig., h, t. ; - L. 16 § 2 Dig , h. t. ; - L, 1 § 4 Dig., h. t.

Nei primi due si troverebbe un accenno indiretto al foglio in bianco, mentre un accenno diretto ed espresso si vorrebbe vedere nei due seguenti.

de poenis, XLVIII, 19) - « In sponsalibus nihil interest utrum testatio interponatur, an aliquis sine scriptura spondeat » (L. 7 Dig., de sponsalibus, XXIII, 1) - « in testationem redigere » (L. 39 § 1 Dig., de legatis, XXXII ; - L. 8 Dig., pro derelicto, XLI, 7) etc.

(1) V. ad es. Ala, *Op. cit.*, V, 243 ; - Crivellari, *Dei reati contro la proprietà*, p. 541 in nota ; - Nicolini, *Questioni di diritto* CLXI pagg. 810, 811 (Napoli 1887) ; - Nocito, *Abuso di foglio in bianco* I, nn. 14 e 15 (Estr. dal *Digesto italiano*) ; - Olivieri, *Op. cit.*, § 50 ; - Puglia, *Delitti contro la proprietà*, p. 376 (nel Trattato del Cogliolo).

(2) V. Nocito e Nicolini, *Op. cit.*

Il Rocco (1) ha molto efficacemente combattuto questa opinione.

Nel primo e nel secondo frammento (che abbiamo avuto più volte occasione di richiamare) nulla trovasi che giustifichi una estensione alla ipotesi in esame. Forse la locuzione generica « aliud instrumentum falsum » ? Dato anche che il bianco segno riempito con un atto qualsiasi possa trovare qui posto, la questione, dice benissimo il Rocco, non è risolta con ciò « trattandosi di vedere se l' « instrumentum » che si crea mediante lo scritto abusivo possa veramente dirsi « falsum ».

Nelle parole « aliave qua re sine consignatione », che si trovano nei due ultimi frammenti citati (anch' essi da noi più volte ricordati), sarebbe espresso tanto il caso di quello che noi diciamo firma in bianco al di sopra della quale altri poi scriva un contratto che apparisca « cum consignatione », quanto il caso di una scrittura con lacune riempita poscia da altri con condizioni, clausole e parole non consignate ossia non stipulate quando la carta uscì di mano dal consegnante. A questa conclusione il Nicolini è condotto in base al significato ch' egli attribuisce al verbo « consignare » : « signare cum », « signare cum alio », cioè la soscrizione di più persone nel medesimo atto.

Senonchè questa interpretazione è del tutto arbitraria mentre il significato di « consignare » quale ci deriva dai classici (2), e quale ci fu spiegato dalle

(1) *L'abuso di foglio in bianco,* pagg. 3 - 15.

(2) In Plauto : « consignare epistulas » « aequum est tabellis consignatis credere » - In Cicerone, « tabulae signis hominum nobilium consignantur ».

fonti (1) e dai commentatori (2) è semplicemente quello di « sottoscrivere », onde possiamo accogliere la traduzione della frase « aliave qua re sine consignatione » dataci dal Pothier (3) « istrumento non firmato », la quale interpretazione esclude il caso della firma in bianco (4).

20. La diligente disamina che abbiamo testè compiuta ci consente di concludere che sono oggetto del falso scondo il diritto penale romano *gli atti che promanano da una pubblica autorità o che servono come mezzo di prova di un diritto o di un rapporto giuridico.*

La definizione del Frassati (5) (da noi riprodotta in una parte della nostra) lascia fuori una intera categoria di atti che pure il diligente autore ha avuto cura di enumerare : quelli cioè che promanano da una pubblica autorità, mentre per certo non può dirsi esatto il comprenderli fra quelli il cui carattere peculiare è di servire come mezzo di prova di un diritto o di un rapporto giuridico. Chi direbbe, per esempio, che la caratteristica dell'editto pretorio o di una costituzione imperiale è quella di servire come mezzo di prova?

(1) Confr. ad es. « Unum testamentum plurimis exemplis consignare » (L. 24 Dig., qui testam. facere possunt, XXVIII, 1) - « Res gesta sine litterarum quoque consignatione » (L. 5 Dig., de fide instr., XXII, 3).

(2) V. ad es. Cuiaccio, *Recitationes solemnes*, V, 1874; - Brunemann, *Comm. in Pand.*, tit X de lege Corn. de falsis L. 16 § 2; - Pothier, *Op. cit.*, VI, 560.

(3) *Op. cit.*, VI, 560.

(4) V. Ferrini, *Esposizione storica* etc, n. 325. - Altri argomenti in Rocco, *Op. cit.*, n. 11.

(5) *Op. cit.*, pagg. 31, 32.

ARTICOLO 2. — **Modi di commettere il reato.**

1. *Formazione di atto falso* - Falsità nel proprio istrumento, nella « computatio» nella «ratio», nelle copie - Frodi a danno delle casse dello Stato per mezzo di documenti falsi - Ottenimento di un atto dal preside della provincia mediante falsa esposizione del libello - Il falso intellettuale — 2 *Uso di atto falso* - Prima e dopo Papiniano — 3. *Conferma per mezzo di testimonj di atto falso* — 4. *Alterazione di atto vero* - Alterazione dell'albo pretorio — 5. *Supposizione di atto falso* — 6. *Soppressione di atto vero* - Distinzione dal furto — 7. *Dissuggellamento di atto vero* - Cautele per impedire il reato.

1. *Formazione di atto falso.*

Instrumentum falsum scribere, signare, § 7 Inst., de publ. jud., IV, 18 ; - *imitare* L. 23 Dig., h. t. (1); - *falsum facere* L. 16 § 2 Dig., h. t. ; L. 1 § 4 Dig., h. t.

Marciano ci fa sapere che l' imperatore Alessandro Severo condannò alla pena della legge Cornelia un prefetto d'Egitto, il quale, mentre era preside della provincia, « instrumentis *suis* .. falsum fecit » (2).

Similmente, si può commettere il reato di falso anche nel *proprio istrumento* come se « a debitore praelato die pignoris, obligatio mentiatur » (3) e cadrà nel delitto non solo il debitore, ma anche il creditore che è con lui in collusione (4).

Non commettono il reato di falso coloro che « in computatione vel in ratione mentiuntur », coloro cioè

(1) V. PAOLO, V, 25, 5 e la novella CLXXIII di Giustiniano.
(2) L. 1 § 4 Dig., h. t.
(3) L. 28 Dig., h. t.
(4) L. 15 Cod., h. t.

che errano frandolentemente nella « *computatio* », o mettono delle partite non vere nella « *ratio* » (1).

Se il « describere » della L. 23 Dig., h. t. ha il valore di « sumere exemplum », può concludersi che anche in una *copia* poteva commettersi il falso facendola diversa dall'originale.

Ogni frode commessa a danno delle casse dello Stato, anche col mezzo di documenti falsi, costituisce il reato di *peculato* (2).

Si punisce « atque si falsum fecerit » colui che carpì un atto del preside della provincia mediante una *falsa esposizione del libello* (3).

La espressione generica « falsum facere » può comprendere anche il *falso intellettuale* (4).

2. *Uso di atto falso.*

Edictum falsum proponere, L. 25 Dig., h. t.; - *nomine praetoris falsas literas reddere*, ivi; - *falsis constitutionibus nullo auctore habito* (5) *uti*, L. 33 Dig., h. t.; - *apud judices instrumenta proferre quae probari non possint*, L. 31 Dig., h. t.; - *falsum instrumentum recitare*, L. 13 § 1 Dig., h. t. (6)

(1) Cnfr. FERRINI, voce *Falso*, in « *Digesto Ital.* », § 6.
(2) Confr. MOMMSEN, *Röm. Strafr.*, 766, 767.
(3) L. 29 Dig., h. t.
(4) V. L. 5 Cod., plus valere quod agitur, IV, 22.
(5) L' inciso « nullo auctore habito » ha tutta l'apparenza di essere una interpolazione.
(6) V. altresì L. 2 Cod., de fide instrumentorum, IV, 21; - L. 4 Cod., si reus vel accusator mortuus fuerit, IX, 6.

Argomentando da quest' ultimo frammento, (1) sembra al Ferrini (2) che fino a Papiniano non fosse considerato come falso il puro uso di un documento (1).

3. *Conferma per mezzo di testimonj di atto falso.*

« Qui quid alium quam testamentum sciens dolo malo signaverit signarive curaverit L. 9 § 3 Dig., h. t.

4. *Alterazione di atto vero.*

Falsum facere, loc cit.; - *edicta proposita corrumpere* L. 32 Dig., h. t.

Contro chi altera (o sottrae) l' albo pretorio si agisce in virtù dell' editto « de albo corrupto » e la pena è corporale pei nullatenenti, e di cinquecento aurei (cinquanta secondo Baldoino) per coloro che posseggono (4).

5. *Supposizione di atto falso.*

Subicere L. 16 § 2 Dig., h. t. (5).

6. *Soppressione di atto vero.*

Intercidere, L. 23 Dig., h. t.; - *delere*, L. 6 § 2 Dig., h. t. (6); - *celare*, L. 16 § 2 Dig., h. t.; -

(1) *Loc. cit.*

(2) È stata giustamente combattuta dal Rein (*Op. cit.*, 786) e dal Ferrini *(loc. cit.)* l' opinione del Platner (*Quaest. de jure crim. rom.* 224) il quale aveva sostenuto che nel frammento in discorso trattavasi del caso di un avvocato che aveva fatto uso di un documento falso *nell' altrui e non nel proprio interesse.*

(3) V. Paolo, V, 25, 10.

(4) L. 7, 8, 9 Dig., de iurisdictione, II, 1.

(5) V. anche Paolo, V, 25, 5.

(6) V. anche Paolo, loc. cit.

amovere, L. 1 § 4 Dig., h. t.; - *subripere*, L. 16 pr. Dig., h. t.

Se la sottrazione di un atto avviene non a opera del debitore al fine di occultare la verità, ma di un terzo, il colpevole risponde di *furto* (1).

7. *Dissuggellamento di atto vero.*

Resignare, L. 16 § 2 Dig., h. t.

È anche qui da ripetere che tale delitto può in certi casi essere considerato quale una speciale forma di soppressione.

Allo scopo di prevenire la falsità dei documenti, il Senato (come abbiamo già avuto occasione di dichiarare) stabilì che essi dovessero essere attraversati da triplice filo con l' impronta dei suggelli sopra di esso (2).

ARTICOLO 3. — **Elemento morale. Partecipazione e tentativo.**

1. *Elemento morale* - Casi di buona fede — 2. *Partecipazione e tentativo* - Autore diretto e autore intellettuale - Tentativo - Richiamo.

1. *Elemento morale.*

Abbiamo visto che l' elemento morale è indicato con le espressioni a noi già note:

(1) L. 23, 32, 82 § 3 Dig., de furtis, XLVII, 2; - L. 15 Cod., de furtis et servo corrupto, VI, 2. - V. VOORDA, *Interpretationum* lib. I, cap. 17, pag. 54; - VAN DER WATER, *Observationum* lib. I, cap. 20, p. 105; - WIELING, *Lectionum juris civilis* lib. 2, cap. 10, pag. 143; - CANNEGIETER, *Observationum juris romani* lib. 3, cap. 8, pag. 283 richiamati anche dal CARRARA, *Progr.*, IV, § 2375.

(2) Paolo, V, 25, 6. - V. anche quanto scrive SVETONIO nella *Vita di Cesare*, c. 17.

« *Dolo malo* » L. 32 Dig., h. t.; L. 20 Cod., h. t.; -

« *Sciens dolo malo* » L. 9 § 3 Dig., h. t.

Colui che, essendo stato indotto in errore da altri, fa uso di falsi rescritti, è liberato da pena se prova la sua innocenza e presenta colui dal quale ha ricevuto il falso rescritto (1).

Si perdona del pari a coloro che « per errorem » produssero degli strumenti falsi dinanzi al giudice (2).

2. *Partecipazione e tentativo.*

È punito giusta la legge Cornelia non solo chi ha sottoscritto il falso ma anche chi « signari curaverit » (3).

Relativamente al *tentativo* non abbiamo che a richiamarci a quanto dichiarammo nel precedente paragrafo.

Articolo 4. — **Penalità e procedura.**

1. *Penalità* - **Richiamo - Punizione più mite in taluni casi - Rettificazione di un giudizio del Mommsen — 2.** *Procedura* **- Il giudizio per soppressione di documenti - Azione penale in factum - A chi sia proibito di accusare - Querela di falso e formalità relative - Limiti alla facoltà di impugnare gli istrumenti - A chi incomba la prova - Comparazione**

(1) L. 4 Cod., h. t.

(2) L. 31 Dig., h. t.

(3) L. 9 § 3 Dig., h. t. V. la stessa locuzione in Paolo, V, 25, 2, richiamando la quale, il Ferrini *(Teorie gen.*, 249*)* osserva « cioè tanto l'autore diretto quanto l'autore intellettuale ».

delle scritture e norme al riguardo - La sentenza che dichiara la falsità di un atto, ed i terzi - Quid se una parte soltanto dell' istrumento era dichiarata falsa - Quid se la buona fede del giudice era stata ingannata per mezzo di documenti falsi - Quid se taluno per errore avesse riconosciuto per veri dei documenti falsi.

1. *Penalità.*

Ci richiamiamo a quanto avemmo occasione di esporre nel paragrafo precedente.

Solo devesi qui rilevare che *in taluni casi* i reati di falso in atti sono puniti men gravemente di quelli in testamenti. Così, non cadono nella legge Cornelia, ma sono puniti straordinariamente coloro che producano al giudice documenti falsi (1) e l' avvocato che dia lettura di un atto falsificato da un terzo (2).

Mentre i giudizj che hanno per oggetto un reato preveduto dalla legge Cornelia sono *pubblici*, non è pubblico il giudizio del delitto di sottrazione di documenti (3).

Con tutto il rispetto per l' illustre autore ci pare non del tutto esatto il MOMMSEN quando afferma *senza restrizioni* che il falso in atti era punito men gravemente di quello relativo ai testamenti (4). La nostra restrizione, contenuta nell' inciso « in taluni casi » ci par necessaria sol che si richiamino il § 7 Inst., de publ. judiciis, IV, 18 e la L. 32 Dig., h. t.

(1) L. 31 Dig., h. t.
(2) L. 13 § 1 Dig., h. t.
(3) L. 16 Dig., h. t.
(4) *Op. cit.*, pag. 672 « Indess wird diese Fälschung minder streng bestraft als die auf das Testament bezügliche ».

2. *Procedura.*

Mentre sono *pubblici* i giudizj che hanno per oggetto un reato preveduto dalla « lex Cornelia de testamentis » (1), abbiamo visto testè « instrumentorum surreptorum crimen non esse publici judicii » (2)

È tenuto all' *azione penale* « *in factum* » chi diede « literae » false a nome del Pretore o espose un falso editto (3).

Non è permesso (Senatusconsulto permissum non est) alla *donna* di *accusare* del delitto della legge Cornelia « nisi res ad eam pertineat » (4), « cum mulieribus in aliena causa falsi non sit concessum accusare » (5).

Il *figlio* non può promuovere l' accusa di falso contro la madre (6). Però, se è insorto dubbio sulla veracità della scrittura in forza della quale la madre

(1) Cnfr. L. 16 Dig., h. t. - Altrettanto deve dirsi, giusta la L. 1 Dig., de publicis judiciis, XLVIII, 1 dei reati preveduti nelle leggi seguenti: « Julia maiestatis, Julia de adulteriis, Cornelia de sicariis et veneficiis, Pompeia parricidii, Julia peculatus, Julia de vi privata, Julia de vi publica, Julia ambitus, Julia repetundarum, Julia de annona ».

Sull' indole di tali giudizj si vedano i titoli del Digesto: « de publicis judiciis » (XLVIII, 1) e « de accusatoribus et inscriptionibus » (eod., 2).

Si consulti del pari: MOMMSEN, *R. S.*, pagg. 180 - 187, 226 - 227, 534 - 536.

(2) L. 16 Dig , h. t.

(3) L. 25 Dig., h. t.

Come ebbe già ad osservare il MOMMSEN *(Op. cit.*, 672) quest' azione è analoga a quella popolare che proteggeva l' albo del pretore. V. L. 7 pr. Dig., de iurisdictione, II, 1.

(4) L. 5 Cod., de his qui accusare non possunt.

(5) L. 19 Cod., h. t.

(6) L. 11 § 1 Dig., de accusat. et inscript., XLVIII, 2.

rivendica a sè il fedecommesso, si può fare ricerca per istabilire la falsità dell' atto predetto (1).

Abbiamo già avuto occasione di dire che il *debitore* non può accusare di falso il creditore per la falsità di uno strumento che il debitore stesso, consenziente il creditore, abbia commessa (2).

Per ciò che riguarda la *querela di falso* ricordiamo quanto segue.

La parte che produce un atto sospettato di falso, deve dichiarare se intende farne uso (3).

Se dichiara di non volersene servire, l' azione contro di lui non è più possibile se colui che ha rinunziato a servirsi dell' atto non ne è l' autore; è invece aperta se è stato lui a formarlo « nam illis prodest instrumenti usu abstinere qui non ipsi falsi machinatores esse dicuntur » (4).

Se dichiara di volersene servire, l' avversario può agire per la via penale o per la via civile « Sive civiliter ut criminaliter (ut actor elegerit) super prolatis codicillis vel aliis instrumentis requiratur » (5).

Nel primo caso il giudice deve sospendere l' esame del processo finchè sia terminato il giudizio penale; nel secondo, ricerca se l' atto è vero o falso (6).

(1) L. 4 Cod., h. t.
(2) L. 3 Dig, de fide instrum., XXII, 4.
(3) L. 3 Cod., de fide instrum., IV, 21
(4) L. 8 Cod., h. t.
(5) L. 23 e 24 Cod., h. t.
(6) Se la lite pecuniaria è rimessa ai giudici pedanei, tocca anche a loro di decidere « de fide instrumenti civiliter ». L. 11 Cod., h. t. - V. a proposito del « praefectus urbis » L. 24 Dig., h. t.

Va ricordata anche qui la norma generale per cui chi ha agito civilmente per un delitto di falso può ripetere l'azione per quello stesso delitto criminalmente (1).

Tocca ai *tutori* o ai *curatori* accusare di falso gli istrumenti in forza dei quali l' avversario dei loro pupilli rimase vittorioso in giudizio (2).

Fatta la *transazione*, sarà difficilmente concesso di accusare di falso quei documenti « cui semel acquievisti » (3).

La persona contro la quale è stato prodotto un istrumento, può *impugnarlo* di falso *anche dopo che fu prodotto* e *gli fu prestata fede*, purchè presti il « samentum ». In tal caso colui che ha prodotto l' istrumento è tenuto a produrlo nuovamente, oppure, se non gli è possibile di farlo, « tunc subeat sacramentum quod nec habeat eandem chartulam, nec alii eam dederit nec apud alium voluntate eius constituta sit nec dolo malo fecerit » (4).

La *prova* della fede che merita un istrumento incombe prima a colui che lo ha prodotto ed in seguito a chi si è dichiarato pronto a dimostrarne la falsità (5).

L' indagine diretta a stabilire la falsità o la veracità di un atto vien fatta « argumentis, testibus, scripturarum collatione, aliisque vestigiis veritatis » (6).

(1) L. un. Cod., quando civilis actio, IX, 31.
(2) L. 3 Cod., de his qui accusare non possunt, IX, 1.
(3) L. 7 Cod., h. t.
Le transazioni iniziate in base a falsi istrumenti, non hanno valore L. 42 Cod., de transact., II, 4.
(4) L. 21 Cod., de fide instrum., IV, 21.
(5) L. 24 Cod., h. t.
(6) L. 22 Cod., h. t.

La *comparazione delle scritture* non può esser fatta per mezzo di chirografi « nisi trium testium habuerint subscriptiones » (1). Più tardi Giustiniano permetteva che i chirografi servissero come scritture di comparazione purchè fossero stati prodotti dalla parte avversa o deposti negli archivj (2). Nella posteriore novella LXXIII, ricca di particolareggiate disposizioni al riguardo, apportava però nuovi limiti a questo genere di prova « si usque ad unam auri libram fuerit contractum » (3).

I *periti* incaricati di procedere alla verificazione delle scritture dovevano prestar giuramento « quod neque lucri causa neque inimicitiis, neque gratia tenti huiusmodi faciunt comparationem » (4).

Finchè quegli che accusa di falso il documento non ha somministrato la prova di questa falsità, viene ordinata la *esecuzione*. Così, se l' accusa di falso è opposta dal debitore per dilazionare il pagamento, occorre « nihilominus salva executione criminis, debitorem ad solutionem compelli » (5).

La *sentenza che dichiara la falsità di un atto non può nuocere ai terzi* che non hanno avuto parte nel processo.

Rescrisse Alessandro : « se hai fatto uso di un istrumento de quo alius accusatus falsi victus est, se

(1) L. 20 Cod., de fide instrum., IV, 21.

(2) Novella XLIX, c. 2 (576).

(3) Nov. LXXIII, c. 8, 9. V. altresì Novella XVIII, 8 ; - XIX, 3, e costituz. del 528, 529, 530 di cui alle leggi 17 - 21 Cod., de fide instrum., IV, 21.

(4) L. 20 Cod., de fide instrum.

(5) L. 2 Cod., h. t.

quegli contro cui è diretta la tua domanda, vorrà promuovere la stessa querela contro di te assoggettandosi alla pena inflitta dalla legge Cornelia, non gli sarà utile la sentenza, dalla quale non appellò nè quegli contro cui fu proferita, nè tu, che non essendo allora accusato di falsità, non potevi interporre appello » (1).

Se una parte soltanto dell' istrumento era dichiarata falsa, non era ritenuto falso l'intero istrumento ma quelle parti soltanto che non potevano sussistere indipendentemente da quella:

«Si de pluribus causis vel capitulis eaedem pactiones seu transactiones initae fuerint, illa tantummodo causa vel pars retractetur, quae ex falso instrumento composita convicta fuerit, aliis capitulis firmis manentibus, nisi forte etiam de eo, quod falsum dicitur, controversia orta decisa sopiatur » (2).

Se si dimostra con prove manifeste che la *buona fede del giudice è stata ingannata per mezzo di documenti falsi,* si suole sospendere l' esecuzione del giudicato e concedere la ripetizione di quanto è stato pagato (3).

Bisogna però dimostrare che il giudice ha pronunciata la sua sentenza in base ai documenti di cui fu dimostrata la falsità (4).

(1) L. 2 Cod., de fide instrumentorum, IV, 21.

(2) L. 42 Cod., de transactionibus, II, 4.

(3 L. 4 Cod., si ex falsis instrum., VII, 58.

« Et si qua a judice tam malo exemplo circumscripto iudicata sunt, in integrum restitue» - L. 23 Dig., de re iudicata, XLII, 1,

(4) L. 3 Cod., si ex falsis instrum.

A *colui che per errore avesse riconosciuto per veri dei documenti falsi* non si poteva, « si postea falsa inveniantur » opporre la regiudicata (1).

Se però, contando sull' autorità di essa, la parte che aveva in possesso i documenti impugnati di falso, li aveva perduti o bruciati, non era più lecito ricominciare il processo « ne in infinitum causae retractentur » (2).

§ IV. ALTRI REATI DI FALSO

a) Falsità in giudizio - b) Corruzione del giudice - c) Violazione della legge in una sentenza per opera del giudice - d) Transazione coll' accusatore in un processo di adulterio o in un processo penale non capitale - e) Supposizione di parto - f) Falsità in pesi e misure - g) Usurpazione di nome, di insegne, di cariche, di rango, di parentela.. - h) Consegna alla parte avversaria dei documenti affidati al rappresentante di una delle parti - i) Vendita di una cosa data a pegno compiuta con collusione col debitore ad opera di un creditore pignoratario a ciò non autorizzato - l) Attestazione di un fatto contrario a verità - m) Disonestà commesse da tutori o da curatori - n) Vendita della medesima cosa a due persone.

a) *Falsità in giudizio.*

Il titolo de lege Cornelia de falsis prevede il fatto di chi: « falsas testationes faciendas, testimoniave falsa inspicienda (3) dolo malo coniecerit » L. 1 pr;

(1) L. 11 Dig., de exceptionibus, XLIV, 1.
(2) L. 22 Cod., de fide instrum., IV, 21.
(3) Sulla differenza fra « testatio » e « testimonium » veggasi BYNKERSHOECK, *Observat.* III, c. 21.

- « ob instruendam advocationem, testimoniave pecuniam acceperit, pactusve fuerit, societatem coierit ad obligationem innocentium, (1) L. 1 § 1 e L. 20 ; - ab renuntiandum (2) remittendumve testimonium, dicendum vel non dicendum pecuniam acceperit » L. 1 § 2 (3).

Sono soggetti alla pena della legge Cornelia anche coloro « qui diversa inter se testimonia praebuerunt » L. 27, e chiunque « ob accusandum vel non accusandum, denuntiandum vel non denuntiandum testimonium pecuniam acceperit » L. 2 Dig.. de concussione, XLVII, 13 (4), al pari di colui « qui delatorem summisit in causa pecuniaria » L. 9 § 4 Dig., h. t.

Secondo il Mommsen (5), fu dapprima preveduto il fatto di chi *corrompe* un testimonio o si lascia corrompere per rendere una testimonianza falsa o per non rendere una testimonianza vera (6) : soltanto più tardi si fece entrare nell' ambito della legge Cornelia ogni reato di falsa testimonianza anche senza la corruzione (7).

(1) « in accusationem innocentium coierint » L. 2 Dig., de conc.

(2) Da taluni leggesi « denuntiandum ».

(3) Confr. Paolo V, 25, 2 « qui ob falsum testimonium perhibendum vel verum non perhibendum pecuniam acceperit, dederit ».

(4) Sono tenuti anche per la lex Julia repetundarum. Vedi L. 6 Dig., de lege Julia rep., XLVIII, 11.

(5) *Op. cit.*, 675.

(6) Dal Carrara (*Progr.*, V, § 2672) si ritiene che pel diritto romano il delitto consista nel fatto di ricevere il denaro per prestare la testimonianza anche se la testimonianza è completamente veridica.

(7) Vedi L. 13, 14 e 16 Dig., de testibus, XXII, 5 - Nov. 123, 30 ; - 117, 11.

« *Denuntiare testimonium* » vuol dire chiamare taluno in giudizio perchè renda testimonianza, onde è da ritenersi che con la disposizione menzionata siansi voluti colpire coloro che ricevevano denaro per chiamare delle persone in giudizio a rendere testimonianza (1).

È chiaro che quest'ultima forma di reato nulla ha che fare con la falsa testimonianza.

b) *Corruzione del giudice.*

È punito secondo la legge Cornelia : « qui judicem corruperit corrumpendumve curaverit » L. 1 § 2 Dig., h. t. (2), ma più mitemente, e cioè con la relegazione a tempo, senza la confisca dei beni L. 21 Dig., h. t.

La falsa testimonianza resa in un pubblico giudizio è oggetto della lex Cornelia de sicariis. L. 1 § 1 Dig., ad legem Corn. de sic., XLVIII, 8.

Il LISZT (*Meineid und falsches Zeugniss*, pag. 35) combatte giustamente la opinione di coloro (V. ad es. GEIB, *Geschichte des röm. Kriminalproz.*, pag. 334) che in base a talune parole di CICERONE (« Ubi semel quis pejeraverit, ei credi postea, etiam si per plures deos juret, non oportet » - *pro Postum.*, 13 - ritengono in generale che alla condanna per falsa testimonianza (o per spergiuro) seguisse la incapacità di deporre in giudizio.

Tale incapacità era bensì sancita per i processi che avevano per oggetto un reato preveduto dalla lex Julia de vi (L. 3 § 5 Dig., de testibus).

(1) Agli accusatori soltanto era consentito di citare in giudizio come testimonj anche coloro che di propria volontà non vi si sarebbero recati (HEINECCII, *Antiq. Rom. Synt.*. II, 352 e, fra i moderni, GEIB, *Op. cit.*, 338-339 ; - LAUTERBURG, *Op. cit.*, 29).

(2) PAOLO V, 25, 2 « Qui judicem.., ut sententiam ferat vel non ferat, corruperit corrumpendumve curaverit ».

È privato dell' azione colui che diffidando della giustizia della sentenza, e riponendo la speranza in «pecuniae corruptelam», abbia dato

c) *Violazione della legge in una sentenza per opera del giudice.*

È punito secondo la legge Cornelia « si judex constitutiones principum neglexerit » L. 1 § 3 Dig., h. t. (1)

d) *Transazione coll' accusatore in un processo di adulterio o in un processo penale non capitale.*

Non è vietato transigere o patteggiare circa un delitto capitale (eccettuato quello di adulterio) (2).

È vietato bensì di farlo negli altri delitti pubblici che non importano pena di morte, e chi contravviene a tale proibizione incorre nell' accusa di falso (L. 18 Cod., de transactionibus, II, 4).

denaro al giudice (o all' avversario) in qualunque causa o pubblica o privata o fiscale. L. 1 Cod., de poena jud. qui male judicavit, VII, 49; - L. 1 § 3 Dig., de calumniatoribus, III, 6.

Si considera condannato per ingiuria chi « eventum sententiae vel ut daturus pecuniam vendidit » L. 15 § 30 Dig., de iniuriis, XLVII, 10 e quanti promettono di mandare a buon fine un affare che sta in potere e nell' animo del giudice L. 10 Cod., de accusationibus et inscript., IX, 2. - V. altresì Paolo, V, 25, 13.

(1) Paolo V, 25, 4 « Judex qui contra sacras principum constitutiones contrave jus publicum, quod apud se recitatum est, pronuntiat, in insulam deportatur ».

Alessandro Severo stabilì che non dovesse essere accusato del delitto di maestà colui che avesse giudicato contro le di lui leggi L. 1 Cod., ad legem Juliam maiestatis, IX, 8.

(2) Le parole « excepto adulterio » secondo l'opinione del Pothier (VI, 672) sono state interpolate perchè soltanto sotto Costantino l' adulterio venne punito con la morte. La interpolazione risalirebbe a Triboniano. - Confr. L. 10 Cod., ad legem Juliam de adulteriis, IX, 9.

e) *Supposizione di parto.*

Il fr. 30 § 1 del titolo del Digesto de lege Corn. de falsis dichiara che non è permesso ad ogni persona del popolo di *accusare* di parto supposto, ma soltanto ai genitori ed a coloro che vi abbiano interesse.

Al figlio non è vietato di querelarsi per la supposizione di parto commessa dalla madre per cui ebbe un coerede di più, ma non gli è consentito di accusarla come rea della legge Cornelia (1)

Se Tizio promuove « patris tui uxori » l' accusa di falso supposto, deve portare la *prova* presso il pretore della provincia L. 10 Cod., h. t.

Per questo delitto non ha luogo la *prescrizione*. L. 19 § 1 Dig., h. t.

Intende Cuiaccio, e sulle di lui tracce il Pothier (VI, 570) che non sia qui ammessa la prescrizione quinquennale stabilita per l' adulterio, ma non già la ordinaria prescrizione di vent' anni la quale avrebbe efficacia anche in questo caso.

Il giudizio ha luogo anche se sia *morta* la donna che si pretende avere supposto il parto L. 19 § 1 Dig., h. t. (2).

Nella questione di parto supposto possono essere *torturati* gli schiavi ereditarj (3).

(1) L. 11 § 1, de accus. et inscript., XLVIII, 2. - Confr. a tale riguardo in generale L. 3 Cod., h. t.

(2) L. 1 pr. Dig., de agnoscendis et alendis liberis, XXV, 3.

(3) L. 27 § 2 Dig., de quaest., XLVIII, 18. - Intorno all' argomento relativo all' interrogatorio con tortura usato per gli schiavi, veggasi Mommsen, pag. 416 e segg.

f) *Falsità in pesi e misure.*

Sono oggetto della legge Cornelia anche le « staterae adulterinae » L. 5 § 1 Dig., de extr. crim., XLVII, 11.

Il titolo de lege Corn. de falsis stabilisce dover essere condannati al pagamento del doppio « quanti ea res est » coloro che a scopo di frode alterarono i pesi o le misure pubblicamente approvate del vino, del frumento o di qualunque altra cosa L. 32 § 1 Dig., h. t.

L' imperatore Adriano stabilì che fossero relegati « in insulam » (Ivi). L' azione penale non si estende al semplice *uso* di false misure (1).

Un editto di Giustiniano diretto a Pietro prefetto de' sacri pretorj orientali, nonchè « comes sacrarum largitionum » ed « exconsul », sancisce delle pene contro i « ponderatores » (ed i « monetarii ») colpevoli di frodi : « bona eorum publicamus et corporalibus poenis ipsos subiicimus » (2).

Una costituzione dello stesso imperatore stabilisce : « Ut autem nulla fraudis vel laesionis provinciarum nascatur occasio, iubemus, in illis mensuris vel ponderibus species vel pecunias dari vel suscipi, quae beatissimo Papae vel amplissimo senatui nostra pietas in praesenti contradidit (3).

(1) Così Mommsen, 676.

(2) Ed. XI.

(3) Dalle « aliae aliquot const. imp. Justiniani, Justini et Tiberii A. » (ediz. riveduta da Osenbrüggen, Lipsia 1849) Const. I, 19 de mensuris et ponderibus. - Vedi L. 9 pr. Cod., de defensoribus civitatum, I, 55 ; - L. 9 Cod., de ponderatoribus, X, 61.

g) *Usurpazione di nome, di insegne, di cariche, di rango, di parentela...*

« Falsi nominis vel cognominis asseveratio, poena falsi coercetur » L. 13 pr. Dig., h. t. (1).

« Qui se pro milite gessit, vel illicitis insignibus usus est, vel falso diplomate vias commeavit, pro ad missi qualitate gravissime puniendus est » L. 27 § 2 Dig., h. t. (2).

Chi si muta il nome, *senza frode*, non commette reato (3).

Colui che assume un falso nome *per ricevere indebitamente del denaro*, risponde di furto (4).

L' usurpazione delle prerogative proprie agli *ingenui* è punita dalla legge Visellia (5).

h) *Consegna alla parte avversaria dei documenti affidati al rappresentante di una delle parti.*

Può accusare di falso colui « qui deposita instrumenta apud alium ab eo prodita esse adversariis suis dicit » L. 1 § 6 Dig., h. t. (6).

(1) Paolo V, 25, 11 « Qui sibi falsum nomen imposuerit, genus parentesve finxerit, quo quid alienum interceperit, possederit poena legis Corneliae de falsis coercetur ».

(2) Paolo V, 25, 12 « Qui insignibus alteris ordinis utuntur, militiamque confingunt, quo quem terreant vel concutiant, humiliores capite puniuntur, honestiores in insulam deportantur ».

(3) L. un. Cod., de mutatione nominis, IX, 25. - Paolo, V, 25, 11

(4) L. 52 § 21 ; L. 80 § 6 ; L. 43 Dig., de furtis, XLVII, 2.

(5) L. un. Cod., ad l. Viselliam, IX, 21.

(6) V. Paolo, V, 28, 8.

Il colpevole è *punito* straordinariamente (1).

i) *Vendita di una cosa data a pegno compiuta con collusione col debitore ad opera di un creditore pignoratario a ciò non autorizzato.*

Commette falso « si creditor colludens cum debitore suo tibi praedium venumdedit» L. 15 Cod., h. t.

l) *Attestazione di un fatto contrario a verità.*

«Qui veluti praesentem scripsisse res recepisse suas, quum absens esset, conscripsit, non ignoranti quidquam aufert, sed se criminis obligat periculo» L. 13 Cod., h. t. (2).

m) *Disonestà commesse da tutori o da curatori.*

Viene punito come se avesse commesso un falso (ac si falsum commisisset) il tutore (o il curatore) che abbia contratto col fisco prima di aver deposto la tutela o la cura L. 1 §§ 9 e 11 Dig., h. t.

La *ragione della proibizione* deve rinvenirsi nel fatto che i tutori ed i curatori erano obbligati con l'azione privilegiata di tutela.

Il fisco, ignorando la loro condizione, avrebbe potuto essere danneggiato.

Non vi è luogo a *nessuna punizione* quando il fatto su menzionato sia avvenuto prima di assumere la tu-

(1) « Hujus rei executio praefecto urbis data est » L. 8 Dig., de extr. crim., XLVIII, 11.

« Si humilior sit in metallum damnatur, si honestior ademta parte bonorum dimidia in perpetuum relegatur » L. 8 Dig., de poenis, XLVIII, 19. V. altresì L. 9 eodem.

Confr. Paolo, V, 25, 10 (restituzione ad una parte dei documenti depositati in comune dalle due parti).

(2) V. a proposito di false allegazioni L. 75 Dig., de judiciis et ubi quisque, V, 1.

tela (L. 1 § 10 Dig., h. t.), o dopo la morte del pupillo (l. 1 § 11 Dig., h. t.), o nel caso che per diritto ereditario siano successi nel contratto fiscale il tutore od il curatore.

n) *Vendita della medesima cosa a due persone.*

È tenuto alla pena del falso chi vendette « duobus in solidum eamdem rem diversis contractibus » L. 21 Dig., h. t.

Se alcuno alienò una cosa non venduta ma obbligata ad altri per effetto di pegno o di ipoteca, risponde non di falso, ma di *stellionato* (1) forse per il minor grado di malizia che dimostra (2).

(1) L. 3 § 1 Dig., stellionatus, XLVII, 20.

(2) Tentativi di spiegazione delle due diverse sanzioni in VOET, *Meditationes in pandectas*, tit. de stell. n. 2 ; - CUIACCIO, lib. 7, *Quaest. Papin.*, p. 184.

CAPO VII.

RIEPILOGO

1. Periodo anteriore alla lex Cornelia de falsis - La lex Cornelia e importanza di essa - Osservazioni ad essa relative - Senatoconsulti - Costituzioni imperiali - Decisioni dei giurisperiti - Giustiniano - Influenza rispettiva — 2. Impossibilità di ricondurre ad unico principio i diversi contenuti dei singoli reati - Vano tentativo dell' Escher - Conclusione.

Tutto il *periodo anteriore alla lex Cornelia de falsis* non ha offerto alcun elemento apprezzabile al nostro esame, nè ci fu dato di sapere quali segni della evoluzione successiva siano apparsi in quel lungo spazio di tempo.

La *lex Cornelia* è il primo e, diciamo pur subito, il più importante monumento legislativo che richiami la nostra attenzione.

Ove si ammetta che le disposizioni relative ai testamenti e quelle relative alle monete fossero comprese in un' unica legge, un riavvicinamento siffatto fra due oggetti diversi giustifica la supposizione che il legislatore abbia intuito la comune obbiettività giuridica delle due specie di reati. Devesi però subito soggiungere non potersi neanche negare che tale accostamento derivi dal fatto che entrambi i delitti per la loro frequenza richiesero nel medesimo momento

dei provvedimenti legislativi, onde i reati di falso in testamento e in moneta sarebbero stati compresi per questo solo motivo in una stessa promulgazione di legge, grazie ad una accidentale ragione politica e non in forza di una elevata visione giuridica.

In ogni modo non è disputabile che le forme principali in cui le due specie di delitto che sono oggetto della legge possono estrinsecarsi, furono da essa chiaramente prevedute.

Potrebbe osservarsi che l' aver parificato al falso nummario il rifiuto di ricevere la moneta significa non possedere alcuna esatta concezione della indole e del contenuto del reato. Ma sarebbe questa una induzione da respingersi. Il pareggiamento della pena non deve assumersi come prova che nell' un fatto e nell' altro siasi ravvisato un maleficio della medesima natura : un delitto di falso. Devesi piuttosto avvertire che l' uno e l' altro fatto ostacolavano in modo quasi eguale il commercio monetario. Circolavano in gran copia le monete imbottite, molte delle quali erano state emesse anche da Silla. I cittadini stavano in guardia per non rimanere vittime della ciurmeria compiuta a loro danno dallo Stato, e, da gente pratica non pochi fra essi avevano adottato il sistema di forare con una specie di punteruolo le monete per vederne il contenuto, rifiutando quelle che erano ripiene di metallo ignobile. Una grande diffidenza circondava le specie monetate con gravissimo danno della loro circolazione, la quale era diventata difficile e piena d' inciampi.

Di fronte a tale stato di cose, Silla impose, sotto la minaccia della pena del falso, l' accettazione per il loro valore nominale delle monete emesse dalla pubblica autorità, qualunque fosse stato il loro valore effettivo.

Dalla legge Cornelia trascorre quasi un secolo senza che a noi pervenga notizia di promulgazioni legislative interessanti il nostro tema, finchè nel breve spazio fra l' anno 16 e l' anno 29 dell' èra cristiana ci è dato di registrare cinque *senatoconsulti* tutti importanti per l' argomento che ci occupa: il senatoconsulto Liboniano che minaccia la pena del falso a chi redigendo un testamento o un codicillo per incarico d' altri scrive per sè o per le persone sotto il suo potere una qualche liberalità; un secondo senatoconsulto, da alcuni identificato col precedente, che estende ai documenti le norme relative alle falsità testamentarie; i senatoconsulti di Cotta e Messala, di Licinio e Tauro, e dei due Gemini che colpiscono con le sanzioni della legge Cornelia coloro che col mezzo di false testimonianze o di dolosi complotti o col ricevere denaro per citare o per non citare i testimonj sconvolgono il retto andamento dei giudizj.

Non può dirsi che il concetto del falso siasi smarrito col primo dei cinque senatoconsulti, perchè è pur sempre un pericolo di falsità quello da cui la legge ha voluto difendersi, ma sibbene con i tre ultimi, i quali estendono la legge Cornelia a dei fatti che non entrano nell' orbita dei delitti di falso.

Per opera delle *costituzioni imperiali* e delle *decisioni dei giurisperiti* venne allargandosi il novero dei reati colpiti dalla legge Cornelia.

Non è possibile stabilire quanta parte abbiano avuto in questi ampliamenti e mutamenti gli imperatori, e quanta i « prudentes », perchè è noto che assai spesso le costituzioni imperiali furono opera dei giureconsulti, ma, per quel che riguarda la elevazione del falso nummario in reato di lesa maestà, è più verosimile attribuire all' orgoglio dei principi piuttosto che al consiglio dei giurisperiti questo grave errore giuridico che il CARRARA denunciava come imperdonabile e fatale, per cui si riconosce nel falso monetario la intenzione, ben lontana da lui, di offendere il principe e di usurpare i suoi poteri sovrani.

Una intera categoria di maleficj trovò dunque posto nella legge Cornelia accanto a quelli precedentemente indicati : l' alterazione di pesi e misure, la vendita della medesima cosa a due persone, il fatto dei tutori o dei curatori che contrassero col fisco prima di aver reso i conti della tutela, l' uso di falsi rescritti, il parto supposto, la dolosa assunzione di falso nome o di false qualità personali, l' uso di falso passaporto, la corruzione del giudice, il millantato credito presso di lui, il pronunziare sentenze contro le costituzioni dei principi e contro il diritto pubblico, la consegna di documenti fatta dal depositario o dal procuratore di una parte alla parte contraria, oltre all' uso di false costituzioni, alla corruzione degli editti esposti al fatto di colui che dà a nome del Pretore lettere false o espone un falso editto.

Giustiniano con le sue *costituzioni* offrì un contributo scarsamente notevole al nostro soggetto, perchè ebbe soltanto il merito di aver fissato delle nor-

me precise e sapienti per la comparazione delle scritture nei giudizj di falsità.

Il *Corpus juris* nulla aggiunse e nulla tolse alla elaborazione anteriore della nostra materia essendosi semplicemente limitato a sanzionare ciò che riceveva in eredità dalle epoche passate senza mettervi nulla di nuovo, senza tentare una sistemazione, senza neanche procedere ad un ordinato assetto della materia.

2. Come subito apparisce, molti dei fatti delittuosi che furono richiamati sotto la legge Cornelia, nulla hanno a che fare con quelli di falsità, ed anzi vuolsi rilevare, che mentre al principio della nostra esposizione, potevasi, non diciamo affermare per la ragione già indicata, ma supporre che la lex Cornelia avesse intravisto la comune obbiettività di alcuni dei reati di falso, ciò devesi ora assolutameute negare e fa d' uopo altresì di aggiungere non potersi neanche asserire che i maleficj sin qui enumerati offendano un medesimo bene giuridico, dappoichè rinveniamo fra essi dei fatti che ledono la pubblica amministrazione, altri che inquinano l' amministrazione della giustizia, altri ancora che violano la fede privata. Il tentativo che sorrise a non pochi pensatori e richiamò tutta l' acutezza dei pratici, diretto a ricondurre ad unico principio i diversi contenuti dei singoli reati è destinato a rimanere infecondo. Nè possono ormai invocarsi in sussidio le notissime parole di Paolo contenute nelle « Sententiae Receptae », nelle quali devesi ravvisare, come già è stato rilevato, piuttosto una spiegazione della parola « falso » che una definizione giuridica del reato.

L' Escher che nelle varie ipotesi prevedute dalla legge Cornelia aveva creduto di scorgere un delitto pubblico contro lo Stato, passandole poi in rassegna si è trovato in serio imbarazzo di fronte ai varj casi di truffa ai quali il concetto da lui rintracciato non si adattava minimamente, e non ha saputo togliersi meglio d' impaccio che con l'affermazione, molto comoda ma poco convincente, che si trattava di una anomalia che non distruggeva la regola, di un' abusiva applicazione della legge che non doveva far meraviglia in un periodo nel quale non era ben conosciuto il « crimen extraordinarium stellionatus » !

La *conclusione* cui noi perveniamo è adunque questa : che il diritto romano non conobbe un « crimen falsi » e che il raggruppamento dei varj reati nella legge Cornelia non obbedì ad un medesimo concetto, il che noi diciamo non solo nel senso che non è possibile di dare una complessiva definizione scientifica dei varj reati compresi nella legge Cornelia, ma intendendo altresì di affermare che alla loro collocazione nella legge non presiedette un criterio comune.

La materia del falso nel diritto romano sarà da noi nuovamente richiamata quando valuteremo le dottrine dei giuristi italiani del Medio Evo e ci darà allora argomento a qualche altra osservazione, a qualche non inutile raffronto, allo svolgimento ed alla esplicazione di alcuni importanti concetti.

FINE DEL VOLUME PRIMO

INDICI

Indice degli autori citati nella Bibliografia

(Le cifre, salvo indicazione in contrario, rimandano ai *numeri* della Bibliografia).

A

Abegg, n. 279.
Ala, n. 523.
Albano, n. 396.
Albertus de Gandino, n. 524.
Alpago, n. 280.
Alsberg, n. 47.
Ambrosoli, n. 525.
Amici, nn. 178, 281, 397.
Andreoli, n. 493.
Andreotti, n. 233.
Angelus de Aretio, n. 526.
Anonimo, n. 282.
Appelius, n. 631.
Arnold, n. 179.
Astalla, n. 234.
Attalla, n. 356.
Auger, n. 427.
Avé - Lallemant, n. 640.
Avigliano, n. 235.
Azo, n. 527.
Azzinnari, n. 236.

B

B. E., n. 139.
Baccini, n. 477.
Barsanti, n. 237.
Barthle, pag. 78.
Bauer, n. 107.
Baumann, n. 180.
Begnudelli, n. 529.
Behrens, n. 1.
Beichling, n. 2.
Bello Visu (de), n. 530.
Benevento, n. 164.
Benevolo, n. 283.
Beni, n. 398
Benini, n. 428.
Benussi, nn. 140, 399.
Benzoni, n. 284.
Berendei, n. 73.
Berger, nn. 3, 531, 532; pag. 23.
Berner, n. 533.
Bertillon, n. 494.
Bertola nn. 357, 358, 429.
Bertolini. n. 285.
Beschütz, n. 400.
Besoldus, n. 534.
Beust, n. 641.
Beveren (van) n. 30.
Binding, n. 359.
Birnbaum, nn. 48, 141.
Bischoff, nn. 108, 109.
Blanche, n. 535.
Bocer, n. 4.
Boehmer, n. 536.
Boerle (van), n. 32.
Boerne, nn. 238, 360.
Bolaffio, n. 401 ; pag. 98.
Bonicelli, n. 642.
Bonifacius, n. 537.
Bopp, n. 74.
Borchwardt, n. 75.
Borsani e Casorati, n. 538.
Bortolucci, nn. 239, 430.
Bosco, nn. 361, 478.
Bossius, n. 539.
Bourguignon, n. 540.
Bozzi, nn. 142, 143, 269, 286, 287, 288, 289.

Brackenhoeft, n. 144.
Bresgen, pag. 10.
Bresslau, n. 643.
Brodmann, n. 362.
Brunnemann, nn. 541, 542.
Brusa, pag. 101.
Brussi, n. 290.
Bujard, n. 76.
Bunau (de), n. 644.
Burchardi, n. 479.
Buri (von), n. 240; pag. 101.
Buccellati, n. 543.
Burinsky, nn. 495, 496.
Burmann, n. 5.
Busse, n. 497.
Buteux, n. 31.
Bynkershoeck, n. 544.

C

Caballus, n. 545.
Cacheranus, n. 546.
Cafasi, n. 241.
Caire, n. 182.
Calkoen, n. 77.
Calvinus, n. 547.
Camagna, n. 242.
Camous e Luschi, pag. 14.
Campo, n. 110.
Campus, n. 243.
Cantera, n. 548.
Cao, n. 98.
Capitan, n. 96.
Capycius, n. 549.
Caramelli, n. 550.
Carfora, n. 111.
Carmignani, nn. 244, 245, 480, 551, 552.
Carnot, n. 553.
Carpzovio, n. 554; pag. 23.
Carrara, nn. 291, 431, 555; pag. 22.
Carrara M., pag. 100.
Caspar, n. 112.
Cassuto, n. 402.
Catalanus, n. 556.
Catastini, n. 183.
Chauveau e Hélie, n. 557.
Chevallier, n. 498.
Ciampi, n. 292.
Cianci di San Severino, n. 239.
Ciazzi, n. 558.
Cisotti, n. 184.
Civoli, nn. 6, 7, 49, 363; pagg. 6, 10.
Claerhoerdt, n. 165.
Clarus, n. 559
Clasen, n. 560.
Clerici, n. 270.
Cocchia, nn. 246, 295.
Codeluppi, n. 499.
Colombini, n. 500.
Conciolus, nn. 561, 562.
Condorelli, nn. 99, 247.
Conforti, n. 463.
Conti, n. 113.
Coppa - Zuccari, pag. 98.
Cortiada (de), n. 563.
Cosenza, n. 100.
Covarruvias, n. 564.
Coviello, n. 403.
Cremani, n. 565.
Criscuolo, nn. 297, 298.
Crivellari e Suman, n. 566.
Cuboni, n. 299.
Cucumus, n. 50.
Cujacius n. 567.

D

Dalloz, nn. 8, 645.
Dambach, n. 646.
Damhouder, n. 568.
De Benedetti, n. 464.
D'Antonio, nn. 300, 301.
Davidsohn, n. 364.
De Bonis, nn. 404, 432.
Decianus, n. 569.
De Franchis, n. 570.
De Lillo, n. 405.
Delogu, n. 185.
Del Percio, n. 9.
De Luca, nn. 365, 366, 465.
De Nava, n. 138.
Dennstedt, nn. 501, 502.

De Notaristefani, nn. 248, 302, 303, 304.
Di Benedetto, n. 186.
Di Biase, n. 305.
Dollmann, n. 433.
Donsbach, n. 187.
Doria, n. 188.
Dorigny, n. 647.
Doublet, n. 78.
D' Ovidio, nn. 249, 306.
Dronsberg, n. 79.

E

Egger, n. 189.
Ehrenfeld, n. 434.
Eichsfeld, n 10 ; pag. 14.
Elben, n. 648.
Engau, n. 571.
Escher, n. 51.
Escobedo nn. 190, 191, 250, 289, 307, 308, 367.
Eula, n. 435.
Evhard, n. 52.

F

F. L., n. 309.
Facchinetti, nn. 310, 406, 436.
Falcone, n. 481.
Farinacius, n. 11.
Feder, n. 311.
Felix, n. 145.
Felsenthal, n. 114.
Ferrara, n. 649.
Ferrarotti, n. 572.
Ferrini, nn. 34, 53, 573, 574 ; pag. 10.
Feuerbach e Mittermaier, n. 575.
Filangieri, n. 576.
Finzi, nn. 115, 146.
Fiocca, nn. 192, 312, 313, 368, 369, 407.
Flascassovitti, n. 250.
Forti, n. 577.
Fossa - Mancini, n. 54.
Franceschini, n. 466.
Frank, n. 578.
Frassati, nn. 175, 193, 194 ; pag. 57.
Frazer, n. 503.
Frerichs, n. 116.
Freudenfeld' scher Proz., n. 504.
Freund, n. 35.
Fritsch, n. 12.
Froelich, n. 650.
Frola, nn. 370, 371, 372.
Fuchs, n. 314.
Fulci, nn. 315, 579.

G

Gabba, n. 55.
Galanti, n. 316.
Garraud, n. 580 ; pag. 12.
Gasti, n. 147.
Geiler, n. 437.
Geinerth, n. 317.
Genoa, n. 651.
Gerland, n. 80.
Gessler, nn. 195, 196.
Gesterding, n. 652.
Geyer, n. 581.
Giacobini, n. 271.
Giannattasio, n. 148.
Giannini, n. 149.
Gioia, n. 318.
Giuliani, n. 582.
Gleichrecht, n. 653.
Glotz, n. 36.
Goldschmidt, n. 373.
Goltdammer, nn. 56, 117, 150, 197, 198, 199, 251, 252, 272, 273, 274, 275, 319, 320, 374, 439, 440.
Gönner, n. 438.
Gothofredus, n. 583.
Graef, n. 16.
Grasveloot, n. 483.
Grimaldi, n. 408.
Grimm, n. 654.
Groenewegen, n. 584.
Gross, nn. 505, 655, 656.
Gubser, n. 81.
Guidi, nn. 118, 119, 276, 482.

H

Haas, n. 321.
Hager, n. 82.
Hahn, n. 57.
Hall, n. 409.
Hälschner, n. 585.
Harris, n. 586.
Hayes, n. 657.
Heimbach sen., pag. 35.
Heinemann, n. 37 ; pag. 78.
Hélie, n. 587.
Henze, n. 506 ; pag. 28.
Hepp, n. 658.
Hertling, n. 659.
Hitzig, nn. 120, 121, 122.
Hoef, n. 38.
Hoeflich, n. 83.
Hoefflich, 660.
Hoegel, n. 200.
Hoepfner, n. 14.
Holtzendorff (von), n. 661 ; pag. 10.
Hooth, n. 15.
Humbert, n. 39.
Humbla, n. 16.

I

Illes, n. 201.
Ill. Anz. über gefälschtes Papiergeld, n. 123.
Impallomeni, nn. 410, 411, 589.
Indri, n. 441.
Irvine, n. 507.
Itasse, n. 17.

J

Jagemann (von), n. 58.
Jagemann e Bauer, n. 588.
Jakobi, n. 40.
Jeserich, nn. 508, 509.
John, n. 375.

K

Klagspiegel, pag. 78.
Kleinfeller, n. 631.
Kleinschrod, n. 84.
Klien, n. 60.
Koch, n. 510.
Kohler, n. 41, 97, 590 ; pag. 16.
Kräwel (von), nn. 442, 484.
Kosloff, n. 511.
Köstlin, pag. 19.
Kress, n. 591.
Kretschmar, n. 85.
Krug, n 202.
Kruger, nn. 61, 62.

L

Labatut, n. 512.
Lambert, nn. 203, 376.
Landucci, n. 592 ; pag. 10.
Lauvergne, n. 662.
Lenz, n. 166.
Leonhardt, n. 443 ; pag. 66.
Legraverend, n. 593.
Lessona, nn. 485, 486, 663.
Leyser, nn. 86, 167.
Libraud, n. 18.
Li Donni, n. 204.
Liszt (von), n. 594.
Livi, n. 513.
Lollini, n. 467.
Lombardi, n. 377.
Longhi, nn. 322, 323, 324.
Löwenstein, n. 101.
Lüder, n. 378.

M

Majno, n. 595.
Malafosse (de), nn. 42, 169.
Mallamo, n. 205.
Mallye, nn. 43, 168.
Manduca - Vinci, n. 412.
Marchetti, n. 468.
Marchi, n. 444.
Marciano, n. 413.
Marincola, n. 151.
Marperger, n. 87.
Marsiliis (de), n. 596.
Matthaeus, n. 597.

Mattheu et Sanz, n. 598.
Mattirolo, n. 664.
Matucci, n. 102.
Meili, n. 445.
Melchiori, n. 19.
Menochius, n. 599.
Merkel, nn. 63, 88, 89, 170, 661, 665.
Merkel P., n. 379.
Merlin, 171.
Mews, n. 600.
Michelozzi nn. 380, 381.
Milano, n. 172.
Mirenghi, n. 414.
Mittermaier, n. 64 ; pag. 10.
Moens, n. 152.
Molènes (de), n. 666.
Moller, n. 20.
Mommsen, nn. 446, 601.
Montellier, n. 21.
Morace, n. 515.
Moraglia, n. 325.
Morillot, n. 326.
Morin, n. 602.
Mortara, nn. 124, 208, 327, 328, 415.
Moschini, nn. 153, 154, 329, 382, 383, 384.
Müller, n. 103.
Muyart De Vouglans, n. 603.

N

Napodano, nn. 209, 210, 211, 330, 385.
Natali, n. 386.
Nechansky, n. 447.
Negri, nn. 22, 212, 253, 254, 255, 331.
Nicolini, nn. 604, 605.
Nocito, n. 256.
Nordmann, n. 448.
Nouguier, n. 667.
Nugnes, n. 449.
Nussted, n. 23.

O

Olivieri nn. 173, 332, 450, 469.
Olshausen, n. 606.
Oppenhoff, n. 607.
Ortloff, nn. 24, 333, 451, 668.

P

Pagani, nn. 257, 334.
Pansini, n. 335.
Paoli, n. 608.
Pappagallo, n. 452.
Passy, n. 125.
Pepe, n. 487.
Perini, n. 336.
Perroni - Ferranti, n. 453.
Pertile, n. 609.
Pescatore, n. 213.
Pessina, n. 610.
Pfister, n. 126, 516.
Pfizer, nn. 214, 337.
Piccoli, n. 65.
Pincherli, n. 611.
Pitteurs, n. 90.
Pio, n. 612.
Platner, n. 613.
Pola, n. 338.
Poddigue, n. 488.
Ponsiglioni, n. 454.
Porta, n. 339.
Pozo, n. 215.
Pozzi, n. 258.
Pozzolini, n. 416.
Precone, n. 259.
President d'Assises, n. 174.
Preuschen (von), n. 66.
Procès, n. 455.
Prunas - Tola, n. 127.
Puglia, nn. 216, 614.
Pugliese. nn. 260, 340, 456, 470.
Pujia, n. 341.

R

Raden (van), n. 217.
Raffaelli, n. 615.
Rameri, n. 471.
Rauter, n. 616.
Ravenau, n. 517.
Raynaldus, n. 617.

Reiffel, n. 218.
Rein, n. 618.
Reiss, nn. 128, 669.
Renazzi, n. 619.
Rende, nn. 219, 261, 262, 417, 489.
Rennemann, n. 25.
Répertoire du droit fr., n. 620.
Ridola, n. 418.
Riedel, nn. 387, 388, 389.
Roberti, n. 621.
Rocco, nn. 155, 220, 670.
Rodino, n. 419.
Rogron, n. 622.
Rolin - Jacquemyns, n. 661.
Rolland de Villargues, n. 623.
Romano, n. 156.
Rosano, nn. 420, 421.
Rosshirt, n. 624.
Rossi, n. 342.
Ruffo, n. 422.
Ruiz, n. 343.
Rusconi, n. 104.

S

Sack, n. 44.
Saint - Edme, n. 625.
Saluto, n. 626.
Salvà, n. 457.
Salvioli, n. 671; pag. 19.
Salycetus, nn. 627, 628.
Sartorio n. 221.
Satta, n. 157.
Savelli, n. 629.
Scaduto, nn. 458, 490.
Scandurra, n. 223.
Scherer, n. 459.
Schiavi, n. 158.
Schirarch, n. 130.
Schmidtlein, n. 438.
Schneickert, pag. 73.
Schöpff, n. 501.
Schüler, n. 67.
Schütze A., n. 472.
Schütze W., nn. 159, 160.
Schwarze, nn. 203, 390, 630.
Sechi, nn. 391, 392.
Segrè, pag. 14.
Serafini, pag. 98.
Serpillon, n. 491.
Seuffert und Glück, 105.
Sick, n. 423.
Sighele, n. 460.
Silberschmidt, nn. 344, 672.
Silex, n. 68.
Simonetti, n. 473.
Sittl, n. 518.
Slevoigt, n. 91.
Sohn, n. 393.
Sonnenschein e Classen, n. 673.
Spangenberg, n. 674.
Spanò, n. 345.
Stazzone, nn. 224, 461.
Stenglein, nn. 264, 631, 632.
Stephen, n. 633.
Stern, pag. 16.
Stieber, n. 675.
Stoppato, nn. 106, 161, 225, 226, 265, 394, 424, 425, 462.
Struben, nn. 131, 132, 133.
Struf, n. 26.
Stryk, nn. 92, 134.
Sulzberger, n. 676.

T

Talice, n. 162.
Tamburini, nn. 513, 519.
Tassi, n. 464.
Tedeschi, n. 346.
Teichmann, nn. 176, 227.
Thilen, n. 27.
Thomasius, n. 93.
Thomsen, n. 69.
Thomson, n. 520.
Tocci, n. 475.
Tolomei, n. 347.
Tommasi D. A, n. 348.
Tommasi V, n. 349.
Tonini, n. 476.
Toniolo, n. 350.
Tortori, n. 426.
Tuozzi, nn. 228, 351, 352, 492, 634.

U

Ulbrich, n. 135.
Ursaya, n. 635.

V

Van den Velden, n. 28.
Venezian, n. 395.
Vera, n. 636.
Vescovi, nn. 353, 354.
Vico, nn. 70, 94.
Vockestaert, n. 45.
Voet, n. 637.
Voigtländer, n. 502.
Voitus, n. 229.
Vredenburch, n. 266.
Vullo, n. 95.

W

Waechter, n. 638.
Wagersbach, n. 136.
Wahlberg, n. 661.
Warneyer, n. 277.
Wattenbach, nn. 677, 678.
Weien, n. 137.
Weingart, nn. 521, 522, 679.
Weisman, nn. 177.
Weismann, n. 230.
Weiss, n. 355.
Wisniewski, n. 46.

X

X, n. 267.

Z

Zampa, n. 163.
Zander, n. 231.
Zanfagna, n. 232.
Zerboglio, n. 29.
Ziegler, pag. 23.
Zint, n. 278.
Zirkler (von), nn. 71, 72.
Zumpt, n. 639.
Zuppetta, n. 268.

Indice degli autori citati nel testo

A

Ala, pag. 337.
Altschuler, pag. 131.
Ambrosoli, pagg. 115, 147, 210, 211, 222, 242.
Andreozzi, pagg. 174, 175, 176, 178.
Anquetil Duperron, pagg. 147, 149, 153, 156.
Apuleio, pag. 286.
Aristofane, pag. 211.
Aristotele, pagg. 211, 280.

B

Bancroft, pag. 120.
Benevento, pag. 308.
Bertheau, pag. 130.
Beulé, pag. 212.
Brandis, pag. 201.
Brini, pag. 276.
Brugi, pag. 209.
Brunemann, pag. 339.
Bude, pag. 296.
Buonamici, pagg. 331, 334, 335.
Bynkershoeck, pag. 351.

C

Calmet, pagg. 124, 128, 129.
Calvino, pag. 297.
Cannegieter, pag. 343.
Cantù, pagg. 163, 211, 279, 282.
Cardetti, pagg. 202, 204.
Carli, pagg. 115, 124, 126, 154, 202, 203, 204.
Carrara, pagg. 200, 209, 293, 294, 296, 297, 309, 315, 343, 352, 364.
Castelli, pag. 124.
Chardin, pagg. 147, 149.
Chiesi e Travelli, pag. 165.
Cicerone, pagg. 231, 235, 239, 240, 241, 242, 243, 281, 282, 285, 286, 293, 323, 338, 353.
Civoli, pagg. 230, 241, 292.
Clavigero, pagg. 119, 120.
Cogliolo, pagg. 235, 329.
Crivellari, pag. 337.
Crusen, pag. 124.
Cuiaccio, pagg. 244, 247, 333, 339, 355, 359.

D

Dalloz, pagg. 167, 170.
Demostene, pagg. 209, 210, 214, 216, 217, 218, 219, 220.
Dernburg, pagg. 236, 254, 301, 302, 303, 310, 320.
Devanda - Bhatta, pag. 152.
Dinarco, pag. 219.
Diodoro Siculo, pagg. 113, 114, 116, 117, 205.
Dickson, pag. 200.
Diogene Laerzio, pag. 210.

Dirksen, pag. 235.
Du Boys, pagg. 113, 117, 118, 119, 210, 212, 217, 229, 237.
Dureau de la Malle, pag. 145.

E

Eckhel, pagg. 251, 285.
Egger, pag. 221.
Eisenschmid, pag. 128.
Erodoto, pagg. 146, 147, 149, 211, 212, 213.
Eschbach, pagg. 124, 209, 220.
Escher, pagg. 241, 242, 248, 334, 366.
Eschilo, pag. 204.
Euripide, pag. 210.

F

Ferrario, pagg. 120, 121, 200.
Ferrero, pag. 141.
Ferrini, pagg. 227, 240, 244, 245, 246, 254, 257, 282, 293, 294, 295, 307, 309, 310, 316, 341, 342, 344.
Festo, pag. 257.
Feuerbach, pag. 164.
Flavio Arriano, pag. 290.
Forcellini, pagg. 285, 288, 306, 308, 324, 326.
Frassati, pagg. 228, 236, 242, 248, 254, 323, 331, 334, 339.
Freund, pagg. 108, 165, 167, 168.
Fustel de Coulanges, pagg. 223, 229.

G

Geib, pagg. 244, 353.
Gellio, pagg. 234, 235, 284, 297, 327.
Giovenale, pag. 242.
Giuliani, pag. 315.
Glotz, pagg. 108, 215, 217, 221.
Gnecchi, pagg. 211, 231, 236, 237, 242, 282.
Goldschmidt, pag. 124.
Gotofredo, pagg. 257, 268, 269, 270, 271, 296.

H

Haenel, pag. 257.
Haussouillier, pag. 217.
Heineccius, pag. 353.
Henning, pag. 164.
Humbert, pag. 228.

I

Iseo, pagg. 213, 215, 216.
Isocrate, pag. 214, 216, 218.

J

Jakobi, pag. 227.
Jolly, pagg. 152, 153, 154, 156, 158.
Jones, pag. 152.

K

Kandasvani - Pulavar, pag. 152
Kasimirski, pag. 164.
Ketelanus, pag. 235.
Kohler, pagg. 152, 155.
Kremer, pag. 167.

L

Lampridio, pag. 261.
Landucci, pagg. 240, 244.
Lauterburg, pagg. 246, 353.
Lecoy de la Marche, pag. 302.
Lembke, pag. 168.
Lenormant, pagg. 115, 143, 145, 146, 147, 148, 149, 204, 206, 207, 211, 212, 242, 250, 251, 259, 280, 281, 282, 284, 289, 291.
Letionne, pag. 280.
Letourneau, pagg. 116, 117, 118, 120, 121, 153, 160, 195, 199, 200, 201.
Lévesque, pagg. 117.

Licurgo, pag. 220.
Lisia, pagg. 212, 218.
Liszt, pagg. 231, 235, 236, 246, 353.
Livio, pagg. 229, 230, 287, 328.
Loiseleur-Deslongchamps, pag. 152.
Lombroso, pag. 155.
Lucano, pagg. 248.

M

Macrobio, pag. 309.
Madden, pag. 128.
Maimonide, pag. 131.
Mallye, pagg. 227, 254, 309.
Manzini, pagg. 2, 142, 161, 305.
Martini, pagg. 123, 128, 130, 132, 134, 138, 139.
Mayer, pag. 235.
Maynz, pagg. 231, 237, 248, 275.
Mecacci, pag. 310.
Meier und Schoemann, pagg. 218, 219.
Melchiori, pag. 261.
Merkel P., 323.
Michaelis, pag. 128.
Michelet, pagg. 135, 162.
Mommsen, pagg. 233, 234, 241, 244, 247, 248, 250, 253, 254, 256, 280, 281, 282, 285, 290, 291, 294, 295, 296, 297, 299, 305, 308, 318, 341, 345, 346, 352, 355, 356.
Muradgea D'Ohsson, pag. 164.

N

Napodano, pag. 307.
Negri, pagg. 209, 215, 234.
Nicolini, pag. 337.
Nocito, pag. 337.
Noodt, pag. 333.

O

Oldemberg, pag. 158.
Olivieri, pag. 337.
Omero, pagg. 201, 202, 307.
Oppert, pag. 143.
Ortloff, pagg. 230, 233, 245, 252, 254, 257.
Ovidio, pag. 242.

P

Padelletti, pag. 327.
Panzirolo, pag. 309.
Pastoret, pagg. 115, 127, 128, 130, 207.
Pauthier, pagg. 176, 195.
Perez, pag. 296.
Perron, pag. 164.
Pessina, pagg. 209, 212, 215, 230.
Pfaff, pag. 327.
Platner, pagg. 217, 218, 342.
Plauto, pagg. 289, 338.
Plinio, pagg. 210, 231, 250, 284, 285.
Plinio il giovane, pag. 242.
Plutarco, pagg. 204, 206, 209, 230, 255.
Poliano, pag. 211.
Pollux, pag. 204.
Pothier, pagg. 244, 247, 252, 253, 255, 280, 296, 297, 301, 328, 333, 336, 339, 354, 355.
Prescott, pag. 121.
Puglia, pag. 337.

R

Rabbinowicz, pag. 133.
Rein, pagg. 230, 231, 233, 239, 242, 244, 245, 246, 252, 254, 255, 257, 342.
Reinach, pag. 128.
Renouard de Sainte Croix, pag. 178.
Rocco, pagg. 338, 339.
Rochette, pag. 205.
Rosshirt, pag. 235.

S

Saalschütz, pagg. 128, 130, 132, 133, 137, 139.
Saint-Edme, pag. 170.
Salvador, pag. 131.
Salvioli, pag 290.
Schenkl pagg. 203, 204, 217, 220.
Schrader, pag. 309.
Schulin, pag. 216.
Schulting, pag. 255.
Selden, pag. 136.
Seneca, pag. 207.
Sicé, pagg. 152, 153, 154.
Sigonius, pag. 218.
Staunton, pag. 178.
Stobaeus, pagg. 210, 212.
Strabone, pag. 205.
Surenhusius, pag. 123.
Svetonio, pagg. 247, 252, 256, 343.
Syncelle, pag. 144.

T

Tacito, pagg. 213, 221, 231, 244, 246, 247, 256, 290.
Tamassia N., pag. 108.
Thonissen, pag. 215.
Tornauw, pagg 164, 165, 166, 168, 169, 170.

V

Van der Water, pag. 343.
Velleio Patercolo, pag. 307.
Vijnaneivara, pag. 152.
Vissering, pag. 176.
Voet, pag. 359.
Voorda, pag. 343.

W

Wieling, pag. 343.
Winckler, pag. 142.

Z

Zumpt, pag. 246.

Indice delle materie contenute nel testo

A

Abuso di foglio in bianco, pagg. 337, 339.
Acta, pagg. 323, 324.
Ad bestias damnari, pag. 297.
Adriano, pagg. 257, 272.
Adulterio, pag. 354.
Aes dichoneutum, pag. 268.
Aes grave, pag. 237.
Aes rude, pagg. 236, 237.
Aes signatum, pag. 236.
Album propositum, pag. 328.
Alessandro Severo, pagg. 260, 262, 273, 274.
Alterazione di atti, pagg. 161, 342.
Alterazione di monete, pagg. 114, 115, 153, 180, 265, 269 - 282, 286 - 288.
Antonino Pio, pagg. 258, 273.
Apertura della disposizione di ultima volontà di un vivente, pag. 308.
Appello, pagg. 266, 272, 299.
Arabi, pagg. 163 - 172.
Arcadio, pagg. 270 - 271, 272, 274.
Areopago, pag. 212.
Argentarii, pag. 334.
As, pag. 282.
Assirj e Babilonesi, pag. 141 - 144.
Assunzione di false qualità personali, pagg. 190, 265, 276, 357.
Atene, pagg. 208 - 224.
Attestazioni (False), pagg. 116, 264, 358.
Atti (Falsità in), pagg. 114, 115, 137, 158 - 161, 170, 171, 176, 185 - 192, 213 - 221, 228, 233, 254, 255, 256, 258, 260, 261, 262, 264, 267, 268, 269, 270, 273, 274, 277, 323 - 351.
Attribuzione di liberalità a sè stessi nell' altrui testamento, pagg. 253 - 254, 309 - 315.
Aurum, pag. 280.
Azione civile, pag. 264, 318.
Azione in factum, pagg. 262, 275, 346.
Azione penale, pagg. 260, 262, 263, 264, 346, 347, 348.

B

Benadir, pag. 165.
Bestiis obiici, pag. 296.
Bolli (vedi Sigilli).

C

Çaçanam, pagg. 158, 159.
Cancellatura di una disposizione di ultima volontà, pag. 308.
Caracalla, pagg. 258 - 260, 272, 273.
Carino, pagg. 263, 274.
Cartaginesi, pagg. 145 - 146.
Castighi divini, pagg. 129, 138, 159, 165, 168, 169.

Cautiones, pag. 326.
Cecrope, pag. 208.
Cerae, pag. 336.
Chinesi, pagg. 173 - 199.
Chirographa, 324 - 326.
Choterim, pag. 131.
Ciechi, pag. 194.
Citazioni (Falsità in), pag. 218.
Classi privilegiate, pagg. 192 - 194.
Classificazione dei reati di falso, pagg. 115, 178, 179.
Cocincina, pag. 200.
Codicilli, pagg. 202 - 203, 263.
Codro, pag. 208.
Collusione del creditore col debitore, pag. 358.
Collusione del patrono, pagg. 234, 276, 357.
Comitatus maximus, pag. 237.
Comparazione delle scritture, pag. 349.
Complicità, pagg. 179, 180, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 191, 293 - 294, 316, 344.
Concussione, pag. 247.
Conferma per mezzo di testimonj di atto falso, pag. 342.
Confini (Alterazione di), pagg. 120, 121, 138, 139, 156 - 158, 167, 229, 230.
Confisca dei beni, pagg. 157, 161, 192, 266, 267, 272, 317.
Confucio, pagg. 173 - 176.
Consignare, pagg. 338, 339.
Constitutiones, pag. 327.
Contraffazione di monete, (vedi anche Falsità), pagg. 152 - 153, 179, 279 - 286.
Contraffazione grossolana, pag. 183.
Contratti verbali, pagg. 133 - 135, 201, 202.
Corano, pagg. 163, 164.
Corrumpere, pag. 287.
Corruzione, pag. 189.
Corruzione del giudice, pagg. 234, 246, 276, 353.
Corruzione del pubblico funzionario, pag. 219.
Corte dei trentuno, pag. 117.
Costantino, pagg. 2[illegible]5 - 267, 272, 274.
Costanzo II, pagg. 267 - 268, 272.
Costituzioni imperiali, pagg. 257 - 275, 363, 364.
Creta, pag. 205.
Curatori (Disonestà commesse da), pagg. 258, 272, 358, 359.

D

Deiezione dalla rupe Tarpea pag. 235.
Denunciatori dei contraffattori, pagg. 180, 182, 183, 192, 266, 267, 272.
Deportazione, pagg. 209, 257, 317.
Diffamazione, pag. 234.
Diocleziano, pagg. 263 - 265, 273, 274, 275.
Diritto antico, pagg. 111 - 224.
Diritto di battere moneta, pagg. 290 - 292.
Diritto greco (vedi Grecia).
Diritto romano, pagg. 225 - 366.
Disposizioni di ultima volontà (Falsità in), pagg. 213, 214, 215, 216, 236, 242, 245, 253, 254, 256, 258, 259 - 260, 261, 262, 264, 265, 273, 299 - 322, 362.
Dissuggellamento di atto vero, pag. 343.
XII tavole, pag. 233.
Dolo, pagg. 185, 186, 189, 191, 264, 273, 275, 289, 292 - 293, 316, 343, 344.
Donazioni, pagg. 321, 327.
Donne, pagg. 195, 196, 266, 274, 346.
Dracone, pagg. 208 - 209.

E

Edicta proposita, pag. 328.
Edictum, pag. 328.
Editto Claudiano (vedi Senatoconsulto Liboniano).
Efebi, pag. 217.
Egitto, pagg. 113 - 119.
Elezioni, pagg. 220, 224.
Epistulae, pagg. 328 - 329.
Epoca Omerica, pagg. 201 - 204.
Esclusione dai servizj pubblici, pag. 184.
Esilio, pagg. 180, 182, 183, 184, 186, 187, 188, 189, 191, 193, 195, 196, 197.
Etruschi, pag. 229.
Evasione, pagg. 272, 294.

F

Fabbricazione di falsi sigilli testamentarj, pag. 309.
Falsam monetam percutere, pag. 285.
Falsità in giudizio, pagg. 157, 217, 235, 246, 351 - 353.
Fenicj, pagg. 144 - 145.
Filippo, pagg. 262, 273.
Formazione di atto falso, pagg. 158 - 161, 185 - 186, 340, 341.
Formazione di una falsa disposizione di ultima volontà, pag. 304.
Frodi in commercio pagg. 154 - 155, 165, 166, 167.
Frodi monetarie commesse dalla pubblica autorità (vedi anche Monete imbottite), pagg. 146, 148.
Furto, pagg. 182, 186, 239, 305, 343, 357.

G

Giappone, pag. 200.
Giudice che pronuncia una sentenza violando la legge, pag. 354.
Giudizj di Dio (vedi Ordalie).
Giudizj pubblici, pag. 345.
Gordiano, pagg. 261, 274.
Grazia (vedi anche Indulgentiae), pag. 194.
Graziano, pagg. 268 - 270, 274.
Grecia, pagg. 201 - 224.

H

Hammurabi (Leggi di), pag. 142.

I

In aurum vitii quid addere, pag. 288.
India, pagg. 151 - 162.
Indulgentiae, pag. 263, 270.
Instrumentum, pagg. 329, 330 331, 335, 338.
Interdictio aqua et igni, pagg. 246, 247, 256, 317.
Invenzione della moneta, pagg. 116, 147, 213, 231.
Iside (Regina), pag. 113.

L

Lavere, pag. 287.
Legati, pagg. 253, 254.
Leggi false (Produzione di), pagg. 220, 223.
Legislazione Giustinianea, pagg. 279 - 360, 364, 365.
Lesa maestà (Reato di), pagg. 267, 271, 272, 364.
Lettera di cambio, pagg. 214, 215.
Leviratio, pag. 135.
Lex Cornelia de falsis, pagg. 227, 243 - 248, 361, 365.
Lex Cornelia de falsis (Periodo anteriore alla), pagg. 229 - 242, 361.
Lex Cornelia de sicariis, pag. 244.
Lex Julia ambitus, pag. 346.
Lex Julia de adulteriis, pag. 346.
Lex Julia de annona, pag. 346.
Lex Julia de vi privata, pag. 346.
Lex Julia de vi publica, pag. 346.

Lex Julia maiestatis, pag. 346.
Lex Julia peculatus, pag. 251.
Lex Julia repetundarum, pag. 346.
Lex Papiria, pagg. 241, 242.
Lex Pompeia parricidii, pag. 346.
Lex Visellia, pagg. 255, 256, 357.
Libelli, pagg. 331 - 333.
Libertà provvisoria, pag. 210.
Lidj, pagg. 146, 147.
Literae, pagg. 333.
Literae publicae, pag. 333.
Lucio Vero, pag. 258.

M

Manava - Dharma - Sastra, pagg. 151, 152.
Manù (vedi Manava - Dharma - Sastra).
Marco Aurelio, pag. 258.
Mario Gratidiano, pagg. 241, 248.
Massimiano, pag. 263 - 265, 273, 274, 275.
Menète, pag. 114.
Mensarii, pag. 334.
Mensularii, pagg. 334, 335.
Messico, pagg. 119 - 121.
Metodo storico, pagg. 107, 108.
Mezzi primitivi di scambio, pagg. 121, 124 - 128, 142, 143, 145, 154, 202 - 204, 206 - 207, 236.
Millantato credito, pag. 276.
Minorenni, pagg. 194, 266.
Minosse, pag. 205.
Monete (Falsità in), pagg. 114, 115, 120, 147, 152 - 154, 167, 168, 176, 179 - 181, 200, 210, 221, 222, 242, 245, 265 - 267, 269, 270, 271, 272, 279 - 299, 362.
Monete foderate (vedi Monete imbottite).
Monete imbottite (vedi anche Frodi monetarie), pagg. 211 - 212, 240 - 242, 248, 250, 265, 362.
Monete suberate (vedi Monete imbottite).
Mongolici minori (Popoli), pagg. 173 - 200.
Mutilati, pag. 194.

N

Narada, pag. 161.
Negligenza colpevole, pagg. 185, 187, 188, 191, 219.
Nerone, pag. 256.
Numa, pag. 230.
Numeriano, pagg. 263, 274.
Nummi, pagg. 279 - 280.
Nummi centenionales, pag. 271.
Nummi plumbei, pag. 289
Nummi stannei, pag. 289.
Nummum falsa fusione formare, pag. 285.
Numos adulterinos flare, pag. 284.
Numos conflare, pag. 285.
Numos fingere, pag. 286.
Numularii, pagg. 334.

O

Onorio, pagg. 271, 272, 273.
Ordalie, pagg. 160, 161.

P

Pacta, pagg. 333.
Parto supposto, pagg. 259, 263, 276, 355.
Passaporto, pag. 276.
Peculato, pag. 219.
Pena di morte, pagg. 116, 117, 119, 120, 121, 147, 149, 154, 158, 159, 167, 175, 176, 179, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 195, 197, 200, 206, 209, 215, 218, 222, 235, 265, 267, 295, 296, 297, 318, 354.
Pene corporali, pagg. 170, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 191, 192, 196, 197.
Pene espressive, pagg. 118, 119.
Pene infamanti, pagg. 149, 170, 182, 187, 196, 217.

Pene mutilative, pagg. 118, 119, 120, 142, 147, 154, 155, 174, 175, 261.
Pene pecuniarie, pagg. 139, 142, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 161, 170, 181, 196, 206, 207, 217, 219, 356.
Pene restrittive della libertà personale (vedi anche Esilio), pagg. 183, 188.
Pentimento operoso, pag. 192, 294.
Persiani, pagg. 147 - 150.
Perù, pag. 121.
Pesi e misure (Falsità in), pagg. 114, 119, 128 - 133, 149, 155, 156, 168 - 170, 184, 185, 212, 213, 231, 257, 272, 356.
Philippi, pag. 280.
Prescrizione, pag. 264, 273.
Procedura, pagg. 117 - 118, 237, 247 - 248, 260, 263, 267, 269, 273, 274, 298 - 299, 318 - 322, 346 - 351.
Prove (vedi anche Ordalie) pagg. 157, 160, 169.

Q

Quaestio, pag. 247.
Quaestores, pag. 237.
Querela di falso, pagg. 319 - 321, 347 - 351.

R

Radere, pagg. 286, 287.
Rationes, pagg. 334 - 335.
Rationes privatae (vedi Rationes).
Rationes publicae (vedi Rationes).
Religione (Influenza della) pagg. 210, 222.
Rescriptiones, pag. 335.
Responsi dei giurisperiti, pagg. 275 - 277, 363, 364.
Rifiuto di accettare moneta, pagg. 290, 362.

S

Sacramentum, pag. 237.
Scin - kin, pag. 173.
Sceriah, pag. 165.
Scriptura, pag. 335
Senatoconsulti, pagg. 252 - 257, 363.
Senatoconsulto dei due Gemini, pagg. 255, 363.
Senatoconsulto di Cotta e Messala, pagg. 255, 363.
Senatoconsulto di Licinio e Tauro, pagg. 255, 363.
Senatoconsulto Liboniano, pagg. 252 - 254, 256, 259, 265, 363.
Senatoconsulto Silaniano, pagg. 257, 272.
Servio Tullio, pag. 231.
Settimio Severo, pagg. 258, 272, 273.
Sicli, pagg. 128, 131, 132.
Sigilli, bolli pubblici e loro impronte (Falsità in), pagg. 114, 137, 161, 181 - 184, 193.
Signatio, pag. 254.
Silla (vedi Lex Cornelia de falsis)
Smrti Pitamaha, pag. 161.
Smrti - Tahandrika, pag. 152.
Solone (vedi Atene).
Soppressione di atti, pagg. 187, 214, 342, 343.
Soppressione di una disposizione genuina di ultima volontà, pagg. 305 - 307.
Sostituzione di una disposizione di ultima volontà, pag. 309.
Sparta, pagg. 206 - 207.
Spergiuro (vedi Falsità in giudizio).
Stellionato, pag. 366.
Suggellamento di una falsa disposizione di ultima volontà, pagg. 304 - 305.
Summum supplicium, pag. 297.
Sunna pag. 164.

T

Tabellio, pag. 327.
Tabulae, pagg. 299, 335.
Talmud, pagg. 123, 124.
Telegrammi, pagg. 190, 191.
Tempio intitolato alla Fede, pag. 230.
Tentativo, pagg. 183, 294 - 295, 316, 344.
Teodosio, pagg. 270 - 271, 272, 274.
Tesmoteti, pag. 218.
Testamenti (vedi anche Disposizioni di ultima volontà), pagg. 299 - 301.
Testationes, pagg. 336, 351.
Tezcuco (Monarchia di), pag. 121.
Tingere, pagg. 286, 287 - 288.
Tortura, pagg. 193, 194, 355.
Tosatori di monete, pagg. 114, 115, 153.
Tosatori di monete (vedi Alterazione di monete).
Traiano, pagg. 257, 272.
Transazione, pagg. 263, 348.
Transazione coll' accusatore, pag. 354.
Trapeziti, pag. 216.
Trattati apocrifi, pag. 221.
Tribunale « della musica », pag. 121.
Triumviri monetales, pag. 250.
Truffa (vedi anche Stellionato) pag. 190.
Tutori, pag. 266.
Tutori (Disonestà commesse da), pagg. 214, 258, 272, 358, 359.

U

Ultimae voluntates, pag. 337.
Uso di atto falso, pagg. 341, 342.
Uso di sigilli contraffatti, pag. 183.
Usura, pag. 166.

V

Valente, pagg. 268 - 269, 272, 274.
Valentiniano I, pagg. 268, 272.
Valentiniano II, pagg. 269 - 270, 272, 274.
Valeriano, pagg. 262, 273.
Vecchi, pag. 194.
Vendita della medesima cosa a due persone, pagg. 258, 272, 359.
Venditiones, pag. 337.
Vitiare, pag. 287.
Vyavahara - Sara - Sangraha, pag. 152.

Y

Yajnavalkya, pag. 152.

Z

Zend - Avesta, pag. 147.

ERRATA - CORRIGE

A pag. 182 nota 1 aggiungasi: *marchio al braccio. (CCLIX).*



